


N. 10443/13 Reg. Not. Reato N. 15860/13 Reg. Dibatt.	N. Sentenza 11917/15	Depositata in cancelleria Il
 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione I [^] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai sigg.ri magistrati: 1) Dott.ssa Serena Corleto Presidente 2) Dott. Nicola Russo Giudice 3) Dott. Antonio Baldassarre Giudice est. all'udienza dell' 8 luglio 2015 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di <u>Berlusconi Silvio</u> , nato a Milano il 29/9/1936, domiciliato in Arcore al viale San Martino n. 32 - Libero contumace difeso di fiducia dagli avvocati Niccolò Ghedini e Michele Cerabona, presenti <u>Lavitola Valter</u> , nato a Salerno il 16/6/1966, detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale presente difeso di fiducia dagli avvocati Marianna Febbraro e Amedeo Barletta, presenti IMPUTATI (con De Gregorio Sergio, per il quale s'è proceduto separatamente) del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 c.p. , perché, in concorso tra loro, Berlusconi Silvio quale istigatore prima e autore materiale poi, nella sua posizione di <i>leader</i> dello schieramento di centro-destra, all'epoca		Data avviso deposito: Al PG: _____ Al PM: _____ Data notifica estratto: _____ Tipo notifica: _____ IRREVOCABILE IL

all'opposizione del Governo presieduto da Romano Prodi, operando in esecuzione di una più ampia e deliberata strategia politica di erosione della ridotta maggioranza numerica che sosteneva l'Esecutivo in carica, strategia denominata convenzionalmente "Operazione Libertà" e tesa ad assicurarsi il passaggio al proprio schieramento del maggior numero di senatori tra quelli che avevano votato la fiducia al predetto esecutivo Prodi, **Lavitola Valter**, quale intermediario e autore materiale di specifiche plurime consegne di denaro in contanti, al fine di orientare e comunque pilotare le manifestazioni di voto parlamentare del senatore **De Gregorio Sergio**, pubblico ufficiale in quanto eletto senatore nelle liste dell'Italia dei Valori e sostenitore del Governo Prodi – costituendosi in tal modo in capo allo stesso un illecito mandato imperativo contrario al libero esercizio del voto previsto dall'art. 67 della Costituzione e quindi contrario ai doveri di ufficio – promettevano, prima, e consegnavano, poi, al predetto pubblico ufficiale la somma di danaro di complessivi tre milioni di euro – somma in concreto poi erogata per un milione sotto forma simulata e mascherata di contributo partitico, mediante bonifici bancari e per i restanti due milioni in modo occulto ed "in nero", tutte intenzionalmente erogate in modo dilazionato e cadenzato nel tempo, in modo da assicurarsi l'effettivo e progressivo rispetto del patto illecito intercorso e versate quale corrispettivo delle promesse manifestazioni di voto contrario alle proposte della maggioranza di governo, condotte promesse dal predetto senatore **De Gregorio** ed in concreto effettivamente poste in essere, tra le altre, nelle sedute del Senato della Repubblica del 2/8/2007 n. 263, 20/12/2007 n. 272, 21/12/2007 n. 273, 24/1/2008 n. 280.

Reato accertato e consumato in Napoli fino al 31 marzo 2008

PERSONA OFFESA:

Senato della Repubblica Italiana, in persona del Presidente in carica,
costituito PARTE CIVILE,
rappresentato per legge dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso

la sua sede Distrettuale di Napoli, in Napoli, via Armando Diaz n. 11,
presente l'Avvocato dello Stato Salvatore Messineo

RESPONSABILE CIVILE:

Movimento Politico Forza Italia, in persona del suo Coordinatore
Nazionale, rappresentato dall'avv. Bruno Larosa,
presente

CONCLUSIONI

P.M.: condanna per Berlusconi Silvio alla pena di anni cinque di
reclusione e per Lavitola Valter alla pena di anni quattro e mesi sei di
reclusione

PARTE CIVILE: come da conclusioni scritte;

RESPONSABILE CIVILE: non luogo a provvedere sulla posizione del
responsabile civile perché il fatto di reato contestato all'imputato non
sussiste

DIFESA: come da nota scritta allegata al verbale di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza giunge all'esito di un complesso e quanto mai interessante iter processuale, durante il quale, sia nella fase delle questioni preliminari, sia nel corso del dibattimento, sia nelle discussioni finali, sono state poste e affrontate numerose questioni, inerenti non solo le norme e i principi del diritto e della procedura penale, ma anche importanti e primari fondamenti del diritto costituzionale, innanzitutto, oltre a profili di diritto parlamentare e civilistici. Nel merito l'istruttoria ha affrontato, da numerosi punti di vista, le dinamiche e le logiche della politica, in primo luogo, ma anche quelle del giornalismo e dell'informazione, le vicende dei partiti e il loro finanziamento, addirittura le relazioni internazionali tra Stati, il ruolo di *lobbies* e strumenti di pressione sulla politica, le evoluzioni delle ideologie e della vita pubblica italiana a cavallo tra gli anni novanta e il primo decennio del duemila e così via; tutto ciò accanto ai profili, più convenzionali per un processo penale, della formazione e valutazione della prova, della utilizzabilità dei mezzi di

prova, della effettività del diritto di difesa, della partecipazione al processo delle parti private e ancora altri, di cui si dirà man mano.

Ciò evidentemente a causa della imputazione, pressoché inedita nella giurisprudenza italiana, di corruzione per atto contrario ai doveri del proprio ufficio in relazione alla del tutto peculiare posizione degli originari coimputati Silvio Berlusconi e Sergio De Gregorio, oltre a Valter Lavitola che funse da intermediario e da tratto di congiunzione tra i due; il primo è stato parlamentare, più volte Presidente del Consiglio dei Ministri e leader indiscusso della coalizione di centro-destra, la quale a quel tempo era all'opposizione rispetto alla coalizione di maggioranza che sosteneva negli anni 2006 – 2008 il governo di centro-sinistra presieduto dall'On. Romano Prodi; il secondo, per il quale s'è proceduto separatamente con sentenza di applicazione pena concordata tra le parti del GIP di questo Tribunale definitiva nella data di cui in atti era Senatore della Repubblica, come tale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed era stato eletto nello schieramento di centro-sinistra per poi transitare, con le modalità di cui si dirà, a sostenere quello di centro-destra.

La comprensione e lo sviluppo di tali temi hanno richiesto da un canto la conoscenza dei meccanismi della politica, la quale, per via delle sue logiche e delle sue peculiarità, prima fra tutte la costante apertura a soluzioni concordate, a mediazioni, accordi, etc., è stata autorevolmente definita l'arte del possibile e la scienza del relativo; dall'altro, non meno importante, s'è resa necessaria un'accorta disamina delle garanzie, delle prerogative e delle facoltà dei parlamentari, in una parola del loro *status*, che connota e protegge lo svolgimento delle funzioni legislative e pone al riparo da ogni ingerenza esterna sia loro stessi come singoli, sia la funzione legislativa nel suo complesso. L'uno e l'altro dei profili sopra accennati servono infatti a delimitare il perimetro oltre il quale è preclusa ogni ingerenza all'Autorità Giudiziaria e al quale è estraneo il diritto penale.

Per la soluzione di detti numerosi aspetti, di cui dovrà darsi necessariamente conto in questa sentenza, pur con la necessaria sintesi di una pronuncia giurisdizionale, il Collegio ha potuto giovare di una istruttoria dibattimentale completa e esaustiva e di una dialettica processuale quanto mai leale e serena, pur nella consapevolezza dell'estremo rilievo delle questioni trattate e nella fisiologica vivacità del

contraddittorio tra la pubblica accusa e le difese. Ciò a sua volta ha consentito, durante il dibattimento, un confronto costruttivo tra le parti e una piena comprensione di profili normalmente estranei alle vicende giudiziarie, dai quali – come si avrà modo di notare più volte nel prosieguo – non poteva prescindere nel presente processo. Nella fase conclusiva, infine, il Collegio ha potuto contare sulle interessanti, complete e illuminanti discussioni di tutte le parti processuali, il cui contributo è stato quanto mai utile per il raggiungimento della decisione in una vicenda che – come è stato più volte ripetuto nel corso del processo e come si avrà modo di specificare nel prosieguo - non può contare su nessun precedente giurisprudenziale specifico in termini.

L'esposizione delle motivazioni della presente sentenza di condanna terrà conto di quanto sopra accennato e farà di volta in volta riferimento a tali aspetti e contributi, sia fattuali sia teorici, i quali - a prescindere dalla loro provenienza e dalla posizione rivestita da chi li ha introdotti nel processo e dallo scopo perseguito da chi li ha sostenuti – sono stati ricondotti a unità dal Collegio nella decisione, in una lettura armonica della vicenda e del materiale probatorio acquisito. Si farà solo qualche cenno, infine, a quegli aspetti e temi che pure erano apparsi o erano stati posti come problematici principalmente dalle difese nel corso del processo, ma che nello sviluppo e nel merito della decisione sono rimasti in concreto pressoché ininfluenti, tanto da essere tralasciati del tutto anche nelle discussioni finali.

1) LE QUESTIONI PRELIMINARI

Il processo s'è svolto alla costante presenza di Valter Lavitola, detenuto per altra causa e ritualmente tradotto ad ogni udienza e nella contumacia di Silvio Berlusconi, che era stata dichiarata una prima volta all'udienza dell'11 febbraio 2014 dal Collegio della IV sezione di questo Tribunale, originariamente individuato nel decreto che dispone il giudizio del 23 ottobre 2013; sempre a quell'udienza, tuttavia, il medesimo Collegio aveva dato lettura del decreto del 27 gennaio precedente del Presidente del Tribunale, che aveva accolto la dichiarazione di astensione e, in applicazione delle tabelle dell'ufficio, disposto l'assegnazione del processo a questa prima sezione, Collegio C. Per le ragioni meglio esplicitate nelle due ordinanze del 12 e del 17 febbraio 2014, cui si rinvia (non essendo emersi né

essendo stati rappresentati elementi di segno contrario che richiedano di ritornare su quanto ivi disposto), proprio questo Collegio dapprima ha revocato l'iniziale dichiarazione di contumacia e disposto nuova notificazione all'imputato Berlusconi da svolgersi ai sensi del comma 8 bis dell'art. 157 c.p.p. nelle mani dei suoi difensori presenti in aula e, infine, preso atto della rituale notifica e dell'assenza di impedimenti, ne ha dichiarato nuovamente la contumacia ai sensi della legislazione a suo tempo vigente. In seguito la Cassazione ha chiarito che per i processi in corso la dichiarazione di contumacia resa prima del 28/4/2014 sopravvive alla riforma processuale attuata con legge n. 67 /2014 che a quella data ha modificato l'art. 420 bis c.p.p. e ha introdotto il nuovo regime del processo *in absentia*.

Con ordinanza del 26 febbraio 2014, poi, decidendo sulle plurime richieste di ammissione e di esclusione delle parti private avanzate, il Tribunale ha innanzitutto ammesso la costituzione di parte civile del Senato della Repubblica in persona del suo Presidente pro-tempore; non ha ammesso invece le richieste di costituzione di parte civile avanzate dai soggetti ivi meglio specificati e, in applicazione dell'art. 80 c.p.p., ha escluso le parti civili già ammesse "Italia dei Valori" e Co.D.A.Cons Campania Onlus, in riforma di quanto deciso all'udienza preliminare. Infine, ai sensi dell'art. 85 c.p.p., ha ammesso l'intervento come responsabile civile del Movimento politico Forza Italia in persona del suo Commissario straordinario, la cui difesa ha poi prodotto, nel termine concesso dal Tribunale, la documentazione attestante la propria capacità processuale e la sussistenza di essa già alla data di deposito dell'atto d'intervento, il tutto come da motivazione dell'ordinanza, cui si rinvia.

La competenza Altro profilo affrontato dal Tribunale in via preliminare, in risposta a un'

per territorio eccezione sollevata dalla difesa di Berlusconi, riguarda la competenza per territorio del Tribunale di Napoli in relazione al luogo di consumazione del delitto in contestazione e alla natura, unitaria oppure frammentata, dello stesso. A questo riguardo può rinviarsi alla prima parte dell'ordinanza del 12 marzo 2014 di questo Collegio, che ha condiviso e integrato le determinazioni nello stesso senso, assunte dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, investita della questione ai sensi dell'art. 54 c.p.p. in sede di

contrasto negativo di competenza tra la Procura della Repubblica di Napoli e quella di Roma per l'individuazione del PM cui spettassero le indagini e l'esercizio dell'azione penale.

Senza necessità di tediare chi legge con inutili ripetizioni, è qui sufficiente ribadire che per orientamento pacifico della Cassazione (consacrato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 25/2/2010 n. 15208/2010 e poi ripreso da diverse pronunce successive) il delitto di corruzione costituisce un reato progressivo, la cui consumazione va ravvisata nel momento e nel luogo in cui si verificano, di volta in volta, la ricezione del denaro, o la sua utilizzazione di fatto o, ancora, la disponibilità della stessa somma in capo al pubblico ufficiale corrotto.

L'istruttoria dibattimentale, del resto, ha confermato l'assunto iniziale sulla scorta del quale al principio del processo era stata affermata la competenza di questo Tribunale, vale a dire che nel caso di specie non si verificò affatto una pluralità di delitti di corruzione distinti pur se tra loro connessi, bensì si ebbe un unico accordo corruttivo tra Berlusconi e De Gregorio alla presenza e con la facilitazione assicurata da Lavitola, accordo che fu attuato poi mediante concrete dazioni successive.

In altre parole, la vicenda ricostruita nel processo ha descritto un unico fatto, composto di due attività in progressione e successione tra loro, vale a dire l'accordo o l'accettazione della promessa, da un lato e la ricezione dell'utilità, a sua volta frazionata in plurimi pagamenti, dall'altro. Questa seconda condotta, consistita nell'effettiva dazione e consegna delle somme pattuite, è stata eseguita sia dando mandato di effettuare i bonifici bancari sia recapitando materialmente il denaro in contanti in varie *tranche* e ha costituito l'attuazione e l'esecuzione del cd. *pactum sceleris*, vale a dire dell'accordo corruttivo intercorso tra Silvio Berlusconi e Sergio De Gregorio con l'intermediazione di Valter Lavitola. Come il Collegio aveva già osservato in sede di risoluzione della questione preliminare (esaminando in quell'occasione il materiale offerto in comunicazione dalle parti allo scopo per la soluzione della questione preliminare), l'istruttoria dibattimentale ha poi escluso categoricamente che nell'occorso vi siano stati molteplici accordi tra loro separati, ciascuno con una dazione di denaro corrispondente, ipoteticamente in grado di configurare una serie di reati di corruzione tra loro distinti, completi e dotati di una

propria autonomia. Si trattò invece di una vicenda assolutamente unitaria, frutto di un accordo unico, maturato all'inizio della legislatura, nel 2006, in occasione dei primi incontri tra Berlusconi e De Gregorio, con il quale il primo si impegnò a versare al secondo tre milioni di euro e in cambio De Gregorio gli assicurò la fedeltà del proprio voto alle indicazioni ricevute.

Il tema sarà oggetto di una disamina specifica e dettagliata più avanti, naturalmente, ma ai fini che rilevano in questo punto è bene anticipare sin d'ora che i due non tornarono più su quella pattuizione, né riparlaron più del contenuto della loro intesa; nel corso del suo esame, infatti, De Gregorio ha più volte ribadito che, dopo il raggiungimento dell'accordo con Berlusconi, Lavitola, che aveva fatto da mediatore e ideatore del patto tra i due, gli raccomandò di non tornare più sull'argomento e di lasciare lui solo a gestire la cosa e fare da tramite con il ricco corruttore perché procurasse la provvista e pagasse le varie rate pattuite. Tale accordo, poi, venne effettivamente attuato con dei pagamenti dilazionati nel tempo, taluni in contanti e altri sotto forma di bonifici bancari, l'ultimo dei quali completato in Napoli, presso la sede della banca Unipol, alla data del 31 marzo 2008. Di quel bonifico, riscosso dall'allora Senatore De Gregorio, così come di tutti gli altri analoghi, il Pubblico Ministero ha esibito la distinta e la ricevuta e ve ne è traccia anche nella relazione di consulenza tecnica eseguita dal CTU della Procura, dott. Sagona, che ha ricostruito le vicende dei numerosissimi conti correnti (oltre 70, da quanto s'è appreso) intestati o comunque riconducibili in vario modo a De Gregorio, alle sue società e al suo movimento politico. Questa del 31 marzo 2008, dunque, è l'ultima parte della condotta in cui si consumò il delitto per cui si procede: ciò ha radicato a suo tempo la competenza del Tribunale di Napoli e per altro si riflette anche sull'esatta determinazione del *cd. tempus commissi delicti*, cioè la data ultima di consumazione del reato, dalla quale decorre il termine di prescrizione.

La procedura prevista Insieme all'eccezione di difetto di competenza per territorio di cui s'è

dall'art. 3 della legge detto, alla stessa udienza del 26 febbraio 2014 la difesa di Berlusconi

20 giugno 2003 n. 140 ha riproposto un' altra eccezione (tempestivamente, perché già l'aveva sollevata innanzi al GIP all'udienza preliminare), ponendo una serie di interessanti questioni con riferimento all'art. 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140 e alla sua pretesa violazione, in cui sarebbe incorso il GIP e da cui sarebbe discesa la nullità del decreto che dispone il giudizio. In ogni caso, a parere della difesa di Berlusconi, a norma dell'art. 3 richiamato anche in questa fase sussisterebbe per il Collegio l'obbligo di trasmettere prima dell'avvio del dibattimento copia degli atti a uno o ad entrambi i rami del Parlamento, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, cui appartenevano, all'epoca dei fatti per cui è processo, rispettivamente Sergio De Gregorio e Silvio Berlusconi. Una o entrambe le Camere, insomma, avrebbero dovuto ricevere gli atti del processo per potere attivare la procedura di deliberazione che la legge richiamata attribuisce loro per il caso di procedimenti giurisdizionali di ogni tipo, nei quali sia direttamente applicabile il primo comma dell'art. 68 della Costituzione, sulla insindacabilità dei parlamentari per i voti dati e le opinioni espresse.

Con la già richiamata ordinanza del 12 marzo 2014 il Collegio ha respinto la questione fornendo una duplice soluzione di essa, sia in chiave processuale che sostanziale. Entrambe sono state contestate dal Collegio difensivo, anche con nuove prospettazioni dal punto di vista del diritto costituzionale, parlamentare e penale sostanziale, su cui si avrà modo di tornare più avanti, nell'affrontare uno degli aspetti centrali della decisione: quello della configurabilità del delitto di corruzione del parlamentare per le peculiarità connesse a tale *status*.

Per quanto concerne invece i profili di carattere processuale, va detto in primo luogo che - posto il principio dell'art. 177 c.p.p. di tassatività delle nullità, non suscettibili di estensione analogica - né il codice di rito né la legge del 2003 contemplano alcuna nullità o altra patologia per gli atti del procedimento per il caso in cui l'Autorità giudiziaria non abbia provveduto a trasmettere gli atti alla Camera cui appartenga il parlamentare coinvolto nel giudizio. La legge del 2003, invero, prevede espressamente l'ipotesi in cui il giudice non condivida l'eccezione di applicabilità dell'immunità che sia stata sollevata innanzi a se da un parlamentare convenuto in un giudizio di qualsiasi tipo (civile, amministrativo o penale) per via

dei voti dati e delle opinioni espresse, ma a tale ipotesi non annette alcuna conseguenza processuale diretta.

Nell'ordinanza del marzo 2014 il Tribunale ha già compiuto un'ampia disamina della disciplina prevista dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003, alla quale si rinvia: la norma prevede innanzitutto modalità semplificate rimesse all'Autorità Giudiziaria per definire immediatamente il processo civile o penale, nel caso in cui sia direttamente applicabile l'immunità parlamentare; descrive poi la procedura per l'ipotesi in cui il giudice non ritenga di accogliere *de plano* l'eccezione; attribuisce inoltre direttamente al parlamentare interessato la facoltà di investire della questione la Camera di cui è componente, a prescindere o eventualmente anche contro la decisione assunta dal Tribunale; infine la norma in esame prescrive che la Camera di appartenenza, senza che rilevi come essa sia stata investita della questione, qualora ritenga lesa dal processo l'immunità parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse, trasmetta la propria deliberazione all'A.G. procedente, che sarà tenuta a conformarsi, pronunciando immediatamente il pertinente provvedimento conclusivo del processo, tra quelli elencati al comma 3 dell'art. 3 richiamato.

In altre parole è pacifico che nei casi dubbi la valutazione sulla ricorrenza dei presupposti per l'immunità di cui all'art. 68 comma 1 Cost. debba essere compiuta dal Parlamento e che ad essa l'Autorità Giudiziaria debba conformarsi, salvo il rimedio del conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale, ma da tale principio non discende affatto la conseguenza ulteriore –invero superflua – che la previa delibazione della Camera di appartenenza debba obbligatoriamente avere luogo anche in quei procedimenti giurisdizionali in cui l'AG consideri di poter risolvere *de plano* il dubbio circa l'immunità parlamentare, tanto nel senso che la stessa sia pacificamente applicabile, quanto in quello in cui sia palese che il caso posto alla sua cognizione sia assolutamente al di fuori delle prerogative dell'art. 68 comma 1 della Costituzione.

Già a suo tempo con l'ordinanza richiamata, il Tribunale ha osservato che ciò non vanifica il senso e l'effettività della tutela che la legge 140/2003 ha voluto accordare ai parlamentari, perché non è preclusa affatto la pronuncia della Camera di appartenenza, che ben può essere investita con i medesimi effetti anche

direttamente dal parlamentare interessato; il che garantisce sempre e comunque il risultato che la norma vuole ottenere, cioè che ai sensi del comma 8 dell'art. 3 la deliberazione del Parlamento inibisca in ogni caso la prosecuzione del procedimento giudiziario che eventualmente abbia invaso il campo dell'immunità prevista dalla Costituzione per le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari. In sintesi, la riflessione condotta a suo tempo dal Tribunale con l'ordinanza richiamata e che oggi, all'esito del dibattimento, va senza dubbio confermata e ribadita è che la mancata previsione di una nullità processuale insanabile, per il caso di mancato accoglimento della richiesta di trasmissione degli atti alla Camera, non reca alcun pregiudizio al meccanismo di tutela voluto dalla legge 140/2003 e non ne mina affatto l'effettività, poiché in ogni caso il Parlamento può fare pervenire all'A.G. il proprio veto alla prosecuzione del processo, civile o penale, amministrativo o contabile che sia e il giudice dovrà uniformarsi.

Del resto, quando questo processo verteva ormai alle sue battute finali, la difesa di Berlusconi ha comunicato che il proprio assistito aveva autonomamente inoltrato richiesta in tal senso all'Ufficio di Presidenza della Camera, richiesta che – da quanto s'è appreso in seguito – è stata poi ritirata dallo stesso Berlusconi.

Nel merito, con l'ordinanza richiamata, il Tribunale ha avuto modo di esplicitare come la vicenda oggetto del presente processo non contemplasse alcun sindacato sui voti dati e sulle opinioni espresse né dal Senatore De Gregorio né dal Presidente Berlusconi nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari e politiche in genere, sindacato che – come si chiarirà anche in seguito - il Tribunale non ha inteso, né avrebbe potuto, assolutamente esercitare.

Al di là di quelle che potrebbero essere petizioni astratte o di principio, questa riflessione - che è stata una delle linee guida dell'intero dibattimento – potrà essere meglio compresa nella sua effettività dopo aver rappresentato in fatto la vicenda oggetto del processo, invero piuttosto articolata, che è stata ricostruita grazie alla completa e esaustiva istruttoria eseguita.

2) LE FONTI DI PROVA

Nel descrivere i fatti, per come sono emersi innanzi al Tribunale nel processo, non si seguirà il filo conduttore delle investigazioni sin dalla loro genesi né il divenire

delle fonti di prova via via acquisite dalla Procura della Repubblica nelle varie fasi delle indagini preliminari, illustrati dal PM durante il processo e in una delle discussioni orali, né si seguirà la successione diacronica delle deposizioni e delle acquisizioni nel corso del dibattimento; ciò allo scopo di evitare lungaggini e defatiganti elencazioni di prove superflue o comunque non decisive.

In questo modo sarà possibile concentrare l'attenzione soprattutto sugli elementi che si sono rivelati determinanti e concordi in concreto per la ricostruzione dei fatti. Ciò in particolare è necessario per via della complessa istruttoria dibattimentale eseguita che ha visto l'escussione diretta in dibattimento di 46 testimoni tra quelli indicati dalla Procura e dalle difese, oltre all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese nella fase delle indagini da vari altri testi, su cui le parti si sono accordate per l'acquisizione e l'utilizzazione (in qualche caso riservando il controesame delle difese), nonché un'ampia serie di documenti di vario tipo: sentenze, relazioni di consulenza tecnica, articoli o estratti di stampa, file audio, video riprese, etc. Si vedrà infatti che, a parte alcune fonti di prova rivelatesi poi eccentriche o superflue e poche altre che si sono dimostrate in contrasto insanabile tra loro e con il restante materiale istruttorio, per la maggior parte delle prove acquisite, invece, un'attenta analisi critica compiuta depurando le deposizioni dalle comprensibili suggestioni dei dichiaranti ha consentito di ricondurle pressoché a unità o comunque di leggere la maggior parte delle prove in maniera complessivamente armonica e coerente, senza grandi contraddizioni o incertezze.

In tal modo, peraltro, s'è evitato il rischio – paventato dalla difesa di Berlusconi – che passi o tratti importanti del processo e della vicenda sottostante potessero sfuggire alla comprensione dei fatti e alla loro ricostruzione da parte del Tribunale.

Le riprese del processo e

fonti di prova

Prima di procedere alla disamina analitica delle

i rischi di contaminazione

raccolte e della loro valutazione, preme dar conto anche in questa sede di altra ordinanza pronunciata dal Collegio in data 2/4/2014 con riferimento all'autorizzazione alle riprese audio-video del processo, che era stata richiesta da numerose testate giornalistiche, incontrando il consenso delle parti processuali. In tale ordinanza il Collegio ha compiuto il doveroso contemperamento del diritto di cronaca, quale esplicazione del principio fissato nell'art. 21 della

Costituzione, da un canto e delle esigenze peculiari del processo, dall'altro, come espresse dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 147 disp. att. c.p.p., il quale ultimo, non a caso, subordina l'esercizio del diritto di cronaca anche alla necessità di evitare che dalla trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento derivi pregiudizio al sereno svolgimento del processo.

Nel rinviare con convinzione a quanto il Tribunale ha deciso a suo tempo, all'apertura del dibattimento, con riferimento al rischio che un'ampia visibilità mediatica del processo potesse influire sulla serenità e genuinità delle deposizioni, è il caso di rilevare come l'istruttoria dibattimentale eseguita ha poi confermato la bontà e l'opportunità di quella decisione che, senza compromettere le esigenze dell'informazione, ha consentito che soprattutto le deposizioni dei numerosi esponenti politici sentiti come testimoni - i quali per il loro ruolo e la loro formazione sono avvezzi alla ricerca del consenso e comunque a prestare particolare attenzione a ogni possibile risvolto mediatico delle loro dichiarazioni pubbliche - non fossero suggestionate o comunque influenzate, anche in modo inconsapevole, dalla presenza delle telecamere e dalla conseguente possibilità che quelle stesse deposizioni venissero mandate in onda a stretto giro, integralmente o, peggio ancora, per stralci. Tanto si specifica anche in questa sede perché questo accorgimento, a parere del Collegio, ha contribuito nei fatti a garantire l'autenticità di buona parte delle testimonianze ed ha evitato loro inutili spettacolarizzazioni.

2-A) LE DICHIARAZIONI DI SERGIO DE GREGORIO

Orbene, non v'è dubbio che il primo e il principale passaggio, essenziale per la comprensione dei fatti, intorno a cui ha ruotato l'intera istruttoria consiste nella deposizione di Sergio De Gregorio, in essa comprendendosi non solo il suo esame diretto e contrario in aula da parte del PM e delle altre parti (che ha occupato le udienze del 29/10, del 3/12/2014, del 7/1, del 28/1 e dell'11/2/2015), ma anche i verbali dei suoi sette interrogatori, eseguiti nella fase delle indagini innanzi ai Pubblici Ministeri, che la Procura ha chiesto di acquisire integralmente all'inizio del dibattimento e comunque prima dell'esame del coimputato in aula, incontrando solo in seguito il consenso delle difese.

Giova precisare sin d'ora che nella fase delle indagini preliminari De Gregorio era stato sentito dai Pubblici Ministeri procedenti nelle forme e con le garanzie di cui agli artt. 63 e ss. c.pp., alla presenza del suo difensore di fiducia e previa illustrazione delle relative facoltà, per via della sua posizione originaria di indagato; al dibattimento, poi, avendo definito la sua posizione con sentenza di applicazione pena divenuta definitiva prima del suo esame, è stato sentito nella qualità di testimone assistito, come prescrive l'art. 197 bis primo comma c.p.p., alla presenza del suo avvocato.

La valutazione delle sue deposizioni, di conseguenza, deve necessariamente tenere conto della sua posizione processuale e della sua qualità di originario co-imputato, poiché, in sintesi, la sua progressiva ma coerente confessione, recante una ampia chiamata in correità nei confronti di Berlusconi e di Lavitola, deve essere riscontrata da altri elementi di prova, estranei al dichiarante, che confermino l'attendibilità sia intrinseca che estrinseca del suo narrato.

Sull'attendibilità di De Gregorio e la genuinità delle sue dichiarazioni s'è molto discusso nel processo, soprattutto da parte delle difese di Berlusconi e del Movimento Politico Forza Italia, con osservazioni sagaci, talvolta indubbiamente centrate, le quali hanno fotografato in maniera in parte condivisibile sia la personalità dell'ex Senatore, sia la sua complessa posizione processuale e dunque quelle che, presumibilmente, nelle intenzioni dell'allora indagato, potevano essere le sue aspettative a carpire dagli inquirenti un trattamento di maggior favore. Queste considerazioni, tuttavia, a parere del Collegio, non sono valse a travolgere l'attendibilità di De Gregorio ma solo a puntare l'attenzione su alcuni tratti e snodi più significativi delle sue dichiarazioni al dibattimento e nelle indagini, di cui s'è tenuto conto nella decisione.

Il Collegio non nega, infatti, che per le argomentazioni adottate, per il modo di esporre, per la teatralità di alcune affermazioni, De Gregorio è apparso dotato di una personalità molto forte, di una marcata autostima e di una grande attenzione a mantenere sempre elevata la considerazione di se e delle sue gesta; in sintesi quello che - con un'espressione oggi in voga ma abusata rispetto al suo significato clinico - è stato definito da uno dei difensori un "ego ipertrofico". Nel rimettere ad altra sede per le dissertazioni sul profilo psicologico dell'originario co-imputato odierno

teste, il Tribunale si limita a osservare che questi suoi tratti caratteriali e comportamentali non hanno inficiato la attendibilità delle sue dichiarazioni poiché, nella maggior parte dei casi, si sono riflessi unicamente nelle modalità espositive adottate da De Gregorio, nella scelta di aggettivi e espressioni roboanti o sproporzionati ogni volta che il discorso riguardava direttamente la sua persona, nell'esaltazione del suo ruolo e della sua figura in alcune vicende, ma non hanno mai compromesso la veridicità di quanto dallo stesso raccontato, che tutt'al più ne è risultato ampliato o ingigantito.

L'intervista a Buscetta Su questo specifico punto, riprendendo quegli stessi esempi affrontati dal difensore di Forza Italia nella discussione, basti pensare alla presentazione di se che De Gregorio ha compiuto al principio del suo esame, all'udienza del 29/10/2014, allorché ha descritto la sua iniziale professione di giornalista, autore, tra l'altro, di un'intervista al collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, a suo dire <<clamorosa>>; ebbene, come risulta da un'agevole consultazione di internet o di altre fonti aperte, effettivamente nel 1995 De Gregorio pubblicò sul settimanale Oggi e in anteprima sul Corriere della Sera un'intervista a Buscetta, ma con il medesimo sistema di ricerca si apprende che non si trattò della prima né dell'ultima intervista che il pentito di mafia allora più importante rilasciò in quegli anni.

L'incontro tra il Altro esempio sicuramente significativo è quello dell'appuntamento, o forse

Ministro Mastella e del pranzo, di cui De Gregorio ha parlato all'udienza del 3/12/2014, che a suo

gli inviati americani dire egli organizzò in un albergo romano per far incontrare l'On. Clemente Mastella, all'epoca Ministro della Giustizia, l'allora Ambasciatore americano in Italia, Spogli e tale Robert Gorelick (a suo dire capo della CIA in Italia), allo scopo – secondo la versione di De Gregorio - di far conoscere a Mastella il gradimento che l'amministrazione americana avrebbe espresso riguardo ad un possibile ribaltamento del governo Prodi e un'alternanza alla guida politica dell'Italia, con la possibilità magari di un governo di transizione che fosse affidato proprio all'Onorevole Mastella.

Al Tribunale naturalmente non è sfuggito che si tratta di un tema piuttosto delicato che, per plurime ragioni di garanzie e prerogative diplomatiche, relazioni internazionali tra Stati, opportunità politica e sensibilità istituzionale, mal si presta a una deposizione in dibattimento in un processo penale. Esso in ogni caso è stato oggetto di una parziale, ma comunque sufficiente istruttoria: infatti non è stato possibile ottenere la presenza dei due esponenti della diplomazia e dell'intelligence americana, benché gli stessi siano stati citati in vario modo prima dalla difesa di Berlusconi e poi anche a cura del Tribunale, secondo la procedura di cui all'art. 206 c.p.p. e 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; la loro audizione, tuttavia, è divenuta comunque superflua (tanto che il Tribunale all'udienza del 10/6/2015 ha poi revocato la loro ammissione come testimoni), dopo che sul punto era stato sentito lo stesso Mastella all'udienza del 6/5/2015. Quest'ultimo, infatti, pur avvertendo chiaramente anch'egli dei comprensibili motivi di opportunità politica, interna e internazionale, che lo inducevano a glissare sull'argomento, ha invece confermato che effettivamente quell'incontro vi fu, pur se – a suo dire – non si sarebbe trattato di un pranzo ma di un semplice caffè, o forse di un buffet (come è parso di capire da vari passaggi della sua deposizione, che sul punto è apparsa volutamente evasiva e “progressiva” nelle ammissioni rese via via) e non vi avrebbe preso parte l'Ambasciatore Spogli in persona ma tale Enzo De Chiara, a suo tempo consigliere per gli affari italiani del Partito Repubblicano degli USA, dunque una persona che in qualche modo era in grado di esprimere all'allora Ministro Mastella quelli che, per ipotesi, avrebbero potuto essere le opinioni e il gradimento degli alleati americani sulla situazione politica italiana del tempo. Ancora su questo punto non sfugga che a detta di Mastella insieme con De Chiara a quell'appuntamento era presente anche un altro soggetto, un americano che a Mastella apparve da subito molto sospetto, sul conto del quale egli non s'è stupito di apprendere in seguito, dagli atti di questo processo, che potesse trattarsi di un membro dell'intelligence statunitense. Proprio la presenza di quest'americano rese il ministro Mastella particolarmente guardingo e, a suo dire, gli consigliò di abbandonare rapidamente l'appuntamento.

Giova sottolineare a questo proposito che il tema non era stato affrontato interamente al dibattimento dalle parti, presumibilmente per via della sua portata

tutto sommato marginale rispetto ai temi essenziali del processo; tuttavia dalla lettura dei verbali di interrogatorio resi da De Gregorio innanzi ai Pubblici Ministeri nella fase delle indagini (si ripete acquisiti sull'accordo delle parti) si apprende che, nel parlare di quell'appuntamento, nell'interrogatorio del 28/12/2012 l'ex Senatore aveva espressamente indicato la presenza di De Chiara, che poi ha nominato anche in sede di controesame e s'era diffuso anche sul ruolo di primo che costui aveva piano nelle relazioni italo-americane; sempre in quella sede, inoltre, l'allora indagato aveva specificato che l'incontro era stato fissato all'Hotel Ambasciatori, vale a dire proprio <<all'albergo a metà di via Veneto, di fronte al Ministero dell'Industria>> descritto dall'ex Ministro Mastella.

Orbene, a prescindere dalle considerazioni di Mastella sulle interferenze degli americani, sull'opportunità di quell'incontro e sulla scarsa fattibilità di quanto De Gregorio gli propose in quell'occasione, nella sostanza il teste della difesa in realtà ha confermato la parte essenziale di quanto De Gregorio aveva riferito sul punto già nella fase delle indagini, ovvero che, dopo aver sposato a pieno la causa di Berlusconi, egli s'era adoperato con ogni mezzo per far cadere il governo Prodi, anche – appunto – provando a carpire l'appoggio di Mastella e del suo partito per un'eventuale spallata al governo di cui lo stesso Mastella era all'epoca ministro Guardasigilli. Non è questa la sede, del resto, per stabilire quale versione tra quella di De Gregorio e quella di Mastella sia più vicina al vero sul conto di quell'episodio, se vi fu un pranzo o solo uno spuntino, quali e quanti americani fossero presenti, quanto durò il tutto e così via: ai fini che qui rilevano, infatti, la ricostruzione del teste della difesa dimostra la veridicità anche piuttosto circostanziata dei racconti di De Gregorio, pure se dovesse risultare che per la sua megalomania quest'ultimo abbia ingigantito o esagerato alcuni dettagli, in particolare, sui soggetti presenti e la natura dell'appuntamento.

Analoghe considerazioni potrebbero svolgersi per altri episodi assimilabili affrontati da De Gregorio nelle sue alluvionali deposizioni, come ad esempio quanto concerne una vicenda privata del Presidente Dini, nella quale egli sarebbe intervenuto, oppure, ancor più la questione della liberazione di alcuni militari israeliani, per la quale egli avrebbe seguito una via (evidentemente sotterranea e forse poco ortodossa per un esponente politico italiano) non condivisa dall'allora

Presidente del Consiglio Prodi; benché quest'ultimo abbia mostrato di non ricordare nulla di specifico sul punto, la questione ha trovato comunque una conferma nelle parole piuttosto perplesse e risentite a riguardo del Presidente Dini (anch'egli teste della difesa, sentito all'udienza del 15/4/2015), il quale ha raccontato di divergenze e del disappunto che egli aveva provato, nella sua qualità di allora di Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, in occasione di una visita congiunta in Libano della sua Commissione e della Commissione Difesa, presieduta da De Gregorio, allorché quest'ultimo aveva affrontato il tema della liberazione dei militari israeliani. Anche in questo caso il Tribunale non è in grado di stabilire (ne ha motivo di farlo) quale sia stata la successione degli eventi in quella vicenda, se l'allora Senatore De Gregorio fosse realmente in grado di intercedere in maniera risolutiva per quella liberazione, se ragioni di opportunità politica – o i rapporti economici che allora l'Italia intratteneva con il governo iraniano (di cui ha parlato l'on. Prodi all'udienza del 16/7/2014) -rendessero inopportuno un intervento ufficiale del nostro governo; ma quel che è certo è che anche quest' argomento, addotto spontaneamente da De Gregorio e evidentemente non conosciuto al di fuori della stretta cerchia dei suoi protagonisti politici, è risultato sostanzialmente fondato, a tutto concedere con qualche sbavatura e qualche esagerazione dell'ex Senatore.

Il consenso elettorale Ancora, al Tribunale non è sfuggito che a più riprese De Gregorio s'è definito

di De Gregorio <<campione di preferenze>> o con altre espressioni analoghe; che egli ha affermato con enfasi che il suo movimento politico all'epoca, in occasione di ogni manifestazione o incontro, <<riempiva i Palasport>>, oppure che egli <<faceva i comizi nei palasport con sette mila cristiani>> e che tanto non si vedeva da anni nella politica italiana, etc., oppure ancora che, sempre a suo dire, gli altri esponenti di Forza Italia in Campania, a partire dal suo coordinatore dell'epoca, Martusciello, temevano che egli potesse superarli e prendere il sopravvento nel partito, tutte espressioni queste su cui s'è dilungato in particolare il difensore del responsabile civile per trarne la conclusione della sua inaffidabilità, al punto da definirlo nella discussione con un aggettivo ben più netto, che meglio si addice forse a una favola per bambini che a un processo penale!

Anche a questo proposito, tuttavia, pur se il linguaggio adottato è stato spesso enfatico e a più riprese pletorico, è innegabile che nel processo è emerso ripetutamente innanzitutto che le manifestazioni politiche, elettorali e conviviali organizzate da De Gregorio erano effettivamente piuttosto accorsate e di una di esse, quella al Pala Versace di Reggio Calabria del 30/3/2007, rilevante ad altri fini e di cui si dirà ancora in seguito, esiste anche un video acquisito agli atti del processo. Di questi numerosi e frequentati eventi organizzati da De Gregorio, del resto, ha parlato incidentalmente anche il Presidente Dini che, nel corso del suo esame, ha mostrato di non nutrire alcuna simpatia personale per l'ex Senatore.

Ed ancora dell' elevatissimo consenso elettorale personale raggiunto da De Gregorio negli anni a cavallo tra il 2004/2005 e il 2008 hanno riferito diversi altri i testi indicati dalla Procura e dalla difesa. Tra gli altri l' On. Gianfranco Rotondi, della lista della difesa, all'udienza del 6/5/2015 ha parlato di un candidato "fortissimo" e di una campagna elettorale "brillantissima" compiuta da De Gregorio nel suo partito, Democrazia Cristiana per le Autonomie, in occasione delle elezioni regionali del 2005 in Campania, quando egli offrì a De Gregorio una candidatura nel suo partito, proprio per via dei contrasti che questi aveva con la dirigenza campana di Forza Italia. Allo stesso modo il Sen. Lucio Malan, anch'egli teste della difesa, all'udienza del 20/5/2015, ha dichiarato: <<siccome il coordinatore regionale Antonio Martusciello non voleva averlo in lista, lui accettò la candidatura con la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, si candidò, ebbe più di 9 mila preferenze in un partitino che nella provincia di Napoli, dove lui era candidato, ebbe, mi pare, qualcosa come 36 mila voti, per cui un numero altissimo di preferenze, se si fosse candidato in Forza Italia, sarebbe stato sicuramente eletto>>. Sul veto alla candidatura di De Gregorio all'interno di Forza Italia, identica versione ha reso a riguardo anche il teste Vetromile (che, come si dirà più avanti, ha mostrato un atteggiamento oggi molto ostile a De Gregorio), il quale ha riferito: "si conosceva la forza d'urto dell'elettorato di De Gregorio [...]chi aveva la podestà, il potere forte [nel partito], aveva naturalmente paura che il De Gregorio potesse...avere un successo tale da scalzare in quel momento all'apice del partito regionale".

Altrettanto significative sono state le parole di Gennaro D'Addosio, politico di caratura cittadina ma dall'esperienza trentennale, per un periodo collaboratore di De Gregorio e segretario organizzativo del movimento politico Italiani nel Mondo, sentito all'udienza del 17/9/2014, il quale ha confermato che il diniego alla candidatura di De Gregorio alle elezioni regionali era stato posto essenzialmente per ragioni di gelosia politica dall'allora coordinatore Antonio Martusciello. Quest'ultimo, del resto, sentito su indicazione della difesa all'udienza del 15/4/2015, ha dapprima negato questa ricostruzione affermando, non senza una certa dose di retorica, che la propria avversione alla candidatura di De Gregorio sarebbe stata motivata da ragioni di carattere politico, per via della scarsa levatura morale del personaggio (pur senza riuscire a riempire di contenuto questa espressione); ma poi, parlando delle elezioni regionali del 2005, per le quali gli aveva negato la candidatura di De Gregorio con Forza Italia, ha comunque affermato laconicamente: "Beh, lui ebbe un risultato elettorale nella lista della Democrazia Cristiana, quindi quelli sono i voti, sono agli atti", così riconoscendo il successo conseguito al di fuori del suo partito dal candidato che egli aveva voluto escludere. Soprattutto, più avanti, incalzato dalle domande del Tribunale, lo stesso Martusciello non ha potuto negare che De Gregorio aveva effettivamente ottenuto un grande consenso al quale egli aveva poi cercato di accodarsi.

Del resto, proprio la vicenda della sua elezione al Senato nell'aprile 2006 dimostra in maniera plastica il peso elettorale personale che effettivamente De Gregorio aveva raccolto in quegli anni: dopo una campagna elettorale condotta guardando all'elettorato di Forza Italia, De Gregorio riuscì poi a farsi eleggere come candidato dell'Italia dei Valori, partito che, specie per via dell'avversione personale dei rispettivi leader, rivestiva una posizione politica e ideologica per molti versi antitetica rispetto a Forza Italia, ciò a riprova del merito tutto personale dello spregiudicato candidato.

Accanto a quelli sin qui riportati a mo' di esempio, molti altri episodi potrebbero elencarsi che traggono spunto dalle dilaganti dichiarazioni di De Gregorio, che hanno investito numerosi aspetti, spesso anche eccentrici rispetto ai temi del processo, che però in seguito sono risultati comunque avallati da altri argomenti emersi nel corso del dibattimento dalle dichiarazioni degli altri testi o dalle

dichiarazioni spontanee dello stesso Lavitola. Tralasciando di elencarli tutti per brevità, tanto vale a affermare, in sintesi, che pur se il dichiarante è apparso spesso megalomane e smodato, i fatti narrati dallo stesso nel processo si sono rivelati complessivamente veritieri e fondati.

D'altro canto, dall'indubbia abilità dialettica e dalla capacità dimostrata nel concatenare logicamente gli argomenti (invero spesso dilatata anche oltre misura, verso fatti non interessanti per il processo, tanto che nel corso del suo esame il Presidente ha dovuto richiamarlo molte volte a non divagare) è apparso subito a tutti evidente che si era alle prese con un dichiarante molto intelligente, che aveva ben chiari tutti i temi del dibattimento e che era molto attento a tutti i risvolti che ogni sua frase poteva avere sia in questo processo che fuori di esso.

I criteri per la valutazione Sono tutti aspetti questi che il Tribunale ha ampiamente ponderato nel valutare la attendibilità del coimputato e

dell'attendibilità di De Gregorio l'affidabilità delle sue deposizioni, ben lungi dall'attribuirgli una fideistica patente di attendibilità ed anzi prestando grande attenzione ad ogni profilo delle sue dichiarazioni.

In primo luogo non v'è dubbio che nel corso del procedimento De Gregorio abbia cambiato versione dei fatti innanzi all'A.G. in maniera piuttosto radicale per quanto riguarda specificamente la posizione di Berlusconi, le sue dazioni di denaro e la natura del rapporto tra Forza Italia e Italiani nel mondo: a riguardo deve distinguersi quanto oggetto dei due interrogatori innanzi al PM del 27/9 e del 18/12/2007, in cui egli aveva strenuamente negato la tesi accusatoria e quanto invece è stato riferito dallo stesso De Gregorio dapprima innanzi ai Pubblici Ministeri nei cinque interrogatori successivi del 2012 e 2013 e poi in Tribunale al dibattimento. A riguardo innanzitutto va notato come numerosi passaggi, relativi alla sua vicenda politica, la carriera, la storia della sua militanza politica, il contrasto con Martusciello, le ragioni della candidatura, etc., si ritrovano identici sia nella versione del 2007 che in quella degli interrogatori del 2012/13, a riprova dunque che esiste un sostrato di verità certa nelle sue parole, che descrivono uno spaccato coerente e affidabile. Per il resto, poi, l'ampia virata di contenuto delle sue dichiarazioni è stata ammessa e giustificata dallo stesso De Gregorio in maniera

convincente. Ha dunque poco senso, pur se processualmente ammissibile, adoperare per le contestazioni i primi due verbali di interrogatorio resi da De Gregorio, come ha inteso fare la difesa di Berlusconi, perché di seguito lo stesso ex Senatore ha spiegato che buona parte di quelle dichiarazioni erano false o comunque viziate, così che, quando è stato incalzato con le dichiarazioni che aveva reso allora, egli non ha potuto far altro che smentirle, confermando la versione successiva, consacrata negli interrogatori del 2012-13.

I suoi primi due esami innanzi agli inquirenti della Procura di Napoli, infatti, erano avvenute come detto nell'anno 2007, allorché De Gregorio sedeva ancora in Parlamento ed era sicuramente ancora in buoni rapporti con il Presidente Berlusconi, della cui coalizione faceva parte pubblicamente, dopo che la svolta era stata in qualche modo ufficializzata proprio alla *convention* di Reggio Calabria del marzo 2007, quando era stato annunciato in modo ufficiale l'ingresso di Italiani nel Mondo nello schieramento di centro-destra.

Lo stesso De Gregorio, d'altro canto, nel corso del suo esame in dibattimento ha raccontato di aver subito parlato con Berlusconi, dopo esser stato interrogato la prima volta dai magistrati della Procura di Napoli nel 2007. Egli si confidò con il *leader* del centro-destra per tenerlo informato dei primi passi di quell'indagine che li coinvolgeva entrambi; in particolare a questo proposito De Gregorio ha spiegato di essersi procurato una copia del verbale di quell'interrogatorio, che poi portò e mostrò a Berlusconi, definendolo a più riprese un "capolavoro – o un saggio - di attenta politica". A suo dire, infatti, egli ivi aveva dimostrato una straordinaria capacità nel rispondere ai magistrati senza trovarsi in impaccio, senza mentire, ma riuscendo a non fare emergere quei profili che avrebbero potuto destare maggiore interesse investigativo sul conto delle somme di denaro che egli aveva ricevuto da Berlusconi in concomitanza con il suo passaggio dallo schieramento dell'allora maggioranza a quello di opposizione.

La spiegazione data sulla questione, per quanto poco nobile nelle intenzioni e nelle strategie seguite dall'allora Senatore, è assolutamente convincente dal punto di vista logico; egli, infatti, innanzitutto era indagato in quel procedimento e come tale non era tenuto a dire la verità, aveva inoltre tutto l'interesse a stornare da se e dal suo complice ogni sospetto di attività illecite. Infine, non meno importante, De

Gregorio ha ammesso – anche qui dimostrando un’indole piuttosto spregiudicata – che ancora fino al 2012 egli era stato pronto a tenere un atteggiamento collaborativo nei confronti di Berlusconi, intendendo “coprirlo” dalle indagini della Procura di Napoli sul conto di entrambi, in cambio di una sorta di cospicua buona uscita dalla politica, che egli pretendeva gli venisse liquidata direttamente da Berlusconi.

Il crollo del consenso politico A questo De Gregorio proposito ha riferito che nel 2012, all’approssi-

e l’esposizione debitoria marsi della fine della legislatura, egli s’era reso conto che l’ampio consenso che aveva raccolto intorno a se in precedenza, che nel 2006 gli aveva consegnato un successo elettorale, s’era ormai esaurito e, anzi, s’era ormai tramutato in una condizione di grande impopolarità della sua figura, il che sostanzialmente gli avrebbe reso impossibile o comunque molto difficile ogni nuova candidatura. Egli infatti era coinvolto in varie indagini giudiziarie, con richieste cautelari pendenti a suo carico; inoltre, la sua esposizione debitoria, di cui si dirà ancora subito appresso e la disinvolta raccolta di denaro compiuta in ogni direzione negli anni precedenti, senza poi onorare né i debiti né le promesse politiche clientelari disseminate in ogni dove, lo avevano reso invisibile a molti di quelli che erano stati in passato suoi seguaci, sostenitori e finanziatori.

Il punto è stato oggetto di un’ampia istruttoria, proposta in particolare dalla difesa di Berlusconi con numerosi testi indicati nelle proprie liste, ad alcuni dei quali le parti hanno poi concordemente rinunciato. Buona parte di costoro è stata sentita nelle forme e con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p., alla presenza dei rispettivi difensori, poiché – da quanto si è appreso in udienza – nella fase delle indagini preliminari gli stessi erano stati iscritti nel registro degli indagati e raggiunti da un decreto di perquisizione personale (che per taluni è stato esibito), nell’ambito di un procedimento unitario che coinvolgeva a suo tempo anche De Gregorio e che, come tema investigativo, riguardava la ricostruzione dei suoi movimenti finanziari e le accuse di riciclaggio a suo carico. Né il PM di udienza, né i soggetti sentiti, né i loro difensori sono stati in grado di rendere informazioni precise sulla sorte delle iscrizioni degli altri oggi non rinviati a giudizio, ragion per cui deve concludersi che queste posizioni ad oggi non sono state archiviate né sono confluite nel parallelo

processo che vede imputati innanzi a altra sezione lo stesso De Gregorio, Cafiero Rocco (che qui s'è avvalso della facoltà di non rispondere) e altri soggetti, con le accuse di associazione per delinquere e riciclaggio.

In ogni caso, ai fini che qui rilevano, le deposizioni così raccolte sono apparse in buona parte credibili e affidabili, riscontrate anche dai documenti esibiti e comunque dalla ampia coincidenza dei loro contenuti, dei toni e delle espressioni adoperate dai testi sentiti, senza significative differenze tra i testi indicati dal PM e quelli citati dalle difese, che nei fatti hanno tutti confermato la ricostruzione di De Gregorio.

La deposizione di Tra essi in primo luogo si cita Antonio Lamboglia, sentito all'udienza del

Antonio Lamboglia 18/2/2015 , il quale ha riferito in maniera sostanzialmente credibile e priva di contraddizioni che a suo tempo, nel corso del 2008, egli aveva “prestato” circa 270/280.000 euro a De Gregorio, senza ottenerne mai la restituzione. L'uso delle virgolette rispecchia il tono con cui Lamboglia nel corso del suo esame ha parlato di un prestito, allorché ha dichiarato: <<ho dato del denaro, perché prestato è un po'...>>, con ciò facendo intendere di aver perso ogni speranza di rientrare di quanto aveva versato fidandosi dell'allora Senatore, presumibilmente proprio per via di tale suo ruolo. In quel periodo, in cui egli si considerava amico di De Gregorio, quando questi gli diceva di essere in difficoltà con dei pagamenti (ad esempio con l'INPGI, cassa di previdenza dei giornalisti Italiani, verso cui De Gregorio era moroso), Lamboglia gli aveva rilasciato degli assegni circolari tratti dal suo conto, oppure aveva compiuto direttamente dei pagamenti a suo nome, impegnando somme di circa 10 -20.000 euro per volta, contando poi di ricevere indietro quel denaro. Nonostante molte promesse e la consegna prima di assegni a titolo di garanzia a firma di De Gregorio e poi addirittura di cambiali, intestate a una società del gruppo Italiani nel Mondo, egli non ha mai ricevuto alcunché indietro da De Gregorio, al punto addirittura di vedere fallire la sua impresa edile. Senza nascondere la propria amarezza, ma senza assumere per questo un tono astioso né ricorrere ad espressioni e toni inattendibili, riferendosi a De Gregorio Lamboglia ha così chiosato: <<so che ha avuto aiuto da tutta la Campania e ha distrutto molte famiglie>>.

Posizione non dissimile, a quanto s'è appreso, hanno assunto i testi Cimmino e Buccino, più volte citati nel corso delle altre deposizioni e anche nella consulenza del CTU della Procura, dott. Sagona, indicati anch'essi come finanziatori di De Gregorio, ai quali la difesa di Berlusconi ha poi rinunciato all'udienza del 18/2/2015.

Ciro e Amedeo Di Pietro Altro esempio analogo delle grosse somme di denaro movimentate da De Gregorio, collettore da più parti di prestiti e finanziamenti spesso non onorati, si trae dalle deposizioni di **Ciro e Amedeo Di Pietro**, tra loro padre e figlio, sentiti rispettivamente il 18/2 e l'11/3/2015. Il primo è stato a lungo finanziatore a vario titolo di De Gregorio, mentre il secondo era stato reclutato dall'allora Senatore come aiutante e collaboratore, nella speranza di un inquadramento o di un incarico.

Analogo è il caso del già citato Gennaro D'Addosio, ex consigliere comunale, militante dapprima nel partito socialista e poi divenuto stretto collaboratore di De Gregorio, il quale ha riferito di dover ancora ottenere la restituzione di circa 50.000 euro dall'ex Senatore e di aver agito in sede civile nei suoi confronti, con un pignoramento immobiliare.

Andrea Vetromile Tra le altre merita di essere ripercorsa anche la lunghissima deposizione del teste **Andrea Vetromile**, a suo tempo commercialista e consulente di De Gregorio e con lui coinvolto nelle accuse di riciclaggio e di falsa fatturazione, che è stato sentito ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. in quanto nella fase delle indagini era stato interrogato dal PM, ricevendo gli avvisi e assumendo l'impegno di cui all'art. 64 comma 2 lett. c).

Vetromile, per altro, è nipote dell'appena citato **Ciro Di Pietro** e cugino di un altro grande finanziatore di De Gregorio, **Biagio Orefice** e come costoro ancora creditore di De Gregorio, nei confronti del quale ha agito in sede civile per il pagamento di 60.000 euro dovuti come prestazioni professionali non pagate; non è superfluo segnalare che benché abbia a più riprese parlato sia di Di Pietro che di Orefice e dei loro rapporti di dare e avere con De Gregorio, Vetromile si sia ricordato solo dopo molte ore e dopo decine e decine di domande del PM e delle parti private che si trattava rispettivamente del fratello di sua madre e del figlio della sorella di sua madre!

Alle udienze del 17 e del 29/9/2014 Vetromile ha riferito moltissimi dettagli sulle dinamiche con cui De Gregorio si procurava liquidità e finanziamenti, sulle sue operazioni finanziarie e sulla spericolata tecnica adoperata per ottenere denaro a vario titolo e dietro promesse differenti, disegnando una rete francamente piuttosto impressionante di persone che avevano versato denaro a De Gregorio, prima e dopo che questi divenisse Senatore. Queste dichiarazioni sono riscontrate da plurime emergenze investigative e istruttorie tra loro del tutto indipendenti, che saranno poi esaminate in seguito: le deposizioni dei due ufficiali della Guardia di Finanza, quella della segretaria di De Gregorio, Patrizia Gazzulli, quella del consulente della Procura, dott. Sagona, quelle di numerosi finanziatori di De Gregorio, i documenti contabili acquisiti dalla PG, gli assegni bancari e le movimentazioni sui conti correnti facenti capo all'ex Senatore, al suo gruppo imprenditoriale e al movimento politico, e così via. Il teste, tuttavia, s'è rivelato palesemente animato da un profondo astio nei confronti di De Gregorio, con il quale invece in precedenza aveva avuto rapporti personali, economici e politici significativi. Egli infatti era stato collaboratore e consulente personale ai tempi in cui l'allora Senatore era prima Presidente della Commissione Difesa del Senato e poi Presidente della delegazione italiana bilaterale all'Assemblea Parlamentare della NATO. De Gregorio gli aveva attribuito dei compiti che - a quanto è stato possibile comprendere - non riguardavano il suo ruolo istituzionale, ma la sua capacità di far fronte agli interessi economici di imprese e *lobbies*, un ruolo dunque sicuramente delicato, ai margini della funzione politica intesa nella sua connotazione tipica più nobile, che non poteva non fondare su una certa fiducia e capacità di intesa tra i due. Ciò evidentemente lo ha messo al corrente di molti particolari delle mosse di De Gregorio, dei quali egli evidentemente conosceva anche i dettagli più discutibili e illeciti, che ha in buona parte ripercorso in udienza. Tuttavia nel corso della sua lunga deposizione, già rispondendo alle domande del PM, ma soprattutto nel prosieguo, durante i controesami dell'avvocato del responsabile civile e delle difese dei due imputati, Vetromile è incorso in numerose evidenti e non sanate contraddizioni, incongruenze e lacune, mostrando di serbare un ricordo piuttosto selettivo.

In sintesi, dalle sue parole in udienza è apparso evidente che, nel corso delle indagini, proprio questo astio verso l'ex Senatore doveva aver spinto Vetromile a riferire ai PM (e poi a ripetere in dibattimento) anche dei fatti non veri o comunque non provati e senza dubbio quanto meno da lui amplificati o inventati, pensando di poter colmare con una certa dose di fantasia anche quello che egli sapeva solo per riferito. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le somme in contanti che egli avrebbe visto nello studio parlamentare di De Gregorio, che sarebbero state portate lì in sua presenza da Lavitola. Se rilette tutte di seguito, infatti, le dichiarazioni specifiche di Vetromile sul conto della consegna del denaro da Lavitola a De Gregorio nell'ufficio della Commissione Difesa, cui egli avrebbe assistito personalmente (con le banconote che sarebbero state esposte in bella vista sui tavoli, alla mercé di chiunque entrasse nella stanza, alla presenza anche di altri tre o quattro collaboratori e che, secondo un altro passaggio della deposizione, Vetromile avrebbe visto invece in un cassetto della scrivania del Senatore, cassetto cui egli avrebbe avuto libero accesso non si sa bene per quale motivo), sfiorano in alcuni tratti il ridicolo e, comunque, non sono state confermate nemmeno dal diretto protagonista, De Gregorio, il quale ha negato di aver ricevuto mai denaro da Lavitola nei suoi uffici parlamentari e, in maniera ragionevole, ha spiegato che non sarebbe stato facile far transitare somme così ingenti attraverso i metal detector e gli scanner posti all'ingresso degli edifici del Senato della Repubblica, come per altro hanno osservato anche i difensori.

La posizione e la deposizione di Vetromile meritano comunque di essere citate in questa sede perché il racconto reso dal teste è palesemente da ascrivere non già alla fantasia di un mitomane, ma a un suo maldestro tentativo di screditare ancor più la figura dell'allora indagato, con il quale l'intero suo nucleo familiare aveva rotto completamente i rapporti. A questo proposito non sfuggirà che Vetromile è stato sentito dai PM e dalla PG nel periodo compreso tra il 14/11/2011 e il 13/3/2012 ovvero prima che De Gregorio decidesse di collaborare con la Procura e confessare le dazioni di denaro ricevute da Berlusconi, a partire dal dicembre 2012. La paradossale conseguenza di ciò è che la presumibile intenzione di Vetromile di accusare De Gregorio, fino al punto da inventare particolari e dettagli mai visti e trascurarne altri che lo riguardavano direttamente, ha finito per costituire – nelle sue

linee generali – una sorta di conferma per De Gregorio allorché lo questi ha deciso di collaborare con l’AG e ha raccontato in termini ancor più precisi quel che lo stesso Vetromile aveva detto agli inquirenti circa un anno prima. Del resto, come ha opportunamente sottolineato il PM nella discussione, De Gregorio non avrebbe avuto nessun interesse a smentire Vetromile che nella sostanza ha confermato molti passaggi della sua confessione; ecco dunque che averlo fatto sul punto specifico relativo alla consegna del denaro da parte di Lavitola nei suoi uffici al Senato, costituisce una significativa conferma logica dell’attendibilità dell’ex Senatore.

Le trattative del 2012 Orbene, tornando a De Gregorio, si diceva che, in questa situazione politica definitivamente compromessa, egli aveva dapprima cercato di ottenere una candidatura almeno per un suo seguace, nel tentativo di accreditare come ancora esistente politicamente il suo movimento “Italiani nel mondo”. Questo è stato confermato anche dal teste Marco Capasso, all’udienza del 25/6/2014, il quale dopo aver collaborato con De Gregorio da giovane militante di Forza Italia e averlo aiutato nelle sue campagne elettorali, nel 2006, dopo l’elezione di De Gregorio alla Presidenza della Commissione Difesa del Senato, fu assunto come Segretario del Presidente con un co.co.pro. su indicazione dello stesso De Gregorio, ma formalmente e in via amministrativa alle dipendenze del Senato. Capasso, la cui deposizione sarà presa in considerazione di nuovo più avanti, ha riferito che alla fine delle legislature del 2008 egli perse di vista l’ex Senatore per alcuni anni e cessò di dedicarsi professionalmente alla politica, ma poi nel 2012 egli aveva incontrato di nuovo De Gregorio, che lo cercava ventilando la possibilità di proporre il suo nome per un seggio alla Camera dei Deputati nello schieramento di centro destra, come componente indicato da Italiani nel Mondo.

La circostanza non è stata smentita da alcuno dei testi della difesa e è apparsa tutto sommato plausibile, specie se si tiene conto delle dinamiche della politica e delle loro logiche, in cui, da quanto s’è appreso dai numerosi esperti e professionisti della politica sentiti come testi, è ben possibile tornare sui propri passi, concordare alleanze, ottenere l’assegnazione a collegi sicuri su cui contare, veicolare il consenso su partiti, coalizioni o soggetti apparentemente inconciliabili, e così via, come del resto dimostra in modo estremamente plastico la storia dello stesso De Gregorio e della sua candidatura con lo schieramento di centrosinistra alle elezioni

del 2006, dopo aver militato per anni in Forza Italia e dopo una esperienza con la Democrazia Cristiana che in quell'occasione si proponeva come terzo polo distinto sia dal centrodestra che dal centrosinistra.

La richiesta di una buonuscita Accantonata la soluzione politica, sempre in quel periodo De Gregorio aveva cercato in vario modo di ottenere un appuntamento con Berlusconi, che invece da ultimo si rifiutava di dargli udienza e incontrarlo; dopo aver incassato alcuni rinvii e dinieghi da parte della segreteria di Berlusconi, egli s'era rivolto a vari parlamentari vicini al *leader* del centro-destra, tra cui Sandro Bondi, Marcello Dell'Utri, Denis Verdini (quest'ultimo era stato indicato nella lista testi della difesa di Berlusconi, che però vi ha rinunciato) e lo stesso On. Niccolò Ghedini, difensore di Berlusconi in questo processo, il quale era stato sentito nella fase delle indagini dai Pubblici Ministeri, che l'avevano anche indicato nella propria lista testi e che poi in sede di richieste istruttorie vi hanno rinunciato, per evitare intralci all'esercizio del mandato difensivo da parte dello stesso professionista.

A detta di De Gregorio solo in extremis, il 18 dicembre 2012 la segreteria di Berlusconi lo avrebbe contattato per convocarlo ad un appuntamento con il Presidente del partito, ma a quel punto sarebbe stato lui a rifiutarsi, riferendo che nel caso avesse voluto parlargli avrebbe dovuto essere Berlusconi a recarsi da lui. La specifica circostanza non può essere verificata nel processo, ma resta il fatto che il giorno successivo De Gregorio rilasciò una vibrante dichiarazione pubblica in cui annunciava il suo addio alla politica e il suo "pentimento" per varie malefatte e invitava Berlusconi a fare altrettanto, farsi da parte e lasciare il posto a una nuova generazione.

In quello stesso periodo, infine, De Gregorio ebbe una sorta di sfogo anche con il Senatore Schifani, all'epoca Presidente del Senato, come s'è compreso dalle deposizioni in aula di entrambi: il discorso più che altro riguardò il suo ruolo e la sua storia di parlamentare e la persecuzione giudiziaria che riteneva fosse in atto nei suoi confronti, ma non pare che vennero avanzate richieste o rivendicazioni specifiche rivolte a Forza Italia o al suo *leader*.

A quel periodo, infine, risalgono anche una serie di lettere scritte da De Gregorio, indirizzate a Berlusconi e a altri esponenti politici, su cui la difesa s'è soffermata

all'udienza 28/1/2015, che il teste ha riconosciuto come proprie e sono state anche acquisite, delle quali si parlerà anche in seguito.

Su questi episodi e sulle sue molteplici sortite per ottenere di potere interloquire direttamente con Berlusconi, De Gregorio ha riferito in udienza numerosi dettagli, tutti piuttosto precisi nell'indicazione dei contatti avuti, delle date e dei luoghi degli appuntamenti, delle modalità di essi, dell'atteggiamento tenuto dai suoi interlocutori, in qualche caso anche della riserva di una risposta che alcuni di essi avevano assunto, per conservarsi la possibilità di riflettere sulle sue proposte, parlarne con Berlusconi e poi offrirgli in seguito il responso. Pur con la sua consueta, dilagante e spesso eccessiva modalità di deposizione, il racconto reso su questi punti dall'ex Senatore è apparso coerente, lineare e privo di contraddizioni, specie quando – incalzato dalle domande dei difensori e del Tribunale - egli, come si dirà di qui ha poco, ne ha sostanzialmente ammesso la vera natura.

Il Senatore Bondi, invero, ha negato di aver mai preso parte a questi abboccamenti promossi nel 2012 da De Gregorio per consacrare quella che questi ha definito la propria <<exit strategy>> e, a quanto si è appreso, la circostanza era stata anche oggetto di un confronto tra i due nella fase delle indagini, che poi le parti non hanno ritenuto di riproporre al dibattimento e che anche al Tribunale è apparso superfluo. A riguardo deve osservarsi in primo luogo che la deposizione del Senatore Bondi all'udienza del 12/11/2014 s'è rivelata in molti punti stentata, talvolta perplessa e quasi preoccupata nei toni adottati, oltre che piena di “non ricordo”, anche senza tenere conto dell'episodio della consultazione da parte del teste nel corso della sua deposizione del verbale con le sue sommarie informazioni innanzi ai PM del 24/10/2011, che il teste teneva con se tra le sue carte in udienza e ha sbirciato più volte di nascosto, come poi il Collegio ha appurato in una sequenza imbarazzante.

In ogni caso la circostanza di questi colloqui di De Gregorio e dei suoi tentativi di parlare direttamente con Berlusconi nel 2012 risulta confermata da altri elementi assolutamente concordanti. Innanzitutto in quel periodo l'allora senatore scrisse numerose lettere in proposito, talune rivolte direttamente a Berlusconi e altre ai colleghi parlamentari, che sono state esibite dalla difesa di quest'ultimo in apertura del dibattimento e poi sottoposte in visione a De Gregorio all'udienza del 28/1/2015 e da questi riconosciute, le quali avevano tutte ad oggetto -con toni e

approfondimenti diversi, per la verità - la narrazione delle sue gesta, l'esaltazione del suo ruolo politico e le preoccupazioni per il suo futuro, alle prese con le indagini della magistratura sul conto suo e dello stesso Berlusconi.

Nondimeno di quegli incontri ha parlato espressamente anche l'On. Luca D'Alessandro, teste della difesa escusso all'udienza del 20/5/2015, deputato di Forza Italia e Capo Ufficio Stampa del partito dal 2003. Pur senza entrare nel merito esatto del contenuto di quei colloqui, il teste ha ricordato in particolare di un incontro tra l'ex Senatore e l'On. Verdini, che all'epoca era uno dei coordinatori di Forza Italia e aveva un ufficio adiacente al suo presso la sede del partito in via dell'Umiltà. Da quella posizione D'Alessandro aveva sentito che la discussione s'era fatta concitata e era finita tra le urla, con Verdini che aveva liquidato De Gregorio in maniera assolutamente esplicita: "qua hai due modi per uscire da questa stanza o dalla finestra o dalla porta!", con ciò dimostrando di non intendere andare oltre nell'ascoltare le richieste - o meglio le minacce - di De Gregorio. Il susseguirsi delle domande dei difensori e del PM ha consentito al teste D'Alessandro di fare mente locale sull'episodio e di circostanziarlo in maniera piuttosto precisa, così che - evidentemente per questo motivo - la difesa di Berlusconi ha poi rinunciato a sentire l'on. Verdini, che era stato indicato in lista testi proprio su questo specifico punto. In particolare D'Alessandro ha ricordato che il tutto si collocava sul finire della legislatura 2008/2013, quando nei partiti si iniziava a parlare delle liste per le nuove consultazioni che avvennero nel febbraio 2013; ha collegato il fatto alla notizia, di cui egli era a conoscenza anche per altra via, delle minacce che De Gregorio aveva rivolto anche ad altri esponenti del partito in quel periodo, pretendendo a suo dire ben 10 milioni di euro per non riferire all'Autorità Giudiziaria di fatti salienti della comune esperienza politica. Anche senza necessità di entrare nel merito delle frasi che poi Verdini riportò al collega, che avrebbero richiesto la procedura di verifica di cui all'art. 195 c.p.p., per la quale nessuna delle parti ha fatto richiesta e che anche il Tribunale ha ritenuto superflua, può darsi qui per assodato che: 1) in quel periodo De Gregorio avanzava richieste di denaro più o meno esplicite nei confronti dei suoi alleati dell'epoca e in particolare del leader del centro-destra Berlusconi; 2) egli condivideva il tutto con riferimento a "qualcosa da raccontare" sul conto di costoro e alle indagini della

Procura di Napoli; 3) l'appuntamento in parola era senz'altro seguito ad altri simili tra De Gregorio e Verdini; 4) al termine dell'incontro, infine, quest'ultimo avrebbe letteralmente cacciato fuori il primo tra le urla, per quanto assurda e inaccettabile evidentemente egli ritenesse la sua richiesta.

La difesa di Forza Italia ha anche chiesto a D'Alessandro se si parlò nel partito dell'opportunità di sporgere una denuncia per questi fatti, ma il teste ha spiegato che la cosa venne letta in chiave essenzialmente politica e così fu liquidata da Verdini.

Una tentata estorsione? Come accennato appena più sopra, De Gregorio, dal canto suo, dapprima con un po' di esitazione e poi in modo più netto in sede di controesame, ha ammesso di aver provato a fare pressione su Berlusconi e sui suoi consiglieri più fidati con una sorta di minaccia, non si sa quanto esplicita, ma sicuramente ben chiara ai suoi referenti, di raccontare alla Procura dei fatti che li avevano visti protagonisti insieme nella stagione politica 2006 /2008, se non avesse ricevuto in cambio un appoggio economico considerevole, nonché l'aiuto a trovare una nuova attività imprenditoriale cui dedicarsi, attività che, in particolare, nelle sue aspirazioni, avrebbe potuto essere quella di produttore cinematografico. L'ammontare di quella somma è oscillato nelle varie dichiarazioni tra l'uno e i 10 milioni di euro.

Nel corso dei controesami i difensori hanno più volte richiesto allo stesso De Gregorio in maniera piuttosto diretta se quella che stava raccontando fosse una estorsione, se tale l'avessero ritenuta i Pubblici Ministeri nel corso dei suoi interrogatori, se così fosse stata intesa anche dalle numerose testate giornalistiche e radiofoniche che a suo tempo ne parlarono quando l'allora ancora Senatore dichiarò pubblicamente che aveva intenzione di dire addio alla politica e di collaborare con la Procura. Fermo restando che non competeva a lui compiere una qualificazione giuridica del fatto, le risposte di De Gregorio sul punto hanno mostrato una significativa evoluzione, poiché egli dapprima ha spiegato di non aver inteso quella sua richiesta come un ricatto, ma come il semplice reclamare un aiuto proveniente da un amico in difficoltà, che egli riteneva doveroso per via dei suoi trascorsi, ma poi ha convenuto che una qualche pressione egli voleva effettivamente compierla anche attraverso i vari uomini di punta del partito vicini a Berlusconi, da lui

interpellati perché intercedessero verso il Presidente di Forza Italia perché lo ricevesse, nell'interesse suo e di tutti loro.

Non compete al Tribunale in questa sede stabilire se quella descritta fosse una sorta di tentata estorsione da parte di De Gregorio ai danni di Berlusconi, per vendere a quest'ultimo il suo silenzio con gli inquirenti: una pronuncia giurisdizionale sul punto avrebbe richiesto alcuni approfondimenti, in particolare per apprezzare quale fosse stata la percezione della natura di quelle richieste da parte di chi le ebbe a ricevere, ciò in linea con quella giurisprudenza pacifica della Cassazione secondo cui "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (in tal senso si vedano tra le altre: Cass. Sez. 2, 16.6.2004 dep. 23.9.2004, n. 37526; Cass., Sez. 2, 20/05/2010 - dep. 25/05/2010, n. 19724, nonché per un'affermazione dei medesimi principi Cass. Sez. 2, n. [11922](#) del 12/12/2012 dep. 14/03/2013 relativa alla fase cautelare di altro procedimento sempre a carico dell'odierno imputato Lavitola Valter per una vicenda collegata alla presente di cui si dirà ampiamente più avanti).

Ai nostri fini, tuttavia, può ben dirsi che dalle parole dell'ex Senatore s'è colta un'intenzione per molti versi ricattatoria, che poneva in maniera pressoché consequenziale il rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e il mancato accoglimento delle sue richieste di denaro; a ben guardare, però, per quanto qui interessa, ovvero per stabilire l'attendibilità del dichiarante e la veridicità delle sue provalazioni accusatorie, il dato è neutro.

Quel che qui preme rilevare, infatti, è che nella situazione descritta, De Gregorio compì un estremo tentativo di vendere se stesso al ricco corruttore, cui già aveva offerto i suoi servizi prezzolati nel 2006, cercando di trarre un nuovo vantaggio patrimoniale per se, per uscire dalle sue difficoltà economiche. Ciò accadde quando egli s'era ormai deciso a collaborare con l'autorità giudiziaria, pressoché nello stesso periodo, a ridosso dei primi interrogatori per così dire confessori innanzi ai

Pubblici Ministeri napoletani, nel dicembre 2012, evidentemente ritenendo di poter effettuare ancora una virata con gli inquirenti se fosse stato ricevuto e accontentato da Berlusconi, oppure, forse, di poter rincarare la dose ed alzare la posta della sua richiesta a Berlusconi, proprio per via degli interrogatori già resi. Tanto si comprende in particolare dalle risposte date al difensore del Responsabile civile e al difensore di Berlusconi nel corso dei controesami, all'udienza del 28/1/2015, allorché De Gregorio ha provato ad immaginare cosa sarebbe potuto accadere se Berlusconi avesse accettato di incontrarlo e poi si fosse deciso ad aiutarlo, anche qui condendo le sue affermazioni di vana retorica.

Egli per altro è convinto di aver svolto all'epoca delle "missioni" importanti per Forza Italia e per la coalizione di centro-destra e di esser per ciò in qualche modo creditore nei confronti di Berlusconi e della sua coalizione, ragion per cui – ha riferito in udienza –riteneva anche di dover informare gli altri politici di rilievo del partito di quel che negli anni addietro, a suo dire, egli avrebbe assicurato a quello schieramento in forza degli accordi sotterranei con Berlusconi. A più riprese, infatti, De Gregorio ha adoperato a riguardo espressioni come "a futura memoria", "lasciar traccia ...", tutte come a voler dire che per lui era necessario coinvolgere anche altri maggiorenti del partito nelle sue richieste. Nella stessa logica, in sintesi, si inquadrano anche le numerose lettere a sua firma, di cui s'è detto, compresa quella aperta ai parlamentari italiani, recapitata loro nelle rispettive caselle presso le camere, costituisce una sorta di rivendicazione del suo ruolo politico.

Nel corso della sua deposizione De Gregorio ha cercato di portare avanti l'idea che ciò era dovuto alla pretesa rilevanza che il suo contributo politico avrebbe avuto per la coalizione di centro-destra. Si tratta evidentemente degli stessi temi su cui s'è a lungo intrattenuto al dibattimento, vantandosi di un'attività che in udienza ha definito con soddisfazione "guerriglia urbana" che egli condusse tra il 2006 e il 2008 contro il Governo Prodi, intenzionato a metterlo in difficoltà con ogni mezzo e in cattiva luce con l'elettorato e l'opinione pubblica. Questi servigi, che invero rientrano a pieno nella logica spesso spregiudicata della lotta politica e della contrapposizione tra maggioranza e opposizione, a dire di De Gregorio sarebbero stati meritevoli di un riconoscimento pubblico e di quello che egli ha provato a contrabbandare come una sorta di "ringraziamento", francamente piuttosto difficile

da comprendere in questi termini, anche se si tiene conto delle immense fortune di Silvio Berlusconi e, dunque della relativa disinvoltura con cui questi sembrerebbe acconsentire alla richieste di denaro che gli vengono rivolte da più parti.

Quest'ultimo dato appartiene al notorio, anche giudiziario e alle cronache desumibili da fonti aperte, ma comunque si desume dagli argomenti e dai riferimenti che vi hanno fatto da diversi punti di vista numerosi testi sentiti, di cui si dirà ancora avanti.

Accanto alla versione portata avanti da De Gregorio, sulla rilevanza delle sua azione politica negli anni addietro, è ben più realistico ritenere che egli fosse convinto di potere esercitare una pressione e una forma di minaccia non solo per Berlusconi, ma anche per il partito e i suoi uomini di punta, allorché egli avesse riferito all'Autorità Giudiziaria dei poco commendevoli pagamenti che Berlusconi aveva compiuto non solo a suo favore ma anche di altri politici e movimenti. Il parlarne anche con gli onorevoli Verdini, Bondi, Ghedini e Dell'Utri, dunque, nelle sue intenzioni poteva valere non solo a sollecitare Berlusconi, ma anche a diffondere la conoscenza del rischio che quelle propalazioni avrebbero potuto rappresentare per l'intero partito e, soprattutto per il suo fondatore e leader indiscusso Berlusconi.

Quali che fossero le ragioni di questi numerosi colloqui, il tratto essenziale della questione è che De Gregorio riteneva di avere di che minacciare o comunque intimorire Berlusconi. La risposta dei suoi interlocutori, nella maggior parte dei casi piuttosto cauta, con la sola eccezione di quanto avrebbe detto e fatto l'Onorevole Verdini, dimostra del resto che – a parte la palese irricevibilità delle richieste assolutamente esose e eccessive di De Gregorio – i temi e gli argomenti dallo stesso avanzati dovettero sembrare loro piuttosto credibili e non privi di una qualche suggestione.

Orbene, a parere del Collegio, la circostanza che un certo argomento sia stato addotto come mezzo di pressione e di minacce non implica affatto che lo stesso sia falso o mendace. Al contrario, la minaccia di riferire un dato fatto all'Autorità Giudiziaria o alle forze dell'ordine è tanto più efficace quanto più veritieri sono i fatti che si prospetta di rendere noti.

In altre parole, non può escludersi che le *avances* e le richieste di colloquio diretto con Berlusconi, avviate nel 2012 da De Gregorio, avessero il sapore del ricatto e possano assurgere penalmente anche al rango di tentata estorsione, ma questo non vuole affatto dire che il loro contenuto fosse falso e anzi rende assolutamente ragionevole ritenere che il male minacciato (ovvero di rendere dichiarazioni penalmente rilevanti a carico di Berlusconi) fosse dotato di un qualche concreto e effettivo allarme per il diretto interessato. Non sappiamo se le richieste dell'ex Senatore siano poi giunte a destinazione, sino a Berlusconi; sul punto vi sono solo le parole di De Gregorio su quanto gli sarebbe stato riferito dai suoi interlocutori, ma il dato sembra quanto meno verosimile, anche a giudicare da quel che hanno riferito – anche su altri temi – gli altri politici di Forza Italia sentiti come testi, da Schifani a Crimi a Bondi, i quali hanno più volte affermato che, pur avendo ciascuno di loro una propria specifica autonomia nel rispettivo ruolo politico e amministrativo nel partito e fuori, all'interno di Forza Italia (ma anche in seguito nel Popolo della Libertà) era normale che le vicende e le decisioni più importanti fossero sempre portate a conoscenza del suo fondatore e *leader* indiscusso.

Secondo questa interpretazione, che il Tribunale ritiene preferibile, la circostanza che poi Berlusconi abbia deciso di non aderire a quelle richieste, negando a De Gregorio le somme e i favori richiesti, a sua volta non implica affatto che gli avvenimenti che De Gregorio minacciava di rendere noti alla Procura fossero falsi o inesistenti; è un'interpretazione possibile, ma tutt'altro che univoca. Ben più probabile che Berlusconi abbia deciso semplicemente di non volere cedere innanzi ad alcun ricatto, oppure che abbia valutato che accedere a una richiesta di questo tipo proveniente da De Gregorio avrebbe potuto costituire a sua volta un reato ed abbia per questo escluso di volervi incorrere, o che semplicemente abbia temuto che da un comportamento del genere potessero derivargli ulteriori grane giudiziarie, come De Gregorio ha riferito di aver appreso dall'Onorevole e Avvocato Ghedini. Non può escludersi, inoltre, che Berlusconi abbia ritenuto che De Gregorio non avrebbe mai compiuto delle dichiarazioni confessorie che, dal punto di vista penale, sarebbero state senza dubbio suicide. È pure possibile che abbia valutato che in ogni caso l'eventuale delitto, che sarebbe stato possibile ipotizzare a suo carico dalle propalazioni di De Gregorio, si sarebbe comunque prescritto in tempi rapidi,

prima di qualsiasi sentenza definitiva e, soprattutto, che tale reato non fosse comunque configurabile a suo carico, per ragioni di diritto; o ancora che le prove che i Pubblici Ministeri avrebbero potuto raccogliere sul suo conto sarebbero state insufficienti, anche accanto a quella che tecnicamente sarebbe stata una chiamata in correità da parte di De Gregorio.

Le conseguenze A questo punto dell'ampio discorso sulla valutazione di attendibilità di De

per De Gregorio Gregorio si impone un'altra riflessione, sulla quale nel corso del processo e in

della sua confessione particolare nelle discussioni s'è molto discettato non senza una certa dose di sagacia da parte delle difese, vale a dire le conseguenze che De Gregorio ha subito a seguito della sua confessione e il calcolo interessato che egli avrebbe potuto mettere in preventivo a riguardo. Sul punto lo scambio tra difesa e accusa è stato vivace, per le considerazioni della prima sull'operato della seconda: a riguardo il Tribunale ritiene di dover interloquire, non già per intromettersi in settori che non gli competono, quali l'esercizio dell'azione penale e i suoi tempi, da un lato e le legittime strategie difensive, dall'altro, ma solo per osservare che aver assunto un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti può senza dubbio aver comportato un vantaggio per De Gregorio, ma ciò intanto si spiega ed è ragionevole in quanto con questa scelta egli si sia risolto a riferire fatti veri, aderenti alle altre emergenze investigative.

In altre parole, è probabile che essendo alle prese con numerose accuse a suo carico, tra cui quella di riciclaggio dalla quale – a quanto s'è appreso – erano partite le indagini sul suo conto e che a tutt'oggi è oggetto di altro processo, De Gregorio abbia ritenuto che fosse meglio offrire la propria versione complessiva alla Procura, assumendosi le proprie responsabilità per i fatti commessi e negando quelli per i quali aveva una ricostruzione alternativa plausibile da offrire agli inquirenti: tuttavia questo ragionamento, assolutamente legittimo per un indagato, intanto avrebbe potuto essere vincente in quanto le cose confessate fossero vere e risultassero poi confermate. Va anche detto, del resto, che l'istruttoria s'è composta anche dell'acquisizione degli esiti delle indagini svolte dalla Procura, in altri procedimenti in corso, i cui atti sono stati depositati anche in questo e sono poi

transitati al dibattimento sia attraverso le produzioni del Pubblico Ministero sia mediante l'istruttoria orale, come ad esempio la consulenza sulla documentazione bancaria del dott. Sagona, la deposizione del Maggiore Palladino della Guardia di Finanza sulla genesi delle indagini e sul procedimento originario iscritto al n. 52388/06, modello 21 con l'accusa di riciclaggio ivi perseguita, la deposizione del Capitano De Giovanni della Guardia di Finanza, sul conto delle operazioni finanziarie e tributarie ascrivibili a De Gregorio e al suo gruppo, la deposizione dell'avv. Fredella sulle vicende relative ai finanziamenti al quotidiano l'Avanti etc. Senza voler in alcun modo compiere alcuna prognosi su quel che esula da questo processo, non può comunque trascurarsi che tutti questi elementi dimostrano chiaramente che la situazione processuale penale complessiva di De Gregorio è quanto mai variegata e compromessa; ne consegue che le sue ammissioni e confessioni e l'atteggiamento collaborativo avuto in questo procedimento non pare potranno essere risolutivi di tutte le imputazioni né potranno cassare in un sol colpo tutte le accuse che sono state ipotizzate partendo dalla ricostruzione di i voluminosi flussi di denaro ricostruiti dai suoi conti correnti. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, preme sottolineare sin d'ora che le somme per cui qui è processo, che De Gregorio ha ricevuto da Berlusconi a più riprese, pari complessivamente a tre milioni di euro, costituiscono invero solo una piccola parte rispetto al fiume di denaro che in quegli anni è transitato in vario modo nella contabilità di De Gregorio. Sul punto si veda la relazione di consulenza tecnica di ufficio del dott. Sagona, già Ispettore Superiore della Banca di Italia e consulente della Procura, il quale senza poter raggiungere un risultato completo ha ricostruito le vicende di oltre 70 conti correnti bancari intestati o facenti capo a De Gregorio, al suo movimento politico e al suo gruppo editoriale ed ha concluso che negli anni dal 2003 al 2008, l'allora Senatore ha movimentato fondi per oltre 10 milioni di euro e che tra entrate e uscite le transazioni complessive che lo hanno riguardato, comprendendo tutti i conti che il CTU e la Guardia di Finanza sono riuscito a rintracciare, ammontano a circa 50 / 55 milioni di euro in tutto il periodo preso in considerazione cioè dal 2003 al 2010.

Tanto si specifica per affermare che, in ogni caso, la confessione che qui ci impegna sul conto di Berlusconi e del suo denaro, non potrebbe mai valere a

sollevarlo dalle gravi accuse di riciclaggio a suo carico, in quanto per sua stessa ammissione le somme che egli ha incassato tra il 2006 e il 2008 da Berlusconi quale prezzo della corruzione costituiscono solo una piccola parte del denaro che in quegli anni egli ha avuto a titolo di finanziamento, prestito, elargizioni da parte dei suoi numerosi (e talvolta discutibili) sovvenzionatori.

Ecco dunque che intanto egli potrebbe trarre da quella confessione un qualche vantaggio per le sue sorti processuali complessive, solo nel caso in cui la stessa confessione fosse in grado di offrire un racconto complessivamente coerente, nel quale i fatti ammessi e quelli confessati si rivelassero in linea con la ricostruzione completa della vicenda, con le altre fonti di prova e con le acquisizioni documentali dei vari processi a suo carico.

In una visione globale, dunque, può convenirsi con la difesa di Berlusconi, che ha sottolineato come per De Gregorio possa esser stato conveniente confessare la corruzione per cui oggi è processo, poiché in tal modo egli ha guadagnato una maggiore credibilità d'insieme, in relazione alle sue diverse vicende processuali e alla sua sorte complessiva. Ai fini che qui rilevano, però, queste considerazioni conducono ad affermare che – pur se per lui può essere stato conveniente confessare e poi patteggiare la pena per il delitto di corruzione – ciò contemporaneamente va letto come un elemento a sostegno della sua credibilità d'insieme, semplicemente perché le conseguenze negative per lui sarebbero state molto maggiori laddove i suoi racconti si fossero rivelati infondati e falsi, ciò che avrebbe comportato una palese inattendibilità anche delle sue tesi difensive per il più grave delitto di riciclaggio e per le altre accuse a suo carico. In altre parole, compiendo una valutazione meramente utilitaristica, che poi è quella che anima la stragrande maggioranza delle confessioni e delle scelte di collaborazione con l'Autorità giudiziaria e che, a parere del Tribunale, ha connotato anche l'agire di De Gregorio, a quest'ultimo non poteva che convenire rendere dichiarazioni veridiche e riscontrate, piuttosto che avventurarsi in racconti fantasiosi con il rischio di essere smentito e pregiudicare tutta la sua linea difensiva.

Una prima sintesi Tirando dunque le fila di questa lunghissima disamina circa la credibilità di De Gregorio e l'attendibilità delle sue dichiarazioni può qui concludersi che:

- 1) Le sue dichiarazioni si sono rivelate lineari, prive di contraddizioni o salti logici e dotate di una intrinseca coerenza;
- 2) L'ampia istruttoria proposta dalle difese per smentire le sue dichiarazioni ha finito invece per offrire una ricostruzione del tutto compatibile con la versione dello stesso dichiarante, salvo piccole sbavature ed escluse quelle tematiche su cui, per la delicatezza dei temi trattati e la comprensibile riservatezza dei vari testi (anche per via del ruolo politico e istituzionale svolto) è stato possibile giungere a una ricostruzione solo in termini di verosimiglianza e non di assoluta certezza, senza invero che nulla consenta di bollare *tout court* come false le dichiarazioni di De Gregorio e invece fondate quella degli altri politici ascoltati;
- 3) L'eventualità che le dichiarazioni auto e etero accusatorie di De Gregorio siano giunte solo dopo aver preso atto del mancato recepimento da parte di Berlusconi delle sue pretese non ne inficia la veridicità e l'attendibilità;
- 4) Deve escludersi che eventuali vantaggi processuali derivanti dalla scelta di collaborare con l'Autorità Giudiziaria possano aver influito sulla credibilità del dichiarante e sull'affidabilità delle sue profferenze;
- 5) La personalità strabordante, l'indole spregiudicata e anche una disinvolta propensione a soluzioni di compromesso pur molto discutibili, manifestate direttamente da De Gregorio e ricostruite anche da altre fonti di prova nel processo, sono state colte a pieno e tenute in conto dal Tribunale che le ha valutate nella loro natura e nella loro portata effettiva, senza che da ciò ne derivi che vadano bollate come inattendibili le sue dichiarazioni.

A questo proposito si impongono ancora due considerazioni conclusive.

La prima è che, come noto, l'intera disciplina legislativa sui collaboratori di giustizia e la giurisprudenza di merito e legittimità che con essa si confrontano quotidianamente, fondano in massima parte sul principio che anche chi si è macchiato di crimini pur molto gravi può essere attendibile e affidabile; si rifiuta dunque del tutto l'assioma per cui chi delinque sarebbe per ciò solo meno credibile.

La seconda è che un comportamento così grave e biasimevole, come la vendita della propria libertà di coscienza e l'assoggettamento della propria indipendenza da parte di un Senatore della Repubblica - che per le sue prerogative e per la alta responsabilità del proprio *status* siede ai gradini più alti della scala istituzionale -,

può essersi verificato proprio e solo in quanto si è alle prese con un soggetto che è risultato dotato di una morale piuttosto discutibile e del tutto sprovvisto di un'etica pubblica e di senso istituzionale.

2-B) GLI ALTRI DUE PROTAGONISTI DEL DELITTO CONTESTATO.

È mancata invece nel processo, per loro scelta, la voce degli altri due originari coimputati Silvio Berlusconi e Valter Lavitola, i quali, per come la vicenda è stata ricostruita, sono gli unici ad averne avuto una integrale conoscenza diretta, comprensiva di tutti i suoi passaggi e snodi. Il primo, contumace nel processo, s'era sottratto all'interrogatorio dei Pubblici Ministeri anche nella fase delle indagini preliminari, così che, pur essendone stato chiesto l'esame, non vi sono stati verbali da acquisire ai sensi dell'art. 513 comma 1 c.p.p.

Quanto a Lavitola, pur avendo egli preso parte a tutte le udienze e avendo mostrato a più riprese l'intenzione di volersi sottoporre esame e di fare entrare nel processo in maniera completa e organica la propria versione dei fatti – cosa preannunciata all'inizio del processo con una dichiarazione spontanea molto accorata e densa di riferimenti all'udienza del 12/3/2014 – egli s'è poi risolto a non sottoporsi all'esame e ha limitato solo ad alcune dichiarazioni spontanee il suo contributo di conoscenza, che invece avrebbe potuto essere ben maggiore, essendo stato egli un protagonista fondamentale dell'intera vicenda e un ottimo conoscitore personale degli altri due soggetti del processo oltre che, a quanto s'è appreso, di una discreta parte dei testi sentiti.

Le dichiarazioni spontanee di Lavitola

Trattasi di una scelta legittima – come è ovvio – che il Tribunale non intende assolutamente criticare o contestare, ma resta comunque il rilievo che, a fronte della ampia congerie di dettagli e particolari introdotti nel processo da De Gregorio, riguardanti sia i suoi rapporti di vecchia data con Lavitola, sia le relazioni politiche che entrambi separatamente e insieme hanno avuto con Berlusconi e con numerosi altri soggetti del panorama nazionale, la scelta di Lavitola di non sottoporsi all'esame ha finito per privare il processo di una voce che avrebbe potuto essere rilevante secondo la prospettiva difensiva, quanto meno nel confronto con la versione di De Gregorio.

Le numerose dichiarazioni spontanee citate, invece, si sono limitate in massima parte ad alcune precisazioni e puntualizzazioni, essenzialmente sul conto di alcuni dettagli di secondo piano, riferiti di volta in volta da De Gregorio o dai testi dell'accusa o della difesa, che l'imputato teneva a smentire o modificare; si tratta invero di aspetti francamente marginali, che non hanno minato il racconto complessivo del coimputato. Diversamente, solo all'udienza del 3/6/2015, quando si approssimava la chiusura del dibattimento, con una lunghissima dichiarazione spontanea, Lavitola ha provato a capovolgere molte delle emergenze acquisite nel corso dell'istruttoria dagli altri testi sentiti, con molte considerazioni relative a fatti estranei a questo processo o solo marginalmente collegati, alcune divagazioni e qualche smentita di dettaglio o comunque marginale. Proprio sul finire, poi, ha reso una ampia confessione etero-liberatoria relativa al fatto reato per cui è processo. Con essa, in sintesi, Lavitola ha ammesso di esser stato lui a consegnare due milioni di euro in contanti a De Gregorio e di aver premuto su di lui perché passasse dal centro-sinistra al centro-destra, ma ha sostenuto di aver fatto ciò con fondi suoi propri e con quelli che gli derivavano dal suo ruolo di direttore del quotidiano l'Avanti, anche nell'ambito di ampi rapporti di dare e avere con De Gregorio, che egli considerava suo amico e suo socio in numerosi affari del tempo. Sempre a detta di Lavitola egli avrebbe fatto tutto ciò essenzialmente allo scopo di procurarsi la benevolenza e la gratitudine di Berlusconi nel periodo in cui per quest'ultimo era essenziale radunare quanti più Senatori possibile disponibili ad opporsi al governo Prodi per provocarne la caduta.

È appena il caso di sottolineare che per il modo e il tempo in cui essa è giunta, questa dichiarazione non è decisiva ai fini del processo; non lo è in alcun modo innanzitutto per quanto concerne Berlusconi, in quanto essendosi sottratto Lavitola alla possibilità di farsi interrogare dal Tribunale e dai difensori del coimputato, le sue dichiarazioni non potranno mai essere adoperate per la decisione nei confronti di quest'ultimo. La portata liberatoria nei confronti di Berlusconi, il quale a detta di Lavitola sarebbe stato all'oscuro dello sforzo economico compiuto da quest'ultimo, per altro, si pone in contrasto con tutte le altre emergenze del processo e non trova appigli e riscontri significativi in alcun passaggio del processo.

La stessa dichiarazione, poi, non è risolutiva nemmeno sul conto dello stesso Lavitola, sia dal punto di vista processuale che sostanziale; dal primo perché la scelta di affidare la sua versione dei fatti solo a delle dichiarazioni spontanee l'ha di fatto impoverita e svilita, non essendo stato possibile rivolgere al dichiarante quelle domande che pure sarebbero state essenziali come chiarimenti con riferimento a molti passaggi singolari e quanto meno anomali del suo racconto, rimasti privi di conferme. Dal secondo, perché, in ogni caso lo stesso Lavitola ha spiegato di aver messo specificamente in relazione i denari dati a De Gregorio (vuoi suoi personali di Lavitola, vuoi provenienti da partite di giro tra i due per via dei finanziamenti pubblici a l'Avanti) con la promessa del Senatore di passare nelle file dell'allora opposizione. Tanto si desume chiaramente da tutto il suo lungo discorso, ma in sintesi da una frase di quella dichiarazione spontanea: <<Ed io le dico la verità probabilmente pure se non fosse passato con la Casa delle Libertà io l'avrei aiutato dato che i rapporti, quali erano i rapporti e era consapevole che stava mettendo nei guai la sua famiglia, i figli, la moglie come dicevamo prima>>, a riprova dunque che la vera ragione dei pagamenti operati da Berlusconi fu proprio quella di comprare il passaggio di De Gregorio allo schieramento di centro-destra e, in quel modo la sua indipendenza e la libertà di voto.

2- C) LE DUE LETTERE A BERLUSCONI E LA SENTENZA DEL GIP DEL 4/3/2013

Accanto alla confessione e chiamata in correità compiuta da De Gregorio, una importantissima fonte di conoscenza per la ricostruzione dei fatti è costituita dalle due lettere scritte da Valter Lavitola mentre era latitante in America Latina e indirizzate a Silvio Berlusconi, ma mai recapitate. Per praticità espositiva, seguendo quanto è emerso nel processo, le due missive saranno di seguito identificate con il nome del soggetto al quale sono state sequestrate, rispettivamente Mauro Velocci e Carmelo Pintabona.

Mediante queste missive Lavitola avanzava all'allora Presidente del Consiglio le proprie richieste di sostegno economico e in alcuni passaggi di esse e in altri messaggi ad esse correlati (inviati a mezzo fax o veicolati attraverso intermediari più o meno compiacenti), gli rappresentava senza metafore ("torno e ti spacco il

culo”) i rischi che lo stesso Berlusconi avrebbe corso se egli avesse deciso di rendere noti e pubblici i servigi che negli anni gli aveva assicurato come politico e uomo di affari, quella sorta di “lavoro sporco” che Lavitola si premurava di elencare e dettagliare, come per rendere chiaro al suo interlocutore il peso e il rischio di quelle propalazioni. Non mancava, a specificare la complessità dei rapporti tra i due, l’elencazione dei favori che in cambio sino ad allora Berlusconi aveva riconosciuto allo stesso Lavitola, in una sorta di contabilità quasi compiaciuta di pratiche senza scrupoli quando non veri e proprio illeciti.

Sul conto di queste due missive sono stati posti nel dibattimento diversi problemi, di ordine costituzionale, processuale e di prova, che il Tribunale ha valutato e risolto, ancora una volta giovandosi del contributo tecnico e istruttorio offerto da tutte le parti.

L’eccezione ai sensi dell’art. 68 Cost. Il primo profilo concerne la preclusione alla loro acquisizione che deriverebbe dall’art. 68 della Costituzione, che al suo ultimo comma subordina il sequestro della corrispondenza dei membri del Parlamento alla autorizzazione della Camera di appartenenza. La questione tuttavia è risultata mal posta nel caso di specie: non vi è dubbio, infatti, che per corrispondenza dei parlamentari debba intendersi non solo quella a loro firma, in uscita, ma anche quella dagli stessi ricevuta, né che il destinatario di quelle due missive avrebbe dovuto essere l’On. Berlusconi, a suo tempo Deputato e dunque destinatario della protezione voluta dalla Costituzione; tuttavia dalla sentenza di cui si dirà subito appresso, poi confermata dall’istruttoria orale svolta in questo processo, è risultato assolutamente chiaro e non controverso che quelle lettere provenivano da soggetti mai stati parlamentari (Lavitola e in via mediata Pintabona e Velocci) e che le stesse non sono mai pervenute nella sfera della disponibilità dell’allora Onorevole Berlusconi (cui apparivano solo formalmente indirizzate), né di altro parlamentare. Si trattava, d’altronde, di scritti redatti di iniziativa da Lavitola, mai richiesti o sollecitati da Berlusconi; né l’una né l’altra, infine, costituivano una risposta a una precedente missiva di quest’ultimo. Da nessun punto di vista, dunque, le due missive possono essere ricondotte nel *genus* garantito della corrispondenza dei membri del Parlamento.

Le questioni processuali sulla Dal punto di vista processuale le questioni poste sono plurime.

acquisizione delle due lettere A riguardo deve innanzitutto tenersi presente che la portata complessiva di quelle lettere, il loro contenuto, lo scopo di esse e il significato che inequivocabilmente il mittente voleva attribuire loro, sono stati esaminati e consacrati in una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di questo Tribunale, del 4/3/2013 resa in un processo con il rito abbreviato, riformata dalla Corte di Appello solo con riferimento alla pena inflitta in data 6/11/2013 e definitiva in data 1/7/2014, con sentenza della II sezione della Corte di Cassazione che dichiarato inammissibile il ricorso, come risulta dall'estratto depositato il 9/7/2014 dal PM.

Con tale pronuncia Valter Lavitola è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e € 600 di multa per il delitto di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, mentre l'originario coimputato Carmelo Pintabona è stato definitivamente assolto perché il fatto non costituisce reato.

La premessa è importante perché le difese hanno posto alcune doglianze circa le modalità con cui sono transitate in questo procedimento le attività di Polizia Giudiziaria relative a quelle missive e al loro rinvenimento, eseguite nell'ambito di altre indagini, in particolare quelle a carico di Lavitola e Pintabona da cui sono poi scaturiti il processo e la sentenza sopra richiamate. Il PM, infatti, ai punti 6 e 7 della sua produzione documentale, all'udienza del 2/4/2014 aveva chiesto di acquisire al processo le annotazioni della DIGOS della Questura di Napoli e del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli della Guardia di Finanza, relative ai due file rispettivamente sequestrati a Velocci Mauro il 15/12/2011 e a Pintabona Carmelo il 3/8/2012, con allegate ad esse le stampe delle due missive contenute in quei file.

La vicenda è stata affrontata complessivamente nel corso di tre udienze e risolta dal Collegio con le ordinanze allegate ai verbali del 2/4/2014, del 16/4/2014 e 23/4/2014, alle quali si rinvia per l'analitica esposizione delle loro ragioni. Con esse, in sintesi, è stata dapprima respinta la richiesta di acquisizione (ordinanza del 2/4/2014), poiché gli atti cui il PM faceva riferimento inizialmente non documentavano le modalità di rinvenimento ma si limitavano a analizzare il contenuto di quei file. Di seguito (ordinanza del 16/4/2014), dopo che la Procura ai

sensi dell'art. 430 c.p.p. ha depositato nel proprio fascicolo atti di indagine integrativi, ancora relativi ai sequestri e all'acquisizione di quei file ad opera della polizia giudiziaria, il Tribunale ha ritenuto legittimo il deposito di nuovi atti, in quanto l'art. 430 c.p.p. non pone limiti temporali allo svolgimento delle investigazioni integrative, anche durante tutto il dibattimento (così la Cassazione ivi citata e, da ultimo, Cass. Sez. I, n. [50893](#) del 12/11/2014 dep. 4/12/2014, dunque successiva all'ordinanza di questo Collegio ma nei medesimi termini di essa), pur ponendo l'onere per il PM dell' "immediato" deposito degli atti così entrati a far parte del compendio di prova e della comunicazione di ciò alle parti "senza ritardo" (art. 18 Reg. att. c.p.p.). Nel rilevare che non è prevista alcuna sanzione processuale per l'inosservanza dell'immediato deposito (come pare essere accaduto in questo caso, in cui sono stati acquisiti e depositati nel fascicolo del PM atti di indagini risalenti a alcuni anni addietro), il Tribunale ha ritenuto di adottare provvedimenti opportuni per realizzare la parità delle parti, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione e dell'art. 6 comma 3 lett. b) della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo, reintegrando la difesa nel termine per esercitare sul punto ogni eventuale richiesta di prova ulteriore o di definizione del procedimento con riti alternativi; a questo scopo, dunque, è stato concesso un termine a difesa in relazione alla nuova documentazione della Procura. Infine, dopo aver esaminato alcuni atti delle indagini preliminari offerti dalle parti in visione per risolvere la questione, il Tribunale (ordinanza del 23/4/2014) ha rilevato che gli atti estrapolati da altro procedimento, oggetto dell'avviso di deposito contestato, non erano mai confluiti in precedenza nel fascicolo delle indagini preliminari da cui poi è scaturito il presente processo e, pertanto, non si era affatto in presenza di quella che le difese avevano descritto come un'attività di indebita selezione o sottrazione da parte della Procura del materiale investigativo, con la conseguenza, quindi, dell'irrelevanza in concreto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p. sollecitata dalle difese. Nel ribadire il contenuto della prima ordinanza, poi, il Tribunale ha specificato che le due lettere in questione non potessero essere acquisite nemmeno come corpo del reato, come pure sostenuto dal PM in via subordinata. In altre parole a quel punto del processo le due lettere non potevano e infatti non sono state acquisite agli atti del processo.

L'acquisizione della sentenza Il problema è stato poi superato in seguito, con il passaggio in

ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. giudicato della sentenza di condanna richiamata, la quale innanzitutto riporta integralmente il testo delle due missive; inoltre contiene ampia, soddisfacente e dettagliata ricostruzione delle vicende investigative che hanno condotto alla acquisizione di esse, nel pieno rispetto delle regole processuali. In particolare la pronuncia di I° grado ripercorre tutti gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari da numerose e tra loro non collegate fonti, per concludere senza alcuna incertezza sulla provenienza e l'attribuzione di entrambe a Valter Lavitola. La sentenza di appello, poi, ripercorre i tratti essenziali di quella pronuncia, che sottopone a vaglio critico sulla scorta delle censure poste dalla difesa nell'atto di appello, facendo proprio e richiamando il contenuto di quella del GIP. Non pare possa essere seguita la tesi della difesa di Berlusconi, secondo cui a passare in giudicato sarebbe solo la sentenza di appello, l'unica dunque acquisibile ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., poiché ciò collide col pacifico orientamento della Cassazione secondo cui le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello ben possono richiamarsi e integrarsi in una pronuncia unitaria; ciò vale naturalmente ancor più per casi come quello che qui interessa in cui la Corte di Appello ha confermato in tutto la sentenza del GIP salvo per la determinazione della pena che ha riformato conteggiando correttamente la riduzione per il tentativo. Il fatto storico della esistenza, del contenuto e della provenienza delle due lettere da Lavitola può darsi dunque assodato, nei sensi e con le particolarità di cui si dirà, subito appresso, non prima però di aver dato conto anche dell'altra elegante questione posta dai difensori di Silvio Berlusconi all'udienza del 16/7/2014, i quali hanno proposto una lettura innovativa della disciplina dell'art. 238 bis c.p.p. in tema di acquisizione di sentenze irrevocabili e di utilizzazione delle stesse come prova di quanto in esse narrato.

A detta dei difensori, una interpretazione estensiva delle pronunce della Corte Costituzionale del 1996 e del 2009, congiunta con la più recente giurisprudenza della CEDU, comporterebbe che la disciplina dell'art. 238 bis c.p.p. in tema di acquisizione e utilizzazione delle sentenze irrevocabili non sia applicabile nel caso

in cui queste sentenze siano state rese al termine di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato.

Lasciando ad altra sede per una dissertazione sistematica sulla materia, la tesi sostenuta dalle difese, per quanto molto sottile nelle sue argomentazioni, si rivela piuttosto disancorata rispetto al tenore letterale e al senso delle pronunce citate a suo sostegno. Innanzitutto, la sentenza della Corte Costituzionale invocata dai difensori a fondamento della loro tesi (la n. 29 del 26/1/2009, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione), non pone affatto soluzioni perplesse o problematiche, come è stato sostenuto in udienza e dimostra, per contro, che la norma costituisce una sintesi costituzionalmente legittima e soddisfacente, che coniuga lo scopo perseguito dalla norma (ovvero di non disperdere materiale probatorio ormai consacrato in una pronuncia definitiva), la natura delle sentenze irrevocabili e i principi costituzionali del contraddittorio e del giusto processo, questi ultimi a loro volta derivanti dalla re-scrittura dell'art. 111 della Costituzione, senza che possano trarsi significative differenze per il caso in cui la sentenza da acquisire e valutare come prova sia intervenuta in un processo a forma contratta.

Per quanto riguarda, poi, la sentenza della CEDU citata (in particolare il riferimento era alla sentenza Sez. V, 27 febbraio 2014, nel caso *Karaman c. Germania*), per stessa ammissione dei difensori essa riguarda una situazione tutt'affatto diversa in un ordinamento processuale (quello tedesco) sul punto significativamente differente dal nostro; i principi che essa pone, a tutela della garanzia del contraddittorio non paiono porsi in contrasto con la possibilità, che l'ordinamento italiano prevede, di acquisire e utilizzare sentenze rese in altri procedimenti con il rito abbreviato.

Di tutto ciò, infine, s'è occupata a più riprese anche di recente la Corte di Cassazione, che da ultimo ha affrontato e risolto un'eccezione identica a quella posta nell'odierno processo con la sentenza della I sezione penale, n. [50706](#) del 5/6/2014, dunque successiva alla pronuncia della CEDU richiamata da ultimo, che secondo la difesa avrebbe postulato una regola di giudizio differente.

In sintesi, tutta la giurisprudenza richiamata, europea, costituzionale e di legittimità, conclude unanimemente e senza strappi di sorta nel senso che a norma dell'art.238

bis c.p.p. le sentenze irrevocabili emesse in altro procedimento possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto ma, dovendo essere valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, benché divenute irrevocabili, non potranno costituire piena prova dei fatti in esse accertati, ma nel processo *a quo* necessiteranno di riscontri esterni, dei quali il giudice dovrà dare motivatamente atto. Dette sentenze sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate, come si comprende dal tenore testuale della disposizione e dalla sua logica, in una lettura sistematica della norma. L'utilizzabilità *erga omnes* del fatto accertato in dette diverse sentenze, infatti, non può in alcun modo considerarsi lesiva del diritto di difesa del terzo, in quanto garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p. fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento (in questi termini da ultimo la sentenza sopra citata e in precedenza Cass. Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 19/2/2013, già indicata dal Collegio come riferimento nell'ordinanza sul punto resa all'udienza del 16/7/2014). D'altro canto il legislatore del 1992, che ha introdotto l'art. 238 bis c.p.p., s'è riferito alle "sentenze divenute irrevocabili", senza distinzioni sulle modalità attraverso cui le stesse sono giunte a compimento e ha dunque inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento ma anche quelle emesse - come nel caso di specie - a seguito di giudizio abbreviato; la *ratio* della norma, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (così Cass. Sez. 2, n. 6755 del 19/05/1994; Cass. Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000). È di tutta evidenza, infatti, che in nessun modo potrebbe attribuirsi a una sentenza definitiva resa una minor forza vincolante o di una diminuita efficacia probatoria, sol perché resa in un giudizio abbreviato.

I riscontri alla sentenza Come specificato senza riserve anche da ultimo nella sentenza della

irrevocabile acquisita prima sezione penale della Cassazione citata, pressoché coeva all'eccezione posta nel presente processo dai difensori di Silvio Berlusconi, resta ferma – naturalmente - la necessità che la sentenza resa all'esito di altro

procedimento riceva nel processo in cui viene acquisita riscontri da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, dunque alla stregua delle dichiarazioni rese dal coimputato, secondo la regola dell'art. 192 comma 3 c.p.p. Tali riscontri possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità e quindi in elementi di prova sia rappresentativa che logica (in tal senso si veda anche Cass. Sez. 6, n. 23478 del 19/4/2011).

La circostanza che i soggetti coinvolti nei due processi, il presente e quello in cui è stata resa la sentenza acquisita, siano parzialmente corrispondenti non deve trarre in inganno, perché dal punto di vista processuale costituisce una mera coincidenza che, sulla scorta dei principi suddetti, non implica alcuna diversa conseguenza. Valter Lavitola, infatti, era anche lì imputato, come detto, insieme a Carmelo Pintabona, mentre l'altro odierno imputato, Silvio Berlusconi, nel giudizio *a quo* era persona offesa e non vi aveva preso parte, non essendosi costituito parte civile e essendosi, in sintesi, disinteressato da quella vicenda,

Va detto che nel corso delle sue dichiarazioni spontanee, Valter Lavitola ha disconosciuto la paternità di una delle due lettere, la seconda, quella denominata lettera Pintabona, che a suo dire sarebbe molto differente dall'altra per contenuti e stile adottato, ma anche per una sintassi e una grammatica più incerte; egli, per altro, solo con degli accenni piuttosto sibillini ha attribuito la redazione di quella lettera a una mano oscura, a un suo misterioso rapimento, all'intervento di soggetti non meglio determinati e non è ben chiaro a chi riconducibili, che avrebbero perseguito con ciò scopi trasversali, del tutto differenti da quello che appariva il contenuto della missiva in parola, i quali gli avrebbero sottoposto un documento già scritto, da integrare solo in qualche parte.

Ferme restando le perplessità già espresse prima sullo strumento mediante il quale l'imputato ha scelto di far entrare nel processo questi argomenti e sull'assenza di riscontri a supporto di essi, che non sono stati nemmeno proposti come tema di prova dalle difese di Lavitola, il Tribunale rileva innanzitutto che non vi sono sostanziali differenze di contenuto e di stile tra le due lunghe missive; non può escludersi, invero, che gli errori e le sgrammaticature più evidenti nella lettera Pintabona siano frutto della mano più incerta di quello che potrebbe esser stato il redattore materiale, sotto la dettatura di Lavitola. Dalla sentenza richiamata, infatti,

si apprende che la prima lettera fu scritta materialmente da Velocci, che lo ha confermato, presente anche Pintabona, mentre Lavitola dettava; anche per la seconda, quindi, Lavitola potrebbe essersi avvalso dell'aiuto di qualcun altro. D'altronde è innegabile che la qualità di un testo, anche per uno scrittore raffinato e esperto (quale non si dubita che possa essere l'odierno imputato), dipende dal tempo che questi vi ha dedicato, dalla possibilità di rileggerlo, dalla concentrazione che ha potuto impiegarvi, etc.

Quanto al merito delle due lettere, ai fini del presente processo non rilevano naturalmente le richieste che con esse Lavitola intendeva avanzare a Berlusconi (denaro in contanti, lavoro e comunque assistenza alla moglie durante la sua latitanza in Sud America, aiuto economico per i suoi ex dipendenti e collaboratori, pagamento delle competenze per studi legali, etc.), quanto gli argomenti doviziosamente elencati che, secondo Lavitola, avrebbero imposto a Berlusconi di non trascurare le sue richieste.

Si tratta, come s'è detto, di fatti imbarazzanti o poco limpidi che Lavitola avrebbe curato per conto di Berlusconi in diversi settori, delle contropartite ricevute o promesse, delle sistemazioni o accomodamenti raggiunti etc. Nell'una e nell'altra missiva il tutto è narrato con la palese consapevolezza di come talune di queste operazioni fossero state quanto meno biasimevoli o poco commendevoli, altre addirittura penalmente illecite, pur quando sono descritte con termini tecnici e con espressioni generiche o gergali. Entrambe le missive dimostrano che, quanto meno nella concezione dell'autore, egli stesso e il suo destinatario dovevano avere un'ottima conoscenza di quei fatti, ai quali era dunque sufficiente fare semplicemente cenno e un'identica considerazione della natura di essi. Si coglie anzi una certa tendenza dell'autore a sottolineare gli aspetti più imbarazzanti, come per rammentare al destinatario che l'eventuale divulgazione di quei fatti non gli avrebbe certamente giovato.

Può convenirsi con la difesa di Lavitola dove ha sostenuto che, nella prospettazione di quegli argomenti e nella sottolineatura di certi loro risvolti, si potrebbe ravvisare l'intenzione del redattore di fare allusioni molto specifiche, come per strizzare l'occhio a eventuali lettori ulteriori rispetto al destinatario. Con questo non può dirsi però che la lettera fosse stata scritta per farla conoscere a altre persone diverse

dal Presidente Berlusconi a cui era indirizzata e con cui dialogava, in quanto questo non è supportato nel processo da alcuna altra prova; tuttavia non può escludersi che il redattore avesse valutato deliberatamente la possibilità che altri venissero a conoscenza di quel testo e potessero da ciò essere incuriositi in vario modo e a vario titolo su quanto ivi narrato. In quel modo, cioè ammiccando ad altri lettori, del resto, la missiva assumeva indubbiamente una capacità persuasiva accresciuta.

Sui fatti ivi narrati, come detto, è stata compiuta ampia istruttoria che ha consentito di acquisire tranquillizzanti riscontri sia al senso e al contenuto delle due lettere, sia a quanto ricostruito nella richiamata sentenza del GUP di questo Tribunale che di esse si è occupato.

A questo proposito è senz'altro vero quel che hanno sostenuto con vigore i difensori nelle discussioni, ovvero che la sentenza in questione ha ricostruito e accertato, oggi con efficacia di giudicato, l'esistenza della tentata estorsione e non certamente la verità dei fatti narrati nella lettera e posti a fondamento della richiesta estorsiva.

Va anche detto che alcuni dei temi trattati da Lavitola nelle due lettere riguardavano fatti e interessi propri dello stesso Lavitola e di Berlusconi, ma del tutto estranei e scollegati rispetto alla vicende – di matrice in qualche modo politica – che interessano in questo processo. Su di essi il Tribunale ha ritenuto dunque superflua ogni attività istruttoria, come ad esempio per quanto riguarda le vicende e gli affari in Centr'America e in particolare a Panama, di cui Lavitola si sarebbe occupato nell'interesse proprio e di Berlusconi, oppure le grane giudiziarie che Berlusconi aveva innanzi all'AG di Bari, etc., preferendo concentrare l'istruttoria su quelli più strettamente attinenti al contesto specifico in cui si colloca la corruzione oggetto di questo processo, vale a dire il variegato mondo che ruota intorno alla politica nazionale.

Vanno dunque qui ripercorsi i passaggi dell'istruttoria che hanno costituito un significativo e solido riscontro alla sentenza in parola.

La deposizione del
Capitano

Tra questi è opportuno muovere dalla deposizione resa dal

Capitano Di Giovanni

Sebastiano Di Giovanni, del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli della Guardia di Finanza del quale s'è già detto, che è stato sentito alle

udienze del 23/4, del 7/5 e del 21/5/2014, dopo aver affrontato e respinto un'eccezione posta dal difensore del Movimento politico Forza Italia sulla pretesa, ma invero insussistente, incompatibilità all'ufficio di testimone dello stesso Ufficiale di PG ai sensi dell'art. 197 lett. d) c.p.p. sull'assunto che egli avesse svolto a suo tempo la funzione di ausiliario del PM nella fase delle indagini, per la quale si rinvia all'ordinanza pronunciata dal Collegio (e al riferimento ivi compiuto alla giurisprudenza in tal senso della Cassazione, da ultimo Cass. sez. II n. 36483 del 22/9/2011 che ha risolto pacificamente il tema).

L'audizione del teste, resa estremamente farragginosa per via di numerosissime opposizioni da parte delle difese alle domande del Pubblico Ministero e per plurime questioni sull'inutilizzabilità di alcuni atti di indagine e in particolare degli esiti delle intercettazioni telefoniche (le quali poi non sono state acquisite al processo), s'è composta di diverse parti, relative ai differenti segmenti delle investigazioni e i vari temi che le stesse hanno esplorato. Su di essa dovrà tornarsi dunque più volte in seguito.

Ai fini che qui rilevano, ovvero per quanto concerne le due missive riferibili a Valter Lavitola, il teste di PG ha compiuto numerosi riscontri a quanto ricostruito anche nella sentenza più volte richiamata. Egli infatti ha riferito innanzitutto dell'attività di indagine in corso da parte del proprio comando, relativa a una ritenuta truffa ai danni dello Stato compiuta da parte della International Press, società editrice della testata l'Avanti, la quale percepiva ingenti somme di denaro a titolo di sovvenzioni pubbliche all'editoria. Si era risalito per questa via al suo titolare di allora, Valter Lavitola appunto, il quale era poi risultato destinatario di un'ordinanza cautelare in un primo tempo non eseguita perché lo stesso si trovava all'estero, il tutto nell'ambito di altro procedimento penale. Quest'ultimo è poi esitato nella sentenza di applicazione pena a carico dello stesso Lavitola, emessa il 9/11/2012 del GIP di questo Tribunale e definitiva il 18/10/2013, pure prodotta dal PM il 2/4/2014.

Sulle tracce di Lavitola, quindi, la Guardia di Finanza era giunta a individuare una serie di soggetti che a lui erano collegati, in Italia e in Sud America, tra cui in particolare Mauro Velocci e Carmelo Pintabona, oltre a tale Francesco Altomare che era un referente di quest'ultimo in Italia. Era stata ricostruita una frenetica

attività posta in essere da Lavitola, per entrare in contatto in maniera riservata con Berlusconi, il tutto risultato sin da subito finalizzato a una sorta di ricattato ai danni di Berlusconi, il che è sfociato poi nella imputazione per tentata estorsione di cui alla sentenza di condanna richiamata.

La deposizione dell' Quanto riferito dal teste di PG, per altro compendiato in maniera

avv. Gennaro Fredella molto dettagliata nella più volte richiamata sentenza del GIP, è stato confermato tra gli altri dall'avv. Gennaro Fredella, sentito in questo processo all'udienza del 21/5/2014. Le difese hanno prestato il consenso all'acquisizione e utilizzazione dei due verbali di s.i.t. rese dallo stesso Fredella innanzi ai PM nei giorni 11 e 18/5/2011, riservandosi il controesame, che invero non ha condotto a ricostruzioni differenti o a smentite di quanto il legale, a suo tempo difensore di Lavitola in varie controversie civilistiche, aveva riferito in merito ai contatti avuti tra il 2011 e il 2012 con lo stesso Lavitola, mentre questi si trovava latitante all'estero, la di lui sorella Maria, la moglie Stella Buccioli, la brasiliana Nerie Cassia Pepes (di cui si dirà subito appresso), nonché con gli avvocati Sammarco, Moiraghi e Balice, il tutto con riferimento alle pressanti richieste perché egli si facesse intermediario o quanto meno latore delle richieste che Lavitola intendeva inviare a Berlusconi e delle eventuali risposte e proposte di quest'ultimo.

Sul punto è stato dunque superfluo escutere anche i testi Maria Lavitola e Mauro Velocci, indicati nella lista del PM, cui questi ha poi rinunciato col consenso delle altre parti.

Tornando alla deposizione del Cap Di Giovanni, lo stesso ha riferito del vero e proprio pedinamento (che il teste ha poi descritto in maniera dettagliata rispondendo alle domande del difensore del responsabile civile), eseguito per studiare le mosse e gli spostamenti dello stesso Pintabona allorché questi, ai primi di agosto del 2011 era temporaneamente tornato in Italia in vacanza, per recarsi nel suo paese di origine Brolo, in provincia di Messina, da cui il 3 agosto si era poi spostato a Palermo, dove poi era stato tratto in arresto. Secondo l'ipotesi investigativa e secondo quanto poi ha riferito lo stesso Pintabona, in quei giorni egli avrebbe dovuto recapitare la lettera, che gli era stata inviata per posta elettronica da

Lavitola, al senatore Esteban Caselli, eletto nelle file del Popolo della Libertà, il quale avrebbe dovuto poi consegnarla a Berlusconi, come la stessa missiva indica espressamente in due passaggi.

In occasione dell'esecuzione dell'provvedimento restrittivo, la PG aveva proceduto a una perquisizione e di seguito al sequestro dell'hard disk del computer di Pintabona, all'interno del quale - dopo la procedura di duplicazione eseguita da un consulente della Procura per ricavarne una cd. copia forense - era stato rinvenuto il file, scritto con un normale programma formato word, recante appunto il testo di della seconda missiva di cui si discute, denominato "Lettera a Berlusconi [1]".

I riscontri alla lettera Pintabona Al fine di meglio far comprendere il testo di quella lettera e i suoi riferimenti, poi, il Capitano De Giovanni ha descritto una serie di verifiche compiute nel prosieguo delle indagini dal suo Nucleo Investigativo e da egli stesso coordinate, che del pari costituiscono un importante riscontro alla sentenza di cui s'è detto molte volte.

La lettera, infatti, indirizzata a un non meglio indicato Presidente, che per molte ragioni logiche e per i riferimenti compiuti non può che essere Berlusconi, reca una serie di specificazioni individualizzanti, innanzitutto per identificarne l'autore: il riferimento dell'autore alla propria moglie, indicata col nome e cognome, Maria Stella Buccioli, risultata effettivamente coniuge di Valter Lavitola; il recapito telefonico della stessa, poi riscontrato dalla Polizia Giudiziaria; l'indirizzo di Roma della casa di abitazione dello stesso Lavitola e della Sig.ra Buccioli, pure verificato in occasione di una perquisizione domiciliare della Guardia di Finanza nei confronti del primo, etc. A questo proposito innanzitutto è pacifico che nessuno di questi dati è riferibile in via diretta e personale a Pintabona, nel cui computer era stato ritrovato il file.

Autore del file risulta il computer di tale Cassia Pepes, già citata più sopra, nota alla PG nell'ambito di uno degli altri procedimenti a carico di Lavitola come collaboratrice fidata di quest'ultimo, in particolare in una società operante in Brasile con cui Lavitola aveva stretti i rapporti di affari.

La data di redazione del file risultava 13 dicembre 2011, in conformità con quanto scritto in calce al testo e la Polizia Giudiziaria è stata in grado di stabilire (sempre per via delle indagini relative alle vicende del quotidiano l'Avanti) che in quel

periodo Lavitola si era trovato effettivamente in Brasile, dove in seguito s'era incontrato anche con Pintabona, che normalmente risiede invece in Argentina. Il tutto viene rappresentato in termini molto ampi e diffusi, ma sostanzialmente coincidenti, nella sentenza acquisita.

Fin qui per quanto riguarda i riscontri in merito alla riferibilità del file al suo autore effettivo.

La PG ha compiuto poi anche una serie di verifiche con riferimento a diversi passaggi contenuti nel testo della lettera, relativi alle attività pregresse che, da quanto ivi si comprende, avevano interessato in precedenza mittente e destinatario di quella lettera. Taluni di questi controlli sono stati compiuti attraverso delle semplici consultazioni su internet, o in banche dati istituzionali, trattandosi di dati appartenenti al notorio o comunque di dominio pubblico, altri hanno richiesto un accertamento più accurato.

Non v'è necessità di riportare pedissequamente in questa sede tutti i dettagli di questi riscontri: basterà citare qui i riferimenti compiuti all'On. Maria Claudia Ioannucci, deputato di Forza Italia, la quale, come indicato dall'autore della lettera, nel 2011 era stata effettivamente nominata in alcuni consigli di amministrazione riferiti al gruppo Poste Italiane, oppure la nomina del Commissario alle dighe (la lettera a riguardo così specifica: <<ruolo inventato da me con Masi quando era a Palazzo Chigi>>), che da quanto s'è appreso effettivamente era stata oggetto di un'ordinanza (n. 3736 del 30/1/2009), dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevole Berlusconi, con la quale si individuava un unico commissario delegato a livello nazionale per la messa in sicurezza delle dighe, in luogo dei precedenti singoli commissari, con poteri ampliati rispetto all'assetto precedente e ampia discrezionalità di manovra, con nomina fiduciaria per detto incarico di tale Professore Ingegnere Roberto Guercio.

Con riferimento a questi due nominativi non è dato sapere quale fosse il loro collegamento con Lavitola e che cosa delle loro nomine potesse a suo tempo aver interessato i due odierni imputati, né importa in questa sede approfondire il tema; ai nostri fini è sufficiente aver accertato che l'autore della lettera parlava di qualcosa che poi s'è assodato fosse realmente accaduta e che, per ragioni non note, era opportuno che restasse segreta.

Altra verifica importante è quella compiuta dalla Guardia di Finanza con riferimento alla manifestazione del 2007 organizzata da Sergio De Gregorio al PalaVersace di Reggio Calabria, di cui s'è già detto in precedenza, che – come si avrà modo di veder anche in seguito – ha assunto un ruolo importante nella ricostruzione di alcuni aspetti di questo processo. Per ora basti annotare che nella lettera si faceva riferimento alla presenza a Reggio Calabria di tal Valentini, poi identificato dalla Guardia di Finanza nell'On. Valentino Valentini deputato di Forza Italia, a quanto s'è appreso consulente e accompagnatore di Berlusconi in numerose occasioni anche estere. La Polizia Giudiziaria ha avuto modo di accertare che effettivamente il 30/3/2007 v'era stata quella manifestazione e che tra gli altri vi aveva preso parte, insieme con l'allora capo dell'opposizione Berlusconi, anche l'on. Valentini. La deposizione di quest'ultimo, pur indicato in lista testi dalla difesa di Lavitola è stata poi ritenuta superflua, poiché la circostanza della sua presenza è risultata pacifica, con revoca dell'ordinanza ammissiva.

Sul punto, per altro, s'è rivelata perfettamente coincidente anche la deposizione del teste Marco Capasso, segretario parlamentare di De Gregorio negli anni dal 2006 al 2008, il quale in forza di ciò lo seguì in tutte le sue attività politiche di quegli anni, tra cui, appunto, anche la *convention* di Reggio Calabria, di cui ricorda che l'ospite d'onore fu proprio Silvio Berlusconi, presenti anche Lavitola e l'On. Valentini (si veda il verbale di udienza del 25/6/2014).

A quanto s'è appreso, proprio in quella occasione venne reso pubblico e ufficiale il passaggio del Movimento Politico Italiani nel Mondo nelle file della coalizione di centro-destra, guidata da Berlusconi che ebbe ivi un'accoglienza molto calorosa.

La manifestazione Ai fini del processo sono di grande interesse due piccoli particolari, relativi a

di Reggio Calabria quella manifestazione, che su domanda del PM il teste ha specificato e di cui nel prosieguo dell'istruttoria s'è compreso a pieno il senso: in primo luogo il Cap. Di Giovanni ha precisato che di quella *convention* politica non risultavano in internet immagini e videoriprese liberamente accessibili e conoscibili; nemmeno le difese del resto ne hanno prodotta o segnalata alcuna. Inoltre, dalle fonti consultate dalla Guardia di Finanza non risultava che a quella manifestazione politica fosse stato presente Valter Lavitola, il quale del resto non

aveva incarichi nel partito di Forza Italia né nella coalizione, anche se - da quanto s'è appreso nel processo da plurime fonti – egli era sicuramente a suo tempo un uomo di grande fiducia per Berlusconi, suo consulente e comunque accreditato sia all'interno che al di fuori di Forza Italia, come hanno riferito tutti gli esponenti politici sentiti come testi.

Questi dati erano stati acquisiti agli atti di indagine già nell'estate 2012, quando la Guardia di Finanza dopo il sequestro del file e il rinvenimento della lettera aveva compiuto i primi accertamenti. Da essi risultava chiaro che l'autore della lettera doveva esser stato a Reggio Calabria, per conoscere bene quell'evento poco noto, chi vi fosse presente e cosa potesse essere accaduto, ma non si poteva sapere se Valter Lavitola vi avesse preso parte. Orbene, alla fine del 2012, quando Sergio De Gregorio ha deciso di collaborare con l'Autorità Giudiziaria ed è stato interrogato dai Pubblici Ministeri, egli ha parlato tra le altre cose della convention di Reggio Calabria, della presenza lì di Berlusconi, dei discorsi fatti in quella occasione, delle persone presenti, citando per l'appunto anche Lavitola. E, soprattutto, proprio De Gregorio ha fornito un video di quella manifestazione, che poi la Guardia di Finanza ha esaminato e in seguito il Cap. Di Giovanni ha illustrato in udienza. In questo video (poi prodotto dal PM su un DVD e acquisito agli atti del processo) si vede e si riconosce perfettamente Valter Lavitola, presente alla manifestazione e seduto in prima fila accanto a Berlusconi. Questa lunga digressione è importante perché fugge ulteriormente il dubbio che qualcuno - per ragioni che francamente risulta ancora difficile immaginare - potesse aver inventato la lettera e poi attribuito falsamente la paternità di essa a Lavitola: è evidente, infatti, che un ipotetico autore occulto della lettera non avrebbe potuto sapere altrimenti – a distanza di cinque anni – che anche Lavitola era stato presente alla convention; per contro solo chi vi era stato presente, come appunto Lavitola, poteva narrare a Berlusconi fatti ivi accaduti.

Può comunque senz'altro escludersi che autore della lettera possano essere stati né Pintabona, nel cui computer è stato trovato il file né la già citata Cassia Pepes, proprietaria del computer adoperato per scriverla, perché sia il primo che la seconda vivono all'estero, precisamente in Argentina e in Brasile e dunque non possono essere a conoscenza in maniera così dettagliata dei fatti italiani. In particolare

Pintabona vive un sud America da anni e anni, è iscritto al Registro AIRE per lo meno dal 2001, come del resto è apparso immediatamente chiaro quando è stato sentito in udienza, per via del suo accento e del suo italiano un po' incerto, come accade per chi è emigrato all'estero da tempo.

L'istruttoria proposta dalle difese, poi, non solo non ha affatto smentito nel merito il contenuto della lettera Pintabona, come sostenuto nella discussione da uno dei difensori di Lavitola, ma anzi ha finito per confermare e confortare altri tre elementi fattuali presi in considerazione nella missiva, che costituiscono dunque un importante riscontro a quanto sostenuto nella sentenza di condanna acquisita.

La posizione di Dini Il primo riguarda la vicenda politica del Presidente Lamberto Dini, che al principio della legislatura 2006/2008 era stato accreditato e s'era dichiarato come sostenitore del governo guidato dall'On. Prodi e dunque membro della maggioranza e che invece nel 2008 aveva fatto mancare la fiducia all'esecutivo nella famosa votazione del 24 gennaio 2008.

Nella lettera, tra le altre cose, l'estensore si vanta e rammenta a Berlusconi di aver <<lavorato Dini>>, con ciò evidentemente alludendo all'aver compiuto una qualche forma di *pressing* sul Presidente Dini per indurlo a lasciare la maggioranza e farle venire meno il sostegno del suo partito; in particolare spiega di aver fatto ciò <<assieme a Ferruccio Saro e al povero Comincioli>>. La Guardia di Finanza ha accertato che il riferimento doveva essere ai due ex Senatori appartenenti a Forza Italia, Romano Comincioli, poi deceduto il 14 giugno 2011 e Ferruccio Giuseppe Saro. Accanto alla loro identificazione compiuta dalla Guardia di Finanza, è sul punto quanto mai interessante esaminare ciò che lo stesso Lamberto Dini ha dichiarato sinteticamente a riguardo all'udienza del 15/4/2015. Dopo aver illustrato la sua collocazione politica all'interno del partitolo liberal democratico e le ragioni del suo appoggio al governo Prodi, pur non avendo egli aderito al Partito Democratico, il teste ha offerto anche la propria versione rispetto a quello che anni prima era stato interpretato - a suo dire a torto - come un "ribaltone", per il quale da ministro del Tesoro nel governo di centro-destra egli s'era trovato poi Presidente del Consiglio in un governo appoggiato dal centro-sinistra, il che aveva finito poi per collocarlo all'interno di questa seconda coalizione, che era stata quella che aveva appoggiato il suo esecutivo. Di seguito il Sen. Dini ha spiegato che nel

2006/'08 il suo partito, Rinnovamento Italiano, appoggiava il governo Prodi, ma questo esecutivo aveva finito per assumere posizioni troppo sbilanciate verso sinistra, dalla parte della componente comunista della coalizione, in contrasto con il suo orientamento e le sue convinzioni politiche radicate, il che l'aveva indotto a dichiarare che non avrebbe più votato leggi finanziarie a lui non congeniali e che avrebbe fatto mancare la fiducia al governo guidato da Prodi, come poi effettivamente avvenne.

Orbene, pur nel contesto di questa legittima e non contestabile rivendicazione della propria autonomia politica e dell'indipendenza delle sue scelte di allora, che il Tribunale non intende assolutamente qui mettere in discussione, giova ora riportare la dichiarazione resa dal Presidente Dini in risposta alla domanda del difensore di Berlusconi, sul conto dei predetti Senatori Saro e Comincioli e del suo rapporto con costoro: <<Si, erano colleghi di Senato, con i quali parlavo di tanto in tanto, perché c'era un po' un interesse di quella parte politica, quindi di Forza Italia, viste quelle che erano le mie posizioni critiche in Parlamento del Governo Prodi. Ecco, per questa ragione, diciamo, era una delle persone che di tanto in tanto dicevano: ah, ma, insomma...>>. E, subito dopo, alla domanda su se i due Senatori Saro e Comincioli avessero fatto proposte, pressioni, induzioni o quant'altro su di lui per farlo aderire al centrodestra e, comunque, perché votasse contro il governo Prodi, la risposta del teste Dini è stata <<No, pressioni, non osavano fare pressioni su di me [...] anche se evidentemente c'era da parte loro, diciamo, quell'inclinazione, quel desiderio di vedere se io potevo tornare in quell'ambito>>.

È del tutto evidente, da queste dichiarazioni, che quanto indicato in termini più ruvidi nella lettera-Pintabona era effettivamente accaduto, ovvero che realmente i due Senatori di Forza Italia s'erano più volte intrattenuti con il Senatore Dini per tastare il suo umore politico, commentare con lui le sue posizioni critiche verso il governo Prodi, manifestargli il proprio interesse e quello del loro partito a che egli potesse tornare nell'ambito della coalizione di centro-destra, probabilmente lusingandolo con la rappresentazione della loro stima politica e allettandolo con la prospettiva di posizioni condivise. Insomma, pur se nella sua percezione quelle non erano state pressioni o proposte di adesione all'allora opposizione di centro-destra, è innegabile che con quei contatti i due Senatori di Forza Italia stessero

almeno provando a “lavorarsi” il Presidente Dini e non può escludersi che in qualche modo ci fossero anche riusciti, pur se l’obiettivo di strappare il partito Rinnovamento Italiano alla allora maggioranza venne raggiunto principalmente per le convinzioni spontanee dell’autorevole ex Presidente del Consiglio.

Ecco dunque che anche in questo passaggio, che la difesa riteneva di aver smentito, si trae un'altra piccola ma non insignificante conferma della veridicità di quanto sostenuto nella lunga lettera in esame, ovvero che nell’ambito di quella ampia operazione di erosione della maggioranza, di cui si dirà più avanti, qualcuno s’era occupato anche di avvicinare l’On. Dini, evidentemente con il metodo, il tatto e la cautela che si imponevano con un interlocutore di grande autorevolezza.

Il ritiro della fiducia al Governo Prodi Un altro passaggio della lettera che è stato sottoposto

da parte del partito dell’ On. Mastella a verifica nel dibattito riguarda la posizione assunta dall’On. Mastella e dal suo partito di allora (l’UDEUR), in occasione della questione di fiducia posta nel 2008 che determinò la caduta del Governo Prodi. Anche in questo caso le dichiarazioni rese dal teste vanno esaminate nella logica e secondo i ragionamenti tipici della politica, con le sfumature, le possibili variabili e gli altri elementi apparentemente impercettibili a chi è estraneo a quel mondo, ma che proprio l’ex Ministro Mastella ha saputo spiegare molto bene, per altro contribuendo a fornire al Collegio una chiave di lettura delle dinamiche e dei meccanismi della politica, essenziale per collocare i fatti per cui è processo nella loro cornice e anche per comprendere quali furono le cause della caduta del governo Prodi. Si trattò di evento politico senza dubbio complesso, frutto di una pluralità di circostanze e di scelte politiche specifiche, interne e esterne alla maggioranza di allora, che solo una semplificazione non condivisibile ha collegato in maniera diretta ai fatti per cui è processo.

Ancora una volta preme ribadire che la valutazione di queste vicende, essenzialmente politiche e figlie delle logiche di quella scienza, viene in rilievo in questa sede non certo per un’indebita ingerenza dell’Autorità Giudiziaria nel campo proprio dei poteri legislativo e esecutivo, ma solo in quanto essenziale a comprendere i profili rilevanti per il diritto penale, per la corretta comprensione dell’elemento materiale e di quello psicologico delle vicende esaminate.

Orbene – come già detto in altra parte della sentenza – l’On. Mastella ha raccontato che egli aderiva alla variegata coalizione che sosteneva il governo Prodi e che di quest’esecutivo era Ministro della Giustizia, incarico di grande rappresentanza e responsabilità, che per lui costituiva un traguardo molto importante cui a suo dire egli non avrebbe mai rinunciato se fossero rimaste le condizioni politiche che lo consentivano. Ha poi spiegato che, a seguito di una nota indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, sua moglie (che era Presidente del Consiglio regionale della Campania) era stata tratta in arresto e collocata agli arresti domiciliari e ciò aveva creato non poco imbarazzo nella coalizione, dalla quale egli si sarebbe atteso all’opposto una più incisiva manifestazione di solidarietà politica. Essendo invece mancata questa presa di posizione da parte dei suoi alleati, egli si risolse a dimettersi dalla carica di Ministro. Di lì a qualche giorno, poi, quando fu lo stesso Prodi a richiedere che fosse posta la questione di fiducia, perché non interessato a proseguire a presiedere un governo che si reggeva su una maggioranza risicata se non inesistente al Senato, Mastella e il suo partito fecero mancare il loro appoggio e contribuirono dunque alla caduta di quell’esecutivo.

Orbene, posto questo ampio antefatto, è evidente che la vicenda sul conto della moglie dell’allora Ministro e gli altri esponenti del partito Udeur (a suo tempo pure sottoposti a misura cautelare o comunque indagati) determinò un improvviso e inatteso scossone, che si rivelò decisivo per le sorti dell’esecutivo, quanto meno nel senso di accelerare sensibilmente il momento della verifica parlamentare. Per queste ragioni la circostanza che le indagini fossero in corso e che di lì a poco sarebbero state eseguite delle misure cautelari costituiva un fattore estremamente importante, la cui conoscenza anticipata poteva avere - come in effetti ebbe - un peso significativo per le sorti del Governo.

Appartiene infatti al notorio - ma comunque l’interessato lo ha confermato in aula - che Mastella presentò le sue dimissioni da Ministro in un discorso pronunciato alla Camera dei Deputati dopo aver appreso dell’arresto della moglie; dalla sua deposizione al dibattimento, poi, s’è appreso che in quei giorni egli determinò la linea del suo partito nel corso di delle convulse consultazioni con i suoi uomini di fiducia. Ha aggiunto inoltre Mastella che già diversi giorni prima egli aveva saputo della pendenza delle indagini sul conto della moglie e di altri esponenti dell’Udeur

e, rispondendo a una domanda specifica del PM, ha ammesso di aver ricevuto una notte una telefonata di un non meglio identificato giornalista di un'agenzia di stampa che non ricordava, il quale lo informava dell'imminente arresto della moglie e voleva conoscere le sue reazioni. Sul punto l'ex Ministro non s'è spinto oltre, minimizzando il racconto su quella segnalazione così particolare e mostrando di essere a conoscenza dell'esistenza di un'indagine penale volta a verificare e a ricostruire le modalità e i responsabili di quella fuga di notizie. Il dato rileva in questa sede perché costituisce un altro importante riscontro, sia pur mediato e diretto, al contenuto della lettera-Pintabona, il cui autore, tra le altre cose, si vanta di esser stato lui a informare Mastella dell'esistenza dell'indagine sul conto della moglie a Santa Maria Capua Vetere. Anche in questo caso, evidentemente, il Tribunale non può sapere se effettivamente fu Valter Lavitola a fare giungere la notizia all'orecchio dell'ex Ministro, ma per quanto emerso nel processo non può escludersi che ci fosse proprio l'odierno imputato dietro il racconto di quella misteriosa telefonata che Mastella avrebbe ricevuto nella notte; resta però dimostrato, in ogni caso, che già qualche giorno prima che ciò accadesse l'allora Guardasigilli era stato effettivamente informato della imminente esecuzione delle misure e che da ciò s'era determinato a programmare la propria fuoriuscita dall'esecutivo.

Nella guerra senza esclusione di colpi che in quegli anni si compiva in Parlamento, soprattutto in Senato, tra sostenitori e avversari dell'allora maggioranza di governo, questo episodio poteva effettivamente costituire un tassello importante per provocare la crisi di governo e, in effetti, divenne la causa dalla quale si giunse poi alla caduta dell'esecutivo e alle nuove elezioni.

Un anomalo finanziamento Il terzo elemento di fatto affrontato nella lettera, che ha trovato

al Quotidiano l'Avanti riscontro nell'istruttoria svolta, riguarda le somme di denaro che sarebbero state anticipate e ancora da conteggiare tra Berlusconi e Lavitola, oggetto di pagamenti effettuati da Forza Italia al secondo, come editore della testata l'Avanti.

Il testo della lettera sul punto è il seguente: <<ho ottenuto da lei anche che Forza Italia concedesse all'Avanti un finanziamento di 400 mila euro nel 2008, altro non

era che il rimborso di soldi che lei mi aveva autorizzato a dare a De Gregorio nel 2007 (se ne occuparono Ghedini e Crimi)>>>.

Le deposizioni degli Su questo punto l'istruttoria è stata molto diffusa e ha potuto contare

On. Crimi e Bondi su diversi significativi elementi. Per quanto concerne innanzitutto i due parlamentari ivi citati, l'On. Ghedini e l'On. Crimi, se per le ragioni già dette è mancata nel processo la deposizione del primo, va detto che il secondo non ha smentito affatto che questo pagamento vi possa essere stato, ma ha semplicemente escluso di essersi potuto occupare lui stesso di un qualsiasi pagamento al quotidiano l'Avanti nel 2008, per via del ruolo da lui rivestito in quel periodo.

Anche a questo riguardo è necessaria qualche precisazione, innanzitutto sugli incarichi rivestiti dall'On. Rocco Crimi, che è stato sentito all'udienza del 15/10/2014 e sulla cui deposizione si tornerà anche più avanti. Questi ha spiegato di aver svolto il ruolo che può essere definito di tesoriere (la denominazione tecnica del suo incarico è "Commissario straordinario e amministratore del partito") di Forza Italia dal 2002 al principio del 2008 e di aver lasciato quest'incarico per aver assunto, nel marzo del 2008, quello per certi versi omologo all'interno dell'allora nuovo soggetto, Popolo della Libertà, in cui Forza Italia era confluita insieme con Alleanza Nazionale.

Per le ragioni di cui si dirà subito appresso non è superfluo specificare che all'interno del Popolo della Libertà, proprio per la sua natura di partito nato dalla fusione di due precedenti compagini autonome, l'attività di tesoriere era svolta congiuntamente con un rappresentante di Alleanza Nazionale, come ha spiegato lo stesso Crimi. Di seguito, dalla deposizione dell'On. Bondi che di Forza Italia era il coordinatore nazionale, si è appreso che la fusione tra i due partiti avvenne gradualmente, dapprima dal punto di vista politico, con la presentazione di liste unitarie e poi anche dal punto di vista amministrativo, con la creazione di una serie di figure di riferimento nel nuovo soggetto. I due partiti originari, destinati allo scioglimento, restavano in piedi solo con funzioni di liquidazione e di gestione dell'ordinario, man mano che le attività, i contratti e le scelte passavano tutte in capo al nuovo soggetto politico, anche se non si sono mai formalmente estinti, tanto

che – dopo il recente scioglimento del Popolo della Libertà - Forza Italia ha ripreso la sua attività ordinaria, sia dal punto di vista politico che di gestione.

L'origine composita del Popolo della Libertà e la presenza di due anime al suo interno – ha spiegato ancora l'on. Bondi - erano garantite attribuendo poteri di firma congiunta e organi collegiali, composti da soggetti provenienti dai due partiti, che a quanto si è appreso si ripartivano oneri e vantaggi in misura del 75% per Forza Italia e del 25% per Alleanza Nazionale.

Orbene, tornando alla campagna di stampa curata da l'Avanti nell'estate del 2008, commissionata e pagata da Forza Italia, l'On. Crimi ha spiegato di non essersi occupato del suo pagamento sol perché egli già a marzo aveva lasciato l'incarico di tesoriere di Forza Italia.

Questo evidentemente non costituisce una vera e propria smentita del contenuto della lettera, perché con buona probabilità s'è trattato semplicemente di una svista, in cui il redattore è incorso confondendo chi fosse il tesoriere del partito a quella data e facendo erroneamente riferimento all'On. Crimi che lo era stato sino a qualche mese prima. Va anche detto che lo stesso Crimi non era all'oscuro dell'operazione promozionale eseguita attraverso l'Avanti, che ha riferito di ricordare bene, così che non può escludersi che egli se ne sia comunque occupato, magari informalmente, pur non rivestendo più l'incarico di tesoriere.

In ogni caso la vicenda ha un carattere quanto mai insolito e non è stata chiarita nemmeno con l'ampia istruttoria eseguita sul punto.

Secondo la linea difensiva, infatti, quella campagna di stampa sarebbe stata decisa da Forza Italia nel 2008 per rafforzare l'immagine del nuovo Governo, presieduto in quel periodo proprio dall'On. Berlusconi, all'epoca leader indiscusso del nuovo soggetto Popolo della Libertà, allo scopo di rendere noto, mediante interviste e articoli di commento, i successi conseguiti dall'esecutivo. Per far ciò nel mese di agosto del 2008 Forza Italia avrebbe deciso di versare ben 4/500.000 euro a un quotidiano quale era all'epoca l'Avanti, che nei fatti aveva una tiratura modestissima e una diffusione minima. La storica testata socialista, infatti, era stata “resuscitata” nel 1997 proprio da De Gregorio, il quale ne aveva rilevato la titolarità presso il Tribunale di Roma, dopo che le pubblicazioni erano cessate con la fine

del vecchio P.S.I. In seguito, nel 1999, De Gregorio aveva ceduto la titolarità del quotidiano a Valter Lavitola.

Da quanto si è appreso dai numerosi riferimenti che vi hanno fatto nelle loro deposizioni innanzitutto Sergio De Gregorio, poi il Cap. De Giovanni della Guardia di Finanza, il teste Vetromile e altri, la tenuta e la pubblicazione di quel piccolo quotidiano, al di là di una certa passione politica e editoriale, aveva un valore esclusivamente economico e imprenditoriale, per via della corresponsione di un fiume di denaro come contributo pubblico all'editoria, di cui l'editore dell'Avanti poteva godere. Sempre nella lettera in parola, per altro, lo stesso Lavitola si mostra preoccupato che i meccanismi truffaldini posti in essere per perseguire quei contributi vengano alla luce con un aggravio della sua posizione processuale.

Tutto ciò si precisa perché la prospettazione difensiva, secondo cui Forza Italia avrebbe deciso di spendere ben 500.000 euro per una pubblicità promozionale di un mese su di un giornale che era oramai quasi dimenticato in quegli anni, è assolutamente inverosimile. Secondo quel che si è appreso, la testata si sarebbe impegnata a stampare il quotidiano in un numero molto più elevato di copie e, trattandosi del periodo estivo, a farlo distribuire <<su tutte le spiagge italiane>> !

A parte che di ciò non è stata data nessuna prova, che invece sarebbe stata ben agevole specie per Lavitola che di quel giornale è l'editore, con dei resoconti di tipografia, contratti di strillonaggio o altra testimonianza del tempo, in ogni caso anche in questo modo la somma impegnata resta assolutamente sproporzionata. A riguardo va detto che la difesa di Lavitola ha poi esibito delle copie di questi numeri del giornale, recanti degli articoli e delle interviste elogiative dell'attività del Governo, ma questa produzione dimostra solo che quegli articoli vi furono, eventualmente che vi era stata realmente una campagna di stampa, ma certamente non giustifica la spesa così ingente. A ben guardare, anzi, senza voler con ciò sminuire la storica testata, la produzione di quei numeri del quotidiano sembra confermare che aver commissionato degli articoli redazionali costituì un modo per camuffare un altro pagamento; i numeri del giornale esibiti all'ultima udienza, infatti, sono apparsi invero un prodotto di livello piuttosto economico, composto solo di otto fogli e con articoli di nessun particolare pregio, un giornale – insomma –

che mai avrebbe potuto vantare tariffe pubblicitarie o per articoli redazionali così elevate, degne forse solo di testate internazionali prestigiosissime.

La deposizione dell' Queste perplessità non sono state fugate dalla deposizione dell'On.

On. D'Alessandro Luca D'Alessandro, teste della difesa, di cui s'è già parlato a proposito del turbinoso incontro tra De Gregorio e l'on. Verdini cui il teste avrebbe in parte assistito. D'Alessandro infatti è il capo ufficio stampa di Forza Italia da novembre 2003 sino a tutt'oggi, con le alterne denominazioni di cui s'è detto ed ha riferito in merito all'incarico avuto a suo tempo in tale qualità dal coordinatore del partito, On. Bondi, di verificare se effettivamente nell'agosto del 2008, per complessivi 26 giorni l'Avanti avesse pubblicato ogni giorno una pagina <<dedicata a Forza Italia con approfondimenti sul partito>>, cosa che effettivamente egli riscontrò fosse avvenuta, verificando altresì attraverso i suoi collaboratori la presenza del quotidiano nelle edicole prese a campione. A parte la divergenza rispetto a quanto riferito dallo stesso Bondi, poiché all'epoca Forza Italia era stata posta in liquidazione perché aveva già dato posto al Popolo della Libertà (ma trattasi probabilmente di una semplice svista del teste) quel che rileva è che nel dire adempito il contratto da parte del l'Avanti, l'On. D'Alessandro non ha aggiunto alcunché che potesse segnalare una particolare rilevanza di quella campagna stampa. Per l'impegno economico profuso da Forza Italia (pari a € 516.000) e per le ridotte dimensioni e limitate tirature che l'Avanti aveva normalmente in quel periodo, quella operazione divulgativa e promozionale avrebbe dovuto avere dimensioni clamorose; se l'investimento pubblicitario di Forza Italia avesse davvero interessato quella somma così elevata, insomma, dal teste D'Alessandro ci si sarebbe atteso il ricordo di tirature straordinarie dell'Avanti in quel mese, come ad esempio una diffusione capillare in tutte le edicole di Italia in un numero elevatissimo di copie, oppure di edizioni speciali, con carta patinata a colori, inserti speciali e magazine allegati, o qualcos'altro che in ipotesi giustificasse quella spesa, mentre egli il suo ricordo s'è limitato all'aver riscontrato che il giornale fosse presente in edicola e alla disponibilità di <<alcune copie da distribuire in omaggio che effettivamente venivano recapitate al partito>>.

Il prospetto delle spese Del resto, che quella somma sia assolutamente fuori mercato e

pubblicitarie sulla stampa sproporzionata per il tipo di campagna stampa che con essa si sarebbe

di Forza Italia e P. d L. sovvenzionato risulta dai due prospetti acquisiti dalla Guardia di Finanza nella fase delle indagini e prodotti dal PM all'udienza del 2/4/2014, fatti pervenire proprio dal Sen. Bondi e relativi alle spese dei movimenti politici Forza Italia e Popolo della Libertà nell'anno 2008 per le inserzioni sulle diverse testate giornalistiche ivi analiticamente indicate. Da questo documento, infatti, emerge un dato estremamente significativo ovvero che per quei 26 articoli dell'agosto 2008 editati su l'Avanti Forza Italia avrebbe speso poco meno di 1/3 del suo complessivo investimento pubblicitario sulla carta stampata (per cui risultano complessivamente € 1.832.000) e, soprattutto che il partito avrebbe destinato a l'Avanti circa 5 volte la spesa pubblicitaria effettuata sul Corriere della Sera (€108.160), poco meno del doppio di quanto investito complessivamente su Libero, il Giornale e il Tempo (che notoriamente sono testate vicine all'elettorato di centro-destra) sommati insieme, per tacere degli altri quotidiani nazionali e locali ivi citati. Allo stesso modo è rimasto privo di spiegazioni un altro dubbio posto acutamente dai Pubblici Ministeri sul conto di questo ingentissimo investimento pubblicitario, sul quale il teste Bondi, benché a lungo interrogato, non ha saputo dare una risposta convincente. A questo proposito deve ritornarsi a quanto detto prima, circa la nascita del Popolo della Libertà e alla gestione ormai affidata al nuovo partito di tutte i compiti e le attività correnti e nuove, mentre era relegata ai due partiti originari solo la liquidazione dei rapporti pregressi; orbene in questo contesto, che lo stesso Bondi (e prima anche Crimi) ha descritto in modo così chiaro, ci si chiesti, infatti, perché mai questa campagna di stampa dall'importo così ingente, avente ad oggetto l'operato del Governo (espressione dell'intero Popolo della Libertà), lanciata per la prima volta nel 2008, dovesse ricadere interamente su Forza Italia, che all'epoca era in liquidazione e non fosse invece sostenuta dal nuovo partito unitario, con risorse ripartite tra le sue due componenti?

Poco convincenti e piuttosto stentate si sono rivelate le risposte date sul punto, con un generico riferimento al pubblico dell'Avanti, vale a dire lettori dell'area ex

socialista, ai quali avrebbe avuto interesse solo la componente proveniente da Forza Italia; la comparazione tra i due prospetti che lo stesso On. Bondi ha fornito alla polizia giudiziaria, infatti, dimostra un buon numero di testate di rilievo nazionale o regionale beneficiate dagli investimenti pubblicitari sia di Forza Italia e sia del Popolo della Libertà, ivi compresi alcuni quotidiani nazionali e specialistici aventi una significativa diffusione e tiratura (come il Corriere dello Sport o il Sole 24 Ore); inoltre e in più il nuovo partito investì in pubblicità in numerosissimi quotidiani e periodici locali, dal bacino territoriale molto limitato (ad esempio Corriere di Chieri a Tutto Gubbio, Bra Oggi, l'Eco del Chisone e così via): l'unica quanto mai significativa ma del tutto inspiegata eccezione riguarda invece l'Avanti, beneficiario di oltre mezzo milione di euro da Forza Italia e nemmeno un centesimo dal Popolo della Libertà!

Ne deriva incontrovertibile la conclusione che quella somma così ingente versata da Forza Italia al quotidiano di cui era direttore Lavitola venne solo fittiziamente e comunque solo per una piccolissima sua parte imputata agli articoli redazionali del agosto 2008 sul conto del governo, mentre serviva certamente a coprire una diversa partita di giro che impegnava a suo tempo i due odierni imputati, proprio come recita la cd. lettera Pintabona.

La casa di Montecarlo Un ulteriore piccolo riscontro alla veridicità o per lo meno verosimiglianza di quanto riportato nella stessa lettera e alla sua riferibilità proprio a Valter Lavitola è emerso in modo casuale e inatteso da una delle prime deposizioni della lita del PM, quella dell'ex On. Italo Bocchino, sentito il 9/7/2014 con riferimento ad un altro tema di prova. Ebbene questi, sul finire del suo esame, nel riferire del proprio rapporto con l'odierno imputato Lavitola e con l'intenzione di specificare di non avere particolare astio nei confronti di quest'ultimo nonostante debba a lui il suo almeno temporaneo tramonto politico e la sua mancata rielezione, ha fatto riferimento alla pubblicazione di alcuni articoli sul conto di una nota vicenda che coinvolse il *leader* del suo partito, On. Fini e la cessione di una casa a Montecarlo che era appartenuta a Alleanza Nazionale, vicenda che a detta di Bocchino venne orchestrata e montata ad arte proprio da Lavitola per screditare Fini, come interessava a Berlusconi che lo vedeva quale suo possibile avversario nella lotta per la *leadership* del Popolo della Libertà.

Non v'è ragione di dubitare sull'attendibilità del teste Bocchino né le parti lo hanno fatto, sia per il senso complessivo delle sue risposte alle domande del PM, sia per il tono e la pacatezza dimostrate, pur senza fare mistero che Lavitola è la persona che più di altri gli ha fatto del male in politica.

Ebbene questo è esattamente quello che si legge nella lettera in questione, a proposito della contabilità illecita tra i due odierni imputati, con Lavitola che ricorda a Berlusconi di aver ottenuto da lui <<400/500.000€ (non ricordo) di rimborso spese per la “Casa di Montecarlo”, dove io ce ne ho messi altri 100.000€ [...]>> e, più avanti, a proposito delle <<aberranti accuse>> mosse a Lavitola, tra cui si cita ancora la vicenda di Montecarlo.

Così descritti alcuni passaggi della lettera sequestrata nel computer di Pintabona, deve osservarsi che a parere della difesa di Berlusconi le differenze tra quest'ultima e quella sequestrata a Velocci sarebbero significative e decisive, al punto che la Procura non avrebbe fatto riferimento alla lettera Velocci perché sfavorevole alla tesi dell'accusa. La lettura delle due missive, tuttavia, smentisce questa ricostruzione.

Con la prima lettera - come osservato anche nell'altro giudizio, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello - Lavitola aveva assunto con Berlusconi un tono molto più colloquiale e volto principalmente a fornirgli dei chiarimenti, anche con riferimento a quel che evidentemente doveva essere stato insinuato da altri a proposito dei suoi contatti con tal Tarantini, col quale Lavitola doveva aver parlato e forse trattato per conto o comunque nell'interesse di Berlusconi in relazione a altra vicenda penale che li coinvolgeva entrambi.

In quella prima missiva, inoltre, palesemente Lavitola riteneva sufficiente affrontare solo alcuni temi che - da quel che si comprende - erano più attuali e in qualche modo ancora in discussione tra i due, mentre solo nella seconda si passa in rassegna tutta una lunga serie di malefatte di vario tipo, anche più risalenti, per le quali, a parere dell'autore, era interesse di Berlusconi che restassero segrete. In altre parole, è solo la cd. lettera Pintabona a enumerare dettagliatamente gli argomenti e le questioni che Lavitola minacciava di mettere in piazza se le sue richieste - anche queste dettagliatamente elencate - non fossero state adempiute. Quello della corruzione dei senatori e in particolare di De Gregorio, insomma, è solo una tra i

numerosi temi che Lavitola ha indicato soltanto nella seconda e non anche nella prima delle sue lettere indirizzate a Berlusconi.

È questa dunque la ragione per cui in questa sede non v'è necessità di soffermarsi sul testo e il contenuto della cd. lettera Velocci perché, una volta accertata l'assenza di contraddizioni o di significative aporie tra le due, ai fini del presente processo interessa unicamente stabilire che con la missiva Pintabona Lavitola compì quella che è stata definita una confessione stragiudiziale, contenuta in uno scritto proveniente dall'imputato. A prescindere da questo inquadramento, è fuor di dubbio che aver scritto in maniera esplicita, in due passaggi diversi, di aver << “comprato” >> De Gregorio e aver gestito del denaro per conto di Berlusconi a questo scopo, costituisce un elemento di prova specifico della veridicità di quanto in seguito De Gregorio ha raccontato in termini coincidenti all'AG.

In sintesi Con riferimento a questo importante argomento di prova, che nella discussione il Pubblico Ministero ha definito “l'architrova del processo”, può quindi concludersi che la sentenza definitiva di condanna a carico di Lavitola, sopra più volte citata, costituisce una lineare, dettagliata e non contraddittoria ricostruzione del fatto storico relativo al rinvenimento delle due missive e alla loro attribuzione a Valter Lavitola, sulla quale ricostruzione è stata compiuta nel processo una istruttoria dettagliata e specifica, che ha confermato – e per nulla smentito – quanto nella sentenza stessa è descritto. Ricorrono dunque soddisfacenti riscontri che, a norma del combinato disposto degli artt. 238 bis e 187 – 192 comma 3 c.p.p., devono supportare la valutazione come prova delle sentenze irrevocabili rese in altri processi.

Nel merito, il contenuto delle due missive e in particolare della seconda ha trovato ampie, convergenti e convincenti conferme, non solo nella deposizione dei testi della Procura e nei documenti da quest'ultima prodotti, ma anche da numerosi e senza dubbio attendibili testi indicati dalle difese.

2- D) GLI ASSEGNI E LA DOCUMENTAZIONE BANCARIA

Il compendio di prova offerto dal Pubblico Ministero e dalle difese si compone anche di una serie di documenti di diversa natura e provenienza, prodotti sia in sede di apertura del dibattimento che nel prosieguo, anche dopo l'escussione dei testi

che vi hanno fatto riferimento, taluni di questi documenti sono senza dubbio significativi ai fini della ricostruzione dei fatti.

Ruolo di primo piano hanno innanzitutto i documenti bancari acquisiti dalla Guardia di Finanza nella fase delle indagini e poi in buona parte esaminati dal CTU della Procura, cui s'è già fatto cenno. A questo proposito va chiarito che dell'elaborato peritale menzionato si è fatto uso principalmente per la parte descrittiva, che ha consentito una sintesi di più agevole consultazione rispetto alla voluminosissima documentazione tratta dai conti correnti esaminati dal consulente; quanto alle valutazioni e considerazioni compiute da quest'ultimo, invece, possono essere intese solo come parziali e ipotetiche, come s'è compreso dalle sue stesse parole e ciò per due ordini di ragioni: la prima è che non è dato sapere con certezza quanti fossero realmente i conti correnti su cui De Gregorio poteva operare, tra quelli intestati nominativamente a lui, quelli facenti capo a altre persone fisiche sue prestanome, quelli intestati alle sue società e infine quelli del movimento politico, anche perché egli aveva dato ai Pubblici Ministeri un'indicazione di gran lunga inesatta a riguardo, mentre la maggior parte dei conti sono stati individuati dalla Polizia Giudiziaria o direttamente dal dott. Sagona. La seconda ragione è che nel valutare le causali di tutte le partite di dare e avere riscontrate, quest'ultimo si è affidato a massime di esperienza, supposizioni, collegamenti logici e così via, che costituiscono dunque solo l'ipotesi più plausibile di quali possano essere state le ragioni dei vari pagamenti, prelievi di contanti, versamenti, assegni etc.

Nell'ambito di tale voluminosissima documentazione bancaria viene in rilievo innanzitutto quella afferente sei bonifici, tutti provenienti dal movimento politico Forza Italia, pervenuti sul conto corrente 2716, intestato al movimento politico Italiani nel Mondo presso la filiale di Napoli della Banca Unipol, eseguiti a partire dal 14 marzo 2007 sino al 31 marzo 2008, del quale ultimo – si ricorderà - s'era già parlato a principio, nella determinazione della competenza per territorio. La documentazione relativa a questi bonifici è stata prodotta in più copie, anche dalla difesa di Silvio Berlusconi.

Ai fini che qui rilevano, per il resto, non v'è ragione di ricostruire tutti questi movimenti di denaro, invero vorticosi e le vicende sottostanti ad essi, che solo in parte, comunque, potrebbero essere dettagliate.

È sufficiente soffermare l'attenzione sui movimenti eseguiti nel periodo esaminato su due dei conti correnti in parola, vale a dire quello avente n. 2716, acceso il 27/6/2006 presso l'agenzia Unipol Banca, filiale 89 di Napoli, intestato al movimento politico Italiani nel Mondo e quello della società Italiani nel Mondo Reti Televisive Srl, avente numero 3099, acceso da Maria Palma, coniuge dell'allora Senatore De Gregorio il 26/10/2007, sul quale aveva delega ad operare la signora Patrizia Gazzulli, di cui si dirà ancora avanti, che era la segretaria di fiducia di De Gregorio. Le vicende di questi conti, infatti, sono paradigmatiche di quel che accadeva normalmente anche sugli altri, spesso con posizioni invertite.

I movimenti Come hanno spiegato sia il Cap Di Giovanni che il dott. Sagona, tratto caratteristico

di denaro di molto particolare di questi due conti è che su di essi risultavano innanzitutto

De Gregorio dei bonifici in entrata di importi abbastanza elevati, spesso di centinaia di migliaia di euro ciascuno, a seguito dei quali, immediatamente dopo (molte volte nella stessa giornata o al massimo entro pochissimi giorni successivi), venivano eseguiti dei prelevamenti di denaro il cui importo totale era pressoché corrispondente al bonifico ricevuto. Questi prelievi erano compiuti vuoi in contanti, vuoi con richiesta di assegni circolari. In altre parole, le somme che venivano di volta in volta accreditate, erano distratte immediatamente dopo dalle casse del movimento politico e della società e, in sintesi, alla fine confluivano o nella disponibilità diretta del senatore Sergio De Gregorio (su altri conti correnti riferibili allo stesso De Gregorio) oppure ad altri soggetti con cui De Gregorio aveva altri tipi di relazioni.

Era comunque certo – ha riferito il Cap. Di Giovanni - che le stesse somme non venivano poi impiegate per le attività politiche di cui il movimento si occupava, salvo pochissimi casi che è stato facile individuare dal tipo di lavoro svolto dai beneficiari (tipografie che potevano aver stampato manifesti elettorali o volantini, società organizzatrici di eventi, etc.). Tanto del resto coincide con quel che, da una prospettiva completamente diversa, ma in maniera assolutamente sovrapponibile, ha dichiarato il teste Gennaro D'Addosio, per un periodo militante in Italiani nel Mondo, il quale all'udienza del 17/9/2014, nel parlare della struttura del piccolo

partito e della sua gestione, ha spiegato che <<nell'organigramma esistevano tutte le figure di un partito. Nella realtà [...] era tutto nelle mani di De Gregorio>>; ciò in particolare egli ha riferito a proposito dei versamenti anche molto cospicui che vari imprenditori dopo l'elezione di De Gregorio al Senato avevano devoluto al suo movimento politico, ritenendo che avrebbero avuto dei vantaggi dalla sua posizione politica.

La Polizia Giudiziaria, inoltre, ha raccolto e esaminato una lunga serie di assegni tratti sui conti correnti di De Gregorio all'ordine di diversi soggetti, di volta in volta identificati, parte dei quali è stata poi escussa in dibattimento.

L'elenco completo di quegli assegni, gli estremi di ciascuno di essi, le date e gli importi sono condensati in un estratto dell'annotazione prot. n. 680650/12 del 14 dicembre del 2012 a firma del Cap. Di Giovanni (pagg. da 6 a 39 della stessa) che è stato acquisito al dibattimento col consenso delle parti all'udienza del 21/5/2014, al fine di evitare una estenuante elencazione orale; a quell'elenco può dunque farsi rinvio per una lettura integrale di tutti gli assegni esaminati dalla PG.

Di seguito, in sede di controesame, le difese hanno comunque compiuto una serie di approfondimenti sul conto di molti di questi assegni, i nominativi dei loro prenditori, le ragioni sociali delle società beneficiarie, con i vari dettagli del caso, soffermandosi sulle attività lavorative e imprenditoriali svolte da tutti questi soggetti, almeno nei limiti in cui ciò è stato possibile.

Questi dati, come s'è detto appena più sopra, sono stati poi interfacciati con le deposizioni orali dei vari prenditori o giratari dei titoli di credito in questione, oltre che con le dichiarazioni dello stesso De Gregorio e di altri testi, sempre sul conto di detti soggetti, fornendo un quadro piuttosto omogeneo e privo di contraddizioni. Ne è derivata un'ampia conferma di quanto s'è detto già molto più sopra, a proposito delle dichiarazioni di De Gregorio sulla sua enorme esposizione debitoria.

Sin dal periodo antecedente le elezioni politiche del 2006, ma senza grandi differenze anche in seguito, fino quanto meno al 2012/2013 (ma non può escludersi anche in seguito), egli era continuamente alla ricerca di denaro necessario per finanziare o le sue attività politiche e propagandistiche, oppure le sue numerose società, che si occupavano in buona parte di televisione, informazione e pubblicità, le quali erano molto spesso in perdita. È risultato evidente che egli riusciva a tenere

in piedi le une e le altre proprio grazie a queste iniezioni di liquidità provenienti di volta in volta da prestiti, elargizioni o finanziamenti al suo movimento politico, o altre anticipazioni di vario tipo, che – a quanto s'è appreso – De Gregorio rastrellava da ogni possibile fonte, arrivando a chiedere prestiti anche ai suoi collaboratori politici e finanche ai suoi dipendenti, come ha riferito la teste Gazzulli.

La mole di questi debiti e l'impossibilità di farvi fronte integralmente entro le scadenze pattuite finiva per moltiplicare l'esposizione debitoria di De Gregorio, il quale di volta in volta era impegnato a utilizzare il denaro raccolto per saldare debiti in scadenza, versare denaro su conti risultati al rosso proprio quando erano portati all'incasso assegni post-datati tratti dagli stessi conti, oppure pagare in contanti creditori più esigenti, in una convulsa rincorsa, la cui principale risorsa era quella di posticipare i pagamenti, ritardare le scadenze, rifinanziare i debiti e così via. Il tutto per altro è stato descritto molto bene dalla già citata Patrizia Gazzulli, storica e fidatissima segretaria di De Gregorio, sentita alle udienze dell' 8 e del 22/10/2015, la quale benché a tutt'oggi indagata in procedimento connesso (e dunque sentita nelle forme corrispondenti) è apparsa assolutamente attendibile e scevra da interessi personali che potessero indebolirne la credibilità. La Gazzulli, avendo delega operare sui conti di De Gregorio ed essendo stata da questi preposta a fronteggiare i suoi creditori, era costretta estenuanti rincorse ogni volta che c'era necessità di adempiere ai debiti che il suo datore di lavoro disinvoltamente moltiplicava.

Questa, dunque, era la ragione per cui le somme pervenute mediante bonifici sui conti correnti di cui sopra o sugli altri del gruppo, dovevano essere immediatamente prelevate e stornate verso altri conti, oppure convertite in assegni a loro volta versati a una serie di prenditori che in altri momenti e a più riprese risultavano aver a loro volta effettuato dei versamenti allo stesso De Gregorio.

La conferma fornita dai Di questo modo quanto mai spregiudicato oltre che
rischioso di far
creditori di De Gregorio girare il denaro per tenere dietro ai debiti accumulati
hanno parlato molti testi sentiti, la maggior parte dei quali accomunati dal
medesimo sentimento di delusione e di amarezza per aver perso almeno una parte

dei propri soldi. S'è già detto, a questo proposito di Gennaro D'Addosio, di Antonio Lamboglia, di Ciro Di Pietro e dei suoi due nipoti Andrea Vetromile e Biagio Orefice, dei quali in particolare quest'ultimo ha finanziato De Gregorio con somme importanti, presumibilmente non tutte provenienti davvero dalla sua attività imprenditoriale di importazione di cani di razza, ma – come pure è stato accennato in udienza più volte – raccolte da ambienti della criminalità organizzata della zona in cui egli risiede, Secondigliano, <<gente di mezz'alla strada>> come lo stesso De Gregorio e anche Lavitola li hanno definiti. Accanto a costoro, risulta in via documentale che erano coinvolti nei descritti movimenti di denaro e titoli tali Giovanni Cimmino, Gennaro Buccino, Rocco Cafiero, che si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere, l'ultimo dei quali – vale la pena di ricordarlo – era colui dal quale erano partite le indagini sul conto di De Gregorio, con il quale è a tutt'oggi coimputato per riciclaggio, perché nella sua abitazione erano stati trovati, per l'appunto, degli assegni a firma dell'allora Senatore. E ancora, il prof. Angelo Tramontano, deceduto nel 2010, con il quale De Gregorio sembra aver barattato denaro, favori politici e candidature, nonché tale Giuseppe Valentino, proprietario di alcune gioiellerie a Napoli e indicato da De Gregorio (e in qualche modo anche da Lavitola, nelle sue dichiarazioni spontanee) come un usuraio al quale il primo si rivolgeva nei momenti di difficoltà. Valentino è stato sentito all'udienza del 18 marzo 2015 ed ha negato di aver mai prestato soldi a De Gregorio, attribuendo – in maniera francamente piuttosto fantasiosa e poco verosimile – gli assegni a firma dell'ex Senatore confluiti sui suoi conti a degli acquisti di gioielli e altri preziosi presso i suoi negozi, affrettandosi a specificare (anche questo in modo ben poco credibile) di aver ancora da parte tutti gli scontrini di quegli acquisti, risalenti a circa dieci anni orsono!

2-E) IL PATTO FEDERATIVO E L'ACCORDO INTEGRATIVO

Più ancora degli altri documenti, rivestono un ruolo assolutamente centrale per la ricostruzione dei fatti per cui è processo i due contratti stipulati tra Forza Italia e Italiani nel Mondo, prodotti in più copie sia dalla Procura che dalla difesa di Berlusconi, i quali documentano l'accordo politico, elettorale e finanziario che sarebbe intercorso tra i due movimenti politici in una data mai ben precisata nel

corso del 2007. A quanto si è appreso alcune bozze di tali documenti vennero scambiate per fax e furono in tal modo intercettate durante le captazioni delle utenze facenti capo a De Gregorio, nell'ambito dell'iniziale procedimento a suo carico per le ipotesi di riciclaggio ivi perseguite. Sul conto di tali fax e delle modalità di acquisizione di essi, non v'è dubbio che essi siano da considerare alla stregua delle comunicazioni e conversazioni dei parlamentari, quale pacificamente era a suo tempo quanto meno Sergio De Gregorio; gli stessi erano dunque soggetti ai limiti e vincoli più stringenti di cui al terzo comma dell'art. 68 della Costituzione dovendo escludersi che si tratti di captazioni occasionali e impreviste.

Gli stessi documenti, tuttavia, sono stati acquisiti in seguito anche con altre modalità assolutamente legittime e poi prodotti al dibattimento in plurime altre copie, sia dal Pubblico Ministero che dalle difese, che ne avevano interesse. Non v'è dunque dubbio sulla loro provenienza e sul loro contenuto, mentre ne permangono – anche all'esito dell'istruttoria orale – sulla data della loro effettiva redazione e sottoscrizione, sul conto della quale gli elementi raccolti non sono concordi.

Il contenuto dei Riservando di tornare ancora sul punto più avanti, quando si procederà alla

due accordi ricostruzione del fatto/reato per cui è processo, può anticiparsi sin d'ora che le due scritture erano volte a consacrare per iscritto l'accordo politico elettorale che nel corso della legislatura 2006/'08 intervenne tra i due movimenti politici, sulla premessa, ivi esplicitamente enunciata, della <<condivisione dei medesimi valori e ideali che ne improntano l'attività politica>>.

In particolare, con il primo documento, denominato Accordo di Patto Federativo, redatto in vista delle allora imminenti elezioni amministrative del maggio 2007, Italiani nel Mondo si impegnò ad appoggiare e sostenere le liste elettorali di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione di centro destra, allora denominata Casa delle Libertà, anche a mezzo di <<comizi, manifestazioni e tribune televisive>>, stabilendo che lo stesso sarebbe accaduto anche in vista delle successive tornate elettorali, anche nazionali e europee. Forza Italia, dal canto suo, <<in considerazione della premessa comunità di intenti, valori e principi guida politici>>, tenendo conto dello sforzo elettorale che Italiani nel Mondo stava

sostenendo per aver presentato proprie liste in almeno 80 comuni, si impegnava <<a corrispondergli un libero contenuto per le spese elettorali sostenute e/o sostenende>>.

Di seguito, con l' Accordo integrativo di Patto federativo, i due partiti, premettendo di aver già sottoscritto in precedenza patto federativo politico elettorale fondante ancora sui richiamati valori e ideali comuni, registravano <<con viva soddisfazione>> l'ampio successo del patto medesimo e la <<avvenuta elezione di numerosi candidati di Italiani nel Mondo>> , il che aveva comportato un ingente impegno economico sostenuto da detto ultimo partito , <<anche a seguito degli intervenuti ballottaggi nonché dell'apertura di numerose sedi di Coordinamenti regionali>>. Su questa premessa, pertanto, seguivano due specifici impegni in capo a Forza Italia, ivi analiticamente indicati. Al punto A) il partito facente capo a Berlusconi si impegnava a erogare a quello di De Gregorio la somma di € 200.000 quale ulteriore contributo economico per le spese sostenute da quest'ultimo nella recente ultima campagna elettorale amministrativa>>, passando poi a elencare gli esborsi affrontati da Italiani nel Mondo in particolare per le elezioni in quattro grandi città ivi elencate e per altri ballottaggi, somma che veniva versata alla sottoscrizione dell'accordo. Al punto B), poi, Forza Italia si impegnava a versare a Italiani nel mondo la somma complessiva di € 500.000, in cinque rate di € 100.00 ciascuna alle scadenze ivi pure specificamente previste, dal 30/9/2007 al 31/3/2008, ciò in considerazione della necessità di raggiungere <<gli obiettivi politici dello schieramento di centro-destra>>, con un <<maggior coinvolgimento di Italiani nel Mondo [...] anche al fine di recuperare al centro-destra il consenso ed il voto dei concittadini già emigrati o comunque all'estero>>, il tutto <<al di là di specifiche tornate elettorali>>.

L'uno e l'altro documento, poi, consacravano <<il fine politico comune di battere congiuntamente lo schieramento dell'Ulivo, del tutto alternativo ai sottoscritti per ideali e valori di riferimento>>. Si tratta di un'espressione questa indubbiamente quanto meno anomala, specie se ripetuta due volte, come per sottolineare che essenziale ai fini dell'alleanza che si andava a siglare non fossero tanto i comuni intenti e valori indicati nella premessa quanto l'avversione alla controparte di centro sinistra.

Sia consentito osservare come ciò sorprende ancor più se si tiene presente quel che molti dei testi che si occupano di politica hanno spiegato nel corso del processo, sul conto della politica stessa, sulla duttilità delle posizioni giuridiche e la fluidità delle alleanze e contrapposizioni, ben oltre gli steccati delle convinzioni ideologiche.

In calce ad entrambi, sotto la dicitura dei rispettivi partiti, vi erano le firme di Sergio De Gregorio e Sandro Bondi, non contestate e anzi espressamente riconosciute da entrambi anche in udienza.

La data degli accordi Come già anticipato, solo alcune delle varie copie esibite recano una data, per altro aggiunta a penna in calce al testo scritto invece a stampa; in quella prodotta dalle difese è riportata la data del 30 aprile 2007. In udienza s'è molto dibattuto sul punto, sia nel corso dell'esame dei testi che nelle discussioni. In particolare a questo riguardo sono stati sentiti, oltre a De Gregorio, l'On. Bondi, coordinatore nazionale di Forza Italia – s'è detto – e sottoscrittore dei due accordi per conto del suo partito, l'On. Ignazio Abrignani, deputato e, per via della sua qualità di avvocato, anche responsabile per Forza Italia della parte giuridica, contrattuale, oltre che della presentazione delle liste elettorali e la modulistica, nonché l'Avv. Roberto Angeloni, a suo tempo militante o comunque vicino a Italiani nel Mondo e, comunque, avvocato di fiducia di Sergio De Gregorio. Può darsi per assodato che i due avvocati si occuparono di concordare e redigere il testo dei due accordi, che si scambiarono in bozza e poi trasmisero ai rispettivi referenti per la firma. Non è ben chiaro se quest'ultima intervenne congiuntamente ovvero a distanza, anche tramite lo scambio dei fax, come pure è apparso probabile dalle deposizioni dei testi.

Non può non convenirsi che la mancata previsione di una data indicata con caratteri a stampa lasciava le parti libere di indicarne una di comodo quanto meno sulla copia in loro possesso; in ogni caso dal punto di vista logico la loro redazione dovè effettivamente avvenire in un periodo compreso tra prima del maggio 2007, data delle elezioni amministrative in vista del quale si stipulava il primo patto e prima del settembre 2007, data di scadenza della prima delle 5 rate previste nel patto integrativo.

Non può dunque trovare seguito l'assunto del Pubblico Ministero, secondo cui l'assenza di date era voluta e strumentale, poiché funzionale a indicarla in modo

posticcio anche in un'epoca futura, laddove eventuali controlli, indagini o altre interferenze avessero fatto emergere quei pagamenti tra i due partiti, ancor più se si tiene conto che i pagamenti indicati nel secondo accordo sarebbero avvenuti certamente a mezzo bonifici o comunque altri strumenti tracciabili, come in effetti è accaduto.

Va tuttavia notato, per contro, un certo scollamento rimasto senza spiegazioni tra quanto indicato nei due documenti con riferimento ai pagamenti che Forza Italia si impegnava a eseguire a Italiani nel Mondo e quanto invece risulta dai bonifici di cui s'è detto sopra, su cui va soffermata ora l'attenzione. Anche a voler tacere della non perfetta coincidenza delle altre date, infatti, non deve trascurarsi che il primo di detti bonifici, come già accennato più sopra, venne eseguito il 14 marzo 2007, vale a dire ben prima del 30 aprile 2007, ovvero la data in cui apparentemente sarebbe stato siglato l'accordo che avrebbe dovuto prevedere quel pagamento.

Ed inoltre la data di quel primo bonifico precede di oltre un mese il termine iniziale per la presentazione delle liste elettorali per le consultazioni elettorali, laddove invece il primo documento faceva riferimento ben due volte alle <<già presentate>> liste da parte di Italiani nel Mondo <<in almeno 80 comuni italiani>>, con l'indicazione di 16 regioni in cui ciò sarebbe avvenuto.

Orbene, se si considera che il primo turno delle elezioni amministrative del 2007 si celebrò il 27 e il 28 maggio di quell'anno (il dato appartiene al notorio e può essere verificato dalla consultazione di fonti liberamente accessibili, ma è stato ricordato con precisione dall'On. Valducci, teste della difesa, all'udienza del 20/5/2015) e se si tiene presente che a norma degli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 e successive modificazioni la presentazione delle liste può avere luogo <<dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione>>, se ne desume che le tanto celebrate liste vennero presentate solo il 28 aprile di quell'anno: ne consegue che il 14 marzo 2007, quando Forza Italia versò i primi 100.000 euro sul conto di Italiani nel Mondo, quelle liste - indicate come già presentate a riprova dello sforzo elettorale da premiare -, non potevano essere state ancora depositate e con tutta probabilità non erano state ancora nemmeno compilate. In altre parole, il bonifico che ha data certa del 14/3/2007 è necessariamente incompatibile con il testo contenuto nel patto

federativo e con la data posticcia del 30 aprile 2007 riportata nella copia prodotta dalla difesa di Forza Italia.

Premesso che si trattava di un accordo di natura essenzialmente politica tra due partiti, la cui portata negoziale era quanto meno opinabile (intesa nel senso di possibilità di farlo valere in un giudizio civile, o “giustiziabilità” secondo l’espressione adoperata da uno dei difensori nel processo), resta da chiedersi – e non ha trovato risposta – quale potesse essere la ragione di indicare come avvenuto un evento che invece non poteva essersi ancora verificato, oppure – più probabilmente – di fare risultare come futuro un pagamento che in realtà era già stato eseguito.

Ecco dunque che già la semplice lettura di quei due documenti fornisce alcune innegabili anticipazioni di quel che sul conto di esse ha in seguito riferito Sergio De Gregorio e, in sintesi, su quella che era la reale funzione di quei due scritti, ovvero di occultare e mascherare dei pagamenti che ben lungi dal consacrare un patto politico elettorale tra due movimenti costituivano l’attuazione di un accordo corruttivo tra i rispettivi *leader*, il tutto palesemente allo scopo di preconstituire le prove per una eventuale giustificazione di un’operazione illecita.

- I finanziamenti elargiti** Ancora a proposito della vistosa anomalia descritta, infatti, deve
- da Forza Italia agli altri** osservarsi che nel processo le difese hanno provato e documentato
- partiti e movimenti** come nel tempo siano più volte intercorsi accordi elettorali anche dal contenuto economico quanto meno tra Forza Italia e gli altri partiti minori dello schieramento di centro- destra. Ciò, come hanno doviziosamente illustrato diversi testi sentiti, discendeva in parte dal sistema elettorale vigente, che nei fatti finiva per attribuire ai partiti minori una certa rilevanza elettorale anche a prescindere dalla loro effettiva rappresentanza parlamentare. A quanto s’è appreso ciò s’era manifestato in modo particolarmente significativo nelle elezioni politiche del 2006, in cui la maggioranza parlamentare era stata aggiudicata allo schieramento di centro-sinistra per poche migliaia di voti, il che sottolineava per il futuro l’importanza di stipulare alleanze e apparentamenti anche con formazioni di

scarso peso politico, che comunque potevano contribuire con i loro voti al successo elettorale di coalizione.

S'è appreso inoltre che il sistema di finanziamento pubblico allora vigente prevedeva l'erogazione di cospicui rimborsi elettorali alle formazioni risultate elette, in ragione dei voti presi nelle consultazioni precedenti, con la conseguenza che partiti di nuova formazione, che non avevano partecipato alle competizioni precedenti, potevano accedere a tali fondi pubblici solo dopo le nuove elezioni. Anche per questa ragione, allo scopo di promuovere le alleanze e sostenere materialmente i nuovi partner di più ridotte dimensioni, Forza Italia addivenne a più di un accordo politico- economico, riconoscendo finanziamenti anche piuttosto significativi a diversi partiti che, per ideologia dichiarata anche in epoca pregressa, per consultazioni recenti o anche per semplici accordi di convenienza, andavano a confluire nello schieramento di centro- destra.

Trattasi di un tema eminentemente politico, proprio e peculiare della materia e delle regole sue proprie, che nei termini descritti è senza dubbio privo di rilevanza penale.

Dal punto di vista probatorio, comunque, la questione può dirsi pacifica, anche grazie alla nutrita lista testi articolata dalla difesa di Berlusconi e ai documenti prodotti a riguardo, benché alcuni dei politici sentiti a riguardo si siano mostrati piuttosto reticenti o imbarazzati; non è sfuggito, infatti, come coloro che avevano percepito tali somme per conto dei loro partiti hanno cercato di sminuire l'entità di tali finanziamenti e attribuirli ad altre cause, come per non voler riconoscere di aver ricevuto del denaro da Forza Italia o dal Popolo della Libertà o, comunque, per affermare la propria diversa condizione politica rispetto alle altre formazioni minori confluite nel secondo e per rivendicare la propria rilevanza e centralità nello schieramento.

Le dichiarazioni dei In ogni caso, pur con qualche sbavatura e le resistenze descritte, sul punto

testi Abrignani sostanzialmente convergono varie deposizioni: in primo luogo quelle rese dell'On Abrignani di Forza Italia (di cui s'è detto poco sopra), che ha illustrato il meccanismo e, tra gli altri, ha citato come percettore di un'ingente sovvenzione il movimento denominato Alternativa Sociale, a suo tempo fondato

dall'On. Alessandra Mussolini (alla cui testimonianza da ultimo la difesa ha rinunciato dopo averla più volte citata). Allo stesso modo quelle dell'On.

Rotondi, Cutrufo Gianfranco Rotondi, che ha tenuto a sottolineare una posizione differente del proprio partito di allora, la Nuova Democrazia Cristiana delle Autonomie; quelle del suo collega di partito On. Mauro Cutrufo, il quale ha confermato che in quel periodo la Democrazia Cristiana ha percepito circa 200/300.000 euro all'anno; quelle del Pres. Dini, membro del

Dini partito liberare democratico e poi *leader* della lista denominata Rinnovamento Italiano, che s'è limitato a parlare di accordi di tipo politico con Forza Italia e di finanziamenti ricevuti da privati dopo il suo abbandono della coalizione di centro-sinistra per sostenere, alle nuove elezioni del 2008, quella guidata da Berlusconi. E, ancora, in tal senso sono le dichia-

Giovanardi razioni dell'On. Carlo Giovanardi, il quale prese parte alla nascita del nuovo partito come *leader* della corrente dei Popolari Liberali, la quale nel 2007 si era staccata dall'UDC per aderire poi al P.d.L. nel 2008; in ragione di ciò, attraverso <<pagamenti tracciati e documentati>> (come il teste ha tenuto a sottolineare), in tale qualità egli aveva percepito la somma di € 65.000, destinata a finanziare convegni e manifestazioni politiche. A questo proposito, nel confermare che altri movimenti si erano aggiudicati dal costituendo Partito della Libertà somme ben più consistenti e che ciò aveva provocato anche dei malumori tra gli alleati per via delle differenze tra essi, lo stesso Giovanardi al dibattito ha commentato il tutto con un'espressione invero non elegante, su quale sarebbe stata la figura sua e dei membri del suo movimento, che tuttavia ben rende l'idea dell'amarezza per l'atteggiamento tenuto in quell'occasione da alcune formazioni minori, aggiungendo di aver pensato a suo tempo <<siamo gli unici ingenui che non hanno preso assolutamente niente>>.

Fatuzzo Molto simile, ancora, è stata la deposizione di Francesco Fatuzzo, leader del [partito Pensionati](#), anch'egli accreditato come componente della coalizione di Centro-destra, salvo una breve parentesi di alleanza con l'Ulivo dell'On. Prodi, il quale ha riferito di aver chiesto a suo tempo un finanziamento elettorale a Berlusconi, che gli aveva risposto di rivolgersi al tesoriere del partito, Crimi; più avanti lo stesso Fatuzzo ha tenuto a sottolineare orgogliosamente di aver appreso in

seguito, dalla stampa, che il suo partito era l'ultimo della classifica quanto ai finanziamenti percepiti da Forza Italia, pari a soli € 90.000, cosa per cui, però, egli non aveva mai protestato.

Nucara Nello stesso solco si colloca anche la deposizione dell'On. Francesco Nucara sempre all'udienza dell'1/4/2015, segretario del Partito Repubblicano: anche egli, infatti, ha voluto sottolineare la differenza tra il suo partito e le altre articolazioni della coalizione che avevano aderito al P.d.L., rimarcando di aver conservato una certa indipendenza da quest'ultimo e di esser stato pregiudicato proprio per ciò, ragion per cui il suo partito aveva ricevuto solo due finanziamenti, 100.000 euro nel 2006 e 250.000 euro nel 2011, con tanto di Dichiarazione Congiunta dei due partiti. Ha poi aggiunto di aver trattato a suo tempo con l'On. Verdini per definire questo finanziamento e che in seguito, non riuscendo ad avere questi soldi, si era <<dovuto rivolgere al Presidente Berlusconi per avere questi 250 mila Euro>>, dunque con riferimento al finanziamento del 2011.

De Iorio Di inadempienze di Forza Italia rispetto agli impegni economici assunti in parallelo con gli accordi elettorali ha parlato anche l'avv. De Iorio, Presidente dei Pensionati Uniti e della Consulta dei Pensionati, movimento che a suo dire nel 2006 era accreditato come in grado di convogliare circa 1,1% dei voti, dunque una percentuale non trascurabile; per questa ragione egli era stato in qualche modo corteggiato da Berlusconi, tramite l'On. Biondi, perché presentasse una candidatura congiunta a Forza Italia in cambio di un contributo per la raccolta delle firme e la campagna elettorale. A suo dire, però, questo accordo non venne poi onorato in nessuno dei suoi profili, così che il suo movimento non poté presentare un'autonoma lista alla Camera (e proprio questa sarebbe stata la causa della sconfitta del centro-destra a quelle elezioni) e, soprattutto, egli ha dovuto promuovere un'azione legale per cercare di ottenere il pagamento delle somme promesse.

Le Dichiarazioni Soprattutto sono significativi i documenti tratti dalle Dichiarazioni Congiunte

Congiunte alla rese alla Camera dei Deputati dai vari partiti e movimenti, a proposito dei

Camera dei finanziamenti e delle le erogazioni effettuate e ricevute, come prescrive l'art.

Deputati 4 della l. 659/1981; in questi prospetti, relativi a Forza Italia e il Popolo della Libertà per gli anni dal 2006 al 2013, le somme versate dai due partiti si ritrovano indicate poi in posizione speculare anche come incassate dai vari piccoli movimenti politici che ne hanno beneficiato.

Il dato, fornito con precisione dalla difesa di Berlusconi, è ai fini che qui rilevano sufficientemente chiaro e pacifico, senza necessità di verificare in questa sede la veridicità e la precisione delle dichiarazioni dei testi di cui sopra sull'esatta entità delle somme percepite da ciascuno di essi.

Le dichiarazioni Il tema per altro era stato introdotto in termini coincidenti anche dallo stesso

di De Gregorio De Gregorio, il quale ha riferito che quando egli, nel corso della sua trattativa con Berlusconi, affrontò la questione relativa alle modalità del pagamento pattuito, fu deciso concordemente di convogliare una parte della somma che quest'ultimo si impegnava a corrispondergli in una sorta di finanziamento al partito, alla stregua di quanto Forza Italia in quegli anni aveva fatto con vari altri partiti e movimenti minori, specificando poi che, per non dare nell'occhio e non creare malumori con gli altri alleati, le somme date a De Gregorio per questa via, apparentemente costituenti un finanziamento, dovevano essere pressoché equivalenti o comunque livellate rispetto a quelle degli altri analoghi finanziamenti corrisposti in quel periodo da Forza Italia agli altri partner.

Sul tema si tornerà più avanti, nell'affrontare specificamente le dichiarazioni di De Gregorio a riguardo e in particolare quella su cui si sono appuntate le considerazioni della difesa, a proposito della sua meraviglia su perché mai Berlusconi non avesse voluto affidargli tutti i tre milioni di euro pattuiti mediante quel sistema trasparente e pubblico di finanziamento.

Le differenze Per ora è sufficiente annotare una prima grande differenza che emerge dall'esame

con gli altri della produzione documentale e che trae conferma dalle deposizioni dei testi della

accordi di tipo difesa: con riferimento a nessuno di detti partiti minori, che si allearono con Forza

politico Italia (e in seguito con il P.d.L.) risulta redatto un patto federativo o altro tipo di accordo scritto equivalente a quello che – s'è detto – con non poca retorica avevano sottoscritto De Gregorio e Bondi per conto di Italiani nel Mondo e Forza Italia nel 2007, con tanto di premessa sui valori comuni condivisi, dichiarazione di intenti e specificazione della comune avversione alla coalizione avversa dell'Ulivo. Nulla di simile si rinviene nella pur molto dettagliata produzione della difesa di Berlusconi, né alcuno dei politici sentiti al dibattimento ha fatto riferimento a documenti o accordi siffatti, a riprova della loro superfluità e anche anomalia, in una materia in cui – si ripete – le coalizioni, le alleanze e le comunanze di intenti sono considerate sempre in divenire, nell'ampio spazio di azione che hanno di solito le mediazioni e gli accordi i quali, dunque, proprio per tale loro fluidità, mal si prestano a essere trasfusi in testi scritti.

Tra i documenti di cui è stata chiesta e ammessa l'acquisizione, infatti, al punto 4 della nota depositata all'udienza del 12/4/2014 si rinviene esclusivamente il testo dell'accordo tra Forza Italia e i partiti politici minori (invero senza data e senza firma dei soggetti indicati come sottoscrittori), con il quale gli On. Verdini e Berlusconi per conto di Forza Italia, da una parte e i 12 rappresentanti dei rispettivi partiti ivi indicati, dall'altra, convenivano di dare corso alla fase costituente del nuovo soggetto politico, Popolo della Libertà e si impegnavano a convogliare le proprie risorse politiche e forze elettorali nel partito che così si andava a strutturare, a rispettare delle percentuali di candidature e quote di rappresentanza e, in sintesi, a riconoscere al Presidente Berlusconi una posizione di preminenza per concordare con lui i nominativi dei candidati.

Si tratta dell'accordo di cui ha poi specificamente parlato l'On. Rotondi nella sua deposizione, lamentando per altro il mancato rispetto delle percentuali ivi fissate, cui hanno fatto cenno anche gli altri politici sopra citati sentiti come testi. In esso, tra i 12 rappresentanti di partiti indicati nella prima parte, compare anche Sergio De Gregorio, il quale, dopo il definitivo abbandono della coalizione con cui era stato eletto nel 2006, aveva poi aderito dapprima alla Casa delle Libertà e poi al nuovo

soggetto P.d.L., nel quale nei fatti era confluita tutta la rappresentanza dello schieramento di centro-destra.

Dall'esame di questo documento balza subito all'occhio la grande differenza con il patto federativo e l'accordo integrativo che nel 2007 erano intervenuti tra Forza Italia e Italiani nel Mondo: il documento del gruppo costituente del Popolo della Libertà, infatti, non contiene alcuna premessa o dichiarazione di convergenza politico-ideologica, non affronta punti comuni e valori condivisi e nemmeno si sofferma su quello che avrebbe potuto forse essere l'unico vero elemento comune, di opporsi alla coalizione opposta di sinistra, nonostante quell'accordo mirasse a coniugare al suo interno i rappresentanti di forze politiche notoriamente e tradizionalmente piuttosto distanti le une dalle altre, dai cattolici di Nuova DC ai vari rappresentanti di forze liberali e repubblicane, dai socialisti del Nuovo PSI alla Destra Libertaria e Azione Sociale, di matrice dichiaratamente di destra, etc., forze per le quali, dunque, avrebbe potuto porsi l'esigenza di fissare dei principi condivisi e un terreno di azione comune.

Si tratta invece di un testo quanto mai scarno e schematico, che molto meglio si addice allo scopo perseguito, ovvero di siglare un'alleanza elettorale, nella consapevolezza che le differenze culturali e le diverse opzioni (pur citate al punto 7) avrebbero dovuto avere <<pari dignità politica>> e trovare di volta in volta composizione nelle specifiche situazioni controverse che eventualmente si fossero poste nel corso del comune cammino politico, come del resto accade nelle attività e nelle scelte della politica.

La presumibile reale	Ecco allora che l'esame di un documento composito e
dalla valenza	
funzione dei due accordi	programmatica ancora più estesa, qual è quello che ha
prodotto la di-	
scritti tra Forza Italia e	fesa di Berlusconi, non fa che sottolineare l'assoluta
singolarità e	
Italiani nel mondo	l'anomalia dell'ampia - e invero retorica - prospettazione
	dei valori condivisi che fa da cappello e da chiosa finale nei due scritti intercorsi tra
	Forza Italia e Italiani nel Mondo nel 2007. Ciò evidentemente lascia intendere – e

questo è il punto che qui preme sottolineare – come questi ultimi documenti puntassero in realtà ad altri differenti scopi.

Da un canto – s'è detto – De Gregorio voleva lasciare traccia scritta del suo ufficiale apparentamento con Forza Italia, per potere avere un atto da esibire in un giudizio civile per costringere la sua alleata, eventualmente inadempiente, a versare le rate pattuite; la difesa di Berlusconi, del resto, ha allegato tra le altre produzioni la copia di un atto di citazione del 2013 notificato a Forza Italia (si veda l'allegato 20 della produzione documentale della Difesa di Berlusconi del 12/3/14); inoltre, come egli stesso ha riferito in maniera convincente al dibattimento, quel documento serviva a De Gregorio per mostrarlo ai creditori verso cui era inadempiente e alle banche con cui era sempre in contrasto, per dimostrare che a breve, alle scadenze ivi pattuite, sarebbero giunti sui suoi conti delle cospicue iniezioni di liquidità.

Dal canto di Berlusconi (ma per certi versi ciò vale anche per De Gregorio), invece, il richiamo alle premesse e conclusioni condivise, contenuto nei documenti in parola, serviva non tanto a cementare la comunione di intenti tra i due soggetti politici, quanto a dotare di una parvenza di legalità e a cercare di attribuire una qualche credibilità a quei due documenti, come per mascherare, dietro la comune avversione all'Ulivo, l'accordo economico che aveva condotto di fatto De Gregorio a abbandonare la coalizione per la quale era stato eletto e a passare nelle fila del centro-destra.

2- F) GLI ATTI PARLAMENTARI

Sia la Procura della Repubblica che, soprattutto la difesa di Berlusconi hanno prodotto ampia documentazione proveniente dal Senato della Repubblica relativa in sintesi alle attività parlamentari di De Gregorio nel corso della XV legislatura, quella intercorsa tra il 2006 e il 2008, cui si riferiscono i fatti di questo processo. La difesa, in particolare ha prodotto i resoconti sommari e stenografici di tutte le sedute del Senato dal 28/4/2006 al 27/2/2008 ed inoltre (sempre per quel periodo) i resoconti delle attività della Quarta Commissione del Senato, la Commissione Difesa, presieduta dall'allora Senatore De Gregorio.

Sulla provenienza, la legittimità e la corrispondenza al vero di quei documenti non v'è questione, naturalmente. Ma a ben guardare non potrebbe esservi alcuna

questione nemmeno sul merito di quei lavori, né sul tenore delle dichiarazioni e delle votazioni, proprio in ossequio agli artt. 67 e 68 della Costituzione, di cui si dirà ampiamente avanti, nel pieno e effettivo rispetto dei principi della separazione dei poteri che le norme costituzionali esprimono.

Ai fini che qui rilevano, dunque, è sufficiente verificare che quanto è emerso dagli altri passaggi dell'istruttoria, orale e documentale, con riferimento alla formazione delle Commissioni parlamentari, all'elezione di Sergio De Gregorio a Presidente della quarta di esse, alle sue dichiarazioni di voto, alle proposte di legge, alle mozioni di fiducia, etc. trova una conferma quanto meno formale negli atti depositati, senza dunque entrare nel merito delle specifiche attività.

2- G) LE DICHIARAZIONI GIORNALISTICHE GLI ARTICOLI DI STAMPA

Tra le prove documentali acquisite v'è un'ampia rassegna di articoli di stampa, risalenti taluni agli anni cui si riferiscono i fatti/reato oggetto di questo processo, vale a dire il 2006/07 e altri alle varie fasi successive in cui l'argomento è venuto alla ribalta nel dibattito politico ed è stato preso in considerazione in vario modo dai media. Molti di questi articoli recano le dichiarazioni che di volta in volta De Gregorio ha rilasciato, in particolare sul conto della sua esperienza politica, la sua collocazione tra gli schieramenti di centro-destra e centro-sinistra, la sua volontà di <<tornare a casa>>, intendendo come tale il partito di Forza Italia e, comunque, lo schieramento di centro-destra dal quale egli riteneva di essersi impropriamente allontanato, se non forse di esser stato cacciato. Non mancano articoli recanti le dichiarazioni di altri politici sul conto di De Gregorio e di quello che venne ritenuto un voltafaccia o, per usare l'espressione corrente nel gergo politico un "cambio di casacca". A questi può essere assimilato il video tratto dal blog dell'allora On. Di Pietro, poi acquisito agli atti, in cui quest'ultimo anticipa il tema del possibile tentativo di corruzione di un altro senatore, su cui si tornerà a breve.

Altri articoli, ancora, riguardano vicende di contorno, in particolare relative a fatti su cui s'era soffermato il racconto di De Gregorio a proposito delle sue gesta nel periodo in cui transitò dal sostegno al governo Prodi ad una posizione di feroce nemico di quest'ultimo.

A questo proposito il Collegio non può non sottolineare il diverso grado di attendibilità delle dichiarazioni pubbliche o rese alla stampa, rispetto a quelle fornite in dibattimento dai testi, per via delle ovvie differenze tra i due tipi di propalazione e gli impegni che con le une e con le altre si assumono; non si trascuri – ancora una volta – che il contesto in cui si collocano i fatti è quello della politica, che ha tra i suoi strumenti anche quelli della visibilità pubblica, dell’impatto mediatico e della relazione empatica con l’elettorato, il che può condizionare il tenore e anche la sostanza delle dichiarazioni, delle interviste, delle uscite pubbliche e così via.

Ciò posto, deve notarsi in ogni caso che la maggior parte dei temi oggetto di questi articoli e in particolare quelli che riguardano più direttamente De Gregorio possono essere dati per assodati nel processo, senza sostanziali differenze tra quanto emerge dagli articoli di stampa e quanto riferito al dibattimento dallo stesso De Gregorio e dagli altri esponenti politici sentiti come testi. Anche pretese coincidenze temporali o le presunte anticipazioni non sono poi così decisive perché, in buona sostanza, si tratta di tutti temi che avevano avuto una certa risonanza mediatica anche prima di essere recepiti in fonti di prova nelle indagini preliminari.

2-H) LE ALTRE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI

Contribuiscono infine a delineare il quadro probatorio complessivo alcune altre deposizioni testimoniali raccolte su richiesta della Procura e delle Difese. Talune, a cui s’è in buona parte già fatto cenno in precedenza, costituiscono dei riscontri (in positivo o in negativo) alle dichiarazioni di De Gregorio o alle emergenze documentali di cui s’è detto; su alcune di esse (deposizioni rese dai testi Gazzulli, Capasso, Crimi etc.) si tornerà ancora nell’esaminare la ricostruzione dei singoli fatti verificando quelli che risultano confermati o anche rafforzati dalle dichiarazioni orali raccolte in dibattimento.

L’operazione libertà Altre testimonianze, invece, hanno avuto ad oggetto dei fatti di contorno rispetto all’odierna imputazione, ma di non minore allarme e rilievo, sia dal punto di vista politico che da quello eminentemente penale che qui interessa; tali fatti sono dunque sicuramente specifici e interessanti per inquadrare il contesto in cui si inserisce la vicenda oggetto del processo e, in particolare, le altre condotte

illecite poste in essere in quegli anni a cavallo tra l'aprile 2006 e il gennaio 2008 durante la quindicesima legislatura.

Il riferimento è in particolare alle altre vicende corruttive che, a quanto pare, furono quanto meno tentate, da parte di alcuni esponenti del centro- destra, dietro indicazione di Silvio Berlusconi e con la regia dello stesso e, tra gli altri, anche dei due suoi co-imputati, Lavitola e De Gregorio, il tutto nell'ambito della strategia intrapresa per far venire a mancare la maggioranza che appoggiava al Senato il Governo Prodi, strategia che è stata definita enfaticamente "Operazione libertà" o, più prosaicamente, ma con maggiore concretezza "compravendita di senatori".

Italo Bocchino All'inizio del processo il teste Italo Bocchino, di cui s'è già detto più sopra - in precedenza e per varie legislature parlamentare da sempre appartenente allo schieramento di centro-destra nelle sue varie formazioni e che coordinatore nazionale del P.d.L. - ha spiegato che con l'espressione "Operazione libertà" s'era fatto riferimento, nel gergo politico italiano di quegli anni, da un canto a una legittima e determinata attività di opposizione, guidata strenuamente da Berlusconi come *leader* dell'allora minoranza parlamentare, volta a contrastare l'operato del governo di centro-sinistra e provocarne la caduta, allo scopo dichiarato di "mandare a casa" l'esecutivo in carica, ritenuto responsabile di un inasprimento della pressione fiscale dal quale doveva liberarsi il paese: da qui dunque il senso di quella locuzione. Dall'altro, sempre nei riferimenti correnti del tempo, la stessa espressione era intesa per alludere, in maniera più riservata, a una spregiudicata operazione di pressione e di persuasione sui senatori dello schieramento di centro-sinistra, condotta con ogni mezzo per indurre quelli di essi più critici verso la maggioranza cui appartenevano, oppure semplicemente più sensibili alle profferte e lusinghe ricevute, ad abbandonare la coalizione dell'Ulivo e a far venire meno il loro sostegno, il tutto contando sulla esigua maggioranza numerica su cui poteva contare il governo Prodi al Senato. Sulle due accezioni della locuzione in parola il teste Bocchino è apparso particolarmente cauto, tenendo a specificare che egli riferiva di resoconti giornalistici e di voci, che circolavano anche nel mondo parlamentare, ma sul conto dei quali egli non era in grado di aggiungere elementi specifici.

Ha aggiunto ancora Bocchino che nel 2009, in occasione della predisposizione delle liste di candidati in vista delle elezioni europee, egli aveva avuto alcuni incontri nell'ambito del P.d.L.: un "tavolo di consultazione", come l'ha definito, cui prendevano parte oltre al Presidente Berlusconi, sempre presente, anche i capi gruppo e i coordinatori del partito, il dottor Letta e l'Onorevole Ghedini, per definire i soggetti che potevano essere inseriti in lista nelle varie circoscrizioni.

Tra i numerosi aspiranti candidati vi era anche Valter Lavitola, intorno al quale s'era tuttavia formata una certa opposizione da parte di diversi ambienti interni al partito e, a quanto pare, un vero e proprio veto anche di alcuni dei presenti e dei settori del Popolo della Libertà che gli stessi esprimevano.

Ciò per altro è stato riferito in termini assolutamente coincidenti da Lavitola nelle sue dichiarazioni spontanee, nel corso delle quali ha confermato l'avversione alla sua persona da parte di alcune anime dello schieramento e trova ampia conferma anche nel testo delle due lettere a lui attribuite di cui s'è detto sopra.

Orbene in quel contesto, registrando l'opposizione di alcuni dei suoi interlocutori alla candidatura di Lavitola, Berlusconi s'era rivolto proprio all'On. Bocchino, parlandogliene in privato in due occasioni, chiedendogli di esplorare ogni possibile strada per addivenire a una candidatura di Lavitola, al quale egli teneva personalmente.

Nell'illustrare ciò a Bocchino, in particolare, Berlusconi aveva spiegato che Lavitola gli era stato molto utile in precedenza e gli aveva "dato una mano" ai tempi dell'"Operazione libertà". Cosa Berlusconi intendesse con ciò e a quale delle due accezioni di quell'espressione facesse riferimento l'allora premier, Bocchino non ha inteso riferirlo, pur se è stato compulsato a più riprese sul punto dai Pubblici Ministeri.

Anna Finocchiaro Anche la senatrice Finocchiaro, sentita all'udienza del 7/5/2014, capogruppo al Senato del gruppo dell'Ulivo nella quindicesima legislatura e da decenni impegnata in politica nello schieramento di centrosinistra, ha riferito innanzitutto numerosi elementi, illustrati anche traendo spunto dalla sua esperienza di parlamentare di lungo corso, che si sono rivelati utili per comprendere le vicende e i comportamenti di quegli anni sia di De Gregorio sia degli altri parlamentari; inoltre, non meno importante, la teste si è concentrata poi su due episodi specifici di

tentata corruzione parlamentare di cui si dirà subito appresso, che ella denunciò pubblicamente in un suo discorso al Senato.

In particolare la Sen. Finocchiaro ha ricostruito quella che, secondo il suo ricordo e la sua percezione, era stata la carriera parlamentare di De Gregorio, a partire dall'elezione al Senato nell'aprile del 2006, allorché egli, che era stato candidato ed eletto nelle file dell'Italia dei Valori, partito che aveva aderito alla coalizione di centro-sinistra denominata l'Ulivo, riuscì a farsi eleggere Presidente della Commissione difesa con i voti dei componenti di centro-destra, per altro scalzando la candidata ufficiale dell'Ulivo, la senatrice Lidia Menapace.

Da allora, a detta della teste Finocchiaro, De Gregorio prese a far parte del centro-destra, di fatto abbandonando la sua coalizione; non rileva in particolare, su questo punto, se la Senatrice è incorsa in alcune imprecisioni, poi corrette a seguito delle domande della difesa di Berlusconi, a proposito del passaggio al gruppo misto e non a quello di Forza Italia e a proposito della prima votazione di fiducia, alla quale De Gregorio aveva sostenuto il governo Prodi.

Si tratta invero di elementi di dettaglio, sui quali sarà poi rappresentata in maniera più specifica la deposizione dello stesso interessato; essi comunque non hanno inficiato in alcun modo la valutazione di attendibilità della teste, poiché dipendono dal tempo trascorso e dal fatto che De Gregorio non aveva mai fatto parte del suo partito.

Giova anzi affermare sin d'ora che l'attendibilità della teste è risultata indiscutibilmente confermata nel corso del suo esame, proprio grazie al serrato e qualificato controesame cui la stessa è stata sottoposta da tutti i difensori, dandole modo di dimostrare e argomentare che i fatti di cui si discute erano stati quanto mai gravi anche dal punto di vista politico e erano ben lungi dagli altri numerosi "salti della quaglia" – questa la poco elegante espressione adoperata nel processo a più riprese – su cui l'hanno intrattenuta a lungo le parti, ovvero i precedenti e successivi passaggi di singoli parlamentari o di gruppi di essi da uno all'altro schieramento. Dalle parole della Senatrice, infatti, è risultato subito chiaro che, nella sua conoscenza dei fatti, la diversità tra la vicenda di De Gregorio (e quelle di Rossi e Randazzo di cui si dirà subito dopo), da un lato e quelle che avevano riguardato negli anni tra gli altri ad esempio gli On. Dini, Pisanu e tanti altri,

risiedeva nella natura strettamente sinallagmatica della contropartita che nel 2007 era stata offerta ai senatori del centro-sinistra perché abbandonassero la loro coalizione.

Le manifestazioni La testimonianza della Senatrice Finocchiaro, invero, merita qui una grande

di disagio politico attenzione per altri elementi dalla stessa descritti in maniera particolarmente

di De Gregorio convincente e precisa, sul conto del comportamento tenuto da De Gregorio dopo il suo passaggio nelle file dell'allora opposizione. Tali elementi torneranno in rilievo in seguito e ad essi si farà riferimento più volte in queste motivazioni.

La Senatrice, che ha riferito di essere stata eletta per la prima volta in Parlamento dal 1987 e di aver rivestito da allora molteplici ruoli di coordinamento e di direzione politica nelle varie articolazioni delle due camere (Capogruppo, Vicepresidente e Presidente di gruppo parlamentare, etc.), ha spiegato che nelle attività assembleari della politica ci sono una serie di linguaggi e di codici comportamentali, tipici del modo di porsi dei membri di quei consessi, che gli addetti ai lavori - specie quelli di esperienza e attrezzati a fare fronte agli umori dei gruppi di appartenenza - comprendono e sono in grado di decodificare e di intendere nel loro significato oggettivo o nello scopo perseguito. È bene chiarire che non si tratta di valutazioni o di opinioni della teste, né di sue considerazioni estemporanee, come è stato dimostrato nel corso del suo esame con plurime domande (e opposizioni!) sul punto specifico, bensì di logiche, espressioni, gesta, etc. che sono tipiche delle comunità politiche, esattamente come altre – ad esempio – sono peculiari del mondo forense e i frequentatori delle aule di giustizia sanno coglierne il vero significato. Non è superfluo, per tacere ogni equivoco a riguardo, riportare le parole sul punto della Senatrice, risultate particolarmente esplicite: <<è l'esperienza quotidiana di chi si trova a dirigere un gruppo politico, una piccola comunità politica od ad osservare una comunità politica; ci sono alcune chiavi, come dire, di lettura dei fenomeni che accadono e che sono diffuse, non è un mio sapere personale, gelosamente custodito, diciamo>>.

Orbene, fatta questa premessa, deve essere attentamente valutato e tenuto in conto quel che la Senatrice ha raccontato sui comportamenti di De Gregorio nel corso dei lavori parlamentari, avendo notato che questi, ormai transitato nello schieramento di centro-destra, assumeva talvolta nei suoi interventi in aula degli atteggiamenti di contrapposizione, polemica, perplessità, critica, etc. a proposito degli argomenti oggetto delle votazioni e in particolare delle mozioni sostenute dall'allora opposizione di centro-destra. Più che essere motivati da un reale e specifico dissenso rispetto all'oggetto dell'intervento e alla proposta di legge da votare, questi discorsi costituivano delle manifestazioni di "disagio politico" per adoperare l'espressione della teste, che evidentemente erano tese a sottolineare una difficoltà nei rapporti con la propria coalizione, un malumore politico o la richiesta che venissero recepiti una pretesa o un diritto che egli rivendicava. Questi comportamenti – ha spiegato la Senatrice Finocchiaro – si colgono e si riconoscono dalla platealità dei discorsi, dal tono adoperato particolarmente roboante o retorico, dagli atteggiamenti anche fisici dell'oratore, che con ciò intende inviare un messaggio che prende come pretesto l'oggetto del dibattito in corso (anche perché non potrebbe essere diversamente, visti i regolamenti dei lavori parlamentari, che non ammettono divagazioni su altri temi) ma travalica palesemente la questione, allo scopo di compiere normalmente una rivendicazione di tipo politico.

Nel caso di De Gregorio la Senatrice Finocchiaro aveva colto che ciò era accaduto in più di un'occasione e la cosa l'aveva sorpresa, così da serbarne un ricordo piuttosto preciso, senza poter sapere quale fosse la reale motivazione di quelle rivendicazioni.

Alla luce dell'istruttoria compiuta, invero, può escludersi che la ragione di quei segnali fosse quella di fare intendere una sua volontà di tornare a sostenere la coalizione di centro-sinistra, come per valutare la possibilità di un suo nuovo passaggio nelle file dell'allora maggioranza, cosa che nei fatti non era immaginabile nel caso concreto, visto l'atteggiamento fortemente critico che De Gregorio aveva assunto nei confronti del Governo Prodi e considerato che egli, dopo essere "tornato a casa" in Forza Italia, non manifestò mai alcun ripensamento politico.

È dunque evidente che le vivaci, plateali e enfatiche manifestazioni di dissenso, cui De Gregorio talvolta faceva ricorso nei suoi discorsi parlamentari, erano rivolte in realtà alla propria nuova parte politica, vale a dire la coalizione di centro-destra cui egli aveva aderito poco dopo l'elezione.

Il dato deve essere tenuto ben in mente, in quanto su di esso si tornerà nel prosieguo, dove sarà affrontata una delle tematiche centrali della ricostruzione in fatto, ovvero la necessità per De Gregorio di “mettere in mora” Berlusconi quand'egli era inadempiente con il pagamento delle rate pattuite.

La denuncia pubblica La deposizione della Senatrice Finocchiaro s'è rivelata di estremo

della Sen. Finocchiaro interesse per la ricostruzione dei fatti oggetto di questo processo anche

della corruzione politica per un altro profilo su cui ella ha riferito, che era stato oggetto di un suo intervento politico in Senato il 15/11/2007, dopo aver raccolto separate ma coincidenti confidenze piuttosto dettagliate e circostanziate dei senatori del centro-sinistra Rossi e Randazzo. In quell'occasione, documentata dagli atti parlamentari ma confermata direttamente dalla teste al processo, ella tenne un discorso pubblico molto esplicito e dai toni molto duri, in cui denunciò che due dei Senatori del suo gruppo politico le avevano raccontato di essere stati avvicinati da esponenti dello schieramento di centro destra, invero con modalità diverse, volte comunque a orientare il loro voto e a tentare di persuaderli a abbandonare l'allora maggioranza.

I due episodi erano stati entrambi molto gravi e come tali la Senatrice li aveva denunciati pubblicamente perché, nel resoconto che ella aveva raccolto dai diretti destinatari di quelle proposte, la possibilità di un loro passaggio allo schieramento avversario era stata prospettata in una chiave decisamente “sinallagmatica”, questa è l'espressione adoperata dalla teste, dunque con l'espressa e esplicita promessa di un qualche vantaggio patrimoniale o comunque economico diretto, in caso di accoglimento della proposta. Pur se nel corso del suo intervento la Senatrice aveva fatto riferimento alla possibile rilevanza penale di quei fatti (a quanto pare anche mimando il gesto delle manette), la sua era stata una denuncia eminentemente politica, anche per la valenza che ella aveva ritenuto di accordare alla vicenda, in

quanto – come ha poi spiegato al dibattito - erano in quei giorni in programma al Senato oltre 700 votazioni per l’approvazione del cd. decreto fiscale, che era particolarmente vincolanti per l’operato del Governo e, benché quest’ultimo contava su una maggioranza <<millimetrica>>, ella ritenne di non addivenire al voto di fiducia per non svuotare di senso l’attività parlamentare.

La vicenda Randazzo Il Senatore Randazzo, eletto in un remoto Collegio estero, aveva riferito di essere stato avvicinato in aeroporto da un imprenditore operante anch’egli in Australia, come lo stesso Randazzo, il quale gli aveva prospettato una richiesta esplicita, a suo dire proveniente da Berlusconi, il quale avrebbe voluto parlargli per proporgli di abbandonare il centro-sinistra. A quanto è dato di capire, ma sul punto la teste non aveva un ricordo preciso, Randazzo le aveva anche riferito il nome di questo intermediario che però la Senatrice (secondo la richiesta di archiviazione del PM di Roma prodotto dalla difesa di Berlusconi in uno con il decreto del GIP, si tratterebbe di tale Nick Scavi); la questione inoltre non s’era esaurita in quell’unico incontro ma vi era stato anche un secondo appuntamento e il Senatore aveva reagito con <<vivace indignazione>>, rifiutando la proposta e risolvendosi a scrivere una lettera a Berlusconi che consegnò in copia anche alla Senatrice, alla quale è stata poi sottoposta in visione dalla difesa in dibattito. Non v’è dubbio che su questa specifica vicenda il racconto della Sen. Finocchiaro costituisce una testimonianza indiretta, poiché in buona parte la sua conoscenza di quei fatti si riferisce a quanto ella aveva appreso dal collega Nino Randazzo. Tuttavia, in stretta aderenza alla disposizione dell’art. 195 c.p.p., nell’interpretazione costante della Cassazione, non ricorre nel caso in esame alcun limite o vincolo alla sua utilizzabilità, poiché nessuna delle parti ha richiesto di chiamare a deporre direttamente Randazzo, né l’ha ritenuto necessario il Collegio. L’inutilizzabilità della dichiarazione *de relato*, infatti, ricorre esclusivamente nell’ipotesi di inosservanza della disposizione del comma primo dell’articolo 195 cod. proc. pen., allorché il Giudice, “richiesto dalla parte”, non abbia disposto che sia chiamata a deporre l’altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti, ma non anche - in assenza di tale richiesta – nel caso del mancato esercizio, da parte del Giudice, del potere d’ufficio conferitogli

dall'articolo 507 cod. proc. pen. (in questi termini, per tutte, da ultimo Cass. Sez. 5, n. [9274](#) del 3/12/2014).

Il tentativo Il secondo episodio a cui aveva fatto riferimento nel suo intervento in Parlamento la

di corruzione Capogruppo dell'Ulivo le era stato raccontato dal suo collega di partito Paolo Rossi,

del Sen. Rossi il quale è stato poi sentito al dibattimento e ne ha riferito in maniera dettagliata. Il racconto della teste, pur con qualche comprensibile imprecisione a distanza di quasi sette anni, è risultato poi confermato e specificato in termini assolutamente compatibili dall'interessato, il Sen. Rossi, sentito anche egli all'udienza del 7/5/2014.

Questi, alla sua prima esperienza parlamentare ma già impegnato in politica da anni, proveniva da una esperienza nella allora Democrazia Cristiana, con la quale in passato era stato consigliere comunale a Varese, la sua città. Ivi, in quegli anni, egli aveva avuto un rapporto di comune militanza politica e anche di buona conoscenza, personale e anche professionale, con un altro consigliere comunale della DC, Antonio Tomassini, medico ginecologo a quanto pare molto noto in città, che a suo tempo aveva avuto in cura la moglie di Rossi e aveva seguito il parto di suo figlio. In seguito, con le note evoluzioni della politica italiana, Rossi e Tomassini avevano avuto storie politiche e evoluzioni diverse, perché il primo era confluito nel Partito Democratico, dunque nel centro-sinistra e il secondo in Forza Italia, dunque nel centro-destra e s'erano poi ritrovati anni dopo entrambi in Senato pur se in due schieramenti contrapposti. Ciò non aveva interrotto i loro rapporti, che erano rimasti cordiali e con una certa considerazione e gratitudine di Rossi verso il dott. Tomassini, proprio per via del ruolo così importante che egli aveva avuto per la sua famiglia.

Per questo motivo, quando nell'estate del 2007 Tomassini aveva invitato Rossi a casa sua a Varese per un colloquio, quest'ultimo c'era andato di buon grado, portando anche un piccolo dono, un libro di Camilleri, ritenendo che fosse l'occasione per affrontare qualche iniziativa politica congiunta nell'interesse della propria città, come non è infrequente che accada tra parlamentari della stessa zona. L'oggetto di quel colloquio, invece, era stato molto diverso e aveva sorpreso non

poco il Sen. Rossi, in quanto il padrone di casa dapprima s'era soffermato su delle considerazioni generali sul Governo Prodi e sul suo andamento difficile, anche per via della maggioranza molto composita dal punto di vista politico e molto fragile da quello numerico e poi più specificamente aveva parlato del disagio che a suo parere Rossi poteva provare nel militare, lui di esperienza cattolica, nello stesso schieramento di alcuni esponenti di estrema sinistra di Rifondazione Comunista. Alle repliche di Rossi, che s'era detto comunque interessato a proseguire il proprio cammino politico restando fedele alla compagine con cui era stato eletto in parlamento, Tomassini aveva preso poi ad affrontare il discorso in tutt'altra chiave, molto esplicita e senza possibilità di fraintendimenti, prospettando a Rossi il rischio di una breve durata della legislatura e di una sua mancata rielezione con il centro-sinistra per poi proporgli - senza metafore né giri di parole - che se lui fosse stato disposto a far mancare il proprio voto in Senato a favore del governo Prodi, Berlusconi gli avrebbe assicurato una adeguata ricompensa.

S'era parlato innanzitutto di un buon lavoro come giornalista nel mondo dell'editoria o della televisione, poiché Rossi in passato aveva lavorato come addetto stampa alla Camera di Commercio e Tomassini aveva sottolineato la possibilità di un bel salto qualitativo dal punto di vista professionale e remunerativo. Poco conta invero, a questo proposito, se il lavoro promesso fosse all'interno del gruppo Mediaset o altrove - tema su cui si sono soffermate a lungo le difese, ma che non pare inficiare la attendibilità del racconto di Rossi - specie se si tiene presente la notoria posizione dominante di Silvio Berlusconi e suoi familiari nel vasto mondo dell'editoria, della televisione, dell'informazione e della comunicazione in genere. Le proposte di Tomassini comunque non s'erano limitate a questo soltanto, perché di seguito lo stesso aveva rappresentato al suo interlocutore che quel che gli si chiedeva non era necessariamente un passaggio politico esplicito e ufficiale, ma il tutto avrebbe potuto avvenire anche in maniera sotterranea e non immediatamente riconoscibile: sarebbe stato sufficiente, insomma, che Rossi si assentasse dal Senato in occasione di qualche votazione importante "dandosi malato", per far mancare il suo appoggio, oppure che votasse contro il governo in occasione di uno scrutinio segreto. Il tutto avrebbe dovuto

accadere <<alla prima occasione utile>>, dunque ragionevolmente in occasione di un voto di fiducia.

In cambio di ciò – aveva proseguito Tomassini nella seconda parte del discorso – Berlusconi avrebbe potuto ricompensarlo anche con una somma di denaro importante: << perché la cifra eventuale messa a disposizione non avrebbe cambiato certo la vita di Berlusconi, ma avrebbe cambiato la mia>>, così il teste all’udienza del 7/5/2014. Laddove Rossi fosse stato d’accordo – aveva proseguito ancora Tomassini - nel giro di ventiquattro sarebbero dovuti andare entrambi in Sardegna a Villa Certosa, dove Berlusconi trascorreva le ferie estive, per parlarne direttamente con lui <<perché di queste cose voleva trattare direttamente [...] il Presidente Berlusconi>>. Non era stata fissata una cifra, perché di soldi Rossi avrebbe dovuto parlare direttamente con Berlusconi, ma era assolutamente chiaro che la trattativa che gli venne proposta aveva un chiaro contenuto economico con delle dirette e cospicue utilità per lui, sia lavorative sia di denaro.

Nello specificare meglio il proprio racconto, il Sen. Rossi ha spiegato che vi era stata dapprima la proposta politica e poi quella economica e strettamente utilitaristica, condotta da Tomassini col tono di chi gli <<stesse facendo un favore>>, anche perché subito dopo – sempre secondo quanto riferito da Rossi – il suo collega di centro-destra aveva aggiunto: <<se mi dici di no ci sono sicuramente altre persone che probabilmente potrebbero essere disponibili e quindi guarda che ti sto facendo una proposta interessante, che potrebbe, appunto, cambiarti la vita>>.

Ed infatti, sempre a detta di Rossi, Tomassini aveva fatto riferimento a contatti analoghi che altri parlamentari del centro- destra stavano curando per conto di Berlusconi con i senatori del centro-sinistra provenienti dalla allora Margherita o da altro partito di centro, che potevano essere più interessati a abbandonare la coalizione dell’Ulivo, oltre che a quelli del Südtirol Volkspartei, territorialmente contigui ai politici di Varese, i quali potevano essere meno coinvolti dal punto di vista ideologico. Tomassini, infatti, aveva spiegato che per Berlusconi, quella di tornare al governo era divenuta una sorta di ossessione, che gli aveva procurato quasi un malessere fisico, così che si stava adoperando con ogni mezzo per fare cadere l’esecutivo guidato da Prodi ed << era disposto a tutto>> per ottenerlo.

La reazione di Rossi – sempre secondo il suo racconto – era stata di sgomento e indignazione, perché, pur avendo sentito parlare di proposte del genere nei confronti di un parlamentare, non credeva che quelle voci fossero vere e potessero riguardare anche lui; inoltre fino ad allora egli aveva avuto considerazione e rispetto per il dott. Tomassini, sia per la pregressa comune esperienza politica sia per le ragioni di gratitudine legate alla nascita di suo figlio, così che non si sarebbe mai aspettato da parte sua un esplicito tentativo di corromperlo. Per questo, dopo aver ribadito il suo diniego si era allontanato turbato da casa di Tomassini, facendo riferimento alla sua prioritaria necessità di guardarsi in faccia al mattino nello specchio!

Di seguito Rossi aveva confidato l'accaduto all'On. Franceschini, che era il suo riferimento politico diretto, al Sen. Zanda e poi alla capogruppo Finocchiaro, come visto.

Dopo la dichiarazione pubblica di quest'ultima la questione aveva poi avuto un qualche seguito anche sulla stampa e, in particolare, egli era stato intervistato da un quotidiano locale di Varese, "la Prealpina", al quale però egli non aveva rivelato il nome del collega istigatore. Lo stesso giornale aveva poi sentito anche il Sen. Tomassini, il quale aveva raccontato che effettivamente il contatto vi era stato, ma aveva avuto una natura eminentemente politica, per una sorta di "Piano Marshall" messo in atto dal centro-destra per attrarre verso di se i politici dell'area di centro.

La versione del Non è mancata al dibattito, naturalmente, la contrapposta versione di

Sen. Tomassini quella vicenda, che è stata resa dal Sen. Antonio Tomassini, teste della difesa ascoltato all'udienza del 15/4/2015. A detta di quest'ultimo, invero, quell'incontro effettivamente vi era stato e realmente Rossi gli aveva portato in dono un romanzo di Camilleri, ma gli aveva anche parlato di un testo di medicina antroposofica, materia che Rossi coltivava con interesse e per il quale cercava appoggio per ottenerne una maggiore diffusione. V'era stata, a suo dire, una discussione di tipo politico, sia con riferimento alla possibilità di dare vita, quanto meno a livello provinciale, a una forza politica di centro, trasversale rispetto ai due schieramenti, sia riguardo al disagio che i politici provenienti dall'area del partito popolare a suo dire avvertivano all'interno dello schieramento dell'Ulivo; per

questa ragione egli effettivamente aveva rappresentato a Rossi che all'interno del centro-destra avrebbe potuto trovare una collocazione più confacente alla sua visione ideologica e cattolica.

Per questo motivo soltanto, a detta di Tomassini, egli aveva evidenziato al collega che, laddove avesse ritenuto di compiere un passaggio nelle fila del centro-destra, egli si sarebbe adoperato per proporre la sua candidatura con Forza Italia alle prossime elezioni, sponsorizzando dunque all'interno del partito la sua rielezione. Nulla di diverso, dunque, rispetto a una vera e propria proposta politica, assolutamente legittima, nell'alveo del resto di quello che Berlusconi stesso aveva invitato anche agli altri senatori di Forza Italia a fare, nell'ambito della cd. Operazione Libertà. Non v'era stato, insomma - e non avrebbe potuto esserci - un tentativo di corruzione da parte sua, né comunque una proposta di tipo economico, ragion per cui Tomassini s'è detto poi contrariato per le dichiarazioni rese sul suo conto da Rossi.

A fronte delle due versioni qui sintetizzate, non compete in questa sede al Tribunale stabilire la verità processuale di quel fatto, che così come è stato ricostruito costituisce senza dubbio una notizia di reato, per la quale tuttavia non risultano essere state mai promosse indagini dall'AG competente e che riguarda una fattispecie comunque ad oggi prescritta.

Va detto, però, che numerosi elementi logici e l'assenza di consequenzialità nelle spiegazioni date da Tomassini, inducono a ritenere ben più verosimile la versione di Rossi e inattendibile quella del teste della difesa.

Va premesso, infatti, che entrambi i testi hanno riferito che nel 2007 i loro rapporti erano buoni e cordiali, così che non vi sarebbero dovute essere ragioni di alcun genere per le quali Rossi avrebbe potuto aver interesse ad inventare delle accuse che erano sicuramente molto gravi, quanto meno dal punto di vista politico, che ad entrambi interessava maggiormente. Né Rossi, interrogato sul punto dal PM, ma nemmeno Tomassini – soprattutto - hanno potuto indicare motivi di astio, contrapposizione, rancore, competizione o altro, che potessero in quella fase separarli, a parte – naturalmente – la diversa collocazione politica. Lo stesso Tomassini ha nei fatti confermato il riguardo che Rossi aveva verso di lui,

professionista insigne di Varese e ginecologo della moglie fino al 1995, quando ha abbandonato la professione per l'elezione in Parlamento.

Si tenga presente, inoltre, che quando Rossi ha raccontato di questi fatti e gli stessi hanno avuto per la prima volta una ribalta politica (mediante il discorso della Finocchiaro) e mediatica (con gli articoli di stampa che lasciavano ben comprendere che i protagonisti di quella vicenda fossero i due senatori varesini), vale a dire nell'autunno del 2007, non risulta che vi fossero elezioni politiche in vista in cui i due fossero candidati, il centro-sinistra governava il paese, pur con le difficoltà per l'esigua maggioranza al Senato e, dunque, non v'era nemmeno una ragione per così dire di propaganda per la quale Rossi potesse avere interesse di screditare l'avversario.

La giustificazione data da Tomassini a riguardo non convince, perché fonda su dati fattuali non veri: a suo dire, infatti, Rossi avrebbe raccontato l'episodio nel novembre 2012, dopo le elezioni politiche alle quali era risultato primo dei non eletti, circostanza quest'ultima riferita dallo stesso Rossi nel suo esame (anche se – da quanto s'è appreso – successivamente egli ha fatto comunque ingresso in parlamento). Secondo Tomassini, insomma, Rossi sarebbe rimasto amareggiato e rancoroso per la mancata rielezione e per chiarire meglio il concetto ha aggiunto: << Qualcuno dice che a pensar male si fa peccato e, poi, c'è la conseguenza che qualche volta ci si indovina >>.

Contro questa giustificazione militano tuttavia due considerazioni incontrovertibili: non solo le elezioni politiche si sono tenute notoriamente nel successivo febbraio 2013, dunque non è possibile mettere in relazione il loro esito inizialmente infausto per Rossi con le sue precedenti dichiarazioni alla Procura, ma anche e soprattutto è pacifico che Rossi aveva raccontato della proposta corruttiva ricevuta da Tomassini già nel 2007, tanto che la Sen. Finocchiaro l'aveva denunciato in Parlamento e, comunque, sempre in quel periodo ne aveva scritto anche la Prealpina, come ha ricordato lo stesso Tomassini.

Per lo stesso motivo non convince nemmeno l'altro argomento addotto dal politico di Forza Italia su quale potesse essere la ragione da parte di Rossi per muovere a suo carico un' accusa così infamante per un Senatore: alla richiesta del Tribunale in tal senso, infatti, ricalcando con una semplificazione piuttosto confusa dei noti e

triti teoremi in tema di persecuzione giudiziaria, Tomassini ha dichiarato: << Il fatto che in quel momento, ovviamente, nella costruzione di un certo tipo di quadro, poteva essere importante mettere più casi di tentativi, ovviamente illegittimi, no?, di, come si dice, di reclutamento di senatori di altro schieramento, il fatto di portarlo in dichiarazione in quel momento poteva essere utile a guadagnare qualche medaglia sul petto.>> ed ha subito dopo chiarito che a suo dire a queste medaglie poteva ambire proprio Rossi, il quale, non avendo altro da inventare, aveva potuto solo aggrapparsi al racconto di quell'incontro a casa sua, per contribuire all'indagine giudiziaria su Berlusconi.

La spiegazione proposta, s'è detto, ancora una volta collide con un dato temporale inoppugnabile, ovvero che le dichiarazioni di Rossi, il suo racconto a Franceschini e alla Finocchiaro e le sue interviste ai giornali risalgono all'autunno del 2007 all'epoca del discorso in aula della Senatrice nel mese di novembre di quell'anno, dunque in un periodo in cui non era ancora venuta alla luce la vicenda della corruzione di De Gregorio e non v'era stato nemmeno il primo interrogatorio di quest'ultimo innanzi ai Pubblici Ministeri del 18/12/2007, in cui l'allora Senatore partenopeo aveva negato integralmente i fatti.

Piuttosto incerte - pur a fronte del tono retorico con cui sono state pronunciate - e comunque molto poco convincenti, si sono rivelate infine le spiegazioni di Tomassini a proposito delle sue reazioni alle accuse sul suo conto e alla loro divulgazione mediatica, a fronte delle quali non risulta da parte del Senatore Forzista alcuna risposta, precisazione, denuncia, querela etc. In primo luogo il teste ha confermato quel che aveva detto il suo collega Rossi, ovvero che, secondo la Prealpina, lo stesso Tomassini aveva confermato il contatto con il collega dell'Ulivo e parlato di una sorta di "piano Marshall" predisposto per sostenere i senatori del centro-sinistra che avessero inteso abbandonare la coalizione di centro-sinistra.

Orbene come ha osservato proprio Tomassini in aula, quell'espressione lascia intendere aiuti economici massicci, come quelli che gli americani predisposero nel 1947 per la ripresa dell'Europa, il che tradirebbe la natura economica delle promesse avanzate nel corso dell'Operazione Libertà. Egli infatti ha negato di aver

adoperato quell'espressione, tuttavia ha dichiarato di non aver mai inviato alcuna smentita o richiesto alcun genere di rettifica al quotidiano della sua provincia.

Altrettanto sportiva sarebbe stata la sua reazione anche nei confronti di Rossi, perché dopo essersi confrontato con il fratello avvocato, Tomassini avrebbe deciso di attendere pazientemente il suo momento, per ben otto anni, per potere raccontare pubblicamente la sua versione nel dibattimento di questo processo. Pur potendo immaginare una scarsa fiducia nelle istituzioni della giustizia da parte del Senatore e apprezzando la sua olimpica serenità, queste spiegazioni sono apparse del tutto insoddisfacenti, innanzitutto sul piano della sua onorabilità, alla quale Tomassini ha mostrato invece di tenere molto.

L'unica perplessità - che invero non è stata sollevata dalle difese ma a cui il Tribunale ritiene comunque di dare risposta - potrebbe riguardare la circostanza che il Sen. Rossi ha riferito all'A.G. questi fatti solo molto dopo, quando è stato sentito dai PM nel 2012. Tuttavia, anticipando un argomento che è stato al centro delle discussioni e che sarà affrontato più avanti con riferimento alla configurabilità e alla qualificazione giuridica del fatto/reato per cui qui si procede, è ragionevole ritenere che a suo tempo i Senatori Rossi, Franceschini, Zanda o Finocchiaro, non ritenessero di essere in presenza di una vera e propria notizia di reato, proprio per via della natura della vicenda e della difficile demarcazione del confine tra il dato politico, come allora tutti lo intesero e quello penalmente rilevante. Non è dunque irragionevole e non mina la sua credibilità che il Sen. Rossi ne abbia parlato in sede giudiziaria solo quando è stato citato a comparire dai Pubblici Ministeri di Napoli nell'ambito dell'indagine che ha condotto a questo processo.

Il tentativo di Sul conto del Senatore Tomassini risulta un altro, ben più blando e garbato, tentativo

corruzione del di avvicinamento di un altro Senatore dell'allora maggioranza, Giuseppe Caforio,

Sen. Caforio eletto anche lui nel 2006 nelle file dell'Italia dei Valori.

In quella legislatura Caforio era componente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che era presieduta proprio dall'allora Sen. Tomassini. Tra i due, a detta di Caforio, s'era stabilito un ottimo rapporto di cordialità e di intesa al di là delle diverse militanze politiche, così che un giorno -

che il teste ha collocato al principio del 2007 -Tomassini lo aveva invitato a pranzo volendo parlargli di qualcosa. L'episodio è stato raccontato da Caforio in questi termini: <<[...] credevo che fosse solo per problemi di lavoro, e appena ci sedemmo a tavola disse: "Guarda, disse io ho un problema, ti conosco bene ma devo dirtelo perché sono un ambasciatore, mi è stato chiesto di intervenire e chiederti se possiamo invitare a questo tavolo Silvio Berlusconi, il Presidente Berlusconi, se tu mi dici sì anche con un segno di testa tra dieci minuti Silvio Berlusconi sta a questo tavolo". Io dissi: "Tu mi conosci bene, io sono vecchio stampo, ho le mie idee per cui ritengo che sia proprio una cosa impossibile da parte mia" e lui per attestazione mi disse: "Speravo che tu mi dessi questa risposta perché così la mia stima verso di te non ne risente". Questo è stato.>>

La vicenda, così come ricostruita, evidentemente non ha alcuna rilevanza penale autonoma, ma si inserisce nel contesto delle già più volte descritte pressioni adottate dagli esponenti di Forza Italia per cercare di conquistare alla propria parte quanti più senatori possibile, per fare venire meno la fiducia al governo Prodi. Cosa Berlusconi avrebbe potuto dire a Caforio, nel corso di quell'incontro, non è dato saperlo con precisione, ma dall'imbarazzo mostrato da Tomassini non è difficile immaginarlo. Il dato per altro conferma quel che lo stesso Sen. Caforio ha riferito più volte nel suo esame e che in seguito ha detto al dibattito anche De Gregorio, ovvero che proprio sul senatore brindisino di Italia dei Valori si erano concentrate maggiormente le mire dei forzisti, che lo avevano individuato come uno dei più facili da persuadere, non tanto per questioni ideologiche – ha aggiunto De Gregorio – ma perché egli versava in difficoltà economiche con una sua impresa.

In ogni caso, fallito il tentativo di avvicinamento diretto da parte di Berlusconi, Caforio fu oggetto di un altro approccio, ben più esplicito, direttamente da parte di De Gregorio, alla fine di febbraio 2007 durante il ricovero di quest'ultimo presso la clinica Annunziatella di Roma.

A quel tempo i due avevano cessato quasi del tutto i rapporti dopo che De Gregorio, poco tempo dopo la proclamazione, facendosi eleggere alla Presidenza della Commissione difesa del Senato con i voti dell'opposizione, di fatto aveva abbandonato lo schieramento di centro-sinistra e il gruppo di senatori di Italia dei

Valori, che era composto di soli 4 membri, che s'erano sentiti traditi dal suo gesto. Ciò nonostante De Gregorio non si fece scrupolo di contattarlo e chiedergli di raggiungerlo con una certa urgenza quella sera stessa presso la clinica dove era ricoverato per una colica renale, rappresentandogli di avere necessità di parlargli subito.

L'urgenza, come in seguito si è appreso anche in via documentale e dalle altre deposizioni raccolte era dovuta al fatto che il giorno successivo era previsto un voto di fiducia al governo, dove dunque era in gioco la tenuta del governo Prodi, ragion per cui assicurarsi il voto contrario di Caforio avrebbe potuto risultare determinante per la sconfitta della maggioranza di centro-sinistra. Caforio aveva ben intuito quale poteva essere l'oggetto di quella conversazione urgente, sia per via del suo autore, De Gregorio appunto, sia per le voci che circolavano nell'ambiente politico sul conto della campagna acquisti in atto da parte di Berlusconi; si consultò quindi col Sen. Formisano, suo capogruppo e ottenne il benestare di questi e del leader del suo partito, Antonio Di Pietro ad andare a quell'appuntamento con De Gregorio e ascoltare cosa avesse da dirgli. Secondo il suo ricordo, fu proprio Formisano a suggerirgli di portare con se un piccolo registratore portatile, di quelli ad avvio automatico, che forse gli procurò pure.

Prelevato e accompagnato in auto da due collaboratori di De Gregorio, Caforio lo raggiunse presso la clinica dove l'altro lo attendeva ed ebbe con lui un discorso estremamente franco. Senza giri di parole De Gregorio rappresentò a Caforio che se il giorno dopo fosse venuta a mancare la fiducia al governo Prodi, questo avrebbe aperto la via a un esecutivo "di larghe intese", forse guidato dall'On. Marini, nel quale lo stesso De Gregorio avrebbe potuto essere ministro o sottosegretario. Ciò avrebbe liberato il posto di Segretario del suo partito, Italiani nel Mondo, che egli riteneva di poter affidare proprio a Caforio, se avesse deciso di aderirvi. In questo modo, quest'ultimo avrebbe potuto contare su degli ingenti fondi, che De Gregorio gli avrebbe veicolato a più riprese, fino a un massimo di 5 milioni di euro, di cui circa un milione e mezzo subito. Tutto ciò, evidentemente, in cambio di votare contro il governo Prodi il giorno successivo. Se Caforio avesse accettato e gli avesse fatto avere per tempo l'Iban del suo conto corrente, la stessa mattina del voto di fiducia De Gregorio gli avrebbe fatto pervenire il denaro con un bonifico

internazionale. Caforio si prese tempo per rispondere, forse perché spiazzato da quella richiesta, forse per valutare meglio il da farsi, ma non può nemmeno escludersi che anche solo per un attimo fu abbagliato da una proposta così cospicua, ma il giorno successivo chiamò De Gregorio, gli riferì di non voler accettare quella offerta e di buon ora andò con Formisano al Ministero dei Lavori Pubblici a raccontare l'accaduto a Di Pietro.

Il “giallo” della cassetta A questo punto del racconto di Caforio, si apre una parte rimasta non chiara, che tuttavia non è poi così rilevante ai fini dell'odierno processo come potrebbe apparire a una prima riflessione. A detta del teste, in un rapido incontro nell'ufficio di Di Pietro, che a quel tempo era Ministro dei Lavori Pubblici, egli riferì dell'esito dell'appuntamento della sera precedente e consegnò la cassetta allo stesso Ministro, il quale gli disse che avrebbe provveduto lui a denunciare i fatti. Anche per Caforio, del resto, quel che rilevava era esclusivamente il dato politico, il dimostrare al segretario del suo partito di esser stato leale e non aver ceduto a una lusinga economica allettante, così che egli non si pose particolari problemi sulla denuncia da farsi, anche perché era convinto di aver affidato (idealmente e materialmente) il suo racconto nelle mani più giuste, del Ministro e segretario di Italia dei Valori Di Pietro, come è noto ex Pubblico Ministero. La versione dei fatti dell'ex Ministro Di Pietro, sentito all'udienza del 9/7/2014 non presenta significative sbavature rispetto a quanto raccontato fin qui da Caforio, salvo per il fatto che a detta del primo sarebbe stato lui stesso a procurare all'altro il piccolo registratore portatile, mentre Caforio ha escluso di aver incontrato di persona l'allora Ministro prima dell'appuntamento con De Gregorio, ma si tratta di una differenza non significativa.

Il racconto di Di Pietro Tanto nel corso delle sue deposizioni nella fase delle indagini, quanto al dibattimento, Di Pietro ha riferito questi fatti, ha confermato di aver raccolto la confidenza di Caforio sul tentativo di corruzione da parte di De Gregorio e ha specificato di aver provveduto a denunciare il tutto alla Procura di Roma; altrettanto egli aveva dichiarato in un accorato discorso filmato e “postato” sul suo blog già nel 2007 la sera stessa del voto di fiducia, in cui però non faceva il nome del suo collega di partito, per tutelarlo.

Nello scendere nei dettagli, tuttavia, il racconto di Di Pietro diventa piuttosto confuso e poco credibile, specie se si tiene presente che lo stesso proviene da un uomo noto per il suo passato da fine investigatore. Egli infatti non è stato in grado di ricordare con precisione a chi della Squadra di PG esistente presso il Ministero avrebbe consegnato quella cassetta, né ha riferito nulla di preciso su come avrebbe poi provveduto a quella denuncia di un episodio indubbiamente molto grave. A ben vedere, invero, non è nemmeno del tutto certo che quella denuncia vi sia stata realmente e sia poi effettivamente giunta alla Procura di Roma, che l'avrebbe però archiviata, come era stato sostenuto da De Gregorio, ma della quale non v'è traccia documentale. Difficile da credere, in ogni caso che quella registrazione possa essere giunta all'Autorità Giudiziaria della capitale e che non vi sia prova del relativo procedimento.

Più probabile, invero, è che la registrazione sia stata di cattiva qualità e sia stata per questo cestinata da Di Pietro, anche perché Caforio ha riferito di non averla risentita, oppure che la stessa sia stata immediatamente smarrita. L'esame e soprattutto il controesame - particolarmente serrato da parte del difensore di Berlusconi - dell'ex Ministro Di Pietro non hanno condotto a elementi di maggiore certezza a riguardo, anche perché - va detto - il teste era stato costituito nel processo come avvocato della parte civile Italia dei Valori sino all'ordinanza del 26 febbraio 2014 di questo Tribunale che l'ha esclusa, così che aveva una piena e globale conoscenza di tutti gli atti del procedimento.

Una sintesi Ai fini che qui rilevano, tuttavia, la vicenda narrata testimonia in maniera sufficientemente dettagliata che alla fine di febbraio 2007 effettivamente vi fu un tentativo diretto e esplicito di De Gregorio di corrompere il Sen. Caforio, come poi lo stesso De Gregorio ha riferito anche al dibattimento. Il tutto avvenne senza dubbio nella Clinica Annunziatella dove De Gregorio era ricoverato, il giorno prima del voto di fiducia del 28/2/2007; Caforio certamente ne parlò subito con Di Pietro il quale, a sua volta, rese la cosa nota sul suo blog già la sera successiva alla proposta di corruzione, vale a dire al principio del 2007, allorché, s'è detto, non v'era alcuna notizia di indagini in corso. Dal che non solo può escludersi che questa parte essenziale del racconto sia inventata, ma in ogni caso si trae un'altra piccola conferma dell'attendibilità di De Gregorio, pur con qualche differenza di dettaglio

nel racconto dei due ex senatori. Tali divergenze e quelle con la deposizione di Di Pietro, rivestono invero profili di dettaglio e in questa sede non rilevano.

La deposizione Un ultimo profilo di dettaglio raccolto nel corso dell'istruttoria dibattimentale che

di Joan Soles va sia pur brevemente citato è quello della deposizione del giornalista spagnolo Joan

Boladeres Soles Boladeres, corrispondente in Italia di un vasto gruppo editoriale che pubblica il noto quotidiano spagnolo *El Pais* e delle altre testate di Panama, per conto del quale egli aveva compiuto varie inchieste che riguardavano in sintesi dei fatti italiani anche di corruzione internazionale, che potevano interessare specificamente il paese del centroamerica. Per questo motivo Boladeres aveva seguito le vicende di Lavitola e avrebbe poi ottenuto di incontrarlo per raccogliere alcune sue confidenze in una singolare intervista. Il racconto del giornalista spagnolo è apparso molto articolato e dettagliato, ma non può negarsi che alcuni passaggi siano quanto meno insoliti. Quel che è certo è che tra i due vi furono senza dubbio dei contatti, anche stretti, tant'è che Lavitola nelle sue dichiarazioni spontanee lo ha chiamato più volte confidenzialmente per nome e Boladeres ha mostrato di conoscere moltissimi dettagli delle vicende dell'odierno imputato. Al netto di ogni altra considerazione che pure è stata sollevata nel processo sul conto di questa deposizione e del suo autore, di essa qui rileva solo una confidenza che Boladeres avrebbe raccolto da Lavitola, ovvero che la cd. "Operazione libertà", intesa come compravendita del voto di vari senatori era costata complessivamente ben 8 milioni di euro, dunque molto di più dei tre di cui ha parlato De Gregorio, il che dimostrerebbe che anche altri Senatori, tra quelli che poi avrebbero dovuto votare contro il governo Prodi, vennero "persuasi" con cospicue dazioni di denaro.

3) IL FATTO

Il materiale probatorio sin qui descritto, con le aggiunte che di volta in volta verranno prese in considerazione a supporto o a confutazione dei vari argomenti descritti, consentono di giungere ora a una ricostruzione piuttosto precisa del fatto/reato contestato oggetto dell'imputazione.

Il filo conduttore a riguardo non può che consistere nell'articolato racconto di Sergio De Gregorio, così come s'è snodato, nella fase delle indagini, con gli interrogatori dei Pubblici Ministeri e le spontanee dichiarazioni di cui sono stati acquisiti i verbali e, al dibattimento, con la sua lunga escussione in contraddittorio. Del resto, eccettuati i casi in cui vi sia stata una fonte captativa estranea, è l'essenza stessa del delitto di corruzione - vale a dire di un fatto che nasce dal patto illecito dei suoi protagonisti, evidentemente concordi nel tenerlo segreto - a far sì che la ricostruzione giudiziaria di quei fatti possa avvenire solo attraverso il racconto di uno dei correi che, in un momento successivo abbia deciso di rompere il patto e riferirne all'Autorità Giudiziaria.

La suggestiva tesi del PM, nella requisitoria finale, secondo cui le prove nel presente processo sarebbero state sufficienti anche senza la deposizione di De Gregorio, non può essere condivisa, non già perché quelle prove non fossero articolate e complete, bensì perché è solo la conoscenza della successione dei fatti, degli incontri avvenuti, dei discorsi intavolati e degli accordi raggiunti, resa da uno dei suoi protagonisti, che consente di fare da collante di tutti i frammenti esterni già acquisiti e di accordare la giusta interpretazione di essi e, dunque, di ricostruire in maniera chiara e completa sia l'elemento materiale che quello psicologico del delitto.

3- A) LA CARRIERA POLITICA E L'ATTIVITÀ GIORNALISTICA DI DE GREGORIO

Per comprendere i fatti è essenziale muovere dall'esperienza politica di De Gregorio, così come è stata ricostruita non solo dal suo protagonista, ma anche da numerosi testi dell'accusa e della difesa, tra cui, in particolare, D'Addosio, Di Pietro, Martusciello, Rotondi, il tutto in maniera sostanzialmente coincidente e priva di contraddizioni.

Agli albori della sua carriera di giornalista e di militante politico, De Gregorio era collocato nell'area dell'allora PSI di Bettino Craxi, verso il quale del resto il teste ha mostrato di avere ancora una sorta di devozione. Con la fine della cd. prima Repubblica e il dissolvimento del vecchio P.S.I., De Gregorio era transitato in

maniera pressoché naturale in Forza Italia e, a suo dire, ne era stato un convinto sostenitore e militante sin dagli albori.

Di lì egli aveva intrapreso una lunga e costante rincorsa, che mirava da un canto alla raccolta di contatti che potevano tradursi in un consenso elettorale personale e, dall'altro, al tentativo di scalare i vertici locali del partito, per cercare di ottenere una candidatura che potesse fungere per lui da trampolino di lancio. L'una e l'altra attività s'erano rivelate particolarmente dispendiose, sia sul piano delle risorse economiche che delle energie spese alla continua ricerca di contatti, amicizie, influenze etc., in linea del resto con quel che hanno riferito - con accenti diversi ma con uno spirito comune - buona parte dei testimoni di estrazione politica, o quanto meno quelli di essi che hanno rivendicato con orgoglio di esser giunti nella rispettiva posizione al termine di una lunga gavetta e di una appassionata scalata.

L'attività di In contemporanea, dopo una prima carriera come giornalista *free lance*,
in

giornalista e collaborazione occasionale con varie testate nazionali e locali, De
Gregorio aveva

editore intrapreso anche quella imprenditoriale nel campo della editoria e delle comunicazioni e in quello connesso della pubblicità. In particolare, egli aveva via via dato vita a una lunga serie di società (di cui s'è più volte parlato nel processo, in relazione all'esposizione debitoria, la fatturazione, il dissesto etc.), tra cui le prime erano la BVP - Broadcast Video Press s.a.s. e l'Aria Nagel & Ass. s.r.l. , che da quanto si è compreso si occupavano di produzione di servizi giornalistici e di raccolta della pubblicità. Accanto a queste prime imprese e le altre di cui in atti, in seguito De Gregorio aveva fondato un'emittente televisiva, "Italiani nel mondo channel", che andava in onda su un canale satellitare; con riferimento a quest'ultima, poi, aveva creato ancora molte altre società, che nella ragione sociale facevano tutte in vario modo riferimento a Italiani nel mondo, le cui vicende sono state poi in parte ricostruite o comunque narrate dal consulente della Procura e da alcuni testi.

Sempre nel campo dell'editoria e accomunando anche in questo caso i due suoi principali interessi, la politica e il giornalismo, a metà degli anni '90 De Gregorio si era avviato in un'avventurosa operazione editoriale, quella di riavviare le

pubblicazioni dello storico quotidiano del partito socialista, l'Avanti, acquisendo presso il Tribunale di Roma la titolarità della testata di cui, dopo lo scioglimento del partito, era cessata la registrazione, per una svista del commissario liquidatore che non ne aveva curato il rinnovo. A quanto s'è appreso egli era stato sollecitato a far ciò o dallo stesso Lavitola, che poi lo accompagnerà in tutta la vicenda o forse da un altro ex socialista, Giuseppe Scanni, già collaboratore di Bettino Craxi, di cui pure ha parlato e, comunque, entrambi su sollecitazione di quest'ultimo. Raccolti dei finanziamenti da altri simpatizzanti socialisti, De Gregorio iniziò a pubblicare l'Avanti e a diffonderlo in edicola in alcune grandi città, per darne <<una testimonianza dell'esistenza in vita>> e lavorandovi come proprietario, editore e giornalista, insieme con alcuni collaboratori. In seguito – sulle date esatte si è fatta un po' di confusione in udienza, ma si tratta di un profilo privo di specifico rilievo in questo processo – una volta intrapresa in modo più assiduo l'attività politica, De Gregorio aveva ceduto la titolarità del giornale a Lavitola, il quale s'era sì accollato i debiti maturati negli anni, ma anche il diritto a percepirne i finanziamenti pubblici per l'editoria.

La collaborazione tra i due era comunque proseguita, con De Gregorio che, attraverso le sue società, forniva a l'Avanti servizi giornalistici completi, avendo <<a disposizione giornalisti, fotografi e grafici che compilavano materialmente le pagine e le mandavano direttamente in tipografia o facendole passare per Roma semplicemente per un fatto formale dalla redazione>>; così ha spiegato De Gregorio nel corso del suo controesame.

Ancor più importanti di questi servizi giornalistici, per il funzionamento del giornale, erano in realtà le relative fatture; queste ultime, da quanto s'è compreso, inerivano a operazioni in parte inesistenti e comunque ampiamente gonfiate rispetto ai veri costi e costituivano presumibilmente la parte di maggiore interesse in concreto nel rapporto tra i due, perché servivano a creare in maniera fittizia degli esborsi per l'editore del quotidiano, il quale avrebbe potuto poi adoperare le fatture della BVP Broadcast Video Press e l'Aria Nagel e Associati Srl per trarne un cospicuo rimborso pubblico. Ciò è oggetto di altro processo, solo in parte definito, cui s'è già fatto cenno a proposito sia di De Gregorio sia di Lavitola, nel quale – a detta del primo - sarebbe stato quantificato in sette milioni e quattrocentomila Euro,

quanto incassato e ripartito tra i due mediante la falsa fatturazione e l'indebita percezione dei contributi pubblici.

Gli albori in La modifica del panorama politico italiano avvenuta nei primi anni '90 – s'è detto-

Forza Italia aveva reso pressoché naturale per De Gregorio transitare, dall'area socialista in cui aveva militato fino ad allora, nelle file di Forza Italia, di cui s'era occupato sin dai primi tempi insieme con l'On. Minniti. Questi, infatti, sin dal 1994 era stato uno dei consulenti cui s'era rivolto direttamente Berlusconi per la costituzione di Forza Italia. Insieme con Minniti, De Gregorio aveva costituito quello che egli ha definito, con la solita enfasi, «un battaglione, un esercito forte» e prima, in un altro passaggio, «una grandissima squadra di territorio soprattutto nella regione Campania. Una squadra di territorio che funzionò a meraviglia», che condusse dapprima all'elezione dello stesso Minniti al Parlamento europeo e poi, nel 1995, del Prof. Angelo Tramontano al consiglio regionale, indicato nel listino collegato al candidato Presidente per la coalizione di centro-destra, Antonio Rastrelli.

Di Tramontano – si ricorderà - s'è già parlato più sopra, a proposito dell'esposizione debitoria e dei prestiti che da De Gregorio riceveva da più parti, anche appunto da Tramontano, il che può costituire la vera ragione per la quale il teste ha sostenuto di esser stato lui a cedere cavallerescamente quella candidatura sicura a Tramontano. Alle successive regionali del 2000, poi, la candidatura nel listino era spettata proprio a De Gregorio, ma in quell'occasione le elezioni erano aggiudicate alla coalizione di centro-sinistra, guidata da Bassolino.

In vista delle elezioni regionali del 2005, sin dal 2000 De Gregorio aveva lavorato in maniera assidua e dispendiosa alla raccolta del consenso, sostenendo economicamente sezioni di partito, consiglieri municipali e circoscrizionali, finanziando manifestazioni e contribuendo anche a candidature europee, tra cui quella dello stesso Lavitola, per il quale aveva messo a disposizione la sua squadra e una serie di fondi, conseguendo un risultato elettorale non utile ma comunque lusinghiero. Già in quel periodo De Gregorio aveva creato l'associazione culturale denominata Italiani nel Mondo, poi destinata a trasfondersi nel movimento politico e da ultimo in un vero e proprio partito; per sostenere le attività dell'associazione,

che a suo dire aveva numerose sedi anche all'estero, De Gregorio aveva investito somme molto ingenti << ma veramente ingenti, una specie di mostro a tre teste dal punto di vista economico>>, per adoperare la sua espressione al dibattito all'udienza del 29/10/2014.

Le elezioni Forte di ciò e fondando sulla qualità di dirigente del partito, il teste non aveva avuto

regionali dubbi sulla sua candidatura alle elezioni regionali del 2005 con Forza Italia ed aveva

del 2005 organizzato la sua campagna elettorale con molto anticipo, già prima che fossero presentate ufficialmente le liste, tanto da commissionare e fare affiggere in tutta la provincia di Napoli 300 manifesti elettorali delle dimensioni di m. 6 x 3, recanti la sua immagine e il logo del partito.

A questo punto si innesta la vicenda di cui s'è già detto molte volte, relativa al veto alla sua candidatura posto dai vertici regionali del partito, il cui coordinatore era il già citato Martusciello, il quale – si ricorderà – ha confermato di aver ritenuto non opportuna l'indicazione di De Gregorio nelle liste di Forza Italia, pur attribuendone le motivazioni a ragioni etiche e politiche, ben differenti da quanto sostenuto da quest'ultimo. Il veto, a quanto s'è appreso, era stato esercitato con una sorta di lettera-appello, sottoscritta da alcuni sindaci campani appartenenti a Forza Italia, i quali avrebbero rappresentato l'inopportunità di quella candidatura, rivolgendosi direttamente al Presidente del partito, Berlusconi che aveva disposto l'esclusione di De Gregorio, poco più di un mese prima della data delle elezioni.

Ciò comportò per De Gregorio la necessità di <<trovare rifugio da qualche parte>> perché – come ha spiegato lui stesso in udienza - <<non era il caso di starsene fermi, perché quando stai fermo in politica non esisti in vita. Se non vai candidato e conti le preferenze...>>. L'occasione gli fu data dall'On. Rotondi, che era alla guida di un nuovo partito, la Nuova Democrazia Cristiana di cui s'è già detto, che in quella competizione si poneva come alternativa ai due poli di centro-destra e centro-sinistra. Candidato come capolista in Campania, De Gregorio conseguì circa 10.000 voti, che non furono sufficienti a assicurargli l'elezione perché la lista non superò il *quorum* di sbarramento del 3%, ma costituirono senza dubbio un ottimo risultato in termini elettorali, soprattutto tenendo conto della particolare condizione

in cui egli s'era trovato a prendere parte alla competizione elettorale, in una lista diversa da quella del partito in cui aveva militato fino ad allora e, per di più, all'interno di una compagine politica di recente formazione. Il giudizio lusinghiero su quel risultato elettorale è stato poi confermato sia dal teste Rotondi che - si rammenta - all'udienza del 6/5/2015 ha parlato di una campagna elettorale "brillantissima", sia dal teste D'Addosio che all'udienza del 17/9/2014 ha specificato che De Gregorio <<fece il più votato di quella lista, ma non ci fu nessun eletto in quella lista>>, sia ancora dal teste Marco Capasso. Anche quella collaborazione apparentemente proficua, che aveva condotto alla nomina di De Gregorio come vice-Presidente della nuova Democrazia Cristiana, era destinata a interrompersi l'anno successivo, in vista delle elezioni politiche dell'aprile 2006. De Gregorio infatti aspirava a una candidatura da capolista in Campania, che invece Rotondi non volle assicurargli, preferendo indicare in quella posizione l'ex Ministro Paolo Cirino Pomicino, ritenuto più rappresentativo anche dal punto di vista simbolico, della prosecuzione ideale della vecchia DC; in alternativa il segretario del partito proponeva a De Gregorio una candidatura analoga in Calabria, che questi rifiutò non essendo sufficientemente radicato in quel territorio.

La candidatura Fu proprio in quel contesto, allora, che si palesò per l'odierno teste la possibilità di

con Italia dei una candidatura apparentemente del tutto distonica rispetto alla sua pregressa

Valori alle elezioni politiche esperienza politica, nel partito di Italia dei Valori, di cui era segretario Antonio Di Pietro e che aveva come leader regionale in Campania il Sen. Formisano.

del 2006 Sarebbe stato proprio quest'ultimo, in particolare, a ventilare la possibilità di un accordo elettorale tra l'Italia dei Valori e Italiani nel Mondo, che conducesse a candidare De Gregorio al Senato nella lista del primo partito.

I primi approcci furono tentati proprio da Formisano, che fece sapere a De Gregorio della possibilità di una sua candidatura e poi si occupò di convincere Di Pietro perché accettasse di candidare quello che appariva al momento come un nemico acerrimo di Forza Italia, da cui era stato bandito in maniera clamorosa. Le trattative in vista di quella possibile candidatura erano state gradualì, dapprima guardinghe,

con una serie di incontri compiuti anche da intermediari e collaboratori, prima di addivenire alla stesura di un accordo.

A questo proposito le dichiarazioni dei testi Di Pietro e D'Addosio coincidono in maniera assolutamente chiara e priva di equivoci con quanto affermato dallo stesso De Gregorio.

Può darsi per assodato che si trattò in realtà di un accordo meramente elettorale, senza una particolare condivisione politica e ideologica né alcuna intesa specifica che mirasse realmente a una collaborazione proficua: sul punto, infatti, convergono le dichiarazioni dei due interessati, Di Pietro e De Gregorio, che pur adottando a riguardo toni differenti, hanno mostrato che sin da principio ciò che li accomunava maggiormente era proprio la reciproca diffidenza, oltre a una personale contrapposizione che, per ragioni diverse, ciascuno di essi nutriva nei confronti di Forza Italia e di Berlusconi, storico nemico di Di Pietro e responsabile del veto alla candidatura di De Gregorio.

Il teste Di Pietro, in particolare, ha spiegato che il suo partito all'epoca aveva poche possibilità di raggiungere il quorum di sbarramento per l'elezione alla Camera dei Deputati e scarse speranze di eleggere un Senatore in Campania. La scelta di presentare De Gregorio al Senato, dunque, era stata funzionale principalmente a carpire il consenso elettorale personale di quest'ultimo e convogliarlo almeno in parte anche alla Camera e così superare il quorum del 2% previsto per l'elezione dei deputati.

De Gregorio, dal canto suo, ha affermato anch'egli che Di Pietro voleva da lui solo un contributo elettorale e ha spiegato di aver poi appreso dall'On. Pedica, il quale a suo tempo si occupava della formazione delle liste di Italia dei Valori, che lo stesso Presidente del partito avrebbe voluto per il Senato in Campania delle candidature non particolarmente concorrenziali, tanto che di suo pugno avrebbe annotato allo stesso Pedica di “fare una lista debole” in questa regione.

La natura dell'accordo elettorale è stata descritta in maniera piuttosto chiara da De Gregorio e in parte anche da Di Pietro, il tutto per altro in linea con i documenti che il Tribunale aveva esaminato già in sede di costituzione delle parti, addivenendo – come s'è detto nella prima parte della sentenza - all'esclusione della parte civile già costituita Italia dei Valori. De Gregorio, infatti, non si iscrisse al partito di Di

Pietro, non firmò il suo programma né aderì a quello della coalizione dell'Ulivo, ma si limitò a sottoscrivere un accordo federativo tra i due partiti, con Italiani nel Mondo che manteneva una propria autonomia e identità e con l'adozione per la lista in Europa di un doppio simbolo congiunto, che comprendeva il logo di Italia dei Valori e quello di Italiani nel Mondo in posizione paritaria.

Queste precisazioni sono importanti in funzione di un tema, su cui hanno insistito molto le difese e che è risultato ben chiaro anche al Collegio, relativo all'identità politica dell'ex Senatore e alla collocazione ideologica a lui più congeniale, senza dubbio più vicina alla coalizione di centro-destra di Berlusconi, che a quella di centro-sinistra di Prodi, argomento questo su cui si tornerà ancora in seguito.

3- B) L'ESITO DELLE ELEZIONI DELL'APRILE 2006

Pur con le premesse descritte e senza poter contare sull'appoggio di un vero e proprio partito, il risultato elettorale di De Gregorio si rivelò ampiamente superiore alle aspettative e condusse alla sua elezione in Senato, oltre a produrre l'effetto trainante della lista anche alla Camera. Lo stesso Di Pietro all'udienza del 7/9/2014 ha riconosciuto che la ragione di quel successo era proprio nell'abilità di De Gregorio, il quale dal canto suo s'è definito "campione di preferenze".

Il responso delle urne fu invece solo in parte positivo per la coalizione in cui De Gregorio era candidato, quella dell'Ulivo che raggruppava i partiti di centro-sinistra e di sinistra e aveva come Presidente il Prof. Prodi.

La legge Come è noto e come ha spiegato in termini molto chiari all'udienza del 9/7/2014 il

elettorale teste Bocchino, la legge elettorale a suo tempo vigente prevedeva due diverse modalità per l'attribuzione dei premi di maggioranza alla Camera e al Senato: mentre per la prima era previsto un unico premio su scala nazionale, per il secondo invece erano attribuiti singoli premi regionali alla coalizione che aveva conseguito la maggioranza in ciascuna regione, ciò in ossequio all'art. 57 della Costituzione che prevede che il Senato è eletto su base regionale e in forza di una legge elettorale piuttosto involuta, non a caso denominata correntemente "Porcellum", come l'hanno chiamata anche alcuni dei testi sentiti (Schifani, Mastella). Ne discendeva che la coalizione risultata vincitrice alla Camera, pur se

per un sol voto in più rispetto alle altre, otteneva comunque una maggioranza di 370 deputati, mentre al Senato poteva accadere che uno schieramento, pur sconfitto su scala nazionale, avesse vinto anche di misura in alcune regioni più popolate e per questo motivo avesse diritto a dei premi di maggioranza corposi. Ciò era accaduto nelle elezioni del 2006, con la Casa delle Libertà che, nonostante la vittoria dell'Ulivo, aveva conquistato il premio di maggioranza in Lombardia e in altre regioni, in tal modo assottigliando molto la maggioranza su cui poteva contare al Senato il Governo Prodi. Senza necessità di addentrarsi ulteriormente nella illustrazione di questi meccanismi, è qui sufficiente annotare che nei fatti l'esecutivo di centro-sinistra poteva contare su una maggioranza molto esigua, di soli due Senatori (158 voti per la maggioranza e 156 per

l'opposizione) esclusi i Senatori a vita, tradizionalmente non schierati con nessuna coalizione, ai quali invece il governo doveva spesso fare ricorso, per ottenere la fiducia o comunque per fare passare provvedimenti di rilievo, come hanno riferito in termini sovrapponibili, pur se con sfumature e accenti diversi, molti degli uomini politici sentiti come testi, dallo stesso Pres. Prodi, ai Senatori Finocchiaro, Castelli, Schifani e poi ancora Di Pietro, Mastella, Malan e altri.

Orbene, se la situazione descritta determinava indubbiamente dei problemi alla maggioranza di governo, che vedeva ogni sua proposta di legge a rischio innanzi all'assemblea del Senato, con notevoli ripercussioni anche in tema di tenuta della coalizione, nell'altro schieramento la sconfitta elettorale aveva costituito un duro smacco e soprattutto Berlusconi la viveva come una ferita aperta. Lo hanno detto o accennato, con toni diversi innanzitutto De Gregorio, ma anche i testi Martusciello, Bocchino, Rossi, Tomassini, i quali hanno parlato della determinazione del leader dell'opposizione a sovvertire l'esito elettorale e a prendersi in aula la rivincita rispetto a Prodi, quasi una malattia come aveva detto Tomassini a Rossi. Gli altri leader della coalizione, a quanto pare, erano più cauti e meglio disposti a condurre un periodo di cinque anni all'opposizione, in attesa di una alternanza elettorale, come l'On. Fini aveva riferito a De Gregorio, commentando che egli e Casini non avevano fretta e potevano aspettare il loro momento, mentre per Berlusconi – più anziano di loro – il tempo per prendersi una rivincita stringeva.

3- C) I PRIMI CONTATTI TRA DE GREGORIO E BERLUSCONI NELL'APRILE 2006

Fu proprio questa, evidentemente, la ragione per cui il giorno stesso della proclamazione degli eletti o comunque nei giorni immediatamente successivi - non è ben chiaro se il 28, il 29 o forse al più tardi il 30 aprile 2006 -, Berlusconi si fece vivo con De Gregorio e, tramite la sua segretaria Marinella Brambilla, gli telefonò per convocarlo nella sua residenza romana, Palazzo Grazioli per un colloquio. L'invito fu accolto da De Gregorio <<con molto piacere>> e con

Il primo incontro <<un'emozione incredibile>>, non solo perché egli aveva un'immutata

a Palazzo Grazioli ammirazione per Berlusconi, ma anche perché desiderava sfogare con lui l'amarezza per <<tutte le angherie subite dai suoi coordinatori regionali>> e ora evidentemente poteva farlo in una congiuntura di forza particolarmente favorevole: egli infatti era stato eletto con un buon successo personale in Campania e proprio in questa regione, dove era stato bandito da Forza Italia, il partito e la coalizione di centro-destra erano stati sconfitti di soli 25-30.000 voti, quelli che – questa almeno era la convinzione di De Gregorio – sarebbero bastati per capovolgere l'esito elettorale complessivo a favore dello schieramento guidato da Berlusconi. In sede di controesame, alla domanda del Responsabile civile il teste ha aggiunto: <<fu la prima decisione che dovetti assumere quella di vederlo o non vederlo, e decisi di vederlo, perché avevo fatto tutto ciò che avevo fatto in politica per segnalarmi ai suoi occhi>>.

Va detto che la difesa di Berlusconi ha variamente contestato il racconto di De Gregorio sul conto di questo incontro e nel corso del controesame ha scandagliato a fondo la vicenda, senza invero fare emergere contraddizioni o incongruenze nel resoconto dell'ex Senatore; è ragionevole, del resto, che a distanza di anni non ci siano tracce specifiche di quell'incontro e, ancor più che a suo tempo i suoi protagonisti avevano tutto l'interesse a tenerlo riservato.

In ogni caso, di quel suo primo incontro con Berlusconi De Gregorio ha riferito sin dal primo degli interrogatori in cui ha mostrato di voler collaborare con l'Autorità Giudiziaria, quello del 28/12/2012 innanzi ai Pubblici Ministeri napoletani e in tutte le occasioni ne ha parlato nei medesimi termini, così descrivendo il dialogo con

Presidente di Forza Italia: <<Berlusconi mi ricevette a Palazzo Grazioli, mi disse: “ma proprio tu, che sei sempre stato con noi, mi hai fatto perdere le elezioni” Dissi: “io non ne ho colpa, liberati di tutti questi signori che ti fanno da lacciolo in Campania. Sapessi quante angherie ho subito io da Martusciello” e gli raccontai tutto. Gli raccontai anche del disagio economico che tutto ciò mi aveva provocato. Gli raccontai di quattro campagne elettorali al posto di una, che mi erano costate una ira di Dio. Gli raccontai che la rete internazionale che avevamo messo in piedi per Di Pietro era destinata a Forza Italia, di questo macello>>, con ciò intendendo la sua allarmante esposizione debitoria di cui s’è già detto molte volte.

Pur senza entrare nel dettaglio della questione, anche perché a quanto pare lo stesso De Gregorio in quella fase non approfondì il tema dell’entità dei suoi debiti, la risposta di Berlusconi fu molto chiara e su di essa è stata la sua stessa difesa a insistere a più riprese sottolineando l’espressione adoperata, “tornare a casa”, che poi De Gregorio adoperò anche pubblicamente più volte, riportata anche dalla stampa. A detta di De Gregorio, infatti, Berlusconi gli disse: << “guarda, io faccio qualsiasi sacrificio politico e economico per riportarti a casa. Sono convinto che tu debba stare nelle fila di Forza Italia, che hai dignità per restarci, adesso c’è un situazione di fatto che non ci avvicina, però sappi che io sto qui e che il mio obiettivo è quello di ribaltare la maggioranza in Senato e che devi darmi una mano” >>. Anche la risposta data da De Gregorio in quell’occasione è del tutto coerente non solo con il resto del suo racconto, ma anche con le vicende politiche contemporanee e successive, così che pure su questo punto il teste assistito deve essere ritenuto credibile: egli infatti si disse “onorato” dalla proposta di Berlusconi, ma anche “imbarazzato”, non potendo creare scompensi immediati all’interno dello schieramento in cui era appena stato eletto, rimandando il proposito al momento in cui si fossero create le “condizioni politiche” per farlo, con ciò evidentemente alludendo a quello che ha spiegato in maniera molto efficace al dibattito un altro politico di esperienza, il Senatore Schifani, che all’udienza del 20/5/2015, rispondendo a una domanda della difesa a proposito dei passaggi successivi all’elezione di De Gregorio alla Presidenza della Commissione difesa (di cui si dirà subito appresso) ha dichiarato: <<Ma guardi, la politica vive di gradualità>>.

Anche se i difensori nel controesame hanno provato a sottolineare differenze sostanziali – invero inesistenti o solo marginali - con quanto era stato riferito dall'allora indagato nell'interrogatorio del 28/12/2012, può darsi dunque per assodato che sin da quel primo incontro nella residenza romana di Berlusconi De Gregorio gli assicurò: << “stai tranquillo che intanto torno volentieri a casa mia”>> e che, come ha aggiunto subito dopo << in mente mia avevo già capito che Berlusconi era disponibile, e era l'unico, probabilmente, che mi potesse risolvere i problemi, a risolvermi le questioni finanziarie, che erano le questioni più importanti>>.

Quelle condizioni non tardarono a verificarsi, complice la scaltrezza di De Gregorio, la variegata composizione della maggioranza parlamentare dell'Ulivo e una serie di circostanze fortunate di cui il neo eletto Senatore seppe approfittare.

I primi mesi di Proclamato Senatore, infatti, De Gregorio s'era iscritto al gruppo misto come

esperienza parla- prescrive il regolamento del Senato per gli eletti in compagini che non

mentare di De raggiungano le dieci unità, aderendo inizialmente alla componente di Italia

Gregorio nelle dei Valori in seno al gruppo misto, insieme con gli altri tre Senatori eletti nel

file del centro partito, di cui ha parlato anche il teste Caforio, che era uno di questi.

- sinistra Sappiamo per certo, inoltre, che egli votò la fiducia al Governo Prodi appena instaurato e che nei primi tempi mostrò di aderire – sia pure con una certa insofferenza – alle indicazioni che gli provenivano dal leader del partito, Di Pietro e dal Sen. Formisano, che costituiva una sorta di capogruppo della componente dei senatori di Italia dei Valori. A quanto pare - ma il tema è rimasto sullo sfondo al dibattito - v'era stata anche una trattativa in seno alla maggioranza, condotta in parte dallo stesso De Gregorio per conto di Di Pietro, per cercare di ottenere l'attribuzione di un ruolo di Ministro senza portafoglio o di sottosegretario per un altro uomo espressione di Italia dei Valori e che questa figura

avrebbe potuto essere proprio De Gregorio, con una delega per gli italiani all'estero, ma la cosa non andò a buon fine.

Su sollecitazione del difensore di parte civile De Gregorio ha raccontato di aver condotto in particolare queste trattative con l'on. Riccardo Levi a suo tempo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, definito dal teste <<braccio operativo di Prodi in quella vicenda>>, vale a dire la nomina dei numerosissimi sottosegretari di quell'esecutivo; ciò per altro potrebbe spiegare perché il Presidente Prodi non ricordasse specificamente di De Gregorio a quei tempi.

L'elezione a Presidente In occasione della formazione delle commissioni parlamentari, De

della Commissione Difesa Gregorio venne indicato dapprima alla Commissione Agricoltura per poi essere assegnato, come espressione del suo schieramento, nella più importante e prestigiosa Commissione Difesa, che come ha spiegato la Sen. Finocchiaro ha rilievo e compiti strategici, non solo per quanto riguarda le missioni militari internazionali in cui a vario titolo il nostro paese è impegnato in via più o meno permanente, ma anche perché alla difesa sono collegate importanti decisioni in materia di armamenti e, quindi di spesa pubblica nel settore dell'industria pesante nazionale e estera. Degli accenni piuttosto espliciti a ciò si sono colti del resto nelle parole del teste Vetromile, che – s'è già detto – venne designato da De Gregorio come suo consulente e ha raccontato che come emissario del Presidente della Commissione Difesa era in grado di ottenere con estrema facilità appuntamenti, contatti e porte aperte presso i vertici di Finmeccanica e altre importanti industrie metalmeccaniche.

La sorte, o qualche altra circostanza non emersa nel processo, vollero che De Gregorio approdasse alla Commissione Difesa proprio alle soglie delle votazioni per l'indicazione del suo Presidente, in cui si contrapponevano la Sen. Lidia Brisca Menapace, del centro-sinistra e Luigi Ramponi, espressione del centro-destra, la prima convinta pacifista e il secondo Generale in congedo delle Forze Armate, dunque due figure molto diverse tra cui, in caso di parità, secondo i regolamenti del Senato, avrebbe prevalso la prima, perché più anziana. Proprio in quei giorni la Menapace aveva reso delle dichiarazioni pubbliche molto perplesse e critiche sulle Frece Tricolori, che avevano messo in allarme il mondo militare, preoccupato che

l'attribuzione della presidenza della Commissione Difesa a una pacifista avrebbe potuto costituire un pregiudizio per le forze armate.

Cogliendo questi malumori, che a suo dire gli sarebbero stati rappresentati personalmente da alcuni alti ufficiali suoi conoscenti, De Gregorio si rese conto che c'era spazio per un suo successo personale, in quanto la Commissione si componeva di 25 membri di cui 12 accreditati al centro-destra e 13 del centro-sinistra; sarebbe bastato che i primi facessero convergere il loro voto sul suo nome, invece che su quello designato del Gen. Ramponi e, aggiungendovi il suo voto, egli sarebbe stato eletto alla Presidenza della Commissione, così di fatto scalzando dal ruolo il candidato designato dalla maggioranza.

Può darsi per pacifico che l'iniziativa fu assunta direttamente da De Gregorio, che la propose al Sen. Schifani, capogruppo di Forza Italia, al quale rappresentò l'impegno assunto giorni prima con Berlusconi, di creare le condizioni politiche per il suo "ritorno a casa", nelle file del centro-destra, che in tal modo diveniva sin da subito ben concreto.

Non sappiamo se della questione fu informato personalmente il Pres. Berlusconi, come ha riferito De Gregorio e come appare assolutamente ragionevole per le ragioni ampiamente dette, anche se Schifani al dibattito lo ha escluso; quel che è certo è che vi furono nella sera antecedente le votazioni delle veloci consultazioni telefoniche tra i componenti della coalizione di centro-destra, gli On. Fini e Casini in testa, da cui scaturì il via libera al voto a favore di De Gregorio, il che fu salutato come un successo della coalizione di Berlusconi.

Può convenirsi con quanto osservato nella discussione, ovvero che in quel momento De Gregorio non poteva esser stato già assoldato da Berlusconi e transitato nelle file della Casa delle Libertà, perché in tal caso gli sarebbe stato chiesto (*rectius* imposto) di unire il suo voto a quelli dello schieramento di centro-destra, a favore del candidato già designato, Ramponi, al quale invece – a quanto s'è appreso – vennero presentate le scuse della sua coalizione per aver preferito al suo nome quello di De Gregorio, ufficialmente o comunque apparentemente appartenente allo schieramento avversario, per mere ragioni di strategia politica.

Si trattò senza dubbio di un successo per il centro-destra che in questo modo riuscì a strappare alla componente avversaria, oltre alle commissioni cd. di garanzia,

tradizionalmente assegnate alla minoranza, la guida di due commissioni parlamentari del Senato, quella Difesa, appunto e quella Industria Commercio e Turismo, aggiudicata al Sen. Scarabosio, come riferito al dibattito dall'interessato e dal Sen. Schifani, per via del voto a suo favore del Sen. Pallaro, in ragione del loro vecchio rapporto di amicizia personale.

3- D) L'ACCORDO CORRUTTIVO

Sul conto della collocazione politica di De Gregorio a partire da quel momento va detto che, mentre la Sen. Finocchiaro sin dalla elezione lo considerò ormai transitato definitivamente nelle file del centro- destra, il teste ha spiegato invece che lo strappo fece si infuriare i suoi alleati di allora, ma non pregiudicò il rapporto con Di Pietro, che riteneva comunque quel risultato importante: in tanto in questo modo un suo uomo s'era aggiudicato la presidenza di una commissione ed inoltre era essenziale trattenerlo comunque nella coalizione, così che non diede luogo ad alcun chiarimento interno, che invece era reclamato a gran voce da alcuni esponenti della sinistra. Al contrario, anzi, era lo stesso Di Pietro a fare pressioni su De Gregorio in quei primi mesi, perché continuasse a “urlare” contro il Governo Prodi, per conto di Italia dei Valori, in modo da tenere alta la posta delle trattative per l'assegnazione di incarichi di governo o altre prebende.

Le date, d'altro canto, confermano questa ricostruzione perché anche dopo le elezioni dei presidenti delle commissioni – si era nel giugno del 2006 – De Gregorio era rimasto all'interno del gruppo misto in quota a Italia dei Valori e solo il 25 settembre di quell'anno si dichiarò componente di Italiani nel Mondo, manifestando dunque la sua indipendenza e sancendo ufficialmente la presa di distanza dal partito con cui era stato eletto. Fino ad allora, fino a luglio-agosto 2006 - ha riferito il teste -, pur avendo colto il suo progressivo avvicinamento alla allora opposizione, il centro-sinistra non disperava la possibilità di ri-acquisirlo in seno alla maggioranza, tanto che egli fu convocato due volte a Palazzo Chigi dal sottosegretario Levi, che gli ventilò la possibilità di un suo ingresso nella squadra di governo se fosse rimasto nella coalizione, proposte che De Gregorio declinò rispondendo che intendeva percorrere un proprio autonomo cammino politico, anche se sappiamo che a quell'epoca l'accordo corruttivo era stato già siglato e in

parte anche onorato, perché – come vedremo a breve – Lavitola aveva già provveduto a recapitargli almeno la prima rata di denaro in contanti.

Il dato sopra citato - dell'ufficializzazione nel settembre 2006 della formazione di una componente autonoma in seno al gruppo misto - trova riscontro nella documentazione del Senato esibita; lo stesso è assolutamente coerente con il racconto di De Gregorio e non è privo di significato ai fini della ricostruzione del fatto-reato che qui rileva. La cadenza temporale degli incontri tra De Gregorio e Berlusconi, la progressiva evoluzione dei comportamenti politici del primo e il contestuale succedersi dei pagamenti pattuiti (sia quelli ufficiali a mezzo bonifico, sia quelli al nero attraverso le consegne curate da Lavitola), sono tutte tessere di una sorta di mosaico, un quadro unitario, privo di sbavature e contrasti, nel quale si inseriscono i vari elementi raccolti. Proprio questa successione cronologica degli eventi, infatti, si rivela essenziale per l'esatta comprensione dei fatti e la loro corretta qualificazione e ad essa va prestata particolare attenzione.

L'intervento di Lavitola e L'elezione alla presidenza della Commissione Difesa avvenne il 6

il secondo appuntamento giugno 2006; il giorno dopo (o al massimo in quelli immediatamente

con Berlusconi successivi), non appena s'era insediato nel nuovo prestigioso incarico, De Gregorio ricevette la visita di Lavitola, suo amico da anni e - s'è già detto - buon conoscitore dei meccanismi anche più reconditi della politica, unanimemente riconosciuto come molto vicino a Berlusconi in quegli anni. Essendo ben a conoscenza delle difficilissime condizioni economiche di De Gregorio – di cui pure s'è detto ampiamente in precedenza – Lavitola gli rappresentò l'opportunità di presentarsi da Berlusconi, grazie alla sua intermediazione, per risolvere definitivamente la questione della sua esposizione debitoria, sulla quale a quanto pare De Gregorio fino a quel punto aveva cercato di tenere un certo riserbo, sia per ragioni di decoro che di opportunità, perché per un Senatore è quanto mai grave essere sottoposto a usura e dunque ricattabile. Lavitola invece ne era ben a conoscenza, come ha chiarito il teste, sia perché la loro assidua frequentazione lo aveva portato a assistere a molti episodi in cui la segretaria o i collaboratori di De Gregorio erano impegnati a far fronte ai creditori, o a correre in

banca a tamponare delle autentiche voragini nei suoi conti, sia perché anche tra loro due i movimenti di denaro erano stati sempre improntati a una disinvolta gestione di debiti ingenti, con tanto di presentazione dei rispettivi usurai “di fiducia”.

Dopo essersi complimentato con il neo eletto Presidente per il risultato conseguito, sottolineandone sia l'importanza politica che l'immediata affermazione e visibilità personale conseguite (<< hai raggiunto il risultato che qua c'è gente che corre da dieci anni per conseguire >>), Lavitola rappresentò a De Gregorio di avere <<la ricetta per farti risolvere tutti i tuoi problemi di carattere economico>> (questa l'espressione adoperata in controesame il 7/1/2015) e gli spiegò che per Berlusconi la chiusura dei suoi problemi di denaro sarebbe stata <<come andare al ristorante e pagare il conto per una tavolata>>. Non sfuggirà una significativa assonanza con l'espressione che di lì a qualche mese adopererà anche il Sen. Tomassini per provare a convincere il collega Rossi, a riprova evidente che quell'argomento doveva esser ben chiaro a quelli della schiera più stretta intorno al Presidente di Forza Italia che ne condividevano il metodo e gli scopi.

Ed infatti altrettanto significativo è quel che Lavitola aggiunse subito dopo a De Gregorio e che l'ex Senatore ha così riferito al dibattito: << Se mi dai l'agio di rappresentarti in nome dell'antica amicizia, io ti faccio strada presso Berlusconi per la risoluzione dei tuoi problemi economici e sappi anche che lo faccio in deroga alle ragioni dei suoi consiglieri, che normalmente cercano di allontanare le persone, anziché affiancarle>>.

La frase è importante per due ragioni: la prima perché rispecchia quanto s'è già detto più sopra, proprio a proposito di Lavitola e della sua candidatura alle elezioni europee, osteggiata da una parte del partito, in particolare da quegli uomini di fiducia di Berlusconi che cercavano di cautelarlo dalle influenze ritenute imbarazzanti o pericolose; la seconda è che, a parte l'ostentato riferimento all'antica amicizia, è evidente che, nell'introdurre De Gregorio a Berlusconi, Lavitola perseguiva in realtà una sua propria esigenza, ovvero quella di dimostrare al Presidente di aver saputo attrarre dalla sua parte un certo numero di politici, strappati alla allora maggioranza per riuscire a far cadere il Governo.

Fu quella la prima occasione in cui Lavitola rappresentò all'odierno teste di stare curando per conto di Berlusconi <<una serie di cose molto riservate, di carattere

politico; mi ha incaricato di cooperare alla possibilità di ribaltare questa maggioranza, perché lui si è messo in testa di varare una operazione di acquisizione di parlamentari dall'altra parte>>, ovvero quella che solo in seguito De Gregorio seppe che sarebbe stata chiamata “Operazione Libertà”.

Nelle parole di Lavitola, insomma, si coglie molto bene quella sorta di vanteria che egli in seguito ostenterà a Berlusconi nella cd. lettera Pintabona, di cui s'è ampiamente detto più sopra, di esser stato lui a darsi da fare per avvicinare e “comprare” De Gregorio.

Non è superfluo osservare che quando, nella fase delle indagini, ha raccontato ai PM in termini assolutamente coincidenti di questo primo approccio di Lavitola nei suoi confronti, De Gregorio ha aggiunto che in questa delicata iniziativa Lavitola si accompagnava sempre al Sen. Comincioli, suo amico di vecchia data, che - come s'è già visto - era stato sicuramente attivo con Lavitola nella “Operazione Libertà” e del quale parimenti si parla, nei medesimi termini, anche nella lettera estorsiva appena citata (si veda a riguardo il verbale di interrogatorio del 28/12/2012).

L'indispensabile A questo proposito si impone una considerazione, che contribuisce a

intervento di un confermare la veridicità del racconto di De Gregorio e rafforza la tesi

intermediario accusatoria: s'è detto poco più sopra che De Gregorio aveva già avuto un contatto personale diretto con Berlusconi subito dopo la sua elezione al Senato, intorno al 28 o 29 aprile 2006, al loro primo incontro a Palazzo Grazioli e che in quell'occasione si era parlato in maniera generica dell'impegno di Berlusconi per favorire il “ritorno a casa” del Senatore; tuttavia in quell'appuntamento non solo non era stata avanzata alcuna proposta concreta, ma non era stata invero nemmeno ventilata la possibilità di un accordo che avesse anche solo latamente un intento corruttivo. Far ciò, infatti, sarebbe stato possibile solo attraverso una forma di mediazione da parte di un terzo, che potesse mettere i due in grado di intendersi su quel tema così delicato: Berlusconi, nella sua posizione, non avrebbe potuto rischiare di esporsi in maniera diretta con un Senatore che, per quanto apparisse piuttosto disinvolto nelle sue scelte politiche e spregiudicato nel cogliere le opportunità, era stato appena eletto nelle file del

centro-sinistra e apparteneva alla coalizione avversa alla sua. Per il leader di Forza Italia, insomma, sarebbe stato troppo rischioso proporsi in prima persona con De Gregorio, senza sapere questi come avrebbe potuto intendere una sua offerta di denaro, a parte il rischio che registrasse le sue parole, o comunque intendesse denunciare il tentativo di corruzione, etc.

L'indispensabilità per Berlusconi di rivolgersi a un intermediario per queste attività corruttive, del resto, si rinviene identica nelle altre vicende di cui s'è già detto: l'approccio nei confronti del Sen. Rossi, infatti, fu affidato in prima battuta a Tomassini. Del Sen. Randazzo si occupò tale Nick Scavi, che la prima volta lo avvicinò in modo apparentemente casuale in un aeroporto. Di parlare con Caforio, infine, si fecero carico dapprima lo stesso Tomassini e poi proprio De Gregorio.

Tornando a quest'ultimo, pur se fosse stato intenzionato a accettare una proposta economica, in quella fase poteva soltanto immaginare - tutt'al più - che il suo interlocutore potesse essere interessato a comprare il suo voto e la sua fedeltà al centro-destra, ma certamente non avrebbe potuto esser lui a prendere l'iniziativa, introdurre il discorso, tastare il terreno. Senza l'intervento di qualcuno che gli indicasse la possibilità di percepire del denaro da Berlusconi, insomma, De Gregorio poteva unicamente limitarsi a far quello che ha detto, ovvero <<mostrarmi all'attenzione di Silvio Berlusconi>> e, più avanti, <<segnalare le mie capacità a Berlusconi, per avvicinarmi sempre più a quell'uomo che poteva risolvere le mie [...] questioni finanziarie>>. Anche in occasione del secondo incontro con Berlusconi, in vista del quale Lavitola gli aveva rappresentato la possibilità che il ricchissimo Presidente gli resolvesse i suoi guai economici, De Gregorio non azzardò a parlare di denaro e, come ha spiegato al difensore del Responsabile civile, attese << che qualcuno aprisse il ragionamento>>.

Nondimeno De Gregorio presumibilmente non immaginava e non poteva sapere fino a che punto avrebbe potuto spingersi nel richiedere del denaro a Berlusconi, come si vedrà a breve e anche per questo motivo era stata essenziale l'allusione di Lavitola al conto della cena al ristorante, di cui s'è detto prima.

Anch'egli, infine, come Berlusconi doveva cautelarsi dal rischio di possibili imboscate, come ha spiegato in modo indubbiamente efficace quando gli è stato chiesto perché non fosse stato lui a introdurre il discorso economico: <<Lei pensa

che sia facile andare davanti a Berlusconi, fare la lacrimazione sulla spalla, avendo un ruolo parlamentare e dire: “Sto rovinato di debiti, fammi l’elemosina!”? Si trattò di una strategia precisa, di un ragionamento determinato, che doveva portare a coprirmi la debitoria a far sì che Berlusconi venisse a aiutarmi economicamente, e soltanto uno che poteva parlargli nell’intimità del suo rapporto era nella condizione di potere dire una cosa del genere, e io che cosa sapevo di potere fidare e invero Berlusconi stava facendo tutta quella roba per poi dire ai giornali: De Gregorio... [...]che ne sa che Berlusconi non avesse convocato una conferenza stampa e detto: “De Gregorio, l’abbiamo fatto Presidente alla Commissione Difesa strappandolo al Centro Sinistra clamorosamente, perché è un cialtrone che si vende al primo offerente, dopodiché mi ha chiesto soldi” e mi butta sui giornali. Tutto è possibile in politica >>, commentando ancora <<la politica è una brutta bestia!>>

Su questo tema De Gregorio è tornato ancora anche all’ultima udienza in cui è stato interrogato, l’11/2/2015, nel rispondere alle domande del difensore di Lavitola, allorché ha spiegato: <<c’era una sana diffidenza, che in politica non è mai sbagliata, di potersi trovare in qualche trappola, in qualche vicenda che, profittando dell’erogazione dei soldi, potesse devastarmi totalmente e poi consegnarmi al pubblico ludibrio, che ne vuole sapere? In politica mica girano le signorine alla prima Comunione, girano degli squali.>>

Il ruolo di intermediario, di tramite tra Berlusconi e De Gregorio, non poteva che essere di Lavitola, per varie ragioni: innanzitutto sappiamo dalle due lettere sopra citate e dalla sentenza definitiva del GIP di questo Tribunale che il faccendiere napoletano s’era già più volte adoperato per una serie di attività quanto meno imbarazzanti o inopportune per un leader politico già Presidente del Consiglio, se non addirittura illecite e rischiose; il catalogo quasi compiaciuto che Lavitola fa di questi affari non dà adito a dubbi. È assolutamente credibile e coerente con il resto del materiale probatorio, dunque, che egli abbia parlato a De Gregorio di queste sue operazioni nei seguenti termini: << Io gli sto curando una serie di cose molto riservate, di carattere politico [...]>>, come ha riferito l’ex Senatore al dibattimento.

A questo proposito non si trascuri che negli ambienti politici era risaputo che Lavitola avesse un rapporto molto stretto con Berlusconi e quasi un ascendente su

di lui, come da più parti è emerso nel processo, dalle deposizioni dei vari testi sentiti, specie quelli della difesa, che senza sostanziali differenze lo hanno descritto come una persona molto vicina al leader del centro-destra. Il Tribunale ne ignora le ragioni, ma De Gregorio riteneva Lavitola uno dei pochi che potesse alzare la voce con il Presidente di Forza Italia e l'ha ribadito più volte: a questo proposito, nell'interrogatorio del 28/12/2012 innanzi ai PM, ha dichiarato: <<io Lavitola l'ho visto spesso dare "sulla voce" a Berlusconi, e non so perché, non me ne faccio un motivo, so che in qualche modo aveva guadagnato la sua fiducia>>. Negli stessi termini anche all'udienza del 29/10/2014, il teste ha così descritto la peculiare posizione di Lavitola all'interno di Forza Italia e con Berlusconi: << Lavitola era capace perfino di alzare la voce al Presidente, che è una cosa che credo di aver visto fare a pochi, anzi, quasi a nessuno; [...] Lavitola entrava a Palazzo Grazioli senza nemmeno chiedere appuntamento al Presidente Berlusconi, [...] era punto di riferimento in Forza Italia riconosciuto, perché quando andava a chiedere a un parlamentare di mettersi sull'attenti, gli si metteva sull'attenti, non so per quale motivo, ma accadeva>>.

Per quanto qui interessa, insomma, era assolutamente ragionevole per De Gregorio affidarsi all'amico di vecchia data e lasciargli gestire quella delicata questione con Berlusconi che lui non avrebbe potuto trattare autonomamente, come s'è detto.

Non è in contrasto con questa affermazione un altro passaggio della lunghissima deposizione del teste, allorché – interrogato dalla difesa di Lavitola – ha ammesso di non poter riporre una fiducia totale in quest'ultimo, né stabilire sempre se quel che questi gli raccontava fosse vero oppure no, essendo abituato a prendere le dichiarazioni del suo amico <<con il beneficio di inventario>>.

Infatti, dopo aver riferito di numerosi racconti avventurosi di Lavitola, non facili da riscontrare o da credere, come il suo essere un'autorevole capo di una cellula CIA in Italia, oppure l'aver sparato a degli estorsori che erano andati a chiedergli il pizzo per una sua attività imprenditoriale, etc., De Gregorio ha spiegato che in questa specifica vicenda era lui che aveva il timone in mano e che la sua arma vincente era costituita dal poter mettere in mora Berlusconi con i suoi comportamenti parlamentari, indipendentemente dal Lavitola. Su questo punto, che è assolutamente essenziale per comprendere nella sua rilevanza penale il fatto per cui è processo, si

tornerà ancora più avanti, ma può essere utile sottolineare sin d'ora il senso di quella affermazione, che poi De Gregorio ha più volte riportato nelle sue deposizioni. Con essa, infatti, l'ex Senatore voleva intendere che quando accadeva che Berlusconi e Lavitola facevano tardare i pagamenti promessi o creavano altri intoppi alla consegna del denaro, a lui bastava anche solo far intendere di non adempiere la propria controprestazione. In altri termini gli era sufficiente mostrare in sede parlamentare di non aderire a una posizione del centro-destra, minacciare di votare di nuovo con la maggioranza e di bocciare le proposte che stavano a cuore all'opposizione, per ottenere la pronta reazione dei suoi corruttori, che in quel caso si precipitavano a fargli avere il pagamento che era fino ad allora tardato. Il che – si rammenta – è proprio quello che aveva descritto la Sen. Finocchiaro nell'offrire una chiave di lettura dettata dall'esperienza parlamentare di alcuni comportamenti di De Gregorio.

Tornando alla successione degli eventi che condussero all'accordo corruttivo tra De Gregorio e

Il secondo Berlusconi, per Lavitola non fu difficile convincere De Gregorio a delegargli la

appuntamento gestione della trattativa con Berlusconi che avrebbe potuto risolvere i suoi problemi

a Palazzo economici. Innanzitutto i due si recarono insieme a Palazzo Grazioli il giorno dopo

Grazioli l'elezione a Presidente della Commissione Difesa, per brindare a quel risultato, che evidentemente già ritenevano li accomunasse e per commentare l'accaduto.

A detta di De Gregorio Berlusconi era compiaciuto dell'esito delle votazioni e volle conoscere i commenti e le reazioni a quel blitz da parte di Di Pietro, divertendosi a apprendere che questi aveva cancellato De Gregorio dal sito di il Presidente di Italia dei Valori. A quanto pare si trattò di un incontro <<molto gioviale>>, con tanto di barzelletta di cui - per fortuna - il teste ha fatto grazia al dibattimento!

Si può dare per certo che già in quell'incontro De Gregorio si mostrò vicino a Berlusconi e interessato a transitare dalla sua parte politica, ma anche che i due ritennero opportuno che ciò accadesse in maniera graduale e cauta. De Gregorio

concordò con Berlusconi sulla necessità che in quella fase egli rimanesse ancora nel centro-sinistra, almeno in apparenza, pur se pronto a ogni “sabotaggio” nei confronti di Prodi e del suo esecutivo, anche approfittando della posizione privilegiata nella Commissione Difesa.

Allo stesso modo De Gregorio è credibile quando riferisce che in quell’occasione non si parlò di denaro e che il tema fu trattato solo la volta successiva, in un terzo incontro che egli ha comunque collocato sempre nella prima metà di giugno. A parte che non vi sarebbe ragione di mentire su un episodio simile, dal punto di vista logico è assolutamente ragionevole e verosimile che vi sia stato un progressivo e graduale rafforzarsi dell’intesa tra i due e che la questione economica fosse trattata solo al terzo appuntamento.

Il terzo Anche in quell’occasione, che De Gregorio ha collocato tra il 7 e il 15 giugno 2006,

incontro fu Lavitola a premere perché De Gregorio rompesse gli indugi e affrontasse la questione con Berlusconi in modo più diretto, rappresentandogli la sua esposizione debitoria e la necessità di un contributo economico importante per ripianare le sue pendenze. Il discorso con l’ex Premier fu molto diretto e ebbe una sorta di <<accelerazione>> come l’ha definita il

Il discorso teste: Berlusconi chiese quasi a bruciapelo a De Gregorio a quanto ammontavano

sui debiti di allora i suoi debiti e quest’ultimo, che non era preparato all’argomento, quantificò la

De Gregorio somma in tre milioni di euro << pensando che fosse un cifrone >>. Solo dopo si rese conto che << se avessi detto 5 o 8 o 10 Berlusconi non avrebbe battuto ciglio >>; così ha commentato il teste, aggiungendo subito dopo << ma gli chiesi 3 milioni e lui disse: “non ti preoccupare. Da questo momento non avrai più problemi economici, te lo risolvo io. Te lo risolvo attraverso l’erogazione del finanziamento di partito e, poi, vediamo con quale sostegno” >>. Dalle parole di De Gregorio, insomma, appare assolutamente chiaro che il problema in quell’occasione non fu affatto quello della quantificazione della somma, ma quello di individuare le modalità con cui la stessa sarebbe stata corrisposta, come vedremo di qui a un attimo. Prima di farlo, infatti, vanno precisati ancora due aspetti di quel discorso.

Il primo riguarda la natura e l'origine dei debiti di De Gregorio e dunque la destinazione dei soldi di Berlusconi, su cui si sono soffermate le domande del Pubblico Ministero: a detta del teste, infatti, egli non fece mistero che l'imponente esposizione debitoria era sua personale e non del suo movimento politico, che del resto nei fatti coincideva con la sua persona, così come fu chiaro che quei debiti traevano origine sia dalle sue attività imprenditoriali sia dalle sue campagne elettorali. Nondimeno De Gregorio ci ha tenuto a spiegare che nella sua vita degli ultimi anni tutto era in qualche modo collegato alla politica, in quanto anche le attività imprenditoriali, in specie quelle legate al canale satellitare "Italiani nel mondo channel" erano sempre finalizzate a diffondere la sua immagine e il suo movimento, far girare il suo nome, raccogliere contatti e consensi, etc., così che una parte dei suoi debiti, assunti per finanziare queste attività, poteva essere comunque ricollegato, sia pure in modo indiretto e mediato, alla sua passione per la politica. Fu del tutto evidente, insomma, che il denaro che Berlusconi gli avrebbe erogato nella realtà non era destinato a sostenere le spese per le campagne elettorali del movimento né a finanziare quest'ultimo, ma andava direttamente a Sergio De Gregorio che l'avrebbe adoperato per sanare i suoi debiti e gestito per le sue esigenze personali.

La seconda precisazione cui s'è fatto cenno poco sopra, riguarda la posizione assunta da Valter

Ancora sul ruolo Lavitola in questa fase dell'accordo tra Berlusconi e De Gregorio.
Sul punto

di Lavitola nella può essere importante riportare espressamente le parole del teste
all'udienza

gestione della del 29/10/2014, perfettamente coerenti sia con le dichiarazioni
precedenti,

trattativa rese ai PM nelle indagini, sia con quelle successive in sede di
controesame delle difese: «conseguii la possibilità di non quantificare con lui
direttamente il *quantum* dell'erogazione nei miei confronti, perché avevo anche dei
timori di poter finire in una trappola, considerati i rapporti privilegiati con Lavitola,
che sicuramente aveva altre cose con lui e sicuramente altri ragionamenti aperti,
altre questioni, delle quali si occupava riservatamente, per cui io preferii affidare a

Lavitola, del cui impegno mi potevo fidare per i trascorsi che avevamo vissuto insieme>>. Per *quantum* – ha precisato il teste in controesame all’udienza del 28/1/2015 – si intendeva non già l’ammontare dell’intera somma, che infatti era stata pattuita direttamente con Berlusconi nel corso di quel terzo incontro, ma la quantificazione dell’ammontare delle singole rate, che venne gestito da Lavitola.

In altre parole, la delicatezza della questione e la necessità di garantirsi anche per il futuro sull’effettivo adempimento di quel patto da parte di Berlusconi indussero De Gregorio a affidarsi all’intermediazione di Lavitola anche per tutta la fase successiva. Nonostante da allora si fosse instaurato con Berlusconi un rapporto personale molto stretto <<addirittura, ci davamo del tu>>, con la possibilità di essere ricevuto a Palazzo Grazioli e di avere <<accesso diretto al leader>>, come ha riferito il teste, egli riteneva necessario che a garantire e mediare con Berlusconi ci fosse comunque il suo amico Lavitola, che era impegnato su molti fronti, anche riservati, con il Presidente di Forza Italia, con il quale evidentemente si relazionava in maniera molto franca.

Dal canto suo l’abile faccendiere aveva buon agio in quel ruolo, di mediatore e di intermediario tra i due: s’è già detto, infatti, che egli teneva molto a accrescere i motivi di riconoscenza di Berlusconi nei suoi confronti, tanto che anni dopo – si rammenta – nel primo trimestre del 2009, in occasione della formazione di alcune liste elettorali, il leader del centro-destra così si rivolse all’On. Bocchino: <<io ci tengo molto a Valter Lavitola, che mi è stato molto d’aiuto quando facemmo l’Operazione Libertà>>, chiedendo all’allora coordinatore del P.d.L. di appoggiarne la candidatura.

Accanto a questa ragione, che poi ritroveremo ben espressa nella lettera Pintabona, un’altra motivazione pare aver animato Lavitola nel suo ruolo di intermediario, per la quale fu proprio lui a raccomandare più volte a De Gregorio di non parlare più di denaro con Berlusconi e lasciargli gestire interamente la cosa da allora in poi; a ciò il teste ha fatto solo qualche accenno al dibattito, senza poi approfondire il tema, mentre nella fase delle indagini, in particolare nel corso dell’interrogatorio del 28/12/2012, era stato anche più esplicito e aveva fatto chiaramente riferimento alla circostanza che Lavitola avesse trattenuto per se parte delle somme provenienti da Berlusconi e a lui destinate. In particolare, l’allora indagato aveva specificato

agli inquirenti di aver appreso in seguito dall'On. Ghedini, nel corso del loro colloquio del 15/5/2012, che Lavitola aveva incassato cinquecentomila euro di Berlusconi, dicendo che doveva versarli appunto a De Gregorio (si veda trascrizione integrale dell'interrogatorio citato, pag. 75). Questa supposizione è ancor più verosimile se si tiene presente che, in vari passaggi della lettera-Pintabona, Lavitola allude a altre vicende simili, relative o a del denaro destinato a altri che egli avrebbe indebitamente trattenuto e che si impegnava a restituire, oppure comunque a illazioni analoghe sul suo conto, da parte di terzi che egli sdegnosamente rifiutava.

Quel che è certo, in ogni caso, è che, appunto per via di questo suo ruolo di intermediario, fu proprio Lavitola a consegnare a De Gregorio in varie *tranche* le somme pattuite.

L'accordo economico La soluzione adottata – si diceva - prevedeva l'erogazione di una somma pari a un milione di euro mediante dei bonifici bancari eseguiti direttamente su un conto corrente intestato a Italiani nel Mondo e eseguiti dal conto di Forza Italia (si tratta di quel conto di cui s'è detto da principio, a proposito della determinazione della competenza per territorio) e la corresponsione degli altri due milioni in contanti al nero, tramite le consegne curate da Lavitola.

Nell'interrogatorio investigativo del 28/12/2012, l'allora indagato aveva spiegato che s'era trattato di un patto informale complessivo, per un totale tre milioni di euro, con la previsione che un milione sarebbe stato dato in chiaro, attraverso quel contratto, che serviva a dare giustificazione dei contributi, mentre gli altri due sarebbero transitati al nero attraverso Lavitola. Al dibattito, poi, l'ex Senatore è stato anche più preciso e ha spiegato che nel corso del terzo incontro a palazzo Grazioli la soluzione del problema di come fargli avere tutto quel denaro era rimasta aperta, perché Berlusconi s'era riservato di decidere quale sarebbe stata quella più opportuna, che poi gli era stata comunicata da Lavitola.

Sia in sede di esame diretto dei PM che, di seguito, nel corso del controesame, il teste ha riferito senza contraddizioni che Berlusconi e Lavitola non parlarono davanti a lui del modo in cui avrebbero quantificato la dazione in nero e che solo dopo qualche giorno Lavitola tornò a fargli visita e gli assicurò che lui stesso si

sarebbe occupato di questo, raccomandandogli di non parlare più di fatti economici con Berlusconi da questo momento e di fidarsi del suo operato.

La giustificazione La ragione per cui Lavitola suggerì a Berlusconi di operare in questo modo va

del pagamento di rintracciata in quanto detto più sopra, a proposito dei finanziamenti eseguiti o

un milione di euro percepiti dai partiti politici, necessariamente indicati e tracciabili nei bilanci di ciascun partito e ancor più nelle Dichiarazioni Congiunte alla Camera dei Deputati; ciò rendeva ragionevole il timore che l'eventuale corresponsione in chiaro di una somma più elevata destasse mugugni e malumori tra gli alleati di Forza Italia che pure beneficiavano tutti di cospicue erogazioni. <<Se a De Gregorio gliene dai tre, ti ammutini tutto il sistema!>> aveva detto Lavitola a Berlusconi.

La preoccupazione è assolutamente comprensibile se si torna a quanto detto più sopra a proposito dell'atteggiamento solo apparentemente "sportivo" e disinteressato assunto a riguardo dai numerosi esponenti politici che sono stati sentiti al dibattito a proposito del denaro ricevuto da Forza Italia o dal Popolo della Libertà per conto dei rispettivi partiti o movimenti in quegli anni. Per detti piccoli partiti, infatti, accanto alle indubbie convergenze politiche e al comune sentire ideologico, il legame con il partito più forte della coalizione era dettato dalle cospicue dazioni di denaro che lo stesso poteva assicurare loro, necessarie per sostenere il loro agire. Le dichiarazioni di De Gregorio circa l'atteggiamento degli alleati riguardo queste erogazioni di denaro, invero, sono state ancor più trancianti e ciniche, ma questo costituisce una valutazione su cui è inutile soffermarsi.

Costituiva pertanto una accortezza importante per Berlusconi quella di mantenere un equilibrio tra tutti i piccoli partiti che confluivano nella sua coalizione, a maggior ragione se si tiene presente che, nelle sue linee generali, questo tipo di finanziamento veniva rapportato al peso elettorale specifico di ogni singola componente e, dunque, all'apporto effettivo di ciascuna di esse, come desumibile dai risultati delle elezioni, che costituivano un parametro di riferimento oggettivo. Nel caso di Italiani nel Mondo, invece, questo dato avrebbe potuto essere solo

tendenziale e ipotetico, in quanto il movimento fino ad allora non si era mai misurato autonomamente in alcuna competizione.

A ben guardare, allora, è proprio in ciò che si rinviene la ragione per cui i contributi di Forza Italia al neo partito di De Gregorio vennero strumentalmente ripartiti in due accordi successivi, il patto federativo e l'accordo integrativo di cui s'è detto al paragrafo 2-e), ovvero avere una giustificazione spendibile all'esterno, anche in caso di controlli dell'A.G. e, contemporaneamente non turbare gli altri alleati, "spalmando" la somma concordata in diverse tranches e comunque in due accordi apparentemente successivi l'uno all'altro.

Se si ritorna a quanto detto in precedenza, a proposito della data sicuramente posticcia e incongruente di quei due documenti e all'assenza di spiegazioni logiche di ciò (nonostante l'articolata escussione di tutti gli interessati), risulta evidente che non v'era altra funzione per quegli scritti se non coprire delle erogazioni di denaro che erano state già deliberate prima e a prescindere dal patto federativo e dall'accordo integrativo e che, come s'è visto, erano state in parte anche già eseguite prima della scrittura di quegli accordi (si rammenta, infatti, che il riferimento, contenuto nel primo accordo, a degli impegni elettorali che si assumevano già affrontati da Italiani nel Mondo con la presentazione delle liste per le competizioni amministrative del maggio 2007 è incompatibile sia con le date dei bonifici, sia con la data del documento).

S'è già detto che l'effettiva redazione degli scritti fu affidata ai legali dei due partiti, da un lato l'On. Abrignani e dall'altro l'avv. Angeloni, entrambi sentiti al dibattimento e che la sottoscrizione per Forza Italia fu apposta dall'On. Bondi, che è apparso invero piuttosto confuso e incerto a riguardo; dall'altra parte De Gregorio era interessato a dare a quei negozi anche una veste giuridica che superasse il dato meramente politico, sia perché poteva produrli in banca come prova della imminente iniezione di liquidità sui suoi conti sempre "in rosso", sia perché riteneva che in tal modo quegli scritti (o almeno il secondo) fossero suscettibili di fondare in seguito un'azione legale per l'esecuzione del patto, che a quanto pare è stata poi effettivamente proposta, anche se il Collegio ignora quale sia l'esito del giudizio intrapreso innanzi al Tribunale di Roma, al quale De Gregorio ha fatto

riferimento con la consueta enfasi, mostrando di riporvi molte aspettative, anche oggi che il suo movimento politico può dirsi sostanzialmente tramontato.

Pur se gli elementi in possesso del Tribunale non consentono di affermare che anche i redattori e i sottoscrittori dei due scritti fossero consapevoli della loro natura fittizia, le incongruenze descritte e l'assenza di spiegazioni per esse conducono decisamente in tal senso, con conseguente scarsa credibilità sul punto dei testi Angeloni, Abrignani e Bondi.

Al dato documentale descritto, poi, si aggiunge la spiegazione fornita sul punto da De Gregorio, tutt'affatto chiara e convincente anche all'esito delle incalzanti domande della difesa di Berlusconi, che gli chiedeva perché mai nell'accordo primigenio non era stata indicata la somma pattuita e perché anche nell'altro non fosse stato indicato direttamente l'importo di un milione: << Perché il Tesoriere di Forza Italia volle imporre questa soluzione a tranches... [...] anche per una questione di pubblicazione delle dichiarazioni congiunte, cioè loro volevano che le dichiarazioni congiunte non apparissero clamorose una volta depositate dal momento che andavano in mano alla stampa>>

Era chiaro, insomma, che interesse delle parti di quell'accordo era di dare una veste pubblica spendibile che facesse da supporto a quel che inevitabilmente sarebbe emerso sia dai documenti bancari che dalle dichiarazioni congiunte, evidentemente nella comune consapevolezza di quella alleanza doveva apparire a tutti quanto meno anomala, anche rispetto agli altri accordi elettorali e politici simili.

Nel senso indicato, infatti, è la spiegazione che De Gregorio ha fornito al termine del suo esame, nel corso dei chiarimenti richiesti dal Tribunale all'udienza dell'11/2/2015, di cui si riporta qui un brano affatto esplicito: <<il milione di finanziamento lecito poteva intervenire solamente con la mia adesione alla coalizione e si stabilì che, quando avremmo deciso che era maturo il tempo per l'adesione alla coalizione, si sarebbe messo per iscritto un accordo federativo, come quello che interessava il rapporto tra Forza Italia ed altri Partiti, e che quel contributo mi sarebbe stato erogato. Per cui io sapevo che la prima necessità economica sarebbe stata sanata con l'erogazione in nero e che poi, quando avremmo deciso di comune accordo di scrivere questo accordo di contiguità politica, sarebbe intervenuto il successivo milione e così fu, esattamente in maniera

inesorabile, perché nel Settembre 2006 mi iscrissi al gruppo misto dichiarando l'esistenza in vita del movimento politico Italiani nel Mondo come componente parlamentare e successivamente decidemmo con Berlusconi che il movimento politico Italiani nel Mondo sarebbe entrato nella coalizione. Allora interviene il finanziamento per un milione di euro>>. Del tutto coerente con questo racconto, del resto, è la spiegazione resa subito dopo da De Gregorio sulle modalità con cui si decise di raggiungere la somma pattuita di un milione di euro, aggiungendo un secondo finanziamento di trecentomila euro erogati in occasione delle elezioni amministrative del 2007, le quali in realtà costituivano null'altro che un pretesto per raggiungere quella somma. La chiosa di De Gregorio a riguardo non lascia spazio ad alcun dubbio: <<Allora, nel 2007 si svolsero le Elezioni amministrative e quello fu preso a pretesto per fare in modo da rifinanziare per 300 mila Euro il mio movimento politico, fu una consequenzialità di atti decisi a monte, ma poi tecnicamente stilati per la strada>>.

Del resto, la preoccupazione degli autori e comunque delle parti di quei due accordi emerge anche da altri indici e argomenti logici.

In primo luogo si rammenta quanto già detto più sopra, a proposito dell'insolito tenore della premessa dei due documenti e dell'ampia rassegna che in essa si compie, sui motivi ideali dell'accordo e la comunanza di intenti tra Forza Italia e Italiani nel Mondo, che sono oggetto di una precisazione invero insolita e pletorica, che aveva il chiaro sapore di una sorta di giustificazione preventiva.

La lettera di Lo stesso tono e il medesimo intento, a parere del Tribunale, si ravvisano nel-

De Gregorio la lettera che De Gregorio inviò a Berlusconi il 6 giugno 2007, prodotta dalla

a Berlusconi difesa in sede di apertura del dibattimento e poi sottoposta in visione al teste

del 6/6/2007 che l'ha riconosciuta. Dal tenore complessivo della lettera e da quanto è stato illustrato dallo stesso De Gregorio è chiaro che quella missiva faceva seguito a una sorta di *impasse* che s'era verificata nell'erogazione dei pagamenti da parte di Forza Italia, per i quali l'allora Senatore intendeva sollecitare l'adempimento, mediante l'intervento diretto di Berlusconi.

Non v'è dubbio, soprattutto, che il tutto faceva seguito alla diffusione sui giornali di notizie in merito alla pendenza di un'indagine, presumibilmente proprio quella della Procura di Napoli poi confluita in questo procedimento, che doveva aver destato delle preoccupazioni negli ambienti di Forza Italia sul conto dell'interpretazione che l'Autorità Giudiziaria avrebbe potuto dare di quei pagamenti. È dunque evidente che De Gregorio, nell'invitare Berlusconi a sollecitare Crimi perché desse corso ai pagamenti pattuiti, scriveva con la chiara consapevolezza che quella sua lettera potesse essere letta dagli investigatori, al momento o in seguito, con la palese intenzione di fornire un'interpretazione autentica di quel che accadeva e di ostentare, con tono volutamente provocatorio, di non essere affatto preoccupato di indagini di sorta sul conto suo e di Berlusconi. Non è superfluo rammentare che pochi mesi dopo quella lettera, il 27/9/2007 De Gregorio venne interrogato dai Pubblici Ministeri partenopei e negò integralmente la ricostruzione accusatoria, con quello che egli ha descritto come un saggio di attenta politica del quale si compiacque poi con Berlusconi portandogliene una copia.

È qui sufficiente riportare anche solo qualche passo di quella lettera, emblematico del tono e del significato inequivocabile della missiva: <<...Il tuo amministratore, Rocco Crimi, dispose l'erogazione di una prima anticipazione, annunciandone una seconda di quattrocentomila Euro entro la settimana scorsa, sostenne che il trasparente finanziamento al mio movimento politico, supportato dal patto federativo sottoscritto, sarebbe stata la soluzione migliore. Apprendo soltanto questa mattina [...] che l'onorevole Crimi avrebbe delle perplessità ad erogare questa seconda tranche concordata con regolare bonifico. Tu che hai subito aggressioni ben più gravi, puoi forse pensare che il mondo smetta di scorrere soltanto perché un Procuratore indaga su fattispecie false ed incollate con uno sputo solo per zittirmi? [...] ti chiedo di intervenire perché una tua parola metta fine al protrarsi di un imbarazzo che mi vede perfino incapace di chiederti di persona di dare corso a quanto abbiamo concordato [...] per i prossimi vent'anni di Politica, te l'assicuro, non parleremo mai più di denaro>>.

Interrogato dal difensore di Berlusconi sul perché di quella lettera, del resto, De Gregorio ha così chiosato: << quando metti per iscritto, lasci testimonianza del tuo

disappunto ed io espressi in questa lettera un forte disappunto e, come vede, sono stato accontentato>>>, specificando che dopo pochi giorni il pagamento in scadenza era stato effettivamente eseguito.

Ancora sul conto di questa lettera - prodotta dalla difesa di Berlusconi - non sarà sfuggito il passaggio in cui, rivolgendosi all'ex Premier, De Gregorio gli chiede <<di dare corso a quanto abbiamo concordato >>, ciò dunque a ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto, ovvero che l'accordo economico era stato raggiunto e curato direttamente tra le tre parti di questo procedimento, Berlusconi, Lavitola e De Gregorio e non invece tra quest'ultimo, Abrignani e Bondi, come hanno sostenuto al dibattimento questi ultimi, sostenendo che il Presidente del partito ne fosse addirittura all'oscuro. Se ciò fosse stato vero, infatti, nel 2007 – cioè quando i pagamenti erano ancora in corso regolarmente - De Gregorio non avrebbe avuto ragione di rivolgersi in quei termini al leader di Forza Italia, ma tutt'al più avrebbe dovuto scrivere al coordinatore del partito, Sandro Bondi, che veniva indicato come sua controparte nell'accordo.

Non sarà sfuggito, infine, l'imbarazzo che traspare dalla lettera nel dover parlare (*rectius* scrivere) di denaro con Berlusconi; è un atteggiamento che nella situazione descritta appare ben comprensibile anche per un uomo molto risoluto e determinato come De Gregorio, evidentemente preoccupato di non passare agli occhi del ricchissimo Presidente di Forza Italia solo per un misero questuante, in linea del resto con quanto egli ha più volte riferito al processo circa le indicazioni ricevute da Lavitola.

Le date dei pagamenti I pagamenti predisposti in esecuzione dell'accordo corruttivo sono stati oggetto di una lunga istruttoria e la loro ricostruzione costituisce un punto indubbiamente qualificante della vicenda per cui è processo.

Quelli eseguiti a mezzo bonifico, evidentemente, hanno trovato ampia dimostrazione nella documentazione bancaria esibita e, ferme restando quelle discrasie rispetto alle date del documento di cui s'è detto prima, sul loro conto non v'è contestazione da parte delle difese. Giova sottolineare che, secondo la ricostruzione fornita da De Gregorio, i pagamenti effettuati in chiaro seguirono non di poco la stipula dell'accordo e intervennero in un momento successivo rispetto alle consegne di denaro al nero compiute da Lavitola che invece erano iniziate

subito dopo l'assunzione dell'accordo del giugno 2006. La ragione di questo scollamento è evidente; nella prima fase, quando De Gregorio era ancora parte della maggioranza, iscritto nel gruppo misto in quota a Italiani nel Mondo e dunque parte della coalizione di centro- sinistra, non era affatto concepibile che egli e il suo partito potessero aver ricevuto un finanziamento da Forza Italia, così che fu necessario attendere il maturare di quella "gradualità" di cui ha parlato il Sen. Schifani per poter fare emergere all'esterno il patto federativo e la sua successiva integrazione, con le relative erogazioni.

Quanto alle consegne di denaro in contanti, curate da Lavitola, invece, l'individuazione delle date è affidata a una serie di elementi indiziari che ruotano inevitabilmente attorno alle parole di De Gregorio, il quale effettivamente risulta essere incorso da principio in una serie di errori e incongruenze, in particolare nel primo degli interrogatori del dicembre 2012; tali errori, poi, sono stati in buona parte emendati e corretti dallo stesso De Gregorio e dagli altri testi già nella fase delle indagini e poi al dibattimento.

In quest'ultima sede, invero, accusa e difesa hanno adoperato verbali di interrogatori differenti come filo conduttore dei rispettivi esami del teste, anche per operare le contestazioni; addirittura la difesa di Berlusconi s'è più volte richiamata ai due esami che De Gregorio aveva sostenuto nel 2007 innanzi ai Pubblici Ministeri napoletani, quelli che aveva descritto come capolavori della politica e di cui in seguito ha smentito integralmente il fondamento.

Tornando dunque alle date dei pagamenti, non è inverosimile che nel primo interrogatorio del 28 dicembre 2012 l'allora indagato sia incorso in degli evidenti errori e confusioni, come poi ha spiegato in seguito. Il Collegio evidentemente non ignora quel che hanno sottolineato con vigore le difese sul conto di quell'atto istruttorio, che non fu a sorpresa ma era stato preceduto da una missiva alla Procura del giorno precedente, con cui De Gregorio anticipava la propria volontà di una presentazione spontanea per rendere delle dichiarazioni.

È dunque ragionevole che egli ben sapesse di cosa avrebbe parlato con gli inquirenti il giorno successivo. Tuttavia è altrettanto ragionevole anche che egli non avesse preparato nei dettagli tutti gli argomenti anche perché – come la difesa ha sottolineato con sarcasmo - la sua escussione avvenne il giorno dopo della missiva

richiamata. Non è inverosimile, pertanto, che nel prepararsi all'atto istruttorio, De Gregorio avesse provveduto a ricapitolare solo alcune date e alcuni passaggi del suo racconto, magari concentrandosi solo su quelli politici e giornalistici di cui era più facile trovare traccia nei suoi archivi, oltre che nella sua memoria e che, per contro, in quel primo esame egli non fosse in grado di dare indicazioni precise per quanto riguarda i movimenti di denaro e le loro date.

A questo proposito non si trascuri che all'epoca l'allora Senatore aveva oltre 70 conti correnti bancari attivi e soprattutto che, seppure è vero che i cospicui debiti accumulati costituivano un pressante assillo, è altrettanto vero che egli lo viveva in realtà con una certa disinvoltura, sfuggendo ai suoi creditori, delegando ai suoi collaboratori di affrontarli, astenendosi con pervicacia anche solo dal <<mettere piedi in una banca>> , come ha ribadito più volte.

Se si tiene presente inoltre che negli anni devono esser stati molti i momenti in cui i suoi conti erano stati scoperti e egli aveva dovuti rimpinguarli con dei versamenti di contanti *in extremis*, non è inverosimile né costituisce indice di inattendibilità che nell'interrogatorio del 28/12/2012 De Gregorio abbia fatto confusione tra il 2006 e il 2007 e non abbia saputo collocare esattamente nel tempo le date o almeno i periodi delle consegne di contante da parte di Lavitola. Tutto ciò specie se si considera che, quando in seguito si è corretto, De Gregorio ha dato ampie e convincenti spiegazioni su come aveva fatto a risalire alle date esatte e a individuare i periodi di riferimento di quei pagamenti, soprattutto avvalendosi della collaborazione della sua segretaria, Patrizia Gazzulli, sulla cui deposizione si tornerà a breve.

Nel rimandare ai verbali di udienza, dove la questione è stata affrontata innumerevoli volte con domande e contestazioni di tutte le difese, è qui sufficiente citare per tutti il verbale dell'interrogatorio del ventotto Dicembre del 2012 (dunque quello che reca le indicazioni temporali sbagliate): ebbene proprio nel passaggio adoperato dalla difesa di Berlusconi per le contestazioni, a pagina 69 del verbale, viene indicato da De Gregorio un elemento specifico molto dettagliato sul quale effettivamente egli inizialmente incorse in errore, ma contemporaneamente fornì già allora un'indicazione di riferimento precisa, che poi ha consentito di risalire alla data esatta, come si vedrà di qui a breve: <<domanda: "Ah, quindi, diciamo più o

meno nell'estate del 2007 grossomodo?"; risposta: "si, si, si...non mi ricordo le date precise, so che, per esempio, chiamai la signora Patrizia a Roma, che era ovviamente inconsapevole di queste cose, non gliele avrei di certo raccontate, le consegnai un plico con del denaro">>, per poi aggiungere più avanti, in un altro passaggio, di ricordare che si trattava di una data significativa per la Gazzulli per via della festa di un figlio.

La deposizione di Ebbene, in seguito (all'udienza del 8/10/2014) è stata escussa anche su questo

Patrizia Gazzulli punto la teste Gazzulli, che è stata sentita alla presenza del difensore e con le garanzie di legge perché a tutt'oggi ancora indagata in procedimento connesso, ma di fatto stralciata dal filone principale dell'inchiesta per essere emerso in sostanza il suo ruolo di semplice esecutrice materiale delle operazioni delegate dal suo datore di lavoro. Quest'ultima, che senza dubbio è disinteressata alle sorti di questo processo, ha confermato di ricordare molto bene l'episodio di quella consegna di denaro avvenuto a Roma in un albergo del centro, episodio senza dubbio non banale, perché De Gregorio prelevò da un cassetto - dove c'era dell'altro denaro - e le consegnò 150.000 euro in contanti, tutti in banconote da € 500, dunque un plico non troppo voluminoso e la incaricò di portarli a Napoli, dandole istruzioni di andare in banca a depositarli sui conti che presentavano le sofferenze più allarmanti.

Fu in quell'occasione che De Gregorio le disse: <<Da questo momento in poi saremo un po' più tranquilli, perché c'è Berlusconi che mi ha finanziato e quindi andremo avanti con un po' più di tranquillità>>. La teste naturalmente non poteva sapere se quel che le disse l'allora Senatore era vero, ma è ben comprensibile che ella lo ricordi in modo nitido, sia perché si trattava di una circostanza indubbiamente anomala e fuori dell'ordinario, vieppiù sapendo che De Gregorio era stato eletto solo tre mesi prima nelle fila del centro-sinistra, sia perché – come s'è detto ampiamente al dibattimento – il non facile compito di tenere a bada i creditori di De Gregorio, tamponare le scoperture bancarie, colmare i debiti, evitare i protesti e così via ricadeva pressoché interamente sulla Gazzulli, che dunque non poteva non rallegrarsi per quell'iniezione di denaro annunciata.

Orbene, a proposito di questo episodio, che evidentemente coincide con la prima rata che Lavitola consegnò a De Gregorio (altrimenti non avrebbe avuto senso la frase rassicurante di quest'ultimo alla Gazzulli), la teste assistita ha spiegato le ragioni per cui è in grado di collocarlo in maniera temporalmente precisa nel luglio del 2006: ella, infatti, in coincidenza con l'appuntamento con il suo datore di lavoro all'Hotel Savoy, si trovava a Roma perché suo figlio aveva acquistato un'auto usata nella capitale e lei l'aveva accompagnato a ritirarla, così che in seguito, quando De Gregorio le aveva chiesto di aiutarlo a ricostruire quelle date, le era risultato facile verificare dai documenti della vettura che il passaggio di proprietà era stato proprio nel mese di luglio del 2006.

Allo stesso modo, dopo le dichiarazioni rilasciate "di getto" (questa l'espressione adoperata dal teste) nel primo interrogatorio, in seguito De Gregorio è stato in grado di fornire elementi più precisi e specifici anche per alcuni altri pagamenti in contanti, avendo aderito alla sollecitazione del Pubblico Ministero a ragionare in modo più approfondito sulle date e a raccogliere la documentazione necessaria a ricostruire i vari pagamenti ricevuti, così da consegnare poi alla Procura la specifica relativa ai versamenti in contanti sui suoi conti che era stato in grado di rintracciare. La deposizione della Gazzulli, oltre a confermare che il primo pagamento proveniente da Berlusconi fu consegnato da Lavitola a luglio del 2006, è importante anche perché conferma la veridicità del racconto di De Gregorio sul punto che gli hanno a lungo contestato le difese, ovvero quello della ricostruzione delle date dei pagamenti e delle ragioni per cui le aveva rettificate e modificate dopo l'interrogatorio del dicembre 2012. Egli infatti al dibattimento ha dichiarato: <<fu la signora Gazzulli a ricordarmi che il primo pagamento era avvenuto in occasione del compleanno di suo figlio, che era nel Luglio del 2006, poi mi feci portare un po' di carte e trovai i versamenti in contanti successivi a quella data>>.

Infatti, se così non fosse stato, se - cioè - dopo l'interrogatorio del dicembre 2012 non vi fosse stato il colloquio tra De Gregorio e la sua segretaria per ricostruire le date delle consegne di denaro di cui si discute, ebbene la Gazzulli difficilmente avrebbe avuto ragione di andare a verificare sulla carta di circolazione dell'auto comprata dal figlio più di sei anni prima la data del passaggio di proprietà, su cui

invece ha risposto dapprima ai PM nella fase delle indagini nel 2012 e poi al dibattimento.

Le vicende dei conti Le parti, inoltre, hanno a lungo impegnato la Gazzulli con molte domande

Correnti e la CTU relative alla gestione dei conti correnti bancari sui quali ella operava per

del dott. Sagona conto di De Gregorio, aperti presso diverse agenzie bancarie cittadine, sulle quali la teste s'è poi soffermata con molti particolari, relativi alla titolarità di quei conti, più di uno anche in capo a lei stessa, come prestanome del suo datore di lavoro, alle presentazioni ottenute per poterli aprire, addirittura ai costi di gestione dei conti correnti e così via. Si tratta di dettagli che si inquadrano nella ricostruzione complessiva della vicenda, in linea con quanto dichiarato da De Gregorio e ricostruito dal dott. Sagona, senza contraddizioni né elementi distonici, ragion per cui sarebbe superflua ora una defatigante ripetizione di quegli argomenti, per i quali si rinvia ai verbali di udienza.

L'esistenza di quei versamenti nei periodi segnalati da De Gregorio, infatti, è stata evidenziata e confermata dal poderoso lavoro compiuto dal CTU della Procura, dott. Sagona, di composizione delle vicende degli oltre 70 conti correnti bancari rintracciati nell'orbita di De Gregorio e del suo gruppo. Anche per questi profili è qui superflua una elencazione integrale.

Preme piuttosto segnalare che il dato ricostruito dal consulente su questo punto specifico è solo tendenziale e eventuale, naturalmente; poiché muove dall'individuazione di versamenti di contante, che come tale sfugge a ogni accertamento della sua provenienza. Il Collegio dunque non può trascurare che, in ipotesi, le tracce di quei depositi di denaro contante, ripercorse dal CTU potrebbero corrispondere anche a finanziamenti diversi, dei numerosi che in quegli anni venivano ricevuti da De Gregorio a vario titolo. Tuttavia, la coincidenza temporale tra quanto indicato dal teste e quanto risulta dalla documentazione bancaria, la coerenza di quei pagamenti rispetto al racconto complessivo del teste e la corrispondenza di quelle date anche con altre vicende narrate da altri testi, sono tutti elementi che conducono a ritenere confermato anche su questo punto il racconto di De Gregorio.

La testimonianza Tra le corrispondenze cui s'è fatto cenno, oltre alle dichiarazioni della

di Marco Capasso Gazzulli, va sottolineata anche la deposizione del teste Marco Capasso, all'udienza del 25/6/2014, cui s'è già fatto cenno più volte. Questi, giovane militante di Forza Italia sin dai primi anni 2000, aveva fatto parte della segreteria elettorale di De Gregorio sia alle regionali del 2005 sia alle politiche del 2006 e da ciò era scaturito poi un contratto come assistente del Presidente della Commissione Difesa, di cui s'è già detto, che l'aveva portato a accompagnare e seguire De Gregorio in molte delle sue attività del tempo, ivi compreso andare con lui almeno tre volte - come ha riferito - a Palazzo Grazioli, per degli appuntamenti con Berlusconi, oppure assisterlo durante il ricovero in clinica, prendere parte all'evento di Reggio Calabria, incontrare con lui altri esponenti politici, oltre che lo stesso Lavitola, che in quegli anni ebbe modo di vedere molto spesso con De Gregorio.

Ai fini che qui rilevano la deposizione di Capasso è importante perché anche a lui nel 2006 almeno in un'occasione De Gregorio consegnò una borsa con del denaro da portare a Napoli. Al dibattito s'è a lungo discusso su questa borsa e il suo contenuto, ma la deposizione del dott. Capasso sul punto è stata molto chiara: egli faceva la spola tra Napoli (dove trascorrevano i fine settimana) e Roma per il lavoro di assistente parlamentare e spesso gli capitava di portare con sé carte e documenti vari, anche relativi alle attività imprenditoriali, che De Gregorio doveva visionare o firmare etc. In una occasione in particolare, invece, l'allora Senatore gli consegnò una borsa sportiva nera, raccomandandogli di prestare particolare attenzione << perché la busta conteneva cose di particolare valore >>. De Gregorio non gli disse di che cosa si trattava né Capasso lo domandò, ma dalla forma dell'involucro il giovane ebbe modo di capire che doveva trattarsi di mazzette di banconote. Anche in quel caso, quindi, De Gregorio aveva inviato a Napoli tramite Capasso del denaro, sicuramente una somma elevata per come s'era raccomandato col suo assistente e per come quest'ultimo aveva intuito al tatto, destinato alla sua segreteria di via Terracina, dove avevano sede le sue società e dove operava la signora Gazzulli.

Si tratta dunque di un'ulteriore conferma che quei soldi, che poi la Gazzulli depositava sui conti o adoperava per i pagamenti dei debiti di De Gregorio, provenivano da Roma, dove quest'ultimo vedeva normalmente Lavitola e non invece da Napoli, dove risiedevano e operavano gli usurai, i finanziatori e i fiancheggiatori politici dell'allora Senatore, che – s'è detto – in altri periodi gli avevano a vario titolo fornito ingenti somme di denaro, ciò a ulteriore conferma che nel periodo tra luglio del 2006 e tutto il 2007 Lavitola curò per conto di Berlusconi la consegna di ingenti somme di denaro, ogni volta del valore di centinaia di migliaia di euro.

Una sintesi A questo punto, prima di passare all'altro punto controverso del racconto di De Gregorio, ovvero quale fu l'oggetto dell'accordo tra quest'ultimo e Berlusconi può tracciarsi una sintesi di quanto da ultimo è risultato congruente e convincente.

Può dirsi assodato, innanzitutto, che a partire dall'elezione a Presidente della Commissione Difesa del Senato, grazie alla forte intermediazione di Valter Lavitola, De Gregorio si incontrò con Berlusconi e con costui pattuì un impegno per l'ammontare complessivo di 3 milioni di euro. Una parte di quella somma venne mascherata sotto forma di finanziamento da parte di Forza Italia a favore di Italiani nel Mondo e fu attuata con bonifici bancari; un'altra parte, per due terzi del totale, venne consegnata in contanti a rate da Lavitola direttamente nelle mani di De Gregorio, il più delle volte a Roma e quei soldi vennero subito adoperati dall'allora Senatore per appianare almeno in parte i suoi vertiginosi debiti.

3- E) L'OGGETTO DELL'ACCORDO CORRUTTIVO

Ma cosa avevano pattuito Berlusconi e De Gregorio in cambio del denaro che il primo consegnò al secondo? Quale era la controprestazione che il Senatore assicurò al capo dell'opposizione come corrispettivo dei tre milioni di euro che gli vennero promessi nel corso del terzo incontro a Palazzo Grazioli, di cui s'è detto al paragrafo che precede?

La risposta a questo interrogativo evidentemente costituisce uno dei punti centrali del processo e ha richiesto per il Tribunale un'accurata disamina del materiale

probatorio acquisito e, in particolare delle dichiarazioni rese da De Gregorio in tutte le sue audizioni.

Una “progressione Prima di affrontare specificamente l’esame del contenuto di queste ultime,

accusatoria ? preme al Collegio sottolineare con convinzione che quella progressione accusatoria che la difesa di Berlusconi ha voluto scorgere nelle provalazioni dell’ex Senatore in realtà non v’è stata affatto e che, al contrario, nel suo racconto complessivo si ravvisa una significativa coerenza e una ricostruzione dei fatti sistematica e priva di scarti logici o virate avventurose.

È mutata, invero, la terminologia adoperata, o meglio la qualificazione giuridica del fatto che De Gregorio ha adottato nel corso dei suoi diversi esami: è senz’altro vero, insomma, come ha sostenuto uno degli avvocati di Berlusconi, che solo da un certo punto in poi De Gregorio ha preso ad adoperare le espressioni “corruzione” e “corrotto”, ma questo rilievo trova una sua spiegazione logica molto lineare, che fuga del tutto l’allarme delle difese. Si impongono a riguardo alcune considerazioni.

Innanzitutto è ben noto alle parti di questo processo - e il punto sarà oggetto del capitolo che segue – che la stessa configurabilità in diritto del delitto di corruzione di un parlamentare è un tema quanto mai aperto e inesplorato, sia per l’assenza di una casistica sul punto e dunque di precedenti giurisprudenziali, sia per il prudente ma solido confine costituito dall’art. 68 della Costituzione a garanzia della separazioni tra i poteri dello Stato e dell’autonomia della funzione legislativa. In altre parole, quando si presentò ai PM napoletani per rendere dichiarazioni spontanee e poi farsi interrogare, De Gregorio oggettivamente non sapeva che quella che avevano posto in essere lui stesso e Berlusconi con i loro accordi segreti della primavera del 2006 potesse essere qualificata come una corruzione e, probabilmente, pur percependo che si trattasse di un illecito, riteneva che si trattasse di una forma di finanziamento illecito a un partito politico.

È normale e comprensibile, però, che dopo che la Procura ha formulato l’imputazione a suo carico e dopo che lui stesso si è determinato a “patteggiare” una pena per il delitto di corruzione, De Gregorio abbia preso a guardare alla vicenda come a una corruzione e a adoperare correntemente i relativi termini. Nel

far ciò, insomma, non si ravvisa alcuna intenzione da parte di De Gregorio di suggerire qualificazioni giuridiche o di suggestionare alcuno – come lo hanno a più riprese redarguito i difensori - ma il semplice prendere atto che prima l’Ufficio del Pubblico Ministero, poi il GIP e infine la Corte di Cassazione avevano ritenuto di inquadrare quei fatti come una corruzione.

Infine, ma non ultimo, il senso delle dichiarazioni di De Gregorio non è mai cambiato nel corso dei quasi due anni trascorsi dall’interrogatorio in Procura del 28/12/2012 alle sue deposizioni al dibattimento dell’autunno 2014, ma si è assistito solo a una serie di divagazioni o dissertazioni, in linea con il carattere del personaggio di cui s’è già detto prima, che solo in apparenza possono far pensare a un cambiamento del suo racconto.

Le motivazioni Ciò detto, deve rapidamente tornarsi a quanto è ormai assolutamente chiaro circa la

politiche del collocazione ideologica iniziale di De Gregorio e la sua vicinanza a Forza Italia

passaggio con piuttosto che a Italia dei Valori e alla coalizione dell’Ulivo, in cui era stato eletto.

l’opposizione Che questo possa costituire una sorta di tradimento del mandato elettorale assunto da principio, è un tema eminentemente politico e per altro quanto mai opinabile, su cui è inibita all’Autorità Giudiziaria ogni pronuncia.

Ai nostri fini è sufficiente chiarire che un “ritorno a casa” di De Gregorio nelle file del centro-destra poteva essergli effettivamente congegnale e naturale, anche se – per contro – dalle parole dell’ex Senatore si comprende pure che, se gli fossero pervenute a suo tempo serie e allettanti proposte anche da parte dello schieramento in cui era stato eletto, come ad esempio l’attribuzione di un ministero o di un ruolo da sottosegretario, per i quali insieme con Di Pietro aveva concretamente trattato, egli avrebbe ben valutato di restare nella coalizione di centro-sinistra, a maggior ragione se si tiene presente che quest’ultima costituiva a suo tempo la maggioranza di governo e, a quanto riferito dal teste, veniva indicata da molti come destinata a governare a lungo.

Ciò nonostante, accanto alla “creazione delle condizioni politiche per farlo”, di cui il neoeletto Senatore aveva parlato con Berlusconi nel primo incontro a palazzo

Grazioli, influirono sicuramente al suo traghettamento dalle file della maggioranza a quelle dell'opposizione le offerte di denaro del leader di Forza Italia.

Le dichiarazioni Il punto è stato esplorato al dibattimento dalle difese con numerose e reiterate

dibattimentali domande, alle quali il teste ha risposto in maniera conforme e sempre coerente. Non è superfluo riportare qui alcuni brani dei suoi esami, tratti dalle trascrizioni del verbale stenotipico:

Resp. Civ.:<<Il suo passaggio con l'opposizione è determinato da ragioni politiche?>>

De Gregorio: << Con Berlusconi, con l'opposizione di allora, guardi è determinato dal combinato disposto di due fattori, il primo era quello politico, a me andava di tornare a casa mia, dove avevo vissuto dal 1994, il secondo era quello di trarne il vantaggio che loro mi promettevano, se non fossi stato aiutato dalla questione economica, e quindi non avessi accettato il patto corruttivo, probabilmente non sarei andato avanti>> (cfr. verbale del 7/1/2015).

Negli stessi termini si pongono le risposte rese all'udienza del 28/1/2015 al difensore di Berlusconi che gli chiedeva se a motivare il suo passaggio con il centrodestra ci fu soprattutto una valutazione politica o una valutazione economica; << Ci fu quello e quello>> è stata la risposta di De Gregorio, che subito dopo ha spiegato:<< Nel senso che, se Berlusconi non mi avesse chiamato ed invitato a Palazzo Grazioli e non mi avesse detto che avrebbe fatto qualunque sacrificio, politico ed economico, per riportarmi a casa, non mi avrebbe motivato così fortemente a seguire l'onda del suo suggerimento. Poi vi fu l'elezione alla Commissione Difesa, un prezzo politico altissimo da parte sua [...] Poi ci fu l'offerta economica e l'offerta economica ovviamente tagliava la testa a tutto. È evidente che, se non ci fosse stata l'offerta economica, io non avrei adottato quella tecnica di guerriglia urbana permanente che mi spingeva ad evidenziarmi agli occhi di Berlusconi per fare il primo della classe>>.

Ancor più chiara è stata la risposta data all'altro difensore di Berlusconi il quale (sempre all'udienza del 28/1/2015) - come già detto in precedenza - gli contestava le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 2007, che di seguito De Gregorio ha smentito. E infatti, alla domanda del difensore, che gli chiedeva se mentiva quando

aveva dichiarato ai PM partenopei che «l'accordo apparteneva alla solennità dei rapporti di coalizione tra il principale Partito della CDL, soggetto federato», l'ex Senatore ha risposto chiaramente di sì ed ha poi aggiunto: «Cioè, nel senso che appartenesse alla solidità dei rapporti fra Forza Italia e movimento federato era naturale che fosse così, il problema è che questo accordo sottendeva una trattativa complessiva legata ai tre milioni».

Un primo punto che può darsi per assodato, insomma, è che non fu solo il comune sentire ideologico con Forza Italia e gli altri partiti del centro-destra a spingere De Gregorio a abbandonare la maggioranza di allora, ma in ciò influirono sensibilmente le profferte economiche di Berlusconi.

Ciò nondimeno De Gregorio era consapevole che la scelta di abbandonare la maggioranza con cui era stato eletto ed anzi prendere a attaccarla frontalmente in quella che ha definito “guerriglia urbana” non sarebbe stata per lui indolore, ma anzi si sarebbe rivelata rischiosa, come ha ben chiarito all'udienza del 7/1/2015, spiegando, in risposta a una domanda del difensore del Responsabile civile, di aver chiesto a Lavitola garanzie sull'effettivo rispetto del patto con Berlusconi: «ovviamente dissi a Lavitola: Guarda che per me è una cosa vitale, ce la fai? Io rispetterò gli impegni anche politici e operativi che ne rivengono, aggiungo il piacere di tornare a casa mia, ma sappi che questa è una guerra lacrime e sangue che mi porterà anche molti guai, quindi se si chiude questo accordo, vorrei essere accompagnato nella certezza che l'accordo si chiuda, e Lavitola andò in questa direzione».

Si tratta di un'affermazione molto importante, per comprendere il senso degli impegni reciproci che De Gregorio e Berlusconi si scambiarono. Il primo si obbligava a mettersi a disposizione del centro-destra, ingaggiando una lotta contro la maggioranza e il governo Prodi solo a condizione che il secondo gli assicurasse l'apporto economico pattuito, del quale il Senatore aveva suo tempo un bisogno disperato, per via dei suoi debiti ingenti.

Il contegno In stretta correlazione con la situazione descritta è il comportamento tenuto in quel
parlamentare periodo da De Gregorio, le cui scelte politiche e il contegno parlamentare erano

di De Gregorio direttamente condizionati dalle effettive consegne di denaro da parte di Lavitola.

Si tratta di un passaggio essenziale della vicenda, sulla quale deve essere prestata particolare attenzione, in primo luogo esaminando quel che sul punto l'ex Senatore ha più volte dichiarato, sia nella fase delle indagini che al dibattimento, senza contraddizioni ma anzi con una significativa coincidenza di argomenti.

All'udienza del 7/1/2015, in particolare, rispondendo alle domande del difensore di parte civile il teste ha riferito: <<[...] i miei comportamenti parlamentari le danno anche... danno anche supporto a questa mia evidenza, perché ogni tanto ero costretto a segnalare a Lavitola che se non veniva rispettato il patto io mi io mi sarei mosso in maniera diversa da quanto concordato.>>

I “segnali forti” Il tema era stato affrontato una prima volta nel corso dell'esame diretto del Pubblico Ministero, all'udienza del 29/10/2014, allorché De Gregorio, parlando delle consegne di denaro e della loro cadenza ha dichiarato: <<No. Guardi, io dovetti stare alla volontà di Lavitola. Lavitola disse che lui doveva costituire la provvista e che, quindi, avrebbe fatto in modo, io lo pressavo evidentemente, ma lo pressavo anche sul piano politico, perché sapevo che la mia sopravvivenza in questa iniziativa economica era legata alla mia capacità di dare dei segnali forti che chiarissero a Berlusconi che non mi aveva ancora sposato, nel senso che o mi risolve i problemi economici in toto oppure non mi porti a casa dandomi il contentino>>.

Si tratta di una dichiarazione molto esplicita, sia per il tono che le espressioni adoperate, da cui traspare chiaramente che De Gregorio si sarebbe consegnato a Berlusconi solo nel caso in cui questi avesse adempiuto integralmente alla promessa economica, che – si ripete – per lui aveva una rilevanza essenziale proprio per via della pressione molto forte che egli avvertiva dai suoi creditori, molti dei quali, come s'è già visto, erano usurai o comunque “gente di mezzo alla strada”.

Il tema è stato ripreso ancora all'udienza del 11/2/2015, nel corso delle domande che alla fine dell'esame sono state formulate dal Collegio, che ha chiesto a De Gregorio di chiarire e specificare in cosa consistessero quei “segnali forti” cui aveva accennato all'inizio della sua deposizione.

Anche a questo proposito giova riportare le parole del teste, particolarmente significative e esplicite: <<Guardi, le occasioni più forti sono documentate dal dibattito parlamentare, c'erano alcune convocazioni, cioè il gruppo di Forza Italia, cioè il Popolo della Libertà, attraverso il capogruppo Schifani, puntava a cooptare quanti più Senatori possibili in aula in occasione di voti strategici ed ad un certo punto, dandomi per acquisito alla logica dell'opposizione, provvedevano a chiedermi la presenza obbligatoria in aula in alcune occasioni>>, per poi aggiungere che a ciò provvedeva il gruppo parlamentare: << Schifani mi faceva chiamare dalla sua batteria, c'è una batteria che si occupa di pressare i Senatori...>>, come si è appreso che è prassi nei lavori parlamentari e come hanno dichiarato i due ex capogruppo sentiti al dibattimento, la Sen. Finocchiaro e il Sen. Schifani.

Può essere opportuno specificare subito che trattasi di una prassi assolutamente legittima, comprensibile e necessitata dalle dinamiche dei lavori parlamentari, nei quali per la pluralità dei temi trattati, da un lato e degli impegni dei Deputati e dei Senatori dall'altro, è essenziale un lavoro di coordinamento e di direzione molto forte da parte dei capigruppo, i quali non hanno alcun potere coercitivo, naturalmente, ma sono chiamati a svolgere una funzione di direzione, coordinamento, guida e strategia, che si esplicita nel dare indicazioni ai parlamentari dei propri schieramenti sui comportamenti da tenere in occasione delle votazioni che via via si prospettino. È dunque assolutamente evidente che questa funzione di organizzazione e direzione dei lavori costituisce null'altro che un'esplicazione necessaria della struttura corale della politica, senza alcuna interferenza con i principi costituzionali di indipendenza e autonomia dei membri del Parlamento.

Tornando a De Gregorio e alle indicazioni che Forza Italia gli faceva pervenire, il testimone ha specificato che nei casi più rilevanti, accanto alle convocazioni della segreteria, il capogruppo provvedeva a segnalare la necessità della presenza in aula e a indicare la posizione che avrebbe assunto il gruppo anche attraverso qualche collega Senatore, tra i vice-capogruppo che si occupavano di questo lavoro. Subito dopo ha aggiunto <<e io qualche volta, nonostante loro si aspettassero la mia presenza in aula, anzi, più di qualche volta, non sono andato proprio per dargli

segnale che mi ritenevo indipendente nell'espressione della mia volontà, in realtà, era un segnale che davo a Lavitola ed a Berlusconi in attesa che si compisse la periodicità delle erogazioni>>.

Di seguito, su domanda del Presidente, De Gregorio ha spiegato che queste sue mancate presentazioni in aula si verificarono <<soprattutto dell'anno 2006 [...] contestualmente alle erogazioni, quando cominciarono le erogazioni di denaro da parte di Lavitola>> ed ha aggiunto: <<capii che l'unica possibilità che avevo... Non ne avrei parlato io personalmente con Berlusconi e questo era un elemento di prudenza importante che avevo adottato, fidandomi del fatto che fosse Lavitola a portarmi i soldi in contanti, e quello sicuramente non l'avrebbe mai fatto Berlusconi in prima persona, oltretutto, ma feci in modo da utilizzare l'unica arma che avevo per far capire che la mia personalità era assolutamente autonoma, mentre gli davo delle soddisfazioni sul piano delle decisioni assunte in Commissione Difesa, in aula andavo quando decidevo di andare, non quando le convocazioni di Forza Italia pretendevano che io andassi, ed in quel caso ci furono due o tre occasioni in cui ritenevo importante la mia presenza ed invece la mia presenza non arrivò>>. In stretta correlazione con questo atteggiamento, De Gregorio avvertiva di tanto in tanto la necessità di pressare anche direttamente Lavitola per avere danaro, come ha chiarito all'udienza del 11/2/2015, specificando che Lavitola gli <<rispondeva sempre che era complicato mettere insieme il denaro contante e che lui si stava dando un gran da fare e che dovevo stare tranquillo che i soldi sarebbero arrivati>>. <<Di conseguenza – ha aggiunto ancora l'ex Senatore su richiesta del Tribunale - se c'era un ritardo inspiegabile o c'era un tentennamento da parte di Lavitola, semplicemente non mi presentavo in aula, cosa che scatenava il panico tra i Senatori dell'Opposizione, che mi davano per acquisito per voce di popolo>>, per poi spiegare cosa intendeva per “scatenare il panico” come conseguenza di questa sua mancata presentazione: << Succedeva che mi chiamavano e che io sostenevo di non essere ancora un Senatore di Forza Italia e che quindi...>>.

Sempre in quelle occasioni, ha proseguito ancora De Gregorio <<Il Lavitola, invece, si precipitava a risolvere le problematiche che io ritenevo che dovessero risolversi e cioè ritornava con i soldi>>, precisando del resto che in origine, in

occasione del patto corruttivo << non era stata proprio stabilita una cadenza>> per il pagamento delle rate dei due milioni di euro in nero.

A maggior chiarimento di questo punto, che il Tribunale ritiene essenziale per l'esatta comprensione della vicenda per cui è processo, il Presidente ha domandato ancora a De Gregorio se egli avesse fatto anche in aula delle dichiarazioni di voto contrarie all'allora opposizione e favorevoli alla maggioranza e la risposta del teste è stata: <<Si, guardi, la rassegna stampa che ho depositato testimonia anche di questo atteggiamento apparentemente schizofrenico, nel senso che in alcune occasioni in cui ci si aspettava una mia dichiarazione a favore dell'opposizione capeggiata da Berlusconi, io invece tendevo verso le ragioni della maggioranza, era un atteggiamento volutamente schizofrenico>>.

Queste affermazioni del teste trovano ampia integrale e convincente conferma innanzitutto nelle dichiarazioni che aveva reso in udienza la Sen. Finocchiaro, di cui s'è detto al paragrafo 2-H). Nel descrivere quelle manifestazioni di “disagio politico” che ella aveva colto in alcune sortite parlamentari di De Gregorio, la Senatrice – si rammenta – aveva spiegato che erano atteggiamenti assolutamente riconoscibili da chi ha esperienza politica per via dei toni enfatici e delle espressioni roboanti adottate.

La rassegna Accanto alle dichiarazioni della Senatrice, a riprova di quanto sostenuto da De

stampa Gregorio vi sono effettivamente alcuni articoli di stampa, tratti dalla voluminosa rassegna consegnata alla Procura dall'ex Senatore a più riprese, in occasione dei suoi interrogatori del dicembre 2012 e del gennaio 2013. Numerosi articoli, invero, testimoniano le attività compiute da De Gregorio contro la maggioranza e il Governo Prodi, quel “sabotaggio sistematico” come egli l'ha definito, che l'allora Presidente della Commissione Difesa compiva in tale qualità, determinando la bocciatura dei provvedimenti dell'esecutivo oppure, non meno efficaci, le critiche al Governo per le determinazioni in tema di tagli alla Difesa, agli stipendi degli appartenenti alle Forze Armate, etc. Altri, invece, effettivamente attribuiscono all'allora Senatore definizioni molto efficaci dal punto di vista mediatico, “mina vagante”, o “battitore libero”, in un caso addirittura “pantera grigia”, evidentemente per sottolinearne da un canto la grinta e dall'altro la capacità

di non assumere una posizione definitiva. Questi articoli, insomma, lo descrivono oscillante di volta in volta tra le posizioni del centro-destra, cui sembrava aver aderito e quelle dell'allora maggioranza che di tanto in tanto mostrava ancora di appoggiare, come in occasione del voto favorevole alla fiducia al Governo espresso da De Gregorio il 14/11/2006 (dunque una data in cui si era già manifestato lo strappo di Italiani nel Mondo da Italia dei Valori, ma non era stato ancora ufficializzato il patto federativo con Forza Italia). Il dato di quel voto è pacifico e trova riscontro anche negli atti parlamentari acquisiti, ma il riferimento ai commenti della stampa a questo riguardo pare opportuno per due ragioni: da un canto è una verifica di quanto riferito dal teste, dall'altro è una conferma importante di quali erano gli umori della politica e la percezione dei vecchi e nuovi alleati di De Gregorio innanzi all'altalena dei suoi comportamenti in aula (il riferimento va in particolare agli articoli tratto da "il Messaggero" e il "Corriere della Sera" del 15/11/2006 in cui si sottolineava "la fiducia a tempo di Pallaro e De Gregorio", l'improvviso malumore dei "senatori polisti" che "fino a poche ore maramaldeggiavano sui banchi dell'opposizione" convinti che fosse pronta la loro spallata al Governo, il risalto che ebbe il voto di De Gregorio a favore della fiducia, etc.)

S'è già detto che di questi argomenti e nei medesimi termini De Gregorio aveva già riferito nel corso dei suoi interrogatori innanzi ai Pubblici Ministeri; non paia dunque una sterile ripetizione, ma piuttosto una conferma dell'assenza di contraddizioni e della linearità delle dichiarazioni dell'odierno teste, riportare qui anche quei significativi passaggi resi nella fase delle indagini.

Più di ogni altro è importante quanto dichiarato dall'allora indagato l'8/3/2013, tratto dal relativo verbale: <<[...] nel corso della tante volte evocata legislatura 2006- 2008, anche dopo il mio passaggio, di fatto, dall'Italia dei valori al centro-destra [...] durante le sedute plenarie nell'aula del Senato, sistematicamente mostravo ed "esibivo" il mio dissenso e il mio disagio rispetto al gruppo di Forza Italia, al quale ormai di fatto appartenevo; orbene, in proposito ammetto sinceramente che lo facevo anche per "mettere in mora" il mio interlocutore finanziario, cioè Berlusconi [...] volendogli, in buona sostanza, ricordare gli impegni assunti con me [...] che il suddetto ha onorato in modo frazionato nel

tempo>>, per poi chiosare sul punto che le sue manifestazioni di dissenso alle posizioni della minoranza di centro-destra <<coincidevano anche con le “scadenze”>> oltre che con la sua libertà di opinione

La visita di Berlusconi In questa logica, allora, si inserisce anche l’episodio cui s’è già fatto

a De Gregorio in occasione del ricovero alla Clinica Annunziatella cenno in precedenza, della visita compiuta da Berlusconi e Lavitola all’allora Senatore De Gregorio, ricoverato per una colica renale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma.

Sulla vicenda in se non vi sono dubbi, né invero ne hanno posti le difese. A fine febbraio 2007 De Gregorio fu colto da una colica renale che ne impose il ricovero urgente. Il Pubblico Ministero ha prodotto e acquisito in copia la cartella clinica relativa a quella malattia, di cui De Gregorio aveva già parlato nella fase delle indagini in uno dei suoi interrogatori. Proprio in quei giorni era all’ordine del giorno del Senato una questione di fiducia posta dal Governo, la cui votazione era fissata per il 28 febbraio, come risulta anche dagli atti parlamentari acquisiti. Qualche tempo prima della data della votazione – non è ben chiaro dal ricordo del teste se ciò avvenne il giorno prima o quello ancora precedente - Berlusconi e Lavitola si recarono a far visita in clinica all’allora Senatore, per portargli la loro solidarietà, come ha ricordato non solo quest’ultimo, ma anche il teste Marco Capasso, a suo tempo assistente parlamentare di De Gregorio, si rammenta, il quale ha riferito che nei giorni del ricovero egli rimase a lungo vicino al Senatore e pertanto ricorda bene la visita dell’ex Presidente del Consiglio, evento che senza dubbio dovrà restare impresso nella memoria di un allora giovane ma attento appassionato di politica e militante di Forza Italia.

Secondo il racconto di De Gregorio, condito dalla consueta enfasi sia nell’interrogatorio investigativo sia nelle successive occasioni in cui ne ha parlato al dibattito, nel corso di quell’incontro Berlusconi volle manifestargli la sua solidarietà e vicinanza e egli fu particolarmente grato e riconoscente al leader di Forza Italia per tale attenzione, tanto che il giorno della votazione, pur di prendervi parte, convinto che fosse l’occasione per far cadere il governo, si fece

accompagnare in barella al Senato, a quanto pare scortato da un medico; sulla soglia dell’Aula parlamentare, poi, passò su una sedia a rotelle e con quella entrò nell’emiciclo per dare il suo voto contro la fiducia, acclamato dai parlamentari dell’opposizione, per poi fare ritorno in clinica.

Sul conto di quest’episodio la difesa di Berlusconi, nel corso della discussione, ha suggerito un interessante argomento a confutazione dell’attendibilità del racconto dell’ex Senatore, sostenendo, in sintesi, che laddove fosse stato vero che a suo tempo (si era nel febbraio 2007) l’odierno imputato avesse già corrotto De Gregorio e dunque “comprato” il suo voto a favore dell’opposizione, ebbene non vi sarebbe stata alcuna ragione perché un personaggio del calibro di Berlusconi si movesse per andare in clinica a sollecitare De Gregorio o comunque a rendergli omaggio, ma sarebbe bastata una telefonata per ordinarli di tenere fede a quanto ormai già definito.

All’esito del dibattimento e dopo l’accurata disamina che quest’ultimo ha consentito sul conto dei protagonisti di questa vicenda e in particolare dei tre originari coimputati, tuttavia il collegio ritiene che la lettura proposta dalla difesa, indubbiamente suggestiva, possa essere completamente ribaltata, proprio alla luce di quel che s’è detto sin qui sul conto dei “segnali forti” di De Gregorio a Berlusconi e, in particolare sull’affermazione molto netta del primo circa la sua ferma e scaltra determinazione a non darsi mai per acquisito a Forza Italia e al centro-destra, fin quando Berlusconi non avesse interamente onorato l’accordo e versato la somma pattuita.

In altre parole, il Tribunale non ha elementi per sospettare che il ricovero dell’allora Senatore in una clinica privata fosse strumentale o comunque fosse stato amplificato da De Gregorio per mostrare a Berlusconi come il suo voto al Senato fosse decisivo e una sua assenza determinante in una congiuntura come quella, in cui le sorti del Governo erano in bilico e, dunque, per inviargli un chiaro messaggio circa la necessità di completare i pagamenti pattuiti. È quanto meno probabile, però, che a suo tempo questa fosse la preoccupazione di Berlusconi il quale, con tutta evidenza, alle soglie di un voto che poteva essere decisivo per il suo obiettivo di “mandare a casa” il Governo Prodi, volle assicurarsi che De Gregorio gli garantisse il sostegno promesso.

Per far ciò, quindi, Berlusconi ritenne necessario recarsi di persona, accompagnato dal fido Lavitola, a rendergli omaggio, evidentemente per ribadire e rinsaldare il rapporto corruttivo, forse preannunciare ulteriori imminenti pagamenti, assicurare il Senatore circa l'impegno assunto e così via. Fatto sta che il giorno della votazione di fiducia De Gregorio andò al Senato a votare contro il Governo Prodi (pur senza ottenere il risultato sperato, poiché in quell'occasione fu accordata la fiducia con 162 voti a favore e 157 contrari) e che di lì a due settimane, il 14 marzo 2007 il primo bonifico di centomila euro giunse sul conto corrente bancario di Italiani nel Mondo.

Ecco allora che - a questo punto - ben si comprende la risposta data da De Gregorio all'udienza dell'11/2/2015 alla domanda del PM su perché avesse deciso di andare in aula a votare anche in quelle condizioni di salute: «avevo ricevuto le dazioni di denaro, avevo ricevuto già consistenti dazioni di denaro, perché avevo avuto testimonianza dell'affidabilità delle cose che mi diceva Berlusconi e dell'affidamento a Lavitola di questa operazione di consegna delle dazioni nei miei confronti e perché mi ero fatto irretire e corrompere [...] >>, senza dunque alcun riferimento ideologico o politico all'importanza che poteva avere in se quel voto di fiducia.

La controprestazione Se dunque è chiaro quale fu la prestazione assunta da Berlusconi con
assunta da De Gregorio l'accordo corruttivo in parola, ancora qualche cenno merita invece la descrizione di quel che De Gregorio si impegnò a fare in cambio e a suo dire onorò con particolare dedizione. La difesa di Berlusconi glielo ha domandato espressamente nel corso del controesame, ma il tema in effetti era stato già posto nei medesimi termini dallo stesso ex senatore in vari passaggi della sua deposizione, nel corso della quale il teste ha spiegato che l'oggetto della sua corruzione era stato, in sintesi, portare avanti quella "guerriglia urbana" di cui s'è detto, ovvero adoperarsi con ogni mezzo per mettere in difficoltà la maggioranza di centro-sinistra, evidenziarne le criticità e le contraddizioni interne e sottolineare sia nel mondo politico sia all'opinione pubblica le scelte sbagliate e impopolari dell'esecutivo.

Esplicazione di ciò erano state le prese di posizione pubbliche contro i tagli alle spese per le Forze Armate, gli interventi a favore dei vertici dei servizi segreti, la contestazione delle opinioni delle parte più pacifista della coalizione e così via, il tutto condotto in modo da creare “scompigli” e dissapori all’interno della stessa e costringere la maggioranza a affrontare differenze di vedute e lacerazioni interne.

Nel racconto di queste sue attività De Gregorio si è profuso, con un singolare misto di pentimento e soddisfazione, nella narrazione di molti singoli episodi specifici e in tutta una serie di dettagli, che è qui superfluo ripercorrere analiticamente e per i quali si rinvia ai verbali di udienza. È sufficiente annotare che molti di questi atteggiamenti sono riscontrati dalla rassegna stampa esibita e acquisita e, per singoli flash anche dalle deposizioni di alcuni dei testi sentiti.

Alla domanda posta dalla difesa di Berlusconi, su se avesse mai avuto da quest’ultimo precise istruzioni di fare qualche cosa in particolare, la risposta è stata: <<Certo! Ho avuto istruzioni di fare tutto il possibile in aula ed in Commissione per mettere in difficoltà il Governo Prodi e soprattutto da Berlusconi ho avuto indicazioni di acquisire altri Senatori [...] Berlusconi mi disse che avremmo dovuto impegnarci per mettere all'angolo ed alle corde il Governo Prodi>>.

Nel farlo evidentemente De Gregorio profuse la sua innegabile intelligenza politica, la sua palese assenza di scrupoli, i numerosissimi contatti che con gli stessi metodi aveva accumulato negli anni e un’ottima conoscenza dei meccanismi della politica e delle relazioni istituzionali, imprenditoriali e internazionali, adoperate di volta in volta ad uso delle singole vicende sulle quali poteva creare dissapori nella maggioranza e malumori nell’opinione pubblica. Nel descrivere queste operazioni mediatiche e politiche De Gregorio non ha fatto mistero che le stesse gli fossero in qualche modo congeniali, ma ha del pari evidenziato come il tutto fosse dovuto unicamente all’esigenza di <<mettersi in luce con Berlusconi>>, <<fare il primo della classe>> e adempiere al compito – anzi la *mission*, per usare la sua espressione – ricevuto.

Una prima Il tutto – è bene ribadirlo in conclusione di questo paragrafo– in cambio della somma

conclusione di denaro complessiva di tre milioni di euro, promessa in occasione del terzo incontro a palazzo Grazioli e poi frazionatamente erogate a partire da luglio

2006 sino a marzo 2008, per due terzi in contanti e per un terzo a mezzo di bonifici, eseguiti a partire da quando divenne possibile rappresentare pubblicamente una sorta di alleanza politica plausibile tra Italiani nel Mondo e Forza Italia.

3- F) LA QUALIFICAZIONE COME CORRUZIONE

Tutto quanto sin qui descritto costituisce palesemente una forma di corruzione per atto contrario a doveri di ufficio e ciò a parere del Collegio è evidente non solo per l'ampia ricostruzione in fatto sin qui condotta, ma anche per la specifica ricorrenza dei profili che in punto di diritto connotano la fattispecie penale in esame.

3- F *¹) La nozione di Pubblico Ufficiale

Il primo aspetto da prendere in considerazione è il requisito soggettivo della qualità di Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni che è elemento indispensabile e essenziale per la configurazione del reato proprio di corruzione.

L'art. 357 c.p. A questo proposito la previsione normativa è assolutamente chiara, trovando la nozione di pubblico ufficiale esplicita definizione nell'art. 357 c.p., a norma del quale, al primo comma "agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La nitida ed inequivocabile dizione adottata dal legislatore, che – si rammenta – è intervenuto nel 1990 a riscrivere l'art. 357 c.p. nei sensi sopra indicati, meglio specificando e concentrando la definizione di pubblico ufficiale - a parere del collegio non pone nessun dubbio che vadano considerati tali anche i parlamentari, che esercitano la pubblica funzione legislativa. Ha sorpreso non poco, pertanto, l'ampia interlocuzione delle parti sul punto, anche sul conto della pretesa matrice autoritaria della norma, sospettandone l'illegittimità costituzionale e invitando il Tribunale a proporre la relativa questione al vaglio della Consulta.

Al netto di ogni inutile polemica a riguardo, infatti, è sufficiente osservare innanzitutto che la nozione in parola è opportunamente collocata al capo III, relativo alle disposizioni comuni ai capi precedenti, del secondo titolo del libro II del codice penale; come tale offre una definizione valida ogni fattispecie in cui venga in rilievo la figura di pubblico ufficiale, non solo nella veste di reo, ma anche

in quello di parte offesa o comunque destinatario della condotta incriminata, come ad esempio nel caso dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p., oppure del millantato credito o dell'usurpazione di funzioni pubbliche, (artt. 346 e 347 c.p.).

L'art. 322 bis c.p. Non meno significativa è la circostanza che nel 2000, ritornando sul tema dell'individuazione dei soggetti cui si applicano alcune specifiche norme incriminatrici, il legislatore ha introdotto all'art. 322 bis del codice penale una nuova fattispecie incriminatrice, con la previsione che le disposizioni in tema di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione si applicano anche ai membri degli organi delle comunità europee e degli stati esteri, specificando al n. 1, tra gli altri, i membri del Parlamento europeo. Orbene il riferimento a tale nuova fattispecie è importante per due ragioni: innanzitutto perché all'ultimo comma prevede l'assimilazione delle persone indicate nel primo comma, dunque per quanto qui interessa i parlamentari europei ai pubblici ufficiali che svolgono funzioni corrispondenti nell'ordinamento nazionale, vale a dire, ai nostri fini, i parlamentari che svolgono la funzione legislativa; ciò evidentemente suggerisce che ancora nel 2000 il legislatore ha inteso confermare che nella nozione di pubblico ufficiale rientri tra gli altri anche chi svolge la funzione legislativa e dunque i membri del Parlamento. Inoltre, non sfugga che la legge 29 settembre 2000, n. 300 che ha introdotto il nuovo reato in esame, costituisce una legge di ratifica ed esecuzione di una serie di Convenzioni della Unione Europea e, segnatamente, per la parte che qui rileva, della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, conclusa a Parigi il 17 dicembre 1997. Questo sottolinea dunque la piena corrispondenza alla legislazione sovranazionale e comunitaria e dunque ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo della previsione della inclusione anche di chi esercita la funzione legislativa nella nozione di pubblico ufficiale rilevante ai fini penali, di cui dubitavano invece le difese.

D'altro canto l'esame della giurisprudenza di legittimità nazionale che a vario modo s'è occupata di fattispecie in cui erano coinvolti parlamentari, mostra che giammai s'è dubitato della qualità di costoro come pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, laddove coinvolti in fattispecie riconducibili ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Da ultimo in tal senso si cita la sentenza n. [5895](#) del 9/1/2013 della sezione sesta della Cassazione, resa nei confronti proprio dell'On. Verdini, più volte citato in precedenza, la quale ha escluso che la vicenda contestata a quest'ultimo costituisca abuso di ufficio, per le ragioni ivi espresse, peculiari di quella vicenda, ma mostra di non aver mai dubitato della sua qualità di pubblico ufficiale in quanto parlamentare.

La sentenza delle Deve notarsi, del resto, che anche il dotto precedente invocato in
altro

S.U. Penali n. 4 passaggio della discussione proprio dallo stesso difensore di
Berlusconi,

del 12/ 3/ 1983 costituito dalla remota sentenza n. [4](#) del 12/03/1983, delle Sezioni
Unite Penali della Cassazione, resa invero in una fattispecie tutt'affatto peculiare,
conduce a conclusioni opposte a quelle sostenute dalla difesa e pare anzi
confermare che i parlamentari nell'esercizio di tutte le funzioni proprie del loro
mandato siano sempre pubblici ufficiali.

La difesa, infatti, aveva osservato che molteplici sono le attività cui, in ragione del proprio alto incarico, possono dedicarsi i parlamentari e che dovrebbe dunque distinguersi tra la funzione legislativa tipica del mandato parlamentare, consistente in presentazione di disegni di legge, interpellanze, relazioni, etc. compiute nei vari organi parlamentari o nei gruppi e le altre funzioni che – secondo questa tesi – sarebbero ora giurisdizionali, ad esempio per quanto riguarda le attività delle Commissioni Parlamentari di inchiesta, oppure l'elezione dei Giudici della Corte Costituzionale e così via, ora amministrative, come nel caso dei parlamentari questori, che svolgono attività di gestione delle Camere, oppure in quello dell'elezione del Presidente del Senato, o della votazione sull'autorizzazione a procedere o l'emanazione del regolamento della camera di appartenenza, sempre per seguire gli esempi suggeriti nella discussione.

Il ragionamento, pur suggestivo, non convince ed è proprio la sentenza sopra citata nelle diffuse considerazioni ivi contenute, a confutarlo. Il caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione riguardava una vicenda del tutto peculiare, relativa alle attività della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica P2 e agli effetti del sequestro delle schede personali degli aderenti al "Grande Oriente d'Italia", con riferimento alle quali attività s'era voluta sostenere la natura giurisdizionale, così da poter invocare l'esperibilità di un gravame in sede di riesame del provvedimento di sequestro. La tesi moveva dal richiamo, compiuto dall'art. 82 della Costituzione, ai poteri e alle limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria, che devono essere seguiti dalle Commissioni Parlamentari di Inchiesta per le indagini e gli esami del caso. In quel caso tuttavia le Sezioni Unite osservarono che il riferimento compiuto dalla norma sta a indicare la possibilità di acquisire, ai fini della inchiesta, la materiale disponibilità di determinate cose per un tempo limitato, che non può eccedere la durata della commissione stessa, che è per sua natura temporanea, ma che il sequestro operato in quella sede non è né un mezzo giurisdizionale né giudiziario, bensì un atto rivolto a soddisfare le esigenze della inchiesta, che è a sua volta espressione del potere parlamentare, in funzione conoscitiva e di impulso alla creazione o modificazioni di leggi.

In altre parole, per tracciare una sintesi di quella pronuncia, il suo insegnamento è che le attività delle Commissioni Parlamentari di Inchiesta sono solo latamente paragonabili a quelle giurisdizionali, ma non divengono sol per questo attività giudiziarie, in quanto sono e restano funzionali agli scopi propri e peculiari del Parlamento, non incidono su situazioni giuridiche soggettive e hanno una funzione conoscitiva e di impulso. <<L'identità dei mezzi – insomma – lascia intatta la radicale divergenza dei fini cui i medesimi strumenti sono destinati nell'un caso e nell'altro>>, in quanto compito delle funzioni parlamentari di inchiesta non è di giudicare e il loro effetto è <<solo quello di raccogliere notizie per l'esercizio delle funzioni delle Camere>> (in tal senso anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/1975 ivi citata).

Le plurime attività in Se ciò vale per le Commissioni parlamentari, non v'è dubbio, allora, che il
cui si esprime la fun- medesimo ragionamento può essere esteso anche agli altri esempi

zione parlamentare dell'articolato catalogo proposto dalla difesa; in ciascuno di quei casi, infatti, sono sottesi la necessaria capacità di gestione autonoma delle Camere, il loro funzionamento, lo svolgimento delle loro prerogative, proprio per preservarne l'indipendenza dagli altri poteri dello Stato.

Ciò comporta che oltre alle votazioni vere e proprie, in commissione o in aula, tutte le attività in cui si esplica lo svolgimento del mandato parlamentare (dalla presentazione di proposte di legge, alle attività conoscitive, dalle funzioni di rappresentanza a quelle di indirizzo e di controllo sulle attività di governo, mediante mozioni, risoluzioni, interpellanze, etc., quelle strettamente gestionali, quelle di "autodichia", per citarne solo alcune,) sono e devono essere intese come manifestazione della funzione legislativa propria del Parlamento, della quale sono dunque espressione, non solo quando mirano all'emanazione di atti avente forza di legge, ma anche in tutte quelle occasioni in cui esercitano poteri propri del potere legislativo, come ad esempio nel caso della nomina dei giudici costituzionali o dei membri laici del CSM, ad esempio.

La recente sentenza La materia, per altro, sembra destinata a ulteriori evoluzioni e a

della Corte Costituzionale cambiamenti potenzialmente molto significativi a seguito della recente

9 maggio 2014, n. 120 sentenza della Corte Costituzionale del 9 maggio 2014, n. 120, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con riferimento a una norma del regolamento del Senato che <<secondo un'antica tradizione interpretativa>> consente, l'autodichia di quella Assemblea parlamentare, in particolare in quel caso per una vicenda relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti di quel ramo del Parlamento. Nel farlo, infatti, la Corte Costituzionale ha posto un principio per certi versi innovativo, indicando quale debba essere il metodo per la composizione degli interessi che si contrappongono in caso di conflitto tra poteri dello Stato. Tali interessi vanno individuati nei <<due distinti valori [dell'] autonomia delle Camere, da un lato, e [della] legalità-giurisdizione, dall'altro>>. In queste circostanze, osserva la Consulta <<deve prevalere la grande regola dello "Stato di diritto" e il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente

sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti>>. Non è superfluo annotare che, nell'affermare questi fondamentali principi, in questo caso con riferimento a un settore della giurisdizione domestica delle Camere che non è peculiari della funzione legislativa, la Consulta abbia inteso richiamare anche la propria giurisprudenza in tema di immunità parlamentare prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost., osservando come anche detta immunità sia assoggettata a stretta interpretazione da molteplici decisioni della stessa Corte, oltre che della Corte di Strasburgo e sia riconosciuta soltanto quando venga dimostrato, <<secondo criteri rigorosi, il nesso funzionale fra l'opinione espressa e l'attività parlamentare, proprio per limitare l'impedimento all'accesso al giudice da parte di chi si ritenga danneggiato (ex plurimis, sentenze n. 313 del 2013, n. 98 del 2011, n. 137 del 2001, n. 11 e n. 10 del 2000)>>.

L'inderogabile A questo punto, pur rimandando per una trattazione più sistematica della materia al

limite al sindaco capitolo successivo, va sgombrato il campo anche dalle ulteriori considerazioni per

giurisdizionale le quali la sentenza delle Sezioni Unite del 1983 era stata citata dalla difesa, vale a

funzione sulla dire per sostenere che è <<impensabile che l'azione di parlamentari inerenti la

parlamentare funzione possa concretare una ipotesi di reato>>, come recita un passaggio della complessa pronuncia della Cassazione.

La citazione testuale riportata rischia tuttavia di condurre fuori strada, se non circostanziata nell'alveo dell'articolato ragionamento compiuto in quel caso dalle Sezioni Unite, che il Tribunale ritiene oggi di condividere integralmente. Non v'è alcun dubbio, infatti, che sono sottratte al sindacato dell'Autorità Giudiziaria ognuna delle funzioni tipiche dell'attività parlamentare e tutte le azioni che ne sono espressione; diversamente un sindacato siffatto sarebbe lesivo delle essenziali prerogative legate alla necessaria autonomia delle Camere e, dunque, del potere legislativo. Questa importante affermazione, chiaramente desumibile dalla sentenza in esame, è relativa però alle funzioni proprie di tutte le articolazioni di ciascuna

Camera e del Parlamento nel suo complesso (assemblee legislative, commissioni di vigilanza, di controllo, di indirizzo e di inchiesta, comitato per i procedimenti di accusa, etc.) e al loro agire istituzionale, che giammai potrà essere sottoposto al sindacato giurisdizionale. Il limite alla giurisdizione in essa contenuto, invece, non può estendersi anche a ciascun comportamento tenuto dal singolo parlamentare in occasione o a causa di tale suo ruolo pubblico. Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite, si ripete, veniva unicamente in rilievo il sequestro operato dalla Commissione di inchiesta citata e la configurabilità o meno di un ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento, assimilato solo dal punto di vista operativo ai sequestri dell’Autorità Giudiziaria. La Cassazione si preoccupò dunque di sottolineare che l’operato della Commissione di inchiesta costituiva un’attività parlamentare, cioè di matrice politica, espressione della sua sovranità, che solo dal punto di vista procedurale era in qualche modo assimilabile all’agire dell’Autorità Giudiziaria senza potervi far discendere la possibilità di un riesame da parte di un Tribunale. Come tali, dunque, erano le attività della Commissione, e non certo i singoli comportamenti dei parlamentari suoi membri, che non potevano essere sindacati in sede giurisdizionale.

L’irrelevanza della Tornando ancora alla nozione di pubblico ufficiale, è appena il caso di

qualità di pubblico sottolineare che tale qualità rileva nel presente processo esclusivamente con

ufficiale di Berlusconi riferimento alla figura e alla posizione di De Gregorio, ovvero del corrotto, restando irrilevante che nel caso che qui ci impegna anche uno dei corruttori, Silvio Berlusconi, fosse a suo tempo anch’egli parlamentare, membro della Camera dei Deputati, come del resto il Tribunale ha già avuto modo di osservare all’inizio del processo con l’ordinanza del 12 marzo 2014. Né rileva, naturalmente, che egli fosse pacificamente e in modo indiscusso anche il leader della allora opposizione, ruolo questo che – come è noto - prescinde dalla qualità di parlamentare e ben può esserne disgiunto.

La precisazione non è superflua perché vale a svincolare del tutto l’agire di uno degli odierni imputati, Silvio Berlusconi, appunto, dalla garanzia costituzionale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, di cui all’art. 68

della Costituzione; la promessa e poi la dazione di denaro da parte di Berlusconi, in cambio di un esercizio prezzolato della funzione parlamentare di De Gregorio, non sono riconducibili alla concomitante qualità di Deputato che il primo rivestiva, né è giustificata – *rectius* scriminata – dalla sua condizione di leader del centro-destra. Sul punto si tornerà ancora nel capitolo successivo e poi – sotto un’accezione differente - anche in sede di determinazione del trattamento penale, ma per seguire il filo del ragionamento condotto dal Collegio è bene specificarlo anche in questa sede, in cui il delitto di corruzione viene in rilievo unicamente in relazione all’agire del privato corruttore, dunque ai sensi dell’art. 321 c.p., che come è pacifico costituisce una fattispecie autonoma rispetto al reato ascritto al corrotto di cui all’art. 319 c.p.

S’è già ampiamente detto in precedenza dell’altro elemento essenziale della corruzione, ovvero quello della consegna del denaro, sul quale invero non vi sono dubbi; dalle circostanze fattuali e dalle coincidenze temporali descritte, risulta chiaro altresì il nesso corrispettivo, il cd. “sinallagma”, tra la stessa dazione di denaro e l’atto contrario ai doveri di ufficio che Berlusconi richiese e De Gregorio assicurò, il tutto reso ancor più evidente dal dilatarsi nel tempo dell’una e dell’altra condotta, il che presumibilmente fu dovuto alla scarsa fiducia reciproca dell’uno e dell’altro contraente di quel negozio illecito, che in questo modo se ne assicurarono il progressivo adempimento dall’una e dall’altra parte.

3- F *²) La violazione dei doveri di ufficio - il cd. Statuto del parlamentare

Va invece affrontato ora il profilo inerente alla violazione dei doveri di ufficio, che è l’altro elemento costitutivo della corruzione contestata.

Per apprezzarne la consistenza va compiuta una prima disamina di quello che, con indubbia efficacia, il difensore della parte civile Senato della Repubblica ha definito lo Statuto del parlamentare, ovvero il complesso di compiti, doveri, prerogative, obblighi e facoltà, comunque definiti, che ne connotano l’agire e la funzione, così come sono definiti dalla Costituzione.

Ad essi si farà qui un rapido richiamo, essenziale per inquadrare la condotta doverosa violata dall’allora Senatore De Gregorio, in stretta aderenza con il dato legislativo e senza incorrere in inutili dissertazioni teoriche, né – tanto meno – in

disquisizioni etiche o morali sulla politica e le sue regole, che mal si addicono a una pronuncia giurisdizionale.

La funzione di In primo luogo a ciascun membro del Parlamento è attribuita la funzione di

rappresentante rappresentante della Nazione, come afferma l'art. 67 della Costituzione e ciò,

della Nazione tutt'altro che vuota affermazione di principio, implica che ai parlamentari è attribuito il delicato e altissimo compito di interpretare l'interesse comune e il sentire dell'intero popolo, inteso - per adoperare le espressioni di autorevolissima dottrina - come "vivente collettività degli appartenenti allo Stato". Nel farlo, naturalmente, ciascun parlamentare si fa interprete e portatore di quella lettura e visione degli interessi della nazione che egli ritiene preferibile e preminente, che di volta in volta coinciderà con le pulsioni, le esigenze, le ricette di una data concezione ideologica, economica e sociale, di una categoria di soggetti o addirittura di una porzione del territorio dello Stato, alle quali egli ritenga debbano essere improntate le linee guida dell'intera Nazione.

Non v'è dubbio, dunque che l'ispirare il proprio agire e lo svolgimento della propria funzione non già all'espressione del sentire della Nazione o di una sua parte, ma al perseguimento di interessi particolaristici e individuali, come corrispettivo di pagamenti in denaro ricevuti, costituisce per il parlamentare una violazione di tale primo e importantissimo dovere.

Il dovere di Ancora dall'art. 67 della Costituzione, che impone al parlamentare di esercitare il suo

autonomia compito senza vincolo di mandato, discende il fondamentale dovere di autonomia nello svolgimento delle funzioni, mediante l'attuazione di scelte consapevoli e meditate, frutto di valutazioni compiute in piena coscienza, scevre da condizionamenti di sorta, che provengano dall'elettorato, dal proprio partito, da formazioni intermedie e così via.

Ecco dunque che il membro del Parlamento che non ispiri il proprio agire alla sua libera interpretazione delle esigenze della collettività vivente, ma lo pieghi in conformità alle richieste, alle direttive o anche solo ai desideri del corruttore, per

finalità utilitaristiche e scelte prezzolate, recede a quel dovere di autonomia che ha assunto su di se sin dalla proclamazione alla carica di Deputato o di Senatore.

Il dovere di Altro fondamentale dovere cui va ricondotto l'agire dei membri del Parlamento si

disciplina e trae - come ha suggerito nella discussione l'Avvocato dello Stato in rappresentanza

onore del Senato - dal secondo comma dell'art. 54 della Costituzione, che prescrive ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

La collocazione della norma all'ultimo articolo della Parte Prima della Costituzione, intitolata ai "Diritti e doveri dei cittadini" e subito prima della seconda, dedicata all' "Ordinamento della Repubblica", fuga ogni dubbio che quel dovere di disciplina ed onore viga, come e più di ogn'altro, in capo a chi riveste l'alta e importante funzione di rappresentanza della Nazione che è insita nel ruolo di parlamentare; senza dubbio vi contravviene, dunque, chi scelga di vincolare il proprio agire a fini egoistici e, ancor più ai pagamenti in denaro pattuiti e le direttive ricevute.

3- F *³) L'oggetto del *pactum sceleris*

Se a questo punto si torna al negozio illecito, al *pactum sceleris* intercorso tra Berlusconi e De Gregorio nel giugno del 2006, si vedrà che l'impegno assunto dal secondo, quella controprestazione di cui s'è detto al paragrafo precedente, che stava a cuore al leader di Forza Italia costituì una violazione dei doveri sin qui tratteggiati e, dunque, un atto contrario ai doveri di ufficio del parlamentare prezzolato.

Non v'è alcun dubbio, insomma, che l'illecito compiuto da De Gregorio non consisté nell'aver ricevuto denaro per passare da uno schieramento all'altro, naturalmente, né nel compiere una vivace opposizione alla coalizione dell'Ulivo con cui era stato eletto in Parlamento, ma nell'aver abdicato in cambio di denaro, precisamente di tre milioni di euro, alla sua libera e incoercibile facoltà di scegliere se fare eventualmente anche proprio tutto ciò, laddove egli lo avesse ritenuto meglio rispondente all'interesse della Nazione, o di non farlo nei casi in cui non ne ricorressero le condizioni.

Dalle sue parole tuttavia è chiaro che, pur sentendo egli una maggiore vicinanza alle posizioni del centro-destra e avendo manifestato anche pubblicamente il suo desiderio di “tornare a casa” in quello schieramento, non fu questo sentire che animò i suoi comportamenti e le sue scelte.

Così come non fu la volontà di sposare la causa degli appartenenti alle Forze Armate, che in un passaggio ha definito la sua “*mission*”, a motivare i suoi attacchi al Governo e ai tagli di risorse economiche che quest’ultimo impose. Queste opzioni, infatti, solo occasionalmente coincisero con la condotta che gli era stata commissionata da Berlusconi, di procedere a una sistematica battaglia contro Prodi e il suo esecutivo, tant’è che nel parlarne De Gregorio ha spiegato che in seguito gli capitò di appassionarsi a quella che era divenuta in qualche modo la sua causa, lasciando ben intendere che la scaturigine di quella posizione era da rintracciare unicamente nella necessità di attaccare e criticare l’esecutivo, adoperando ogni occasione e pretesto che gli si presentasse nella sua veste di parlamentare e, soprattutto, di Presidente della Commissione Difesa.

Si badi che, a differenza di quanto potrebbe apparire da una lettura superficiale delle dichiarazioni del teste, la violazione da parte sua dei doveri di autonomia, probità e rappresentanza degli interessi del paese si ravvisa ancor più chiara e meglio descritta proprio quando De Gregorio ha riferito di aver tenuto a conservare la possibilità di esprimere in maniera indipendente la sua volontà; ciò che gli conferiva quella <<capacità di dare dei segnali forti>> di cui s’è detto, per chiarire a Berlusconi che <<non lo aveva ancora sposato>>. Anche in quei casi, infatti, De Gregorio non esercitò affatto il suo mandato parlamentare secondo coscienza, né voto in maniera coerente a quelle che egli riteneva le esigenze e le priorità della Nazione, bensì tanto egli fece proprio e unicamente per <<mettere in mora>> il corruttore, sollecitare il pagamento, evidenziare insomma a Berlusconi il rischio di non poter riscuotere quel che aveva “comprato”.

Ciò in particolare vale per quel voto del 14/11/2006 a favore del Governo Prodi, di cui s’è già detto più sopra al paragrafo 3– E), su cui si sono poi soffermati i difensori nella discussione: è chiaro, infatti, che anche in quel caso De Gregorio si determinò in tal senso non certo per un suo libero convincimento su quale fosse l’interesse preminente della Nazione in quella congiuntura o in quella legge

finanziaria, bensì unicamente per “battere cassa”, dunque in diretta conseguenza con il patto corruttivo di cui reclamava l’adempimento.

L’ essenziale Da quanto sin qui detto, si giunge ad un’altra importante precisazione, che preme al

differenza tra Tribunale sottolineare per marcare la distinzione tra ciò che nel caso di specie ha

la corruzione assunto rilevanza penale e quel che, da quanto s’è appreso nel dibattito,

parlamentare costituisce invece una normale espressione delle dinamiche e delle logiche della

e gli accordi politica. Il riferimento è al mutevole quadro di alleanze e scissioni, ai cambiamenti

politico - di partito o di schieramento, le mediazioni, il riconoscimento di corrispettivi politici

economici e, non ultimo, di sostentamento economico a singoli o gruppi, in relazione al loro agire, alle loro scelte di campo e alle convergenze espresse.

A parte quel che è di conoscenza notoria dalla cronache politiche, nel processo s’è diffusamente parlato di numerosi “cambi di casacca” o “salti della quaglia” da parte di parlamentari migrati dall’uno all’altro schieramento, in particolare nell’epoca del bipolarismo, o anche di nuovi partiti creati direttamente in seno al Parlamento, senza alcun vaglio elettorale, nati dalle scissioni e le alleanze intervenute nel corso della legislatura. Si tratta di atteggiamenti frequenti, frutto di eventi contingenti oppure di avvicinamenti gradualmente, in cui si esprime quella capacità di mediazione e composizione degli interessi per la quale – s’è detto al principio – la politica viene definita l’arte del possibile.

S’è visto inoltre che in quegli anni Forza Italia e poi il Popolo della Libertà erogarono cospicui finanziamenti ai numerosi movimenti alleati e federati a vario titolo e con accordi differenti e che tanto prima l’uno e poi l’altro partito fecero per assicurarsi una coalizione più ampia e una base elettorale e politica più solida, ma tutto ciò è ben lontano da quanto è oggetto di questo processo.

Il Tribunale infatti non esclude che quantomeno alcuni dei politici sentiti al dibattito e, comunque, taluni dei movimenti che ebbero a incassare il denaro di

Forza Italia furono indotti a stipulare le alleanze di cui s'è detto proprio perché invogliati, incoraggiati o attirati dai soldi ricevuti o promessi. Allo stesso modo è risultato chiaro che nelle trattative interne alle coalizioni hanno sovente un gran peso le promesse e le rassicurazioni di futuri incarichi di governo a questo o quell'esponente di un certo movimento, oppure le offerte di benefici di vario tipo a favore delle comunità di cui i parlamentari corteggiati sono diretta espressione.

Ciò nel processo è emerso, ad esempio, a proposito dei Senatori eletti nelle circoscrizioni estere, oppure di quelli del Südtirol Volkspartei, o delle esigenze manifestate dai due partiti che facevano riferimento alla categoria dei pensionati, ma anche quando s'è parlato delle trattative compiute dall'On. Di Pietro per ottenere un ministro o un sottosegretario in più espressione del suo partito e, ancora, a proposito dell'ampissima squadra di governo messa in campo per garantire la coesione della coalizione dell'Ulivo in occasione del Governo Prodi, scelta questa motivata da esigenze politiche, come ha riconosciuto la Sen. Finocchiaro su domanda di uno dei difensori.

Solo una lettura superficiale e impropria, tuttavia, potrebbe condurre a una semplicistica equazione secondo cui le utilità promesse o corrisposte in tutti questi casi e i numerosi altri analoghi che potrebbero citarsi ad esempio, possano essere intese come *pretium sceleris*, come corrispettivo di un accordo corruttivo.

In questi casi, infatti, almeno per come sono stati rappresentati nel processo e come vengono percepiti nelle normali dinamiche della politica - si è sempre in presenza di libere e reversibili scelte di entrambe le parti e non ricorre alcuna rinuncia o compressione delle prerogative di autonomia e indipendenza dei partiti, dei movimenti e ancor più dei singoli parlamentari.

Può ben darsi, insomma, che gli uni o gli altri si determinino a raggiungere un certo accordo o alleanza anche per ragioni economiche o perché allettati da promesse di utilità politiche o economiche. Queste ultime, però, innanzitutto sono espressione di convergenze o affinità preesistenti, oppure ricercate e volute dagli aderenti al patto, frutto delle intese e delle reciproche concessioni raggiunte. Giammai, comunque, questi accordi possono implicare e prescrivere una cieca adesione da parte di alcuno a ordini imposti o un prezzolato acconsentire a direttive vincolanti. In questa logica, dunque, i corrispettivi economici o politici elargiti a seguito di scelte, cambiamenti,

convergenze etc., sono espressione di volta in volta della intenzione di valorizzare le risorse acquisite, di premiare gli sforzi fatti e incoraggiare quelli a farsi, eventualmente finanziare l'operato del nuovo alleato, oppure sfruttarne le sue capacità e le sue motivazioni e così via.

Quel che connota la corruzione, insomma, non è il corrispondere denaro o altre utilità e vantaggi, economici e politici, né che proprio questo influisca o determini le scelte e le alleanze dei politici, ma solo e unicamente l'aver il parlamentare rinunciato alla propria libera determinazione e scelta in cambio e in stretta e inscindibile correlazione con queste promesse e dazioni. A questo punto, allora, può essere importante richiamare anche il lunghissimo controesame della Sen. Finocchiaro condotto dal difensore del Responsabile Civile Forza Italia, il quale ha voluto passare in rassegna numerosissime votazioni compiute nel periodo 2006-2008 in cui vennero in rilievo le indicazioni del partito e le scelte difformi di volta in volta operate da appartenenti al Partito Democratico, di cui la teste era capogruppo. Si tratta di aspetti completamente diversi della vita politica e dell'agire parlamentare: in quei casi, infatti, venivano di volta in volta in rilievo le indicazioni del partito e le linee generali che la coalizione dell'Ulivo esprimeva, che poi la Capogruppo traduceva in scelte e indicazioni di voto, ma questo non solo non poteva avere una portata vincolante per i parlamentari, ma soprattutto non era posto in relazione a corrispettivi di sorta.

A questo proposito assume allora particolare rilievo un'espressione adoperata da De Gregorio nella fase delle indagini e poi ripresa anche nel corso del controesame su sollecitazione di uno dei difensori di Berlusconi, alla quale va data la corretta interpretazione. Nel corso dei suoi interrogatori innanzi ai Pubblici Ministeri napoletani, certamente in quello del 7/1/2013, ma con toni simili anche in quelli precedenti, l'allora indagato aveva dichiarato: <<io ancora non ho compreso la ragione per la quale mi dettero due milioni in nero>> per poi precisare, anche al dibattimento, che se così non fosse stato <<questo processo non avrebbe avuto corso>> perché <<se non si fosse frapposto Lavitola a chiedere che queste erogazioni venissero date al nero, il finanziamento al movimento politico sarebbe arrivato con un regolare bonifico ed un atto aggiuntivo a quello che avevamo fatto e, quindi, questo processo non avrebbe avuto senso, magari sarei stato perseguito

per altri reati [...]»». Nel dir ciò il teste ha mostrato anche un certo stupore a che un politico navigato come Berlusconi abbia compiuto una simile leggerezza, decidendo di corromperlo con due milioni in nero.

Su questa frase ha molto insistito la difesa di Berlusconi per sostenere che s'era trattato dunque unicamente di una forma di finanziamento, magari non in regola dal punto di vista fiscale e degli obblighi di trasparenza per i partiti politici, ma ben lontano dal grave delitto di corruzione ascritto ai tre protagonisti di quel patto.

Se si tiene presente tutto quanto s'è detto più sopra, nella ricostruzione del fatto per cui è processo e delle numerose incongruenze che si ravvisano nei due accordi scritti e nelle date del cospicuo finanziamento che Italiani nel Mondo incassò da Forza Italia, si comprende tuttavia che il senso di quella frase dell'ex Senatore non era certamente rivolto alla legittimità o alla liceità dell'operazione, quanto unicamente alle difficoltà che in quel caso avrebbe incontrato la pubblica accusa per costruire la prova del delitto di corruzione contestato.

In altre parole, non v'è dubbio che l'esistenza di uno o più accordi e patti federativi scritti, cui corrispondessero i relativi pagamenti tracciati, tutti eseguiti in chiaro, mediante bonifici bancari, avrebbe reso più agevole per le difese sostenere che s'era trattato di null'altro che di un finanziamento come i tanti altri simili stipulati da Forza Italia con i movimenti minori che aderivano comunque allo schieramento di centro-destra.

Questo è certamente il senso di quella esclamazione e dell'interrogativo, sul quale può anche convenirsi in astratto, naturalmente al netto delle dichiarazioni confessorie che sono state rese in seguito da De Gregorio. Dal punto di vista sostanziale e concreto, però, il tratto illecito della vicenda e quel che la connota come corruzione non è certamente la circostanza che i pagamenti vennero compiuti in nero, quanto piuttosto – si ripete - che ad essi corrispose la rinuncia di De Gregorio a determinarsi liberamente nelle sue attività parlamentari e il suo consegnarsi ai desiderata del corruttore Berlusconi.

4) L'IMMUNITÀ PARLAMENTARE E LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO

Solo a questo punto, dopo aver ricostruito il fatto in tutte le sue connotazioni può essere affrontata e risolta la questione di fondo di diritto costituzionale, strettamente

connessa alla qualità di parlamentare di De Gregorio e alle immunità e prerogative che vi sono collegate, alla quale s'è più volte fatto cenno nei capitoli precedenti.

Nel presente processo infatti è stato più volte evocata, attribuendo ad essa accezioni contenutistiche differenti, l'immunità funzionale sancita dall'art. 68 della Cost.

In particolare, la Difesa dell'imputato Berlusconi e ancor più quella del Responsabile Civile Forza Italia hanno acutamente cercato di sostenere che la condotta incriminata, materialmente tenuta da De Gregorio su richiesta del proprio assistito, aveva la sua espressione nell'esercizio del voto e, come tale, non poteva essere oggetto di sindacato giurisdizionale in virtù di quanto previsto dall'art. 68 della Costituzione, a tenore del quale «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Sulla stessa linea interpretativa le Difese (di entrambi gli imputati) hanno fatto richiamo al principio del divieto di mandato imperativo stabilito nell'art. 67 della Carta costituzionale per sostenere che la funzione di questa disposizione non sarebbe quella di vietare al parlamentare di vincolare il suo libero esercizio del voto ad un mandato cogente, bensì costituirebbe una garanzia per lo stesso parlamentare, che si espliciti nel senso di una sua sottrazione a responsabilità giuridica ove violi il suddetto divieto.

Il combinato disposto delle due previsioni costituzionali renderebbe non configurabile una qualsivoglia ipotesi di corruzione (propria od impropria), attesa l'esistenza di un perimetro di garanzie non valicabile dal sindacato della giurisdizione penale, nel quale si collocherebbe l'accordo concluso tra Silvio Berlusconi e Sergio De Gregorio mediato dall'intervento di Valter Lavitola.

Così riepilogate per mere esigenze di sintesi le deduzioni difensive, senza volerne con ciò sminuire l'indubbia eleganza e l'innegabile suggestione e efficacia, in questo capitolo della motivazione la ricostruzione ermeneutica seguita dal Collegio sarà esposta seguendo il filo del ragionamento compiuto, evitando di soffermarsi (se non per i riferimenti necessari) a contestare o contraddire i singoli passaggi argomentativi compiuti dalle Difese.

4- A) IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

La ricostruzione del significato della disposizione contenuta nell'art. 67 della Costituzione, sì come propugnata dalla Difesa, è decisamente “singolare”.

L'art. 67 della Costituzione – s'è detto - sancisce che «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». La norma si riferisce al tema della rappresentanza politica e, alla stregua dell'opinione interpretativa più seguita, costituisce una contropinta all'operatività, in termini estremi, del principio democratico affermato negli artt. 1 e 49 della Costituzione, allo scopo di assicurare al parlamentare di poter svolgere la sua funzione rappresentativa secondo libertà ed autonomia. Dunque, scopo della previsione è quello di evitare che l'eletto sia vincolato in modo stringente all'attuazione della volontà dei suoi elettori e degli organismi rappresentativi intermedi (partiti politici, prima di tutti), che possono aver condotto alla sua elezione.

Si tratta, come rilevabile in tutta evidenza, di una nozione diametralmente opposta rispetto a quella proposta dalla Difesa degli imputati.

Com'è noto della nozione di “divieto di mandato imperativo” si sono offerte due definizioni, la seconda delle quali ha trovato espresso avallo nell'orientamento espresso dal Giudice delle Leggi.

Secondo una visione più lata, esso sarebbe diretto a propugnare un obbligo specifico dei singoli parlamentari (sia pur affermato nelle forme negative “del non fare”). Tuttavia si è anche segnalato che detta impostazione finirebbe per dover riconoscere il non secondario limite della norma di non collegare alla violazione di tale divieto alcuna sanzione (come si è rilevato ciò ridurrebbe la disposizione contenuta nell'art. 67 Cost. al rango di norma imperfetta).

Secondo un'impostazione più “minimalista”, invece, il divieto di mandato imperativo sancirebbe l'irrelevanza giuridica di qualsiasi previsione normativa o negoziale tendente a vincolare il libero esercizio delle funzioni del parlamentare.

Nel primo caso (cioè qualora si volesse ritenere che la fonte del limite fosse di natura normativa) essa si esporrebbe –ove avente rango di legge- addirittura alla possibilità di censura dinanzi alla Corte Costituzionale per la sua illegittimità.

Se, invece, il vincolo fosse di tipo contrattuale, la garanzia iscritta nell'art. 67 Cost. avrebbe come effetto quello di rendere inesigibile coattivamente “la prestazione” pattuita.

Secondo quest'impostazione il mandato imperativo non sarebbe di per sé *contra legem* (perché contrario a norme imperative) e, pertanto, non potrebbe essere in astratto considerato nullo. La pretesa in esso contenuta, però, non sarebbe azionabile in giudizio in quanto sguarnita di garanzie giuridiche idonee ad assicurarne l'attuazione.

Al riguardo, da alcuni studiosi, si è non a caso evocata l'analogia con le obbligazioni naturali di cui all' art. 2034 del codice civile.

In ciò si differenzerebbe, peraltro, la previsione dell'art. 67 Cost. da quella dell'art. 3, comma 3 della Decisione del Parlamento Europeo del 17.12.2003, secondo cui «qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo».

A favore della tesi della non azionabilità del patto vincolante si è da epoca risalente espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 14 del 1964, ha statuito che «il divieto di mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito, ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito».

4- B) LE FINALITÀ DI TUTELA DELL'ART. 68 COST.

Come condivisibilmente sostenuto in dottrina, l'art. 68 della Costituzione rappresenta una specificazione del divieto di mandato imperativo sancito nel precedente art. 67 . La norma è costruita sulla base di quattro elementi costitutivi: il titolare della prerogativa (il parlamentare), il contenuto dell'immunità (il divieto di essere chiamato a rispondere), l'ambito di questa garanzia (le opinioni espresse ed i voti dati) e la sua connotazione funzionale (l'esercizio delle funzioni).

Quanto al primo elemento (cioè il parlamentare quale titolare della prerogativa), va chiarito tuttavia che, come per la previsione dell'art. 67 Cost., il principio richiamato non deve essere inteso come una garanzia rivolta *uti singulus* alla persona del parlamentare, cioè nel senso che l'interesse tutelato sia connesso soggettivamente a quest'ultimo.

Le interpretazioni Come segnalato da accorta Dottrina, infatti, «le immunità costituirebbero un

della dottrina “diritto speciale obiettivo” inidoneo a creare posizioni giuridiche attive a favore dei singoli, capace bensì di dar luogo a vincoli ed obblighi in capo ad organi statali, donde la loro rilevabilità d'ufficio ed il loro essere indisponibili e irrinunciabili da parte del singolo rappresentante».

È pur vero che negli studi di diritto costituzionale sono rinvenibili anche posizioni differenti, tuttavia si tratta di opzioni ermeneutiche che non intaccano la sostanza di questa ricostruzione propugnata dalla teoria di diritto parlamentare più tradizionale. Invero, si è sostenuto – da altri - che le immunità siano un diritto soggettivo ma si è comunque individuato nel Parlamento come corpo istituzionale, il suo unico titolare.

Altri Autori, nello sforzo di valorizzare la posizione giuridica del singolo parlamentare hanno affermato che alla natura oggettiva dell'immunità si accompagnerebbe un effetto riflesso sullo *status* del singolo parlamentare qualificabile, tuttavia, come un interesse legittimo.

A tutt'oggi, dunque, rimangono isolate le posizioni che esauriscono l'ambito di queste immunità nella categoria dei diritti soggettivi individuali.

La Corte Costituzionale Anche la posizione della Corte Costituzionale è nel medesimo senso espresso dalla dottrina maggioritaria (cfr. C. Cost. sent. n. 9/1970) e cioè che l'immunità è una prerogativa prevista in favore della Camera per lo svolgimento regolare e libero della sua funzione, nell'interesse dell'ordinamento e soltanto in via strumentale a favore di coloro che esercitano la funzione di parlamentare. Questo spiega anche il carattere irrinunciabile dell'immunità da parte del singolo, atteso che essa affonda nella necessità di proteggere la funzione dell'organo costituzionale «anche contro atteggiamenti del suo componente, che vulnererebbero l'essenza stessa della garanzia».

È, quindi, alla luce di questa imprescindibile matrice interpretativa che va affrontata, ad opinione del Collegio, la questione relativa all'incidenza delle prerogative descritte negli artt. 67 e 68 della Costituzione sulla sindacabilità delle condotte oggetto del presente processo.

L'art. 3 della legge Appare, poi, parimenti irrinunciabile, per una corretta esegesi della portata

n. 140 del 2003 dell'art. 68 (che dell'art. 67 rappresenta, a veder bene, una specificazione), prendere le mosse dalla nozione offerta dall'art. 3, della legge n. 140/2003, di cui s'è detto al primo capitolo, ove si stabilisce che «l'art. 68, 1°, Cost. si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Orbene, una disposizione dalla portata ampia ma così ben circoscritta orienta immediatamente i confini della prerogativa in commento intorno ad un contenuto (che si esprime attraverso il voto o le opinioni) connotato per la sua stretta attinenza unicamente ai profili istituzionali dello *status* di parlamentare.

Ciò costituisce un'ulteriore conferma all'interpretazione che privilegia la natura oggettiva dell'immunità e ne ricollega la funzione alla protezione dell'organismo Parlamento piuttosto che alla posizione individuale del suo singolo rappresentante, in linea del resto con quanto s'era detto nel paragrafo che precede a proposito della corretta interpretazione da attribuire alla affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4/1983.

4- C) L' ESERCIZIO DEL VOTO NELLA NOZIONE ACCOLTA DALLA NORMA COSTITUZIONALE

La questione che, conseguentemente, si pone è se l'atto corruttivo di cui sia partecipe un parlamentare, in ragione del quale questi accetti di vincolare il libero esercizio del suo diritto di voto e comunque di farne oggetto di compromesso per fini egoistici, di lucro personale o non esclusivamente politici, possa dirsi "coperto" dall'immunità descritta dall'art. 68 Cost..

I precedenti A tal fine non offrono particolare soccorso i precedenti desumibili dalla

parlamentari “giurisdizione domestica” del Parlamento, dal momento che essi hanno avuto riguardo principalmente al profilo che atteneva all’autorizzazione a procedere, piuttosto che a quello dell’insindacabilità, la cui corretta interpretazione – si rammenta – a norma della legge n. 140/2003 è attribuita proprio alla camera di appartenenza del parlamentare indagato o imputato.

Ancorché risolto in questo secondo senso, vale a dire in termini di insindacabilità dell’agire del parlamentare coinvolto, non si rivela utile nemmeno il riferimento all’episodio, occorso nella V legislatura, della mancata autorizzazione opposta alla richiesta formulata dalla Procura della Repubblica capitolina nei confronti del deputato Carlo Felici accusato del reato di corruzione

La vicenda In quel caso, tuttavia, la vicenda riguardava una situazione decisamente diversa, in

del deputato quanto la presunta corruzione sarebbe stata collegata al rinvenimento, tra i documenti

Felici di una società costruttrice di giochi da intrattenimento, di alcune note attestanti il versamento di ingenti somme di denaro a due privati, i quali –a loro volta- si erano impegnati ad ottenere da parlamentari la presentazione di un disegno di legge che rendesse lecita l’installazione in luoghi pubblici di apparecchi automatici e semiautomatici che consentissero il prolungamento delle partite. Due disegni di legge in tal senso erano stati presentati in data 12/12/69 e 5/5/70 dall’On. Felici. Quest’ultimo, nella seduta dalla Commissione per le autorizzazioni a procedere, protestando la propria estraneità ai fatti, affermò che eventuali iniziative illecite che si erano collocate a monte delle sue proposte di legge erano avvenute nella sua totale inconsapevolezza (fonte atti parlamentari seduta del 25/3/1971 doc. n. 431)

Invero, per apprezzare a pieno l’ampiezza della garanzia costituita dall’esclusione del sindacato giurisdizionale non è sufficiente l’isolato riferimento alla previsione dell’art. 68 della Costituzione, ma occorre considerare anche altre due norme della Carta fondamentale che la Consulta, secondo un suo consolidato orientamento, richiama per definire la connessione tra espressione di voto o di opinione ed esercizio delle funzioni.

In particolare, si tratta delle norme contenute nell'art. 28, secondo cui i pubblici funzionari (nella cui categoria rientrano ormai pacificamente i parlamentari) sono responsabili delle loro condotte che violino diritti (salve deroghe contenute in leggi civili, penali e amministrative) e nell' art. 54, 2° co., di cui s'è detto anche nel capitolo precedente, secondo cui i cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore.

Queste disposizioni, secondo la dottrina maggioritaria orientano l'opera di distinzione tra ciò che è insindacabile e ciò che non lo è.

L'oggetto della Nello specifico, in maniera assolutamente condivisibile si afferma che il criterio

insindacabilità discreto risiede nella verifica se, oltre all'opinione od al voto espressi (sicuramente compresi nella prerogativa), «residui una parte della condotta imputata al parlamentare. In caso positivo, la parte residua sarebbe possibile oggetto di procedimento: per es., in un patto corruttivo, quello che sicuramente è insindacabile è l'atto parlamentare con cui l'eletto asseritamente corrotto dà corso al suo impegno; ma la riunione preparatoria con cui ha stabilito i termini dell'accordo illecito e le modalità di pagamento della “tangente” sarà fuori dalla prerogativa. Se invece la condotta incriminata si esaurisca nell'opinione espressa nell'esercizio della funzione, il fatto sarà interamente insindacabile».

Ecco, dunque, che alla luce di questo ragionamento diventa, nel presente procedimento, del tutto irrilevante stabilire se, nelle singole occasioni richiamate nell'imputazione, De Gregorio abbia votato in senso favorevole o sfavorevole, né se tali voti siano stati manifestazione di una sua più o meno convinta adesione politica oppure di una motivazione esclusivamente economica. Ciò che rileva è, invece, la compromissione della funzione pubblica realizzata in occasione dell'accordo illecito concluso con Berlusconi e della costruzione criminale delle modalità di corresponsione della tangente (in parte mascherate nella forma di contribuzione economica per effetto di un accordo politico).

Il capo di A questo proposito, peraltro, si impone una considerazione sul conto della lettura

imputazione “minima” del capo d'imputazione proposta dalle difese, che il Tribunale ritiene di non condividere. A parere del collegio difensivo, infatti, la contestazione

esaurirebbe la rilevanza del fatto ivi descritto solo nei singoli atti di voto compiuti da De Gregorio.

Al contrario, la pluralità di atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, cui fa riferimento l'editto di accusa, si esprime e, per tutta evidenza, trattiene in sé anche la fase del patto corruttivo e delle singole elargizioni illecite, vale a dire tutte le attività di cui s'è detto diffusamente nei capitoli precedenti che hanno condotto dapprima all'accordo illecito tra Berlusconi De Gregorio e Lavitola e poi alla sua concreta e progressiva attuazione, che –a sua volta - s'è estrinsecata da un lato nel pagamento delle varie rate, di cui si occuparono il primo e il terzo e, dall'altro, nell'orientare e pilotare nella direzione voluta da Berlusconi i propri voti, le scelte compiute e i comportamenti tenuti da Senatore e da Presidente della Commissione difesa, il che era rimesso a De Gregorio.

4- D) GLI SPAZI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE

A questo punto, dal corretto inquadramento della questione interpretativa sul significato delle prerogative connesse alla funzione del parlamentare, discende la soluzione del tema, che era stato già accennato nel capitolo precedente, relativo all'ambito di estensione del sindacato del giudice ordinario, in particolare –per quanto d'interesse- di quello penale.

Al riguardo, ritiene il Collegio che fondata sia l'opinione, sostenuta dalla Dottrina più accorta, secondo cui «scopo dell'insindacabilità è [...] quello di garantire la libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare, nonché il buon funzionamento dell'istituto parlamentare in quanto tale, sicché possono ritenersi coperti da garanzia tutti e solo gli atti e comportamenti effettivamente funzionali a questa libera e indipendente attività delle Camere rappresentative».

Secondo quest'impostazione, la funzione parlamentare, che deve svolgere in modo libero e indipendente, vede sottratti alla garanzia dell'insindacabilità «tutti quei comportamenti, preventivi o successivi al compimento dell'atto parlamentare tipico, che siano in palese contraddizione con quei caratteri della funzione; e se tali comportamenti integrino di per sé stessi un reato, non vi sarebbero ostacoli alla perseguibilità del parlamentare in sede penale. Così, se il parlamentare fa mercato del proprio voto o dei propri poteri di iniziativa, ciò non costituisce esercizio della

funzione, giacché è comportamento che nega in radice la libertà e l'indipendenza di questa: e se in tale comportamento è altresì ravvisabile un'ipotesi di reato (concussione, o corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) egli dovrà essere perseguito».

La sentenza della Del resto, a questa identica conclusione, con un espresso riferimento proprio

Corte Costituzionale all'ipotesi della corruzione, era giunta – muovendo da una vicenda diversa e

n. 379 del 7/10/1996 affatto specifica - la Corte Costituzionale con la sentenza n. 379/1996, già analizzata dal collegio nell'ordinanza del 12/3/2014, alla quale comunque si rinvia.

In quel caso la Consulta era chiamata a dirimere un conflitto di attribuzioni tra autorità giudiziaria e potere legislativo, sollevato dalla Camera dei Deputati avverso la Procura della Repubblica di Roma, che procedeva nei confronti di due ex deputati, Flavio Bonafini e Paolo Tagini, che erano indagati per i reati di cui agli artt.479 e 494 del codice penale, per essersi attribuiti falsamente la qualifica e l'identità di altri parlamentari assenti, per partecipare alle votazioni anche al posto di due deputati non presenti in aula, il caso dei cd. “parlamentari pianisti”. Orbene la Corte Costituzionale ritenne che la materia fosse sottratta al sindacato dell'Autorità Giudiziaria, perché le modalità attraverso cui vengono eseguite le votazioni nelle due assemblee legislative sono oggetto di una integrale e circostanziata normativa regolamentare interna, senza dunque spazio per ingerenze della giustizia ordinaria, non essendovi in quei fatti interessi di terzi o profili ulteriori non coperti dai regolamenti parlamentari. Nel compiere una indicativa disamina della materia, la Corte affrontò e risolse in via generale il tema della consistenza e dei limiti delle immunità parlamentari e, simmetricamente, quello dei limiti dell'attività giudiziaria nei confronti delle Camere, affermando espressamente che esterni al perimetro delle immunità parlamentari sarebbero <<ad esempio [...] episodi di lesioni, minacce, furti ai danni di parlamentari, corruzione, ecc.>>. Nell'ordinanza del 12/3/2014, del resto, s'è già osservato che l'intera logica cui è improntata la sentenza n. 379 del 1996 induce ad escludere che in un caso come quello fin qui ricostruito, relativo alla

corruzione di un parlamentare, possa realisticamente porsi un problema di copertura delle condotte incriminate ad opera dell'immunità parlamentare, ciò anche al di là del richiamo testuale esplicito al delitto di corruzione, citato come esempio di quelli che giammai potrebbero ricadere nell'alveo dell'immunità parlamentare.

4- E) LA POSIZIONE DEI PRIVATI CORRUTTORI ODIERNI IMPUTATI

Ciò posto non v'è necessità di soffermarsi in ulteriori disquisizioni tese a stabilire quali siano la natura giuridica e gli effetti processuali dell'immunità parlamentare, poiché è fuor di dubbio che l'odierna vicenda - di corruzione del Senatore De Gregorio perché svolgesse i compiti e le funzioni proprie del mandato parlamentare non già secondo la sua libera determinazione, ma in attuazione del mandato ricevuto da Berlusconi in cambio di tre milioni di euro - è del tutto al di fuori dal campo di azione di ogni forma di immunità.

Questa conclusione, necessaria per individuare gli atti contrari a propri doveri, compiuti dal pubblico ufficiale corrotto in attuazione dell'accordo corruttivo, si riflette poi inevitabilmente sulla posizione dei privati corruttori, Berlusconi e Lavitola, secondo lo schema tipico di cui agli artt. 319 e 321 c.p.

Il delitto di corruzione, come è noto, in tutte le sue varie forme e accezioni (artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p.) è un reato proprio (del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio) a concorso necessario del cd. estraneo, vale a dire il corruttore, di cui occupa espressamente l'art. 321 c.p. Detta ultima norma, secondo una parte della giurisprudenza implica dal punto di vista sistematico addirittura un delitto autonomo rispetto a quelli che attengono alla posizione del corruttore, anche se è indubitabile la stretta correlazione tra le due fattispecie, su cui di recente è tornata anche la Cassazione ribadendo l'impossibilità di ipotizzare l'uno e l'altro reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto (cfr. da ultimo Cass. sez. 6, sentenza n. [23682](#) del 14/5/2015 in una fattispecie relativa alla revisione di una sentenza di patteggiamento emessa per il privato corruttore a seguito dell'assoluzione perché il fatto non sussiste del pubblico ufficiale corrotto).

L'irrilevanza La materia - anche questo è ben noto - è stata oggetto di un'ampia riforma legislativa

in concreto attuata con la legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la

della riforma repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"), che

del 2012 ha in parte rimodellato e ri-disegnato talune fattispecie.

Non è il caso in questa sede di soffermarsi specificamente sulla portata di tali novità legislative, in primo luogo perché, in stretta aderenza a principi generali di successione di leggi penali nel tempo, al caso in esame, consumato al più tardi nel marzo 2008, si applica integralmente la disciplina previgente, più mite nel trattamento penale e dunque più favorevole agli imputati.

Non v'è questione, invero, nemmeno per quanto concerne l'interessante tema relativo al mutato testo dell'art. 318 c.p. e, di conseguenza alle differenze tra la vecchia fattispecie di "corruzione per un atto d'ufficio" e la nuova "corruzione per l'esercizio della funzione", semplicemente perché – per i molteplici argomenti fin qui evidenziati - il caso in esame rientra a pieno e senza alcun dubbio nella corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, vista l'integrale e totale violazione dei doveri essenziali del parlamentare che Berlusconi e Lavitola richiesero a De Gregorio in cambio del denaro pattuito.

L'uno e l'altro odierno imputato, infatti, si adoperarono per convincere l'allora Senatore a abdicare alle sue fondamentali prerogative di autonomia, indipendenza, disciplina e onore nella rappresentanza degli interessi della nazione e scambiarle con la prezzolata attuazione dell'unica prescrizione che stava a cuore all'allora capo dell'opposizione, ovvero di determinare la caduta del governo Prodi.

Di quei fatti, dunque, sono entrambi responsabili e per essi vanno condannati, essendo innegabile il concorso tra i due per la realizzazione del reato. Tale concorso si ravvisa non solo nella genesi della vicenda, che scaturì proprio dall'iniziativa di Lavitola nell'interesse di Berlusconi, ma anche nel suo svolgimento, sia per quanto concerne la collaborazione prestata per la consegna a De Gregorio del denaro proveniente dal ricchissimo corruttore, sia per quanto concerne quell'indispensabile intermediazione che venne assicurata dall'abile faccendiere.

L'uno e l'altro, naturalmente, erano consapevoli dell'interesse e dell'apporto del concorrente e – a parte le solitarie e improvvise dichiarazioni eteroliberatorie rese da Lavitola ad una delle ultime udienze, del tutto scollegate da ogni altra emergenza istruttoria – nulla consentirebbe di affermare seriamente l'estraneità di uno o dell'altro imputato al fatto reato contestato, così come sin qui ricostruito.

5) IL TRATTAMENTO PENALE

Nella definizione del trattamento penale da riconoscere ai due imputati per la grave vicenda descritta, il Tribunale ritiene innanzitutto che non vi sia ragione per differenziare le due posizioni. Vero è, infatti, che il denaro impiegato per la corruzione proveniva solo da Berlusconi e tale doveva essere, invero, anche quello versato sul conto corrente di Italiani nel Mondo dal conto di Forza Italia, sia per via delle fidejussioni di cui s'è parlato nel processo, che Berlusconi aveva rilasciato al suo partito, così di fatto sostenendo a quel tempo buona parte delle spese e dei costi del movimento politico, sia perché, da quel che è emerso, si conclude che il passaggio attraverso i conti del partito fu solo uno stratagemma, nemmeno troppo ben riuscito per mascherare una parte del *pretium sceleris* concordato.

Questa tuttavia non è una motivazione sufficiente per scindere, ai fini della pena, le due posizioni e ciò per una serie di ragioni. Innanzitutto è evidente che la mente dell'operazione e la regia dei vari passaggi fu tutta di Lavitola, che si è vantato sia nelle due famose lettere sia anche al processo, con le sue spontanee dichiarazioni in aula, di aver escogitato lui la cd. Operazione Libertà e di esserne stato l'ispiratore. Egli del resto avvicinò De Gregorio in forza della loro vecchia amicizia e, inoltre, aveva buoni argomenti e interessi suoi propri – s'è visto – perché l'operazione di acquisizione di De Gregorio andasse in porto. Il suo ruolo fu dunque indispensabile almeno quanto il denaro di Berlusconi.

A proposito di quest'ultimo, infine, deve osservarsi che il dibattito non ha indagato sulla provenienza della provvista adoperata per le varie sostanziose *tranche*, di centinaia di milioni ogni volta, versate a De Gregorio, ma non vi sono dubbi che essa provenisse dalle risorse personali di Berlusconi.

Può darsi per assodato, del resto, non solo perché appartenente al notorio, ma anche perché l'hanno indicato anche i testi, che detto ultimo imputato vanta delle risorse

economiche ingentissime, in relazione alle quali, insomma, tre o anche cinque milioni di euro sono poco più che il costo di una cena per una tavolata di amici in rapporto alle finanze non esigue di un parlamentare!

Questo naturalmente non sminuisce la gravità della vicenda, perché anzi in qualche modo dimostra lo sprezzo con cui il ricchissimo Berlusconi poté affrontare quei pagamenti corruttivi, senza doverne avvertire minimamente il peso, ma consente di collocare nel giusto contesto lo sforzo economico compiuto dallo stesso, per quella corruzione e dunque di assimilare la sua posizione a quella di Lavitola.

Per la determinazione della pena da irrogare, vanno poi correttamente valutate con attenzione sia le peculiari posizioni di essi corruttori e del concorrente necessario corrotto, sia le ragioni che spinsero i due alla commissione del reato contestato, vale a dire le condizioni di vita e i motivi a delinquere di cui al secondo comma dell'art. 133 c.p.

A questo proposito, da un canto è innegabile che la corruzione di un Senatore costituisce un fatto di speciale gravità, poiché si rivolge ad un soggetto che siede ai vertici delle funzioni pubbliche, nella posizione più elevata tra i soggetti di cui all'art. 357 c.p., il che sembra aver ispirato le richieste di pena del Pubblico Ministero.

Dall'altro, tuttavia, non può trascurarsi l'argomento posto bene in evidenza nella sua discussione dal difensore del responsabile civile, con riferimento alla configurabilità come "delitto politico" della odierna vicenda.

La nozione di A norma dell'art. 8 comma 3 del codice penale, infatti, sono delitti politici, agli

reato politico effetti della legge penale, quelli che offendono un interesse politico dello Stato, oppure un diritto politico del cittadino oppure, ancora, i delitti comuni determinati in tutto o in parte da motivi politici.

È noto che l'articolo richiamato se ne occupa in particolare per quanto concerne i reati commessi all'estero, ma la definizione ha una portata generale e vale a indicare la volontà del legislatore di attribuire una particolare valenza ai fatti-reato che siano stati commessi per ragioni o motivazioni di tipo politico – ideologico, con un'accezione quanto mai ampia di questa categoria. Non può escludersi che

all'epoca dell'emanazione del codice, nella vigenza del regime fascista, lo Stato autoritario intendesse anettere un trattamento deteriore alla nozione di reato politico, ma è fuor di dubbio che oggi, nell'esperienza repubblicana, tradizionalmente e coerentemente si imponga invece un approccio del tutto differente. Lungi dal costituire una scriminante, infatti, la motivazione politica sottostante anche a un delitto comune ne evidenzia il fine non egoistico e, come motivo a delinquere, il perseguimento di uno scopo che, quanto meno nelle intenzioni del soggetto agente, si configura come espressione di un interesse collettivo, meritevole insomma di una qualche considerazione anche nel trattamento penale.

Ciò naturalmente non vale per quei reati che, ispirati a un fine politico, mirano a sovvertire con la violenza, la sopraffazione e le istituzioni dello Stato democratico, i suoi organi e così via, oppure per quelli commessi mediante attentati o insurrezioni armate.

Non sarebbe dunque impossibile in astratto ricollegare la nozione di delitto politico all'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., vale a dire di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, dovendosi naturalmente guardare a detta circostanza dal punto di vista e nella considerazione del soggetto agente (come ha sottolineato con indubbia efficacia il difensore di Forza Italia nell'introdurre la sua discussione).

La determinazione Ciò posto, non compete assolutamente al Tribunale valutare se l'intenzione di

della pena Berlusconi e di Lavitola di far cadere il Governo Prodi costituisse un motivo degno di pregio, ma può convenirsi che per i due, per la loro concezione politica e per le rispettive pregresse esperienze, ciò potesse corrispondere almeno in parte a un interesse collettivo e, dunque, che non sia stato un fine esclusivamente egoistico dei due imputati a motivare la loro determinazione a corrompere De Gregorio per far venire meno la allora maggioranza di governo.

Allo stesso modo è innegabile, però, che per chi ha ambizioni o passioni politiche e ancor più per chi assuma di volersi porre alla guida dell'esecutivo e di sostituirsi al Premier in carica, perseguire tale scopo non già con la contrapposizione parlamentare, la lotta politica, la propaganda e poi le libere elezioni, ma mediante la

corruzione di uno o più senatori costituisce una profonda negazione delle regole democratiche, ben lungi dunque da qualsiasi motivo di valore morale o sociale.

Ne consegue, in sintesi, che non sono sicuramente configurabili nel caso di specie né le attenuanti generiche né l'attenuante comune dell'art. 62 n. 1 c.p., ma che il trattamento penale congruo per il caso in esame per i due imputati si collochi al di sopra dei minimi ma poco al di sotto della pena intermedia tra questi e i massimi di cui all'art. 319 del codice penale nella versione vigente all'epoca dei fatti, vale a dire tre anni di reclusione ciascuno, con la pena accessoria per entrambi dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come prescrive l'art. 29 c.p. in ragione della pena inflitta.

Oltre agli argomenti sin qui esposti, infatti, impediscono di attestare la pena sui minimi sia per Berlusconi che per Lavitola la condotta contemporanea e susseguente al reato (art. 133 comma 2 n. 3 c.p.), consistita nel tentativo almeno di corrompere anche altri senatori, i precedenti penali e giudiziari dei due (art. 133 comma 2 n. 3 c.p.), l'intensità del dolo dimostrata nella pervicacia con cui il reato è stato escogitato e portato via via a maggior compimento per circa due anni (art. 133 comma 1 n. 3 c.p.) e il danno cagionato alla persona offesa del reato, Senato della Repubblica (art. 133 comma 1 n. 2 c.p.)

5- B) LE STATUZIONI CIVILI

Quest'ultimo argomento introduce ora alle determinazioni del Tribunale sulle questioni civili poste nel processo.

Possono darsi per richiamate e confermate all'esito dell'istruttoria svolta le ragioni che avevano condotto all'ammissione della costituzione di parte civile del Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente pro tempore, senza necessità di ripercorrere nuovamente quanto già indicato dal Collegio nell'ordinanza del 26 febbraio 2014.

Le condotte tenute dai due imputati, infatti hanno inciso sul corretto svolgimento dell'attività deliberativa del Senato della Repubblica e l'accordo illecito per il quale gli stessi sono stati condannati ha condotto all'espressione di un voto non libero nelle sedute assembleari e a uno stravolgimento delle funzioni e degli scopi della

Commissione Difesa, piegata alla necessità di screditare l'esecutivo in carica per i voleri del corruttore Berlusconi.

È inoltre evidente che nel caso di specie il Senato abbia ricevuto un gravissimo danno alla propria immagine, pesantemente compromessa dalla accertata consapevolezza collettiva che all'interno di quella importantissima istituzione, nelle sue aule, sui suoi scranni possano essere stati interpretati e perseguiti non già la volontà e il sentire della Nazione, ma le pulsioni, i desideri e i bisogni economici di corruttori e corrotto che hanno piegato il loro agire a misere ragioni di lucro.

Ciò evidentemente dà luogo, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., alla condanna dei due imputati Berlusconi e Lavitola a risarcire i danni cagionati con la loro condotta al Senato della Repubblica, costituito parte civile, da liquidarsi in separata sede, come richiesto dal rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, che non ha inteso proporre attività istruttoria a riguardo, dovendosi rimettere a un separato giudizio civile per la determinazione delle voci e dell'ammontare di tale danno.

Gli effetti della condanna risarcitoria in parola si estendono in solido con Silvio Berlusconi anche al Responsabile Civile costituito, Movimento politico Forza Italia, in persona del suo legale rappresentante; a questo riguardo, oltre a confermare le considerazioni già espresse con l'ordinanza del 26 febbraio 2014, con cui ne era stata ammessa la costituzione, deve osservarsi che il dibattimento ha confermato che Berlusconi era a suo tempo non solo il Presidente e il leader del partito Forza Italia, ma anche che in questa qualità rappresentava la guida dell'intera coalizione parlamentare di centro-destra, che si poneva come alternativa all'esecutivo di centro-sinistra. Pur se l'istruttoria ha dimostrato che la determinazione di far venire meno il consenso al Governo - e di farlo anche attraverso fatti di corruzione di senatori eletti con il centrosinistra - fu assunta non già dal partito ma da Berlusconi in prima persona, con la collaborazione e l'ausilio solo di alcuni rappresentanti di Forza Italia, può comunque convenirsi che ciò egli fece nella sua qualità di leader del suo partito e dello schieramento in cui quest'ultimo aveva una posizione di preminenza; ricorrono dunque i presupposti perché sia lo stesso partito a dover tenere indenne l'imputato Berlusconi per la condanna civile resa a suo carico a favore della parte civile .

Oltre alla condanna dei due imputati al pagamento delle spese processuali, come per legge, a norma dell'art. 541 c.p.p., Lavitola e Berlusconi tra loro in solido e Forza Italia in solido con quest'ultimo vanno condannati altresì alla refusione delle spese di giudizio incontrate per la partecipazione al processo dalla costituita parte civile Senato della Repubblica; tali spese, in considerazione della complessità del processo, della sua durata, del numero di udienze celebrate e dell'impegno anche tecnico profuso, facendo applicazione delle nuove tabelle forensi e della previsione di voci accorpate ivi compiuta, si liquidano in complessivi € 6.500,00, cui vanno aggiunti ulteriori € 1.300,00 per via dell'aumento del 20% dovuto in presenza di più imputati, per un totale di € 7.800,00 oltre IVA e CPA nelle misure di legge se dovute.

L'oggettiva complessità della vicenda e la pluralità delle questioni di diritto e di fatto da trattare hanno giustificato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara Berlusconi Silvio e Lavitola Valter colpevoli del reato loro ascritto e, per l'effetto, li condanna alla pena di anni tre di reclusione ciascuno oltre spese processuali.

Letto l'art. 29 c.p. condanna gli imputati alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Letto l'art. 538 c.p.p. condanna gli imputati in solido tra loro ed il responsabile civile in solido con Berlusconi Silvio al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Senato della Repubblica da liquidarsi in separata sede.

Letto l'art. 541 c.p.p. condanna gli imputati in solido tra loro ed il responsabile civile in solido con Berlusconi Silvio alla refusione nei confronti della costituita parte civile Senato della Repubblica delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 7800,00 oltre IVA e CPA come per legge se dovute.

Letto l'art. 544 comma III c.p.p. fissa in giorni 90 il termine di deposito della motivazione.

Napoli, 8 luglio 2015

Il Giudice est.

Il Presidente



Dott. Antonio Baldassarre
Serena Corleto

Dott.ssa